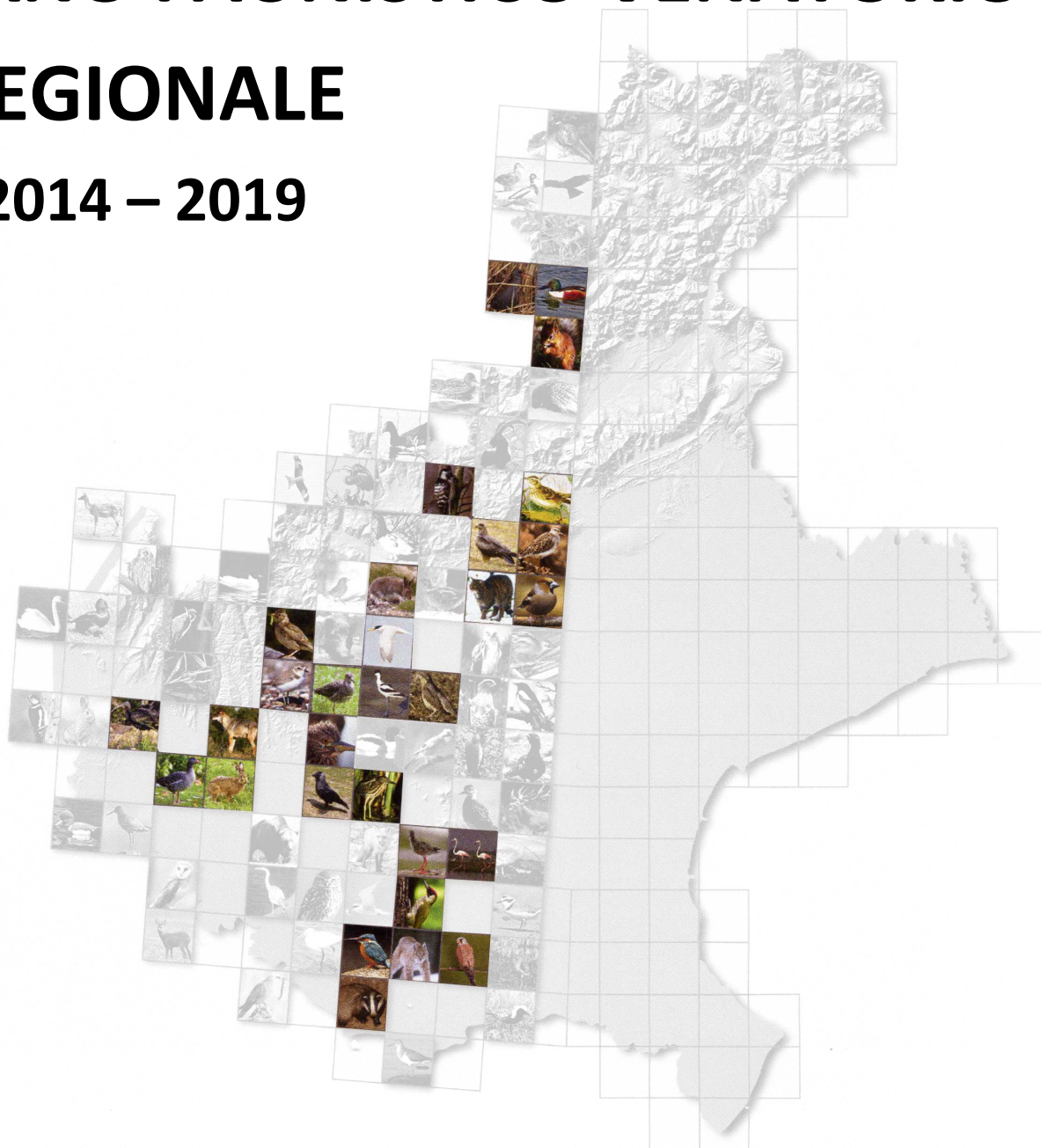




REGIONE DEL VENETO

PROPOSTA DI

PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2014 – 2019



RELAZIONE E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 1518 del 12 agosto 2013



REGIONE DEL VENETO

Assessorato alla Caccia

Unità di Progetto Caccia e Pesca

Dirigente regionale: Mario Richieri

Posizione organizzativa Pianificazione faunistico-venatoria

Responsabile: Sonia Calderola

Consulente esterno: Associazione Faunisti Veneti (coordinamento a cura di Mauro Bon, Francesco Scarton, Francesco Mezzavilla)

Elaborazioni cartografiche e dati territoriali: Chiara Grandesso, Andrea Favaretto, U.P. SIT e Cartografia

INDICE

1. PREMESSA E OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA 2014-2019	pag. 7
---	--------

PARTE PRIMA: RELAZIONE AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

2. INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPI INFORMATIVI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE.....	pag. 11
3. INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI E DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA	pag. 12
3.1 ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI	
3.2 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO NON OMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA	
4. ISTITUTI DI PROTEZIONE PREVISTI DAI PIANI FAUNISTICO-VENATORI PROVINCIALI: INDIVIDUAZIONE E COMPETENZE	pag. 15
4.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE PREVISTI DAI PIANI FAUNISTICO-VENATORI PROVINCIALI	
4.2 ADEMPIMENTI E COMPETENZE SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE	
4.3 OASI DI PROTEZIONE	
4.4 ZONE DI RIPOPLAMENTO E CATTURA	
5. ALTRI ISTITUTI A DIVIETO DI CACCIA DEFINITI DAL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE: VALICHI E FORESTE DEMANIALI	pag. 19
5.1 VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA (ART. 21 C. 3 L. 157/1992)	
5.2 FORESTE DEMANIALI	
6. QUADRO RIEPILOGATIVO AI FINI DELLA VERIFICA DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 10 C. 3 DELLA L. 157/1992.....	pag. 21
6.1 ZONA DI PIANURA	
6.2 ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI	

PARTE SECONDA: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

7. AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA: STATUTO TIPO E MODALITA' DI PRIMA COSTITUZIONE	pag. 27
7.1 SCHEMA DI STATUTO TIPO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA	
7.2 MODALITA' DI PRIMA COSTITUZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA	
7.3 DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 21 C. 5 LETT. c) RELATIVE AI COMPENSORI ALPINI	
8. DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI DENSITA' VENATORIA E MODALITA' DI ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA.....	pag. 37
8.1 INDICE DI DENSITA' VENATORIA PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA	
8.2 PERMESSI GIORNALIERI DI OSPITE	

9.	TERRITORIO LAGUNARE E VALLIVO: INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA	pag. 43
9.1	DEFINIZIONE, INDIVIDUAZIONE E CRITERI DI ACCESSO	
9.2	APPOSTAMENTI DI CACCIA	
9.3	REGOLAMENTAZIONE AI FINI DELLA GESTIONE E DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA	
9.4	REGOLAMENTAZIONE PARTICOLARE DELL'ESERCIZIO VENATORIO LUNGO LE CANALETTE DEMANIALI DI LOVA, LUGO, CORNIO E CAVAIZZA (LAGUNA DI VENEZIA) E LUNGO IL TRONCO DELLA LITORANEA VENETA TRA LA CONFLUENZA DEL CANALE DI LOVI E LA CONFLUENZA CON IL CANALE DI LUGUGNANA (LAGUNA DI CAORLE)	
9.5	ISTITUTI PRIVATISTICI	
10.	TERRITORIO DELTIZIO: INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA	pag. 48
10.1	DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE	
10.2	CRITERI DI ACCESSO	
10.3	APPOSTAMENTI DI CACCIA ACQUATICI	
10.4	REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO VENATORIO	
10.5	ISTITUTI PRIVATISTICI	
10.5.1	AFV VALLIVE	
10.5.2	AFV TERRIERE	
11.	DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE LOCALITA' DI NOTEVOLE INTERESSE TURISTICO DEL LITORALE VENETO E DEL LAGO DI GARDA. DISPOSIZIONI PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTI ACQUATICI AL DI FUORI DEL TERRITORIO LAGUNARE E VALLIVO E DEL TERRITORIO DELTIZIO.....	pag. 53
11.1	DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE LOCALITA' DI NOTEVOLE INTERESSE TURISTICO DEL LITORALE VENETO E DEL LAGO DI GARDA	
11.2	DISPOSIZIONI PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTI ACQUATICI AL DI FUORI DEL TERRITORIO LAGUNARE E VALLIVO E DEL TERRITORIO DELTIZIO	
12.	GESTIONE PROGRAMMATA DELLA SELVAGGINA STANZIALE DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E DEI COMPENSORI ALPINI E NORME PER LE IMMISSIONI DI FAUNA SELVATICA	pag. 55
12.1	PROGRAMMAZIONE AI FINI DELLA GESTIONE DELLA SELVAGGINA STANZIALE DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E DEI COMPENSORI ALPINI	
12.2	AREE DI RISPETTO E AREE A CACCIA SPECIFICA (art. 21 c. 13 L.R. 50/1993)	
12.3	NORME REGIONALI PER LE IMMISSIONI DI FAUNA SELVATICA	
13.	PIANIFICAZIONE DEGLI APPOSTAMENTI DI CACCIA (ART. 9, COMMA 2 LETT. h) DELLA L.R. 50/1993).....	pag. 58
14.	ISTITUTI PRIVATISTICI (AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE, AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE, CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE): CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI TERRITORI, MODALITA' DI ISTITUZIONE E GESTIONE.....	pag. 59

14.1	DISPOSIZIONI GENERALI AI FINI DEL COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA	
14.2	AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE	
14.3	AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE	
14.4	CONDIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DI AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA IN AZIENDA AGRI-TURISTICO VENATORIA	
14.5	CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE	
15.	INDICAZIONI PER LE ZONE ADDESTRAMENTO CANI	pag. 70
16.	PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE E CRITERI E MODALITA' PER L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 28 DELLA L.R. 50/1993 E DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 6/2013.....	pag. 71
16.1	INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE PER IL RISARCIMENTO E LA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE	
16.2	PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA	
16.3	CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEI FONDI REGIONALI DI CUI ALL'ART. 28 L.R. 50/1993 E ALL'ART. 3 L.R. 6/2013	
16.4	MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI A TITOLO DI INDENNIZZO DEI DANNI	
16.5	CRITERI PER LA QUNTIFICAZIONE DEI DANNI AMMISSIBILI A CONTRIBUZIONE	
16.6	DANNI DA GRANDI CARNIVORI	
16.7	RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA	
17.	CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 15 c.1 DELLA L. 157/1992.....	pag. 81
17.1	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER I QUALI E' RICONOSCIUTO IL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LETTERA B)	
17.2	DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI	
17.3	ACCESSO AI CONTRIBUTI	
18.	CRITERI E MODALITA' PER LA SOTTRAZIONE DEI FONDI RUSTICI ALLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA (ART. 8 c. 7 LR 50/1993, ART. 15 C. 3 L. 157/1992) E LA NOTIFICA DEI FONDI CHIUSI (ART. 27 C. 2 L.R. 50/1993).....	pag. 86
18.1	FONDI SOTTRATTI	
18.1.1	CRITERI PER LA SOTTRAZIONE DEI FONDI	
18.1.2	CONDIZIONI PER L'ACOGLIMENTO DELLE ISTTANZE DI SOTTRAZIONE	
18.1.3	PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI ALL'ATTIVITA' VENATORIA	
18.1.4	ITER AMMINISTRATIVO	
18.2	FONDI CHIUSI	
19.	GESTIONE E DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO AGLI UNGULATI AL DI FUORI DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI.....	pag. 90
20.	GESTIONE DEL CINGHIALE.....	pag. 101

- 20.1 ATTIVITA' DI CONTROLLO NELL'AREA A
- 20.2 GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE (AREE B2)
- 20.3 ATTIVITA' DI CONTROLLO NELLE AREE B1 E B2
- 20.4 TECNICHE PREVISTE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL CINGHIALE

- 21. PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI
SULLE SPECIE E SUGLI HABITAT.....pag. 112

PARTE TERZA: ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2014-2019

- 22. PIANO DI MONITORAGGIO.....pag. 123
- 23. SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DEL SISTEMA FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE.....pag. 139
- 24. INTERVENTI DI MODIFICHE LEGISLATIVE A SUPPORTO DEL NUOVO PIANO
FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (COLLEGATO AL PFVR).....pag. 143
- 25. SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE AZIONI DI PIANO E LORO RIFERIMENTO AGLI
OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA 2014-2019.....pag. 145

APPENDICE: MODULISTICA.....pag. 151

- 1.1 MODULI PER LA RICHIESTA DI FONDO SOTTRATTO
- 1.2 MODULI PER RILEVAMENTO PRELIEVI CINGHIALE
- 1.3 MODELLO VERBALE RILEVAMENTO DANNI DA GRANDE CARNIVORO
- 1.4 MODELLO PER LA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DA GRANDE CARNIVORO

1. PREMESSA E OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA 2014-2019

Il nuovo Piano faunistico-venatorio regionale (di seguito PFVR) si inserisce nel panorama degli strumenti pianificatori di rango regionale apportando, nello specifico settore, significativi elementi di novità.

Sotto i profili del procedimento pianificatorio è da sottolineare il forte coordinamento tra PFVR e Piani faunistico-venatori provinciali, sino ad oggi reso piuttosto incerto da riferimenti normativi rivelatisi non così chiari (articoli 8 e 9 della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50) e dalla difficoltà di coniugare visione d'insieme e attenzione alle peculiarità territoriali.

A ciò indirizzate dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (essa stessa novità di sicuro rilievo, nel Veneto per la prima volta applicata al settore faunistico-venatorio), Regione del Veneto e Province, sulla base di uno specifico ed articolato protocollo d'intesa, hanno proceduto in termini coordinati:

- ad una chiara declinazione dei meccanismi di "complementarietà" tra prerogative/contenuti dei Piani provinciali e prerogative/contenuti del Piano regionale, così come attribuite e definiti dalla richiamata normativa di riferimento;
- ad una "lettura" congiunta degli esiti del ciclo pianificatorio in scadenza;
- alla stesura dei rispettivi strumenti di Piano sulla base degli *"Obiettivi di pianificazione faunistico-venatoria"* sanciti dalla Giunta regionale in sede di approvazione, con DGR n. 1728 del 7 agosto 2012, del Documento Preliminare di Indirizzo (DPI), architrave dell'intero processo di pianificazione.

Sotto i profili ordinamentali la Regione, nella stesura del proprio Piano faunistico-venatorio, si è dovuta confrontare con elementi d'inadeguatezza della normativa regionale rispetto agli scenari attuali ed a quelli verso i quali traguarda il nuovo PFVR. Non è stato quindi possibile sottrarsi all'impegno di indicare e quindi preannunciare gli interventi di aggiornamento legislativo indispensabili per rendere pienamente praticabili l'approccio pianificatorio assunto e le soluzioni individuate, le quali si connotano per una costante ricerca degli effettivi fabbisogni d'innovazione sotto i profili pianificatori e gestionali.

Sotto i profili dei contenuti si deve evidenziare come la stesura del PFVR abbia dovuto fare i conti con dinamiche evolutive, di varia natura, sicuramente condizionanti in misura assai stringente e abbisognevole di risposte che innovano rispetto al passato:

- continua sottrazione di superfici utili alla caccia, da imputarsi essenzialmente ad un modello insediativo ad elevato consumo di territorio e ad importanti infrastrutture viarie;
- ritorno dei grandi carnivori;
- espansione degli ungulati in pianura;
- aggravamento degli impatti (ambientali ed economici) di specie altamente opportuniste (e con andamento tuttora espansivo) quali cormorani, cinghiali, nutrie;
- efficacia decrescente degli strumenti finanziari a disposizione per sostenere la prevenzione dei danni da fauna selvatica e la contribuzione a favore delle imprese danneggiate;
- aumento del numero di incidenti stradali causati dalla fauna selvatica;
- ulteriori fenomeni di abbandono della montagna, con conseguente ulteriore aumento delle superfici boschive a discapito delle superfici a pascolo;
- diminuzione della biodiversità, anche a causa delle specie altamente opportuniste.

Strumento di conoscenza aggiornata, che aiuterà a gestire meglio la materia in un contesto non facile, è la nuova Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto, elaborata nell'ambito dei lavori di predisposizione del DPI.

Ad essa dovrà peraltro affiancarsi un'attività sistematica di monitoraggi faunistici, che debbono essere valorizzati sia in sede di regolamentazione dei prelievi, sia in sede di valutazione degli impatti di varia natura subiti dagli ambienti ove si realizzano le gestioni faunistico-venatorie, sia ancora in sede di "revisione" periodica delle opzioni assunte in sede di pianificazione.

Le dinamiche evolutive a cui s'è fatto cenno condizionano evidentemente sia la quantità di superfici disponibili per l'esercizio venatorio sia la valenza faunistica e venatoria degli ambienti e dei territori.

Rimane quindi impegnativo, pur in presenza di una significativa diminuzione a livello regionale del numero di cacciatori, l'obiettivo di individuare meccanismi di soddisfacimento della domanda venatoria (domanda di accesso al territorio per il tramite del meccanismo di iscrizione agli Ambiti territoriali di caccia - ATC) che garantiscano:

- equità in termini di superfici per singolo cacciatore;
- rispetto dei vincoli di sostenibilità (indici venatori).

Il PFVR si è fatto carico di questa sfida attraverso:

- il calcolo oggettivo, coordinato a livello provinciale, della SASP (superficie agro-silvo pastorale) e del territorio effettivamente venabile;
- un utilizzo "evoluto", per certi versi più coraggioso, di taluni istituti, quali ad esempio le aree di rispetto ed i fondi sottratti, in un contesto di attenzione nei confronti delle esigenze della pianificazione faunistico-venatoria e di quelle del mondo agricolo;
- il "governo", finalmente affrontato, del meccanismo dell'iscrizione agli ATC delle "seconde scelte" e dell'istituto dell'ospitalità, che devono essere gestiti dagli ATC stessi nella trasparenza e nella sostenibilità.

Sul versante gestionale il PFVR, a fronte della complessità di un sistema condizionato da più fattori, ha inteso riportare al centro dell'attenzione, quale architrave su cui costruire lo stesso sviluppo logico del processo di pianificazione, il rapporto tra gestione faunistico-venatoria e mondo agricolo.

L'esperienza maturata nel corso dell'ultimo ciclo pianificatorio ha evidenziato come gli obiettivi fissati dalla stessa Legge 157/1992 siano stati raggiunti solo parzialmente. Vedansi:

- il tema del mancato coinvolgimento dell'ATC nella delicata questione dei danni da fauna;
- la parallela ridotta capacità del bilancio regionale di finanziare adeguatamente il fondo regionale per il pagamento dei danni da fauna non altrimenti risarcibili;
- la ridotta capacità della compagine associativa di rendersi protagonista presso le imprese agricole nell'indirizzare risorse verso progetti di miglioramento ambientale con finalità faunistiche;
- l'"ingessamento" voluto a carico delle aree di rispetto (art.21, comma 13, della L.R. 50/1993), originale intuizione del legislatore regionale del 1993 che potrebbe facilitare, se rivisitata in senso evolutivo, la sintesi tra esigenze del mondo agricolo ed esigenze di adattamento delle gestioni faunistico-venatorie a livello locale;
- limitata capacità dell'ATC di concludere accordi con il mondo agricolo (si pensi a quanti benefici potrebbero portare accordi in materia di produzione di fauna stanziale autoctona, lepre *in primis*);
- scarsa attenzione alle esigenze gestionali di segmenti importanti di imprese agricole (agriturismi; fattorie didattiche; ecc.).

Per migliorare il rapporto tra le gestioni faunistico-venatorie ed il mondo agricolo il nuovo PFVR interviene puntando in misura decisa sulla strada della responsabilizzazione dell'ATC:

- in modo chiaro vengono definiti e ripartiti, tra ATC ed Ente pubblico, compiti e responsabilità in materia di danni da fauna cacciabile e non;

- viene ripristinata la piena funzionalità dell'istituto previsto dall'art.21, comma 13 della L.R. 50/1993 (aree di rispetto), istituto che viene reso più flessibile nell'applicazione del divieto venatorio;
- vengono gettate le basi per una piena valorizzazione degli operatori muniti di licenza nell'ambito dei piani di controllo approvati dalle Province ai sensi dell'art. 17 della medesima L.R. 50/1993;
- vengono definiti meccanismi di controllo sulle immissioni di selvaggina;
- viene promossa la capacità dell'ATC di formulare programmi annuali di gestione fattibili e sostenibili;
- viene richiesta la residenza nell'ATC ai rappresentanti del mondo agricolo presenti in Comitato direttivo al fine di massimizzare il coinvolgimento di detta componente;
- viene sancita la possibilità di fare dell'istituto dell'ospitalità una fonte di introiti per finanziare gli interventi ambientali, in un'ottica peraltro di controllo sulla sostenibilità della complessiva pressione venatoria.

Trattasi di una strategia di responsabilizzazione che già era delineata dalla richiamata legge quadro nazionale, ma che ora può avvalersi di precisi riferimenti applicativi che dovrebbero, unitamente ad una revisione dei massimali riferiti alle quote di iscrizione agli ATC, indirizzare le gestioni verso il raggiungimento di una non più procrastinabile sostenibilità economico-finanziaria.

In tal senso vanno lette anche le innovazioni regolamentari volte a conseguire risparmi (oneri di gestione; oneri per il funzionamento degli organi statutari).

L'obiettivo "politico" del Piano si conferma quindi ancorato a pochi ma fondamentali obiettivi strategici, che possono essere così sintetizzati:

- maggiore conoscenza del territorio, degli ambienti e delle componenti faunistiche ed ambientali (carta delle vocazioni; monitoraggi);
- sostenibilità delle gestioni faunistico-venatorie;
- maggiore equità nella distribuzione della pressione venatoria;
- maggiore responsabilizzazione del mondo venatorio nei confronti del mondo agricolo.

Con maggiore dettaglio, sono di seguito richiamati gli obiettivi strategici della pianificazione faunistica venatoria per il periodo 2014-2019 che sono stati individuati in funzione dei criteri di sostenibilità ambientale fissati a livello europeo e già espressi nella Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, criteri di sostenibilità che costituiscono la base degli obiettivi ambientali di qualsiasi piano e/o programma che va sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, e condivisi con le Amministrazioni provinciali in sede di definizione del Documento Preliminare di Indirizzo approvato con DGR n. 1728/2012:

1. Conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat individuati ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli, in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali. Le presenze faunistiche sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali idonei.
2. Valorizzare, attraverso una programmazione sostenibile delle attività gestionali e venatorie, le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche, compatibilmente con la normativa vigente.
3. Pervenire ad un misurabile miglioramento dei parametri di autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile e ad una riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento e comunque dall'estero.

4. Salvaguardare il naturale ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi e la stabilizzazione nel medio-lungo periodo di metapopolazioni autosufficienti, attraverso la riduzione dei potenziali conflitti con le attività antropiche, nonché attraverso il coordinamento a livello intra- ed extraregionale delle attività di gestione e monitoraggio.
5. Ricondurre il fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica, attraverso una corretta pianificazione territoriale tenuto conto delle vocazionalità faunistiche e delle vulnerabilità ambientali e delle produzioni agricole, favorendo lo strumento della prevenzione.
6. Contenere l'espansione e, per quanto possibile, tendere all'eradicazione, di specie estranee al panorama faunistico regionale, in particolare se la loro presenza è causa di possibili conflitti con attività antropiche e con la salvaguardia delle bionos e delle specie autoctone (con particolare riferimento al cinghiale e nutria).
7. Gestione degli ungulati: per le specie autoctone pervenire a densità e distribuzione territoriale delle popolazioni compatibili con le attività antropiche e in equilibrio con le bionos. Valorizzare il prelievo venatorio come strumento di gestione atto a favorire il miglioramento qualitativo e l'equilibrio numerico fra le diverse classi di età delle popolazioni oggetto di prelievo nonché, ove sostenibile, come attività di produzione primaria, in armonia con le vigenti normative comunitarie. Per le specie alloctone o comunque estranee al patrimonio faunistico regionale, contenimento delle popolazioni esistenti negli ambiti territoriali di presenza e congelamento delle densità, se compatibili con le attività antropiche e le bionos. Eradicazione dei nuclei presenti in contesti del tutto estranei o frutto di immissioni abusive o fughe accidentali.
8. Promuovere un miglioramento in termini qualitativi e quantitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali e dei parametri relativi all'attività venatoria e più in generale a tutte le attività connesse alla gestione faunistica, attraverso:
 - a. standardizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dati, attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche condivise;
 - b. uniformità delle metodologie di raccolta dati;
 - c. responsabilizzazione e "crescita culturale" delle componenti gestionali locali e del mondo venatorio in generale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati;
 - d. riconoscimento e valorizzazione delle attività tecnico-scientifiche e culturali svolte a titolo volontaristico al fine di implementare le conoscenze in campo faunistico regionale (inanelamento scientifico, monitoraggi e censimenti, stazioni permanenti di monitoraggio).
9. Attenuare i livelli di conflitto e di "percezione negativa" nei confronti dell'attività venatoria da parte del mondo agricolo e dell'opinione pubblica in generale, ponendo attenzione al riconoscimento della proprietà privata e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale che manifestano livelli di criticità nella compatibilità con l'attività venatoria.
10. Promuovere una maggiore sinergia negli obiettivi e un maggior coordinamento delle scelte gestionali tra la gestione privatistica della caccia (Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie) e gestione programmata (Ambiti territoriali di caccia), perseguendo l'attenuazione delle possibili conflittualità a livello locale.

Gli obiettivi n. 3, 4, 5, 6, 9 e 10 costituiscono in particolare gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale della pianificazione faunistico-venatoria in Veneto.

2. PRINCIPI INFORMATORI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2014-2019

Costituiscono i principi informatori del PFVR per i fini di cui all'art. 8 comma 6 della L.R. 50/1993:

- Lo Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia
- La conterminazione della Zona faunistica delle Alpi (ZA)
- La conterminazione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)
- La conterminazione del territorio lagunare e vallivo (TLV) e del Territorio deltizio (TD).

3. INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI E DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

3.1 ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (ZA)

Acquisite le proposte delle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L.R. 50/1993, il confine della Zona faunistica delle Alpi, riportato nella cartografia allegata al PFVR, viene individuato e fissato come segue:

Provincia di Belluno: l'intera provincia è ricompresa nella ZA.

Provincia di Treviso: viene accolta la proposta provinciale di mantenere invariato il limite meridionale della Zona faunistica delle Alpi, attestandosi sul sedime della Strada Provinciale n. 248, dal limite di Provincia in comune di San Zenone degli Ezzelini fino alla confluenza con la Strada Statale n. 13 Pontebbana in comune di Nervesa della Battaglia; da qui, continuando sulla stessa strada Statale, corre fino al confine di Provincia in comune di Cordignano.

Rispetto ai criteri vegetazionali e faunistici a supporto della definizione della Zona Alpi, di cui al capitolo 2 della parte Quarta del DPI, il limite della ZA così individuato in provincia di Treviso si mantiene più a sud; tuttavia, per un principio di continuità di identificazione derivante da pluridecennale consuetudine e per la presenza di Unità Tecniche di Gestione consolidate, quali sono le Riserve Alpine, esso viene mantenuto in corrispondenza del confine vigente nei due precedenti periodi di pianificazione.

Provincia di Vicenza: il confine della ZA viene mantenuto invariato rispetto al precedente PFVR 2007-2012 come proposto dalla Provincia, in sintonia peraltro con le indicazioni tecniche contenute nel DPI.

Provincia di Verona: viene accolta la proposta della Provincia di modifica della ZA rispetto al PFVR 2007-2012. L'individuazione del limite della Zona faunistica delle Alpi si basa così ancora su criteri legati essenzialmente alla storicità, venendo tuttavia corretta in alcuni casi di palese incongruenza. In particolare le modifiche al confine della ZA rispetto al PFVR 2007-2012 interessano le seguenti zone:

- innalzamento altimetrico del confine della ZA:

- zona al confine tra i comuni di Garda e Costermano;
- comune di Rivoli Veronese (ex Comprensorio alpino n. 9, posto ad una quota altimetrica massima di 580 m s.l.m., minima di circa 90 m s.l.m., con caratteristiche territoriali incompatibili con la definizione di Zona faunistica delle Alpi);
- comune di Caprino Veronese, nella porzione meridionale confinante interamente con il comune di Rivoli Veronese;
- comuni di Dolcè, Sant'Ambrogio Valpolicella, Fumane e in misura minore Marano di Valpolicella e Negrar.

I territori in tal modo non più inclusi nella ZA sono stati attribuiti all'ATC VR01;

- abbassamento altimetrico del confine della ZA:

- in comune di Roverè Veronese, nel territorio dell'ATC VR02, il confine della Zona Alpi è stato corretto per riposizionarlo su confini fisiografici.

La Zona faunistica delle Alpi conterminata dal confine più sopra descritto risulta estesa per superficie complessiva di 628.504,06 Ha, pari a 543.372,67 Ha di territorio agro-silvo-pastorale (TASP).

3.2 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Anche per l'individuazione degli ATC sono state acquisite, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 50/1993, le proposte delle Province, formulate in alcuni casi al di fuori del Piano faunistico-venatorio provinciale, in altri nell'ambito del Piano stesso.

Provincia di Verona: vengono mantenuti gli attuali 6 ATC in accoglimento della proposta della Provincia, con le modifiche di conterminazione a carico dell'ATC VR01 e ATC VR02 conseguenti alla modifica della ZA.

Provincia di Vicenza: vengono mantenuti gli attuali 2 ATC in accoglimento della proposta della Provincia, ATC VI01 a nord e ATC VI02 a sud.

Provincia di Treviso: viene accolta la proposta della Provincia di revisione della suddivisione in ATC del pertinente territorio di pianura, passando dai precedenti 13 ATC a 10, individuati come riportato in cartografia. La modifica si giustifica per le dimensioni troppo ridotte in termini di superficie utile alla caccia dei precedenti ATC, dovute alla progressiva riduzione della superficie agro-silvo-pastorale.

Provincia di Rovigo: viene accolta la proposta della Provincia di mantenere invariati gli attuali tre ATC.

Provincia di Padova: con delibera provinciale n. 67 del 10 maggio 2013 la Giunta provinciale ha deliberato di proporre la suddivisione dell'intero territorio provinciale in due ATC, uno a nord e uno a sud della città di Padova, quest'ultima esclusa, come già nella precedente pianificazione, dal territorio a gestione programmata. Detta proposta risulta motivata "*... in ragione dell'economicità che deriva dall'accorpamento degli attuali ambiti in 2 soli Ambiti (numero minimo richiesto dalla Legge Regionale) ... dato atto inoltre che tale proposta è dettata anche dall'esigenza di semplificazione delle procedure derivanti dalla gestione degli Ambiti*". Detta proposta è risultata tuttavia non condivisa dalla quasi totalità delle Associazioni venatorie, che nell'ambito delle consultazioni promosse dalla Provincia medesima in sede di elaborazione della proposta tecnica di Piano provinciale si erano espresse a favore di un numero di ATC variabile tra 5 (numero attuale) e 7, tenuto conto, tra l'altro, delle difficoltà gestionali manifestate nel corso del ciclo pianificatorio 2007-2012 dall'ATC PD1.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle indicazioni del DPI e ritenuto opportuno preconstituire una soluzione di mediazione tra le diverse posizioni, si ritiene di non accogliere integralmente la proposta della Provincia, suddividendo il territorio provinciale, escluso il centro di Padova, in 4 ATC come riportato in cartografia, risultanti dall'accorpamento in un unico ATC (ATC PD01) dei precedenti ATC PD1 e PD3 e dal mantenimento sostanzialmente invariato dei precedenti ATC PD2, PD4 e PD5, questi ultimi due venendo di conseguenza rinominati rispettivamente ATC PD03 e ATC PD04.

Provincia di Venezia: la Provincia nell'ambito del Piano faunistico-venatorio provinciale non ha formulato proposte in merito alla suddivisione del territorio in ATC, con la precisazione di auspicare il mantenimento del numero di cinque ATC. Si ritiene pertanto di mantenere invariati gli attuali 5 ATC di Venezia.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia sono identificati con la sigla "ATC" seguita dall'indicazione della sigla provinciale (PD, RO, TV, VE, VR, VI) e da un numero progressivo di due cifre (01, 02, 03, ecc.).

La suddetta denominazione è l'unica che riveste carattere di ufficialità nelle interlocuzioni dell'ATC con Enti e soggetti pubblici e privati.

4. ISTITUTI DI PROTEZIONE PREVISTI DAI PIANI FAUNISTICO-VENATORI PROVINCIALI: INDIVIDUAZIONE E COMPETENZE.

4.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE PREVISTI DAI PIANI FAUNISTICO-VENATORI PROVINCIALI

IL PFVR prende atto dell'individuazione da parte delle Province nei rispettivi Piani faunistico-venatori provinciali delle Oasi di protezione (Oasi) e delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) così come riportate nella cartografia di sintesi regionale (Allegato B al Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019).

Nei Piani provinciali non sono stati individuati Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale mentre, in accordo con gli indirizzi del DPI, non vengono riportate nella cartografia di sintesi regionale le previsioni di Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, in analogia con gli altri istituti a gestione privatistica soggetti a rilascio/rinnovo della concessione dopo l'approvazione del PFVR.

Preso atto, come risulta nel successivo capitolo 5, del rispetto a livello regionale dei parametri di cui all'art. 10 c. 3 della L. 157/1992 avuto riguardo sia alla Zona faunistica delle Alpi sia alla restante zona di pianura, pur evidenziando una distribuzione non omogenea tra le province sia degli istituti di protezione individuati dai Piani provinciali sia delle superfici complessivamente soggette a vincolo, particolarmente evidente in provincia di Vicenza rispetto al restante territorio, si da atto che non risulta necessario disporre la costituzione coattiva di ulteriori Oasi di protezione ai fini del raggiungimento dei parametri fissati dalla legge, come previsto al capitolo 4 del DPI.

4.2 ADEMPIMENTI E COMPETENZE SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

Ai sensi dei commi 13 e 14 dell'art. 10 della Legge 157/1992, la Provincia competente provvede, successivamente all'approvazione del PFVR, a notificare la deliberazione che determina il perimetro delle zone vincolate a ZRC e Oasi ai proprietari o conduttori dei fondi interessati, provvedendo contestualmente all'affissione della delibera medesima all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

La notifica ai proprietari non è dovuta, intendendosi sufficiente l'affissione all'albo pretorio, qualora il numero di proprietari per l'area in questione risulti superiore a venti ovvero qualora i proprietari/conduttori stessi non siano tutti chiaramente individuabili.

Entro 60 giorni dall'affissione all'albo pretorio i proprietari o conduttori possono presentare, in carta semplice esente da oneri fiscali, opposizione motivata all'istituzione dell'Oasi o della ZRC. La zona non viene istituita in caso di opposizione manifestata dai proprietari dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare.

I fondi ricadenti nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari vengono assimilati a fondi sottratti ai sensi dell'art. 15 c. 3 della L. 157/1992, fermi restando in capo ai proprietari e conduttori gli obblighi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 15, nonché la non ammissibilità a qualsiasi forma di contributo previsto dal presente PFVR per danni da fauna selvatica o ad altre forme di incentivo.

4.3 OASI DI PROTEZIONE

Con l'atto di istituzione dell'Oasi di protezione la Provincia competente provvede a:

- Individuare il soggetto responsabile della gestione dell'Oasi;

- Individuare gli specifici obiettivi di conservazione e tutela (habitat e/o specie);
- Approvare il programma di attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione e tutela nel corso del ciclo pianificatorio, ivi comprese le attività di monitoraggio necessarie alla verifica degli obiettivi stessi.

La Provincia provvede a trasmettere alla Giunta regionale, entro 12 mesi dall'approvazione del PFVR, su apposito modello predisposto dalla Giunta medesima, i dati di cui sopra relativi a ciascuna Oasi istituita. Prima della scadenza del Piano, la Provincia trasmette altresì una relazione sintetica delle attività svolte e degli esiti dei monitoraggi effettuati.

Le Oasi di protezione non vengono modificate nel corso della pianificazione.

4.4 ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Con l'atto di istituzione di ciascuna Zona di Ripopolamento e Cattura, la Provincia competente provvede a:

- Individuare il soggetto responsabile della gestione della ZRC (ATC/CA o la Provincia medesima);
- Individuare e fissare, in collaborazione con il soggetto responsabile della gestione della ZRC, i seguenti elementi conoscitivi e programmatici:
 - o Dati territoriali della ZRC;
 - o Obiettivi gestionali: specie target, densità presente al momento dell'istituzione della ZRC, densità obiettivo (commisurata alla vulnerabilità delle colture presenti), obiettivi di produttività (catture, irraggiamento naturale);
 - o Colture presenti, evidenziando i dati di superficie delle colture maggiormente suscettibili di danno;
 - o Misure di prevenzione già presenti e programmazione degli interventi di prevenzione necessari al contenimento dei danni nelle colture vulnerabili;
 - o Programma pluriennale e annuale di interventi di miglioramento ambientale;
 - o Programma annuale di censimenti e catture (superfici minime da censire, transetti, aree di cattura, ecc);
 - o Programma di controllo dei predatori, da sottoporre al parere preventivo dell'ISPRA.

Il mantenimento delle ZRC per l'intera durata del PFVR è funzionale al raggiungimento degli obiettivi generali di gestione faunistica in capo all'ATC.

Nel corso dell'arco temporale di validità del PFVR, l'ATC può proporre alla Provincia la modifica delle ZRC esistenti nei casi in cui:

- siano intervenute modifiche non previste della destinazione d'uso delle territorio della ZRC, in termini di disponibilità di TASP, di superficie utile alla specie target o di superficie interessata da colture particolarmente vulnerabili ai danni;
- impossibilità, per motivi oggettivi, di mettere in atto le misure di prevenzione programmate;
- significativo scostamento negativo dai parametri di produttività prefissati, sulla base di dati oggettivi di censimenti e catture raccolti per almeno tre anni dall'istituzione della ZRC,

documentando la proposta con dati quantitativi a supporto della/e motivazione/i di cui sopra e presentando contestualmente la proposta di compensazione (nuova/e ZRC; ampliamento di ZRC esistente/i), nello stesso ATC ovvero in altro ATC della stessa provincia, in tale ultimo caso in accordo con l'ATC interessato, nonché il programma di gestione delle nuove aree aggiornato sulla base delle modifiche proposte.

La Provincia, verificata la sussistenza dei presupposti di cui sopra, nonché nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la modifica non deve sortire effetti avuto riguardo alle conclusioni della Valutazione di Incidenza Ambientale provinciale e regionale (la Provincia attesta che la modifica non ha incidenza);
- deve essere garantita la compensazione minima in termini di TASP vincolato, eventualmente in aumento, a livello provinciale. La Provincia dispone, se necessario in difformità della proposta dell'ATC, se la compensazione deve avvenire nello stesso ATC o a livello provinciale;
- la modifica deve avere efficacia a partire dalla chiusura della stagione venatoria,

può modificare con proprio atto i confini della/delle ZRC che ricadono nel proprio territorio, dandone immediata comunicazione alla Giunta regionale, corredata dalle informazioni cartografiche e dai dati territoriali relativi. La Giunta regionale provvede ad informare il Consiglio regionale sulle modificazioni complessivamente attuate dalle Province entro il 30 giugno di ogni anno.

Sono fatti salvi, in capo alla Provincia, gli adempimenti relativi alla notifica ai proprietari e conduttori dei fondi ricadenti nelle aree oggetto di nuovo vincolo, secondo quanto disposto al precedente paragrafo 4.2.

5. ALTRI ISTITUTI A DIVIETO DI CACCIA DEFINITI NEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE: VALICHI MONTANI E FORESTE DEMANIALI

5.1 VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA (ART. 21 C. 3 L. 157/1992)

Sulla base dell'identificazione effettuata dalle Province nell'ambito dei Piani faunistico-venatori provinciali ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera i) della L.R. 50/1993, tenuto conto degli indirizzi di cui alla parte quarta, capitolo 1 del Documento Preliminare di Indirizzo (DPI), la località "Pizzoc-Millifret" (46° 02' 48" nord 12° 20' 12" est, altitudine 1500 m s.l.m.) viene individuata quale valico montano interessato dalle rotte di migrazione dell'avifauna ai sensi e per i fini di cui all'art. 21 c. 3 della L. 157/1992.

Vengono inoltre disposte attività di monitoraggio in corrispondenza di ulteriori siti di interesse per il passo post-riproduttivo dell'avifauna migratoria, già individuati alla Tabella 2 del medesimo capitolo 1 del DPI nonché in corrispondenza degli ulteriori siti di interesse individuati dai Piani provinciali, siti complessivamente indicati nella sottostante tabella 5.1, per i quali i dati attualmente disponibili non giustificano l'attribuzione dello status di valico propriamente detto, ma per i quali è opportuno prevedere un'attività programmata di monitoraggio, da effettuarsi nei termini descritti nel capitolo 21 del presente Regolamento di attuazione:

Tab. 5.1

PROVINCIA	DENOMINAZIONE SITO	COORDINATE / LOCALIZZAZIONE
BELLUNO	Forcella Zervoi	46° 12' 43" N - 12° 13' 59" E
TREVISO	Forcella Mostaccin	45° 49' 25" N - 11° 57' 41" E
VICENZA	Passo Mesole	45° 40' 42" N - 11° 10' 17" E
VICENZA	Passo Xomo	45° 46' 42" N - 11° 14' 19" E
VICENZA	Passo Colombo-Civillina	Come individuato nel PFVP di Vicenza
VICENZA	Passo Sette Roccoli	Come individuato nel PFVP di Vicenza
VERONA	Campofontana	Come individuato nel PFVP di Verona
VERONA	Paroletto	Come individuato nel PFVP di Verona
VERONA	Rancani	Come individuato nel PFVP di Verona
VERONA	La Collina	Come individuato nel PFVP di Verona
VERONA	Monte Castello	Come individuato nel PFVP di Verona
VERONA	Spian	Come individuato nel PFVP di Verona
VERONA	Monte Soeio – Punte di Prealta	Come individuato nel PFVP di Verona
VERONA	Monte Bastia	Come individuato nel PFVP di Verona
VERONA	Albero matto	Come individuato nel PFVP di Verona
VERONA	Varalta	Come individuato nel PFVP di Verona
VERONA	Sengello	Come individuato nel PFVP di Verona
VERONA	Monte Corpegan	Come individuato nel PFVP di Verona
VERONA	Ferraretta	Come individuato nel PFVP di Verona
VERONA	Monte Merlo	Come individuato nel PFVP di Verona

Qualora dalle attività di monitoraggio di cui sopra emergessero dati di transito osservato pari o superiore a 800-1000 uccelli/giorno e/o a 20.000 uccelli/10 giorni, si dovrà prevedere, già in vigore del PFVR, una riclassificazione del sito e la conseguente adozione degli opportuni provvedimenti di tutela dell'attività migratoria dell'avifauna.

5.2 FORESTE DEMANIALI (ART. 21 COMMA 1 LETT. c) L. 157/1992)

Al fine di assicurare certezza normativa agli utenti venatori in merito all'applicazione del vincolo di divieto di caccia, vengono in questa sede individuate le foreste demaniali del Veneto a cui si applica il vincolo del divieto di caccia di cui all'art. 21 c. 1 lett. c) della L. 157/1992, sulla base del criterio territoriale applicabile per definizione (ovvero aree demaniali interessate dalla presenza di foresta) unitamente ad un criterio gestionale rispondente all'esigenza di certezza dei confini e all'esigenza che sussista un soggetto giuridico affidatario della gestione dell'area demaniale forestale. Conseguentemente si individuano quali foreste demaniali (F.D.R.) del Veneto, ai fini dell'applicazione del richiamato art. 21, c. 1 lettera c) della L. 157/1992, i demani forestali regionali affidati alla gestione di Veneto Agricoltura, individuati come segue:

Prov.	Denominazione	Superficie tot. ha
BL - TV	F.D.R. del Cansiglio	3.936,36
BL	F.D.R. della Sinistra Piave	1.528,84
BL	F.D.R. della Destra Piave	651,41
BL	F.D.R. di Malgonera – Taibon Agordino	257,59
BL	F.D.R. di Piangrande – Forno di Zoldo	232,68
BL	F.D.R. della Val Montina – Perarolo di Cadore	969,57
VR	F.D.R. del Monte Baldo	2.634,95
VR	F.D.R. della Val d'Adige	1.468,06
VR	F.D.R. di Giazza	1.484,56

In dette superfici complessive possono essere ricomprese aree già vincolate quali Aree protette ai sensi della L. 394/1991.

La superficie non forestale compresa nell'area demaniale del Cansiglio (Piana del Cansiglio, Valmenera e Cornesega), fatte salve le superfici già individuate come Riserve naturali statali, è individuata quale Oasi di protezione coattiva affidata in gestione a Veneto Agricoltura.

6. QUADRO RIEPILOGATIVO AI FINI DELLA VERIFICA DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 10 C. 3 DELLA L. 157/1992

L'adozione a livello regionale di un nuovo sistema di calcolo della superficie, o territorio agro-silvo-pastorale (TASP), basato, ai sensi di quanto disposto dal DPI, non più sui dati ISTAT bensì sul calcolo delle superfici risultanti dalla cartografia digitalizzata regionale dell'uso del suolo, rende non praticabile un confronto tra la disponibilità complessiva di TASP su cui si era basata la pianificazione regionale 2007-2012 e l'attuale disponibilità.

Paradossalmente, a fronte di un evidente progressivo consumo di territorio agro-silvo-pastorale a causa dell'espansione dell'urbanizzazione e della costruzione di nuove infrastrutture (i dati dell'ultimo censimento Agricoltura ISTAT attestano una perdita di SAU nel decennio 2000-2010 pari a 41.304 Ha a livello regionale), il dato di superficie TASP complessivo regionale, calcolato con la nuova metodologia, risulta superiore di quasi 80.000 ettari per la parte di pianura e di oltre 86.000 ha per la Zona faunistica delle Alpi rispetto a quello riportato nell'Allegato C alla LR 1/2007.

6.1 ZONA DI PIANURA

Ai fini di un confronto comunque necessario tra le previsioni pianificatorie del 2007-2012 e le attuali, in particolare per quanto riguarda la zona di pianura, nella sottostante tabella 6.1 sono riportati i dati di superficie complessiva per Provincia degli istituti di protezione previsti dalla pianificazione faunistico-venatoria 2007-2012 e da quella relativa al presente nuovo PFVR (Oasi di protezione; ZRC; Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale):

	ZRC ha		OASI ha		CENTRI PUBBLICI ha		TOT 2007/2012 ha	TOT nuovo Piano ha	DIFFERENZA ha
	2007/2012	nuovo Piano	2007/2012	nuovo Piano	2007/2012	nuovo Piano			
PD	17.228,74	18.344,59	3.475,56	1.388,47			20.704,30	19.733,06	-971,24
RO	25.423,15	26.360,15	905,21	2.424,75			26.328,36	28.784,90	2.456,54
TV	21.363,00	21.989,73	52,47	149,43			21.415,47	22.139,16	723,69
VE	20.706,76	22.656,93	20.271,80	18.961,04	4.060,68		45.039,24	41.617,97	-3.421,27
VR*	21.041,07	23.126,68	17.465,13*	6.113,92			24.460,30***	29.240,60	4.780,30
VI	6.618,23	4.816,99	1.305,63	1.656,48	131,27		8.055,13	6.473,47	-1.581,66
TOTALE REGIONE	112.380,95	117.295,07	43.475,80	30.694,09	4.191,95		146.002,80	147.989,16	1.986,36***
	differenza	4.914,12	differenza	-12.781,71	differenza	-4191,95	*** al netto dell'oasi centro Lago di Garda del PFVR 2007-2012		
	* compresa oasi centro Lago Garda (ha 14.045,90 nonTASP)								
	differenza al netto dell'oasi centro Lago di Garda			1.264,19					

Tabella 6.1: confronto tra le superfici destinate ad istituti di protezione nel Piano faunistico venatorio 2007-2012 e nel nuovo Piano.

Tenuto conto che:

- possono considerarsi sostanzialmente invariate dal 2007 ad oggi le altre zone a divieto di caccia, anche in virtù di altre leggi, in particolare le aree protette ai sensi della L. 394/1991 e le foreste demaniali;
 - l'Oasi di centro lago di Garda prevista dal PFVR 2007-2012, della superficie complessiva di 14.045 Ha, ricade su un territorio caratterizzato da batimetria superiore ai 10 metri e pertanto risultante non TASP sulla base nuovi criteri di calcolo;
 - le superfici poste a confronto sono lorde per quanto riguarda il PFVR 2007-2012, agro-silvo-pastorali (e quindi "nette") per quanto riguarda il nuovo Piano,
- risulta attribuibile al nuovo Piano faunistico-venatorio un saldo positivo di non meno di 1986 ettari di superficie TASP destinata ad istituti di protezione rispetto al PFVR 2007-2012.

Per quanto riguarda la verifica dei parametri di cui all'articolo 10 c. 3 della L. 157/1992, si da preliminarmente atto che il presente Piano faunistico-venatorio regionale provvede, con la specifica proposta di "collegato legislativo" di cui al capitolo 24 del presente documento, a modificare l'art. 8 comma 3 della L.R. 50/1993 nella parte in cui prevede, in difformità rispetto a quanto stabilito dall'art. 10 c. 3 della L. 157/1992, che il territorio soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, è destinato a protezione della fauna per una quota non inferiore al 21 per cento (anziché non inferiore al 20 per cento) e non superiore al 30 per cento. La suddetta modifica normativa, oltre ad allineare la norma regionale veneta al parametro sancito a livello nazionale, consente di alleggerire complessivamente l'imposizione di aree vincolate dal divieto venatorio in un contesto territoriale, quale la pianura veneta, caratterizzato da una notevole frammentazione della superficie urbanizzata cui consegue un'elevata sottrazione (indisponibilità) di territorio TASP disponibile alla caccia in virtù dell'applicazione del divieto di caccia ai sensi dell'art. 21 c. 1 lett. e) della L. 157/1992 (a tale proposito, vedansi i dati riportati in tabella 6.3).

Ciò premesso, nella seguente tabella 6.2 vengono riportati i dati riepilogativi a livello provinciale delle superfici destinate a divieto di caccia previste dal presente Piano, ivi comprese le aree comunque sottratte all'esercizio venatorio in applicazione anche di altre norme (Aree protette ai sensi della L. 394/1991).

Detti dati riepilogativi sono stati ottenuti elaborando i dati del quadro complessivo, relativo a ciascun ATC in cui viene suddiviso il territorio regionale esclusa la Zona faunistica delle Alpi, riportato nella tabella 6.3.

La somma delle superfici destinate ad istituti di protezione, ivi comprese le aree comunque destinate a divieto di caccia anche in virtù di altre leggi (Aree protette a divieto di caccia ai sensi della L. 394/1991, foreste demaniali), incrementata:

- della superficie complessiva dei fondi chiusi ai sensi e per i fini dell'art. 15 c. 8 della L. 157/1992, già riportata nell'Allegato C della L.R. 1/2007 (superficie minima certa), pari ad Ha 5685;
 - della superficie dei Centri privati di riproduzione della selvaggina allo stato naturale in essere alla scadenza del PFVR 2007/2012, pari a Ha 1310;
 - delle superfici che saranno sottratte alla gestione della caccia programmata ai sensi dell'art. 15 c. 3 della L. 157/1992 e secondo i principi e le modalità di cui al capitolo 18 del presente Regolamento, stimate per difetto pari all'1% del TASP (laddove in taluni ATC potrà arrivare al 3%), pari ad Ha 9892,
- ammonta a complessivi 197.851 Ha di TASP, pari al 20% di TASP totale, nel rispetto dunque dei parametri fissati all'art. 10 c. 3 della L. 157/1992. Si precisa che nel computo delle superfici comunque a divieto di caccia si è tenuto conto solo delle superfici che, a pianificazione pienamente attuata e vigente, saranno chiaramente delimitate e riconoscibili, in quanto soggette a tabellazione ovvero recintate.

PROVINCIA	SUPERFICIE TOTALE			% NON TASP /SUP LORDA	TASP			TOTALE ISTITUTI DI PROTEZIONE	
	S LORDA	TASP	NON TASP (=urbanizzato)*		ZRC	OASI	PARCHI E RISERVE	SUP. TOTALE Ha	% di TASP TOT
PD	214.347,45	169.701,04	44.646,41	20,83	18.344,59	1.388,47	15.951,92	35.684,98	21,03
RO	182.407,41	165.187,02	17.220,39	9,44	26.360,15	2.424,75	12.351,13	41.136,03	24,90
TV	156.495,47	120.666,20	35.829,27	22,89	21.989,73	149,43	2.999,99	25.139,15	20,83
VE	247.133,02	209.340,14	37.792,88	15,29	22.656,93	18.961,04	608,21	42.226,18	20,17
VR	244.015,31	193.449,18	50.566,13	20,72	23.126,68	6.113,92	730,41	29.971,01	15,49
VI	168.644,59	130.859,01	37.785,58	22,41	4.816,99	1.656,48	333,60	6.807,07	5,20
TOTALE REGIONE	1.213.043,25	989.202,58	223.840,67	18,45	117295,07	30694,09	32975,26	180964,42	18,29
* per la zona di pianura equivale alla superficie urbanizzata, con l'eccezione della provincia di Verona, dove è esclusa dal TASP anche la porzione del Lago di Garda avente batimetria superiore a 10 metri.						FONDI CHIUSI		5685,00	% AREE A DIVIETO DI CACCIA/TASP TOTALE
						CENTRI PRIVATI RFS		1309,53	
						FONDI SOTTRATTI		9892,03	
						TOTALE AREE A DIVIETO DI CACCIA		197.850,98	20,00

Tab. 6.2: quadro riepilogativo regionale delle superfici complessivamente a divieto di caccia nella zona di pianura.

ATC	SUPERFICIE TOTALE				ZRC		OASI		PARCHI E RISERVE		TOTALE ISITUTI DI PROTEZIONE (ZRC+OASI+PARCHI) (P)		AREA CACCIABILE	VALUTAZIONE DELLA SUPERFICIE EFFETTIVAMENTE A DISPOSIZIONE PER L'ATTIVITA' VENATORIA, TENUTO CONTO DELLA FRAMMENTAZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO			Legenda: (A): superficie TASP in Ha in cui vige il divieto di caccia ai sensi dell'art. 21 c. 1 lett. e) calcolata per difetto (50 metri) dalle superfici urbanizzate, al netto degli istituti di protezione; (B): peso percentuale della superficie (A) sul totale del TASP dell'ATC (=Indice di frammentazione del territorio); (C): percentuale di superficie TASP complessivamente a divieto di caccia (Istituti di protezione (P) + colonna (A)) sulla superficie TASP totale
	SUP LORDA Ha	SUP TASP Ha	SUP NO TASP (= urbanizzato) Ha	% NO TASP /SUP LORDA	SUP LORDA Ha	SUP TASP Ha	SUP LORDA Ha	SUP TASP Ha	SUP LORDA Ha	SUP TASP Ha	SUP TASP Ha	% (P) / SUP TOTALE (TASP)	TASP Ha	(A)	(B)	(C)	

PD01	68.081,97	50.219,31	17.862,66	26,24	2.915,33	2.504,60	676,44	587,13	202,32	197,03	3.288,76	6,55	46.930,55	22.259,71	44,33	50,87	PD01	
PD02	70.418,97	59.830,50	10.588,47	15,04	6.483,68	6.146,92	78,44	78,36	17.984,34	15.315,06	21.540,34	36,00	38.290,16	12.651,95	21,15	57,15	PD02	
PD03	40.623,16	33.093,95	7.529,21	18,53	6.836,63	6.248,00	114,02	105,13			6.353,13	19,20	26.740,82	9.625,93	29,09	48,28	PD03	
PD04	30.634,08	25.392,29	5.241,79	17,11	3.736,84	3.445,07	621,99	617,85	686,51	439,83	4.502,75	17,73	20.889,54	7.305,70	28,77	46,50	PD04	
RO01	66.935,54	59.936,23	6.999,31	10,46	14.477,40	13.399,86	1.118,48	1.076,65			14.476,51	24,15	45.459,72	11.541,06	19,26	43,41	RO01	
RO02	50.633,77	44.892,74	5.741,03	11,34	7.481,97	7.151,59	717,67	663,27	1.327,82	1.238,99	9.053,85	20,17	35.838,89	8.230,75	18,33	38,50	RO02	
RO03	64.838,10	60.358,04	4.480,06	6,91	5.924,18	5.808,70	732,88	684,83	11.613,28	11.112,14	17.605,67	29,17	42.752,37	6.793,68	11,26	40,42	RO03	
TV01	13.919,55	10.820,14	3.099,41	22,27	2.350,65	1.939,01					1.939,01	17,92	8.881,13	4.000,81	36,98	54,90	TV01	
TV02	13.773,05	10.476,37	3.296,68	23,94	2.032,37	1.645,42			559,97	528,38	2.173,80	20,75	8.302,57	3.566,93	34,05	54,80	TV02	
TV03	24.578,05	16.944,09	7.633,96	31,06	4.937,90	3.607,63			330,61	307,88	3.915,51	23,11	13.028,58	6.161,70	36,36	59,47	TV03	
TV04	19.744,25	13.856,41	5.887,84	29,82	2.233,59	1.737,71			2.016,12	1.481,48	3.219,19	23,23	10.637,22	4.896,13	35,33	58,57	TV04	
TV05	16.520,43	12.684,97	3.835,46	23,22	4.878,13	3.224,02	79,16	68,55			3.292,57	25,96	9.392,40	3.910,35	30,83	56,78	TV05	
TV06	11.526,91	9.699,87	1.827,04	15,85	1.655,61	1.361,06			868,73	682,25	2.043,31	21,07	7.656,56	2.425,52	25,01	46,07	TV06	
TV07	21.179,96	16.883,34	4.296,62	20,29	5.185,20	3.275,11	30,59	28,62			3.303,73	19,57	13.579,61	5.215,37	30,89	50,46	TV07	
TV08	12.150,75	10.030,66	2.120,09	17,45	1.628,36	1.226,63	16,05	16,05			1.242,68	12,39	8.787,98	2.890,64	28,82	41,21	TV08	
TV09	10.819,65	9.195,57	1.624,08	15,01	2.247,63	2.035,75	36,41	36,21			2.071,96	22,53	7.123,61	3.250,51	35,35	57,88	TV09	
TV10	12.282,87	10.074,78	2.208,09	17,98	2.231,38	1.937,39					1.937,39	19,23	8.137,39	2.291,40	22,74	41,97	TV10	
VE01	60.537,45	53.158,92	7.378,52	12,19	9.596,59	9.144,26	1.392,00	1.340,93	542,62	506,91	10.992,10	20,68	42.166,82	10.188,17	19,17	39,84	VE01	
VE02	43.520,77	36.803,01	6.717,76	15,44	6.216,78	5.859,00	465,48	434,19			6.293,19	17,10	30.509,82	8.560,82	23,26	40,36	VE02	
VE03	53.365,70	38.116,31	15.249,39	28,58	3.342,02	2.907,97	754,82	675,70	196,29	101,30	3.684,97	9,67	34.431,34	15.093,47	39,60	49,27	VE03	
VE04	27.529,76	25.721,07	1.808,69	6,57	4.913,68	4.745,70	848,52	754,15			5.499,85	21,38	20.221,22	4.177,03	16,24	37,62	VE04	
VE05	62.179,34	55.540,81	6.638,53	10,68			16.544,88	15.756,07			15.756,07	28,37	39.784,74	4.069,58	7,33	35,70	VE05	
VR01*	52.097,17	30.939,21	21.157,96	40,61	1.015,63	924,78	2.491,31	2.443,12			3.367,90	10,89	27.571,31				VR01*	
VR01**	43.907,20	30.939,21	12.967,99	29,53	1.015,63	924,78	2.491,31	2.443,12			3.367,90	10,89	27.571,31	13.155,18	42,52	53,40	VR01**	
VR02	45.515,89	38.706,73	6.809,16	14,96	2.631,60	2.328,94	1.334,26	1.145,51	153,37	148,85	3.623,30	9,36	35.083,43	11.861,52	30,64	40,01	VR02	
VR03	30.354,13	24.354,61	5.999,52	19,77	4.768,88	4.160,82	190,32	21,79			4.182,61	17,17	20.172,00	6.319,55	25,95	43,12	VR03	
VR04	40.524,08	33.965,15	6.558,93	16,19	5.091,82	4.432,82	635,81	610,25			5.043,07	14,85	28.922,08	7.883,32	23,21	38,06	VR04	
VR05	36.185,01	31.429,15	4.755,86	13,14	6.012,83	5.441,99	1.070,60	1.021,56	443,04	440,43	6.903,98	21,97	24.525,17	6.019,19	19,15	41,12	VR05	
VR06	39.339,03	34.054,33	5.284,70	13,43	6.373,53	5.837,33	916,09	871,69	142,50	141,13	6.850,15	20,12	27.204,18	6.931,63	20,35	40,47	VR06	
VI01	104.139,95	77.740,63	26.399,32	25,35	1.710,95	1.476,95	573,86	381,56	344,23	333,60	2.192,11	2,82	75.548,52	32.220,02	41,45	44,27	VI01	
VI02	64.504,64	53.118,38	11.386,26	17,65	3.912,98	3.340,04	1.597,99	1.274,92			4.614,96	8,69	48.503,42	16.759,68	31,55	40,24	VI02	
* SUPERFICIE TOTALE, compreso il Lago di Garda ** SUPERFICIE TOTALE, esclusa la superficie NON_ TASP del Lago di Garda				<10%								<10%					<20%	<40%
				tra 10 e 20%								tra 10 e 20%					tra 20 e 30%	tra 40 e 50%
				>20%								>20%					tra 30 e 40%	tra 50 e 60%
																	>40%	>60%

Tab. 6.3: Sintesi dell’assetto territoriale degli Ambiti territoriali di Caccia, dei relativi Istituti di protezione e delle altre superfici a divieto di caccia.

Come si evince dalla citata tabella 6.3, il PFVR si fa altresì carico di calcolare per la prima volta, misurato in maniera oggettiva e tecnicamente inequivocabile grazie agli strumenti GIS oggi disponibili, anche l'ammontare della superficie di territorio agro-silvo-pastorale ove vige il divieto di caccia in virtù delle distanze di sicurezza dalle strade ed edifici fissate dall'art. 21 c. 1 lettera e) della L. 157/1992. Tale misura viene calcolata per difetto, applicando la distanza minima prevista per le vie di comunicazione (ferrovie e strade carrozzabili), pari a 50 metri a tutte le superfici urbanizzate (ivi compresi i fabbricati, per i quali, ai sensi del medesimo comma di legge, la distanza minima è di 100 metri). Il dato di superficie di tale "buffer" costruito sull'intorno delle aree non-TASP urbanizzate è in relazione alla superficie non-TASP stessa e, in misura direttamente proporzionale, al grado di frammentazione di dette aree urbanizzate: a parità di superficie non-TASP, infatti, il buffer è maggiore laddove le aree urbanizzate non sono concentrate bensì disperse sul territorio (determinando quindi maggiori "perimetri" dai quali devono essere mantenute le distanze di sicurezza). Il dato, sia in termini assoluti che relativi al TASP totale dell'ATC, costituisce pertanto un interessante ed importante parametro di misura della frammentazione della superficie agro-silvo-pastorale di un ATC effettivamente disponibile per la caccia e non può non essere tenuto in considerazione nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

In conclusione, entro 180 giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale la Giunta regionale, sulla base dei dati puntuali trasmessi dalle Province relativi ai fondi chiusi notificati, ai Centri privati di riproduzione della fauna selvatica beneficiari di concessione, nonché sulla base degli esiti istruttori delle istanze di sottrazione dei fondi ai sensi dell'art. 15 c. 3 della L. 157/1992, attesta con proprio atto in ordine al rispetto a consuntivo dei parametri di cui all'art. 10 c. 3 della L. 157/1992. Nel caso in cui detto parametro non risultasse rispettato, provvede all'istituzione di oasi coattive sulla base dei criteri di cui al cap. 4 della Parte quarta del DPI, nella misura necessaria al soddisfacimento dei parametri di legge.

6.2 ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

Sulla base delle previsioni dei Piani faunistico-venatori provinciali, tenuto conto delle superfici già vincolate ai sensi della L. 394/1991 (Parchi e Riserve) nonché delle foreste demaniali, si dà atto del rispetto a livello regionale dei parametri fissati all'art. 10 comma 3 della L. 157/1992 per la Zona faunistica delle Alpi, come evidenziato nella Tabella 6.4.

In territorio di montagna, ai fini del calcolo della superficie TASP sulla base del metodo di calcolo approvato con il DPI, sono escluse, oltre alle superfici urbanizzate, anche le superfici di nuda roccia, che dunque costituiscono una componente relativamente importante nella composizione della superficie "NON TASP" alla quale peraltro non consegue la sottrazione di territorio cacciabile nell'intorno dei 50/100 metri (buffer) come nel caso dell'urbanizzato.

In Zona faunistica delle Alpi il calcolo della superficie TASP complessivamente sottratta all'attività venatoria in virtù dell'applicazione del divieto di cui all'art. 21 c. 1 lettera e) della L.157/1992 ("buffer" di 50 metri dalla superficie NON-TASP) non è pertanto agevolmente praticabile con la metodologia utilizzata per l'area di pianura, a causa della natura mista (urbanizzato + nuda roccia) della superficie esclusa dal TASP.

Si può peraltro assumere che, a causa del basso grado di urbanizzazione che caratterizza le aree montane rispetto all'area di pianura (sebbene localmente possa raggiungere livelli di discreta intensità), l'incidenza relativa della superficie sottratta all'esercizio venatorio in virtù del divieto di cui al suddetto art. 21 c. 1 lettera e) della L.157/1992 rispetto alla complessiva superficie a divieto di caccia (aree protette, istituti di protezione previsti dal Piano faunistico-venatorio, foreste demaniali) risulti trascurabile ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.

	superficie totale			VALICHI	tot Aree protette + foreste demaniali		totale istituti protezione PFVP (Oasi + ZRC)		totale aree a divieto di caccia		
PROV.	SUP. LORDA Ha	TASP Ha	% TASP/SUP. LORDA	SUP. Ha	SUP. LORDA Ha	TASP Ha	SUP. LORDA Ha	TASP Ha	SUP. LORDA Ha	TASP Ha	PERCENTUALE (TASP)
BL	367.616,21	310.974,07	84,59		51.982,00	40.481,53	2.628,55	2.385,50	54.610,55	42.867,03	13,78
TV	91.496,52	78.524,64	85,82	314,00	2.369,49	2.354,30	10.042,43	8.938,03	11.827,26	10.710,97	13,64
VR	65.734,51	55.384,35	84,25		14.088,35	13.759,55	2.163,46	2.018,30	16.251,81	15.777,85	28,49
VI	103.656,82	98.489,61	95,02		615,45	596,46	8.289,32	8.113,64	8.904,77	8.710,10	8,84
TOT Z.A. REGIONE	628.504,06	543.372,67	86,45	314,00	69.055,29	57.191,84	23.123,76	21.455,47	91.594,39	78.065,95	14,37

Tab. 6.4: Quadro riepilogativo delle superfici a divieto di caccia nella Zona faunistica delle Alpi (aggiungere % NON TASP/SUP TOTALE)

7. AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA: STATUTO TIPO E MODALITA' DI PRIMA COSTITUZIONE

Il Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019 pone particolare attenzione allo strumento rappresentato dallo Statuto tipo per gli Ambiti territoriali di caccia, tenuto conto delle esperienze maturate in vigore del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012.

I principali elementi di criticità a carico del funzionamento degli Ambiti territoriali di caccia, emersi nel corso dei lavori di stesura congiunta delle proposte di Piano (Piano regionale; Piani provinciali), attengono essenzialmente:

- o al funzionamento dell'assemblea dei soci;
- o al funzionamento del comitato direttivo;
- o alla programmazione delle attività;
- o alle questioni finanziarie ed organizzative.

Assemblea dei soci

Per quanto concerne l'assemblea dei soci, è emersa la difficoltà di gestire organismi assembleari che possono riunire, in taluni Ambiti territoriali di caccia, migliaia di soci. Si è quindi introdotta la possibilità, per l'assemblea dei soci, di dare vita ad un'assemblea di rappresentanti dei soci all'uopo designati ed eletti.

Si sono inoltre sperimentate non poche situazioni di conflittualità interna agli Ambiti territoriali di caccia in relazione a Patti associativi di vario contenuto.

A tale ultimo riguardo si è provveduto:

- a chiarire che i medesimi competono solo all'assemblea dei soci (senza possibilità di delegarli all'eventuale assemblea dei rappresentanti);
- a rafforzare il controllo sui medesimi, prevedendo l'obbligatoria trasmissione degli stessi (ad avvenuta approvazione) anche alla Regione.

Comitato direttivo

Si è registrata una conflittualità legata ai criteri di valutazione della rappresentatività delle Associazioni venatorie, criteri che hanno penalizzato le componenti a ridotta rappresentanza a livello regionale ma significativamente presenti in alcuni contesti territoriali. Si è quindi introdotto il criterio di selezione delle associazioni venatorie, ai fini della nomina dei componenti del comitato direttivo, in base alla rappresentatività misurata a livello provinciale.

Si è inoltre sperimentata la necessità di evitare la presenza in comitato direttivo di rappresentanti non fortemente legati al territorio.

A tale riguardo si è disposto:

- che i rappresentanti della componente venatoria siano iscritti come soci all'ATC;
- che i rappresentanti delle componenti agricola ed ambientalista risiedano nell'ATC.

Alla disomogeneità degli approcci gestionali assunti a livello locale, da più parti indicata quale concausa di un sistema disomogeneo e di risultati operativi eccessivamente difformi, si è inteso rimediare inserendo, tra i membri del Comitato direttivo, un rappresentante della Regione che affianchi il rappresentante provinciale. L'obiettivo è quello di garantire un'applicazione uniforme e coordinata del nuovo Piano faunistico-venatorio 2014-2019, quanto mai necessaria in presenza di significative novità sotto i profili pianificatori e delle competenze gestionali.

Da ultimo si è inteso indirizzare l'Ambito territoriale di caccia e le Province verso una responsabilizzazione per quanto attiene la designazione delle persone chiamate a far parte del Comitato direttivo, rendendo obbligatoria la pubblicazione del *curriculum vitae et studiorum* dei componenti nominati.

Programmazione attività

Si è potuto constatare come non abbia ancora preso piede in modo convincente la cultura della programmazione degli interventi gestionali.

In molti casi i programmi annuali di attività, da predisporre ai sensi dell'art.21, comma 14 della L.R. 50/1993, vengono intesi come mero adempimento e non come strumento in grado di condurre l'Ambito territoriale di caccia verso un progressivo miglioramento delle performance gestionali.

Si è quindi introdotto, tra i compiti in capo al comitato, l'obbligo di trasmettere detti programmi annuali anche alla Regione, che provvederà ad una valutazione dei medesimi anche al fine di individuare, se necessario, possibili interventi formativi a beneficio dei membri del comitato.

A livello di attività specifiche, si è potuto constatare come il tema del controllo delle specie opportuniste risulti estremamente importante, in quanto decisivo al fine di raggiungere equilibri faunistici compatibili con le esigenze del mondo agricolo e nel contempo ridurre gli oneri che gravano sull'Ambito territoriale di caccia in relazione ai contributi a fini di risarcimento da erogarsi, appunto, a fronte dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Si è così affidato al Comitato direttivo il compito di redigere, allegandoli al programma delle attività che intende svolgere, programmi stagionali di controllo dei predatori opportunisti e delle specie invasive che il comitato medesimo ritiene opportuno vengano realizzati nel territorio dell'Ambito territoriale di caccia unitamente all'elenco dei soci disposti a collaborare con la Provincia quali operatori muniti di licenza. Detti programmi stagionali e dette disponibilità alla collaborazione sono obbligatoriamente acquisiti e valutati dalla Provincia, in sede istruttoria, ai fini dell'espletamento della funzione di controllo della fauna selvatica che compete alla Provincia medesima.

Questioni finanziarie ed organizzative

Sotto i profili finanziari si è evidenziato, in vigore del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, come l'Ambito territoriale di caccia si debba corresponsabilizzare rispetto al tema della sostenibilità finanziaria della gestione.

A tal fine lo Statuto indirizza l'Ambito territoriale di caccia verso possibili economie di spesa sul versante del costo degli organi statutari (nessun compenso ai membri del Comitato direttivo, fatti salvi i rimborsi chilometrici; un revisore dei conti al posto del collegio formato da tre revisori; possibilità di ricorrere ad un unico revisore dei conti da parte di più Ambiti territoriali di caccia), anche alla luce degli oneri in materia di indennizzo dei danni causati dalla selvaggina stanziata alle colture agricole, che passano definitivamente in capo agli ATC.

Sotto i profili organizzativi risulta necessario prevedere che ogni Ambito territoriale di caccia si doti di un fax e di una casella di posta elettronica certificata.

7.1 SCHEMA DI STATUTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Art. 1 - Natura giuridica e sede.

1. L'Ambito territoriale di caccia..... è una struttura di tipo associativo senza fini di lucro, con interesse pubblico per la rilevanza degli scopi perseguiti, che opera a fini di gestione faunistico-venatoria del territorio all'interno di confini fissati dal Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019, sotto il controllo della Provincia.
2. La sede dell'Ambito territoriale di caccia..... è stabilita in Comune di..... in via..... n.....

Art. 2 - Organi dell'Ambito territoriale di caccia.

1. Sono organi dell'Ambito territoriale di caccia:
 - a) il presidente;
 - b) il comitato direttivo;
 - c) l'assemblea dei soci;
 - d) il revisore dei conti.
2. In presenza di più di seicento soci l'assemblea dei soci può delegare le proprie funzioni ad un'assemblea dei rappresentanti dei soci, fatte salve:
 - a) l'approvazione/modifica dello Statuto;
 - b) l'approvazione/modifica dei patti associativi;
 - c) le designazioni di cui all'art.21, comma 6 della L.R. 50/1993,che rimangono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019 la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di designazione ed elezione dei rappresentanti dei soci nonché le modalità di insediamento e funzionamento dell'assemblea dei rappresentanti.

Art. 3 - Durata in carica degli organi dell'Ambito territoriale di caccia.

1. Gli organi dell'Ambito territoriale di caccia rimangono in carica per il periodo di validità del Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019, decorso il quale decadono.
2. In caso di proroga della validità del Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019, gli organi statutari dell'Ambito territoriale di caccia sono rinnovati entro centottanta giorni con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.
3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi statutari degli Ambiti territoriali di caccia, in carica alla data di proroga di validità del Piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 4 - Compiti e funzioni del presidente.

1. Il presidente è eletto dal comitato direttivo e rimane in carica per un massimo di due mandati.
2. Il presidente:
 - a) rappresenta legalmente l'Ambito territoriale di caccia;
 - b) convoca e presiede il comitato direttivo e l'organismo assembleare;

- c) assicura l'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti regionali e provinciali e del presente Statuto, nonché dà esecuzione alle deliberazioni/determine degli organi dell'Ambito territoriale di caccia.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il presidente è sostituito dal vice-presidente.
4. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del presidente, il vice-presidente convoca tempestivamente il comitato direttivo per provvedere alla nuova nomina nell'osservanza delle procedure di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del comitato direttivo.

1. Il comitato direttivo viene nominato dalla Provincia ed è composto da:
- a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle tre associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale maggiormente rappresentative a livello provinciale (un rappresentante per ognuna delle tre associazioni), designati dalle associazioni di appartenenza previa elezione da parte della loro base associativa, secondo le modalità stabilite dagli Statuti delle associazioni; i rappresentanti devono essere iscritti come soci nell'Ambito territoriale di caccia dove assumono la responsabilità di gestione in qualità di membri del comitato direttivo;
 - b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; i rappresentanti devono risiedere nel territorio dell'Ambito territoriale di caccia dove assumono la responsabilità di gestione in qualità di membri del comitato direttivo;
 - c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello nazionale; i rappresentanti devono risiedere nel territorio dell'Ambito territoriale di caccia dove assumono la responsabilità di gestione in qualità di membri del comitato direttivo;
 - d) un rappresentante della Regione, esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria;
 - e) un rappresentante della Provincia, esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria.
- Il provvedimento di nomina è corredato dal curriculum vitae et studiorum di ciascun componente nominato.
2. Il comitato direttivo elegge il presidente e il vice-presidente, da scegliere tra i membri di cui alla lettera a) e b) del comma 1, ed il segretario. Il comitato direttivo propone all'assemblea dei soci i rappresentanti di cui all'art.21, c.6 della L.R. 50/1993.
3. Il comitato direttivo è convocato dal presidente almeno cinque volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione avviene per iscritto ed è comunicata ai suoi componenti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno ventiquattro ore prima, in caso di necessità e urgenza.
4. Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza con voto palese e la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Ai componenti del comitato direttivo non spetta alcun compenso a titolo di indennità di carica o di funzione, salvo il rimborso chilometrico se autorizzato dal comitato stesso.
6. I componenti del comitato direttivo che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del comitato stesso decadono dall'incarico e vengono sostituiti, previa designazione da parte dell'associazione di appartenenza (da parte della Regione e della Provincia per i rispettivi rappresentanti), entro trenta giorni secondo le modalità di cui al comma 1.
7. Il comitato direttivo promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali, provvede all'attribuzione di incentivi, anche finanziari, ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per:
- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza;

- b) le coltivazioni destinate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto sui terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dai vigenti regolamenti comunitari in materia;
- c) il ripristino e la manutenzione di fossati e zone umide, con particolare riferimento al territorio vallivo-lagunare;
- d) la differenziazione delle colture;
- e) la messa a dimora di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione ed all'alimentazione della fauna selvatica;
- f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori, l'alimentazione di soccorso degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ricovero ed ambientamento degli animali selvatici;
- g) la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento da parte della fauna selvatica;
- h) le tabellazioni.

8. Il comitato direttivo assicura la gestione dell'Ambito territoriale di caccia nei limiti delle seguenti funzioni:

- a) in presenza delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 8, della legge n. 157/1992 può ammettere all'Ambito territoriale di caccia, con delibera motivata da trasmettere per i necessari riscontri alla Provincia territorialmente competente, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019, nel rispetto delle condizioni derogatorie fissate dal Piano medesimo;
- b) determina le quote associative annuali dovute dai soci, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 21, commi 11 e 12, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; non è consentito determinare quote di iscrizione (contributi base e contributi integrativi) differenziate in funzione della tipologia di socio (socio residente o socio non residente; prima scelta o seconda scelta); determina altresì, nel rispetto dei criteri fissati dal Piano faunistico-venatorio regionale, il corrispettivo dovuto dall'ospite per giornata venatoria, che può essere differenziato in funzione della tipologia di caccia (migratoria/stanziale/ungulati) e, nel caso di specie stanziali, per specie; in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro trenta giorni dalla scadenza; decorso tale termine il comitato di gestione decide l'accettazione o la non accettazione della qualifica di socio secondo criteri preventivamente votati dall'organo assembleare;
- c) delimita con tabelle esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge regionale n. 50/1993, secondo il modello stabilito con decreto dal presidente della Giunta regionale, i confini dell'Ambito territoriale di caccia e le eventuali aree di rispetto istituite all'interno dell'Ambito stesso ai sensi dell'art. 21, comma 13 della L.R. 50/1993; l'istituzione delle aree di rispetto viene comunicata alla Provincia competente per i riscontri di competenza e, per conoscenza, alla Regione;
- d) trasmette alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno, per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale n. 50/1993, il programma annuale delle attività che intende svolgere; entro la medesima data il programma è trasmesso, per conoscenza, anche alla Regione;
- e) redige, allegandoli al programma delle attività che intende svolgere di cui all'art.21, comma 14 della L.R. 50/1993, programmi stagionali di controllo dei predatori opportunisti e delle specie invasive che ritiene opportuno vengano realizzati nel proprio territorio unitamente all'elenco dei soci disposti a collaborare con la Provincia quali operatori muniti di licenza di cui all'art.17, c.2 della L.R. 50/1993; detti programmi stagionali e dette disponibilità alla collaborazione sono acquisiti e valutati dalla Provincia, in sede istruttoria, ai fini dell'espletamento della funzione di controllo di cui al medesimo art.17, comma 2 della L.R. 50/1993;
- f) provvede ad erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché ai rimborsi previamente concordati, ai fini della

prevenzione dei danni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21, c. 9 della L.R. 50/1993 e secondo i criteri fissati dal Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019;

g) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario da presentare all'organo assembleare per l'approvazione;

h) autorizza il presidente a stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;

i) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla Provincia all'Ambito territoriale di caccia;

l) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma di attività di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale n. 50/1993 e con le disposizioni fissate dal Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019;

m) rilascia, a seguito di richiesta del socio, permessi giornalieri di ospite nei limiti delle specifiche previsioni contenute nel Piano faunistico-venatorio regionale;

n) stabilisce, fatta salva la competenza dell'organo assembleare di definire le prestazioni d'opera o di servizio dovute dai soci per le attività dell'Ambito territoriale di caccia così come previsto dall'art.7, comma 1 lettera d) del presente statuto, le modalità per l'esercizio del volontariato;

o) propone alla Provincia motivata richiesta di adozione di provvedimenti di diffida, sospensione o esclusione dalla qualità di socio, per i soli casi di violazione dei patti associativi esplicitamente previsti dallo Statuto;

p) individua e realizza forme di collaborazione con altri Ambiti territoriali di caccia (anche non limitrofi e/o di diversa provincia) per ottimizzare le rispettive gestioni tecnico-finanziarie dandone comunicazione alla Provincia competente;

q) provvede agli eventuali ulteriori adempimenti previsti in capo al Comitato Direttivo dal Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019.

Art. 6 - Assemblea dei soci.

1. L'assemblea dei soci è l'organo formato dai cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia. L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal presidente uscente o, per i casi di prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti territoriali di caccia, dal commissario all'uopo previsto dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019.

Art. 7 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'assemblea dei soci.

1. L'assemblea dei soci:

a) approva lo Statuto dell'Ambito territoriale di caccia nonché eventuali patti associativi non in contrasto con norme di legge e con il Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019 e che comunque non possono attenere alla regolamentazione dei prelievi venatori della fauna migratoria;

b) trasmette lo Statuto approvato ed i patti associativi approvati (e tutte le eventuali modifiche dei medesimi) all'Amministrazione provinciale (nonché alla Regione per conoscenza) che ne attesta, entro 20 giorni dal loro ricevimento, la conformità alle norme di legge e alla disciplina di regolamentazione del prelievo venatorio, ovvero dichiara la nullità delle parti non conformi dandone comunicazione all'ATC medesimo e alla Regione con richiesta di intervento emendativo da parte dell'assemblea. Lo Statuto tipo e i patti associativi privi di attestato di conformità da parte della Provincia non sono vigenti;

c) delibera sugli argomenti dell'ordine del giorno esplicitamente sottoposti al suo esame da parte del comitato direttivo;

- d) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario, che devono essere esposti all'Albo della sede sociale, a cura del presidente, almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione dell'assemblea stessa;
 - e) definisce le prestazioni d'opera o di servizio dovute dai soci per le attività dell'Ambito territoriale di caccia, prevedendo e regolamentando, per i casi di impedimento, le modalità di assolvimento delle prestazioni medesime anche mediante pagamento di un corrispettivo monetario;
 - f) stabilisce le modalità ed i criteri per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per le prestazioni rese dai componenti del comitato direttivo e dai soci nell'espletamento di compiti loro affidati nell'interesse dell'Ambito territoriale di caccia;
 - g) elegge i 5 rappresentanti dei soci dell'Ambito territoriale di caccia con voto consultivo come previsto dall'articolo 21, comma 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
2. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente almeno due volte all'anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal revisore dei conti.
3. La convocazione è fatta mediante comunicazione da affiggere all'albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e mediante spedizione, nello stesso termine, di idoneo avviso scritto a tutti gli associati. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
4. Ogni socio può rappresentare, mediante delega scritta, non più di un socio. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci; la seconda convocazione è valida se il numero dei soci intervenuti è almeno il 30% degli aventi diritto. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei votanti. Se richiesto dalla maggioranza dei presenti, le deliberazioni possono essere assunte a scrutinio segreto. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni nelle quali il numero dei voti degli astenuti presenti risulti pari o superiore a quello dei voti espressi.

Art. 8 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del revisore dei conti.

1. Il revisore dei conti, iscritto all'albo nazionale dei revisori, è nominato dalla Provincia unitamente ad un revisore supplente iscritto anch'esso al suddetto albo.
2. Il revisore dei conti:
 - a) redige la relazione del bilancio preventivo;
 - b) redige la relazione del rendiconto finanziario;
 - c) controlla l'attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi.
3. Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle adunanze del comitato direttivo e dell'organo assembleare.
4. In qualsiasi momento il revisore dei conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo.
5. In caso di impedimento il revisore dei conti viene sostituito dal revisore supplente. A tal fine il revisore impossibilitato provvede tempestivamente a dare comunicazione al revisore supplente e alla Provincia.
6. Le determine del revisore dei conti vengono redatte su apposito registro sottoscritto dal revisore medesimo.
7. Il revisore dei conti, accertate gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'Ambito territoriale di caccia, chiede l'immediata convocazione del comitato direttivo dandone comunicazione alla Provincia competente.
8. La Provincia ha facoltà, sentiti gli Ambiti territoriali interessati, di nominare revisori dei conti che operino quali organi statutari di più Ambiti.

Art. 9 - Attribuzioni, compiti e funzioni del segretario del comitato direttivo.

1. Il segretario cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci nonché la gestione contabile dell'Ambito territoriale di caccia. Redige i verbali delle riunioni del comitato direttivo e dell'organo assembleare. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono posti all'approvazione nella successiva seduta.

Art. 10 - Assegnazione dei soci all'Ambito territoriale di caccia.

1. I soci dell'Ambito territoriale di caccia sono assegnati dalla Provincia ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell'Ambito cui appartengono.

2. La qualità di socio si perde per:

- recesso;

- esclusione per motivi disciplinari in presenza di danno nei confronti dell'Ambito territoriale di caccia;

- causa di morte.

3. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei patti associativi esplicitamente previsti dallo Statuto, il comitato direttivo, previa contestazione dell'addebito ed esame in contraddittorio delle eventuali deduzioni dell'interessato, può proporre alla Provincia competente la sospensione temporanea o l'esclusione. La Provincia decide entro trenta giorni con provvedimento motivato.

4. I soci che recedono, oppure vengano sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.

5. Per tutti coloro che rivestano la qualifica di socio di Ambito territoriale di caccia alla scadenza del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con L.R. 1/2007 e successive modificazioni, e che hanno manifestato per iscritto l'intenzione di confermare tale qualifica, detta manifestazione equivale a istanza assimilabile a tutti gli effetti a domanda di nuova iscrizione.

Art. 11 - Disposizioni amministrativo-contabili.

1. L'esercizio amministrativo e sociale dell'ambito decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione è approvato entro il mese di ottobre dell'anno di riferimento.

3. Il rendiconto finanziario è approvato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Per le attività dell'Ambito territoriale di caccia è costituito un fondo comune, nelle forme di conto corrente intestato all'Ambito territoriale di caccia, comprensivo:

a) delle quote associative annuali, di cui all'articolo 5, comma 8, lettera b);

b) degli eventuali contributi erogati da enti pubblici e da enti o soggetti privati per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attività di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

5. Tutte le transazioni monetarie tra l'Ambito territoriale di caccia ed i singoli soci (versamenti di quote; rimborsi; ecc.) deve avvenire esclusivamente per i tramite del conto corrente intestato all'Ambito medesimo.

6. Il comitato direttivo, entro 90 giorni dal proprio insediamento, provvede a dotare l'Ambito territoriale di caccia di un indirizzo di posta elettronica certificata, da comunicarsi alla Provincia territorialmente competente ed alla Regione, e di un fax.

Art. 12 - Disposizioni finali.

1. Coloro che ricoprono le cariche di presidente, vice-presidente, segretario, componente del comitato direttivo, revisore dei conti dell'Ambito territoriale di caccia non possono instaurare, con l'Ambito stesso, alcun rapporto di lavoro subordinato connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate.
2. La Provincia, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento da comunicarsi per conoscenza anche alla Regione, allo scioglimento del comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario che, entro 60 giorni, provvede alla costituzione e all'insediamento del nuovo comitato direttivo.
3. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile.

7.2 MODALITA' DI PRIMA COSTITUZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

La Provincia, nell'ipotesi di un Ambito territoriale di caccia (ATC) di nuova istituzione, sentita la Commissione faunistico-venatoria provinciale, nomina un Commissario che rimane in carica fino all'insediamento del comitato direttivo.

Il Commissario è scelto tra le persone di comprovata capacità tecnico-amministrativa ed esperte in materia faunistico-venatoria.

Il Commissario provvede a:

- tenere i rapporti con l'Amministrazione provinciale;
- esaminare le domande di adesione all'ATC e a decidere sulle stesse;
- predisporre il bilancio per l'espletamento delle attività di competenza;
- convocare e presiedere l'assemblea degli iscritti;
- disporre per le operazioni di tabellazione dell'ATC.

La Provincia assegna al Commissario un fondo per le spese necessarie all'espletamento dei compiti di cui sopra. In caso di inerzia o di impedimento del Commissario, provvede alla sua sostituzione con effetto immediato.

7.3 DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 21 COMMA 5 LETT. c) RELATIVE AI COMPENSORI ALPINI

Avuto riguardo ai Compensori alpini, per le modalità di prima costituzione dei Comitati direttivi, la loro durata in carica nonché la loro prima elezione e i successivi rinnovi, si applicano, ove individuate, le specifiche disposizioni emanate dalla Provincia competente per territorio nell'ambito dello Statuto tipo che regola l'attività dei Compensori, di cui all'art. 9, comma 3 lettera b) della L.R. 50/1993, ovvero del Regolamento per la Zona faunistica delle Alpi, di cui all'art. 23 comma 3 della medesima L.R. 50/1993 o di altro atto provinciale emanato nell'esercizio delle funzioni attribuite alla Provincia ai sensi del medesimo art. 23 comma 3 della L.R. 50/1993. Ove non individuate dalla Provincia, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento di attuazione per gli Ambiti Territoriali di Caccia.

8. DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI DENSITA' VENATORIA E MODALITA' DI ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

8.1 INDICE DI DENSITA' VENATORIA PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

La scelta di un nuovo metodo di calcolo del TASP, utilizzato sia dalla Regione che dalle Province per il nuovo ciclo pianificatorio, rende i parametri di densità venatoria non confrontabili con l'indice di densità venatoria fissato a livello nazionale dal Ministero dell'Agricoltura ai sensi dell'art. 14 c. 3 della L. 157/1992, da prendere come riferimento quale valore minimo per la determinazione, nel Regolamento di attuazione del Piano regionale, dell'indice di densità venatoria per gli ATC. Detto indice minimo nazionale, che ai sensi di legge dovrebbe essere aggiornato dal Ministero con cadenza quinquennale, risulta peraltro non essere più stato aggiornato dal 1993, allorquando era stato fissato in 1 cacciatore ogni 18 ettari di TASP sulla base del rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio agro-silvo-pastorale nazionale (esclusa la zona faunistica delle Alpi).

Premesso dunque che non è possibile un confronto quantitativo con un dato nazionale aggiornato e riferito a parametri analoghi, il corrispondente dato di riferimento a livello regionale, relativo al territorio di pianura con esclusione della zona faunistica delle Alpi può essere calcolato nei termini seguenti:

TASP regionale (esclusa ZA) = Ha 989.202,58

Numero di cacciatori residenti (esclusi ZA): circa 42.000

Valore del rapporto n. di cacciatori/TASP = 1 cacciatore/23,7 Ha di TASP (Tabella 8.1).

Detto valore calcolato a livello regionale appare quindi inferiore al valore dell'indice fissato a livello nazionale nel 1993, pari a 1 cacciatore/18 ha TASP.

Tuttavia si evidenzia in questa sede che l'indice di densità venatoria di seguito fissato per gli ATC del Veneto di fatto non è inferiore al corrispondente valore che oggi si riscontrerebbe a livello nazionale in quanto:

- la popolazione venatoria nazionale è complessivamente e costantemente in calo dal 1992 ad oggi: a titolo indicativo, i dati ISTAT disponibili attestano una diminuzione dal 2004 al 2009 di circa 100.000 cacciatori, pari al 12% in cinque anni;
- la popolazione venatoria del Veneto, pur in calo, continua ad essere una delle più numerose a livello nazionale, sia in termini assoluti che relativi alla superficie territoriale, pertanto non è verosimile che il rapporto n. di cacciatori /TASP regionale risulti inferiore al corrispondente dato nazionale;
- l'indice di densità venatoria per gli ATC del Veneto, come di seguito calcolato e fissato in tabella 8.1, è comunque superiore all'indice di densità "minimo" regionale.

Ciò premesso, l'indice di densità venatoria per gli ATC del Veneto, fatti salvi il territorio lagunare e vallivo e il territorio deltizio per i quali vengono fissati indici venatori specifici, viene fissato in misura pari al valore risultante dal rapporto tra il numero di cacciatori e la superficie TASP come di seguito individuati e quantificati nella richiamata tabella Tabella 8.1:

- SUPERFICIE TASP = superficie TASP regionale, al netto della Zona faunistica delle Alpi nonché escluse:
 - o La superficie TASP delle aree protette a divieto di caccia (Parchi e Riserve), in considerazione del fatto che sono superfici di notevoli dimensioni (Parco regionale Colli Euganei, Parco regionale del Sile, Parco regionale del Delta del Po) che risultano ricomprese nella conterminazione degli ATC sebbene escluse dalla pianificazione

faunistico-venatoria, pertanto includerle nel calcolo comporterebbe una “forzatura” non giustificata;

- o la superficie TASP del territorio lagunare e vallivo, per il quale si applica un metodo di calcolo del numero di cacciatori che vi possono accedere basato non sulla superficie TASP bensì sul numero di appostamenti;
- o la superficie del territorio deltizio (al netto della superficie del Parco regionale del Delta del Po, già sottratta, nonché della superficie delle AFV vallive) per il quale è riconosciuto, per le considerazioni riportate nello specifico capitolo 10 del presente Regolamento, un indice di densità venatoria “di tutela” inferiore all’indice di densità venatoria regionale;

- **NUMERO DI CACCIATORI** = totale cacciatori residenti in Veneto, al netto di quelli con opzione in via esclusiva per la caccia in Zona Alpi, nonché sottratti:

- o Il numero di cacciatori complessivamente ammissibili nel territorio lagunare e vallivo, pari a tre volte il numero di appostamenti lagunari;
- o Il numero di cacciatori ammissibili nel territorio deltizio, sulla base dell’indice di densità venatoria “di tutela” di 1 cacciatore/30 ha di TASP (al netto delle superfici del Parco del Delta del Po e delle AFV vallive).

	sup. TASP	cacciatori	indice
Totale regionale, esclusa ZA	989.202,58	42.000	1 cacciatore/ 23,7 ha
Parchi e riserve, esclusa ZA	32.975,26	-	-
Territorio lagunare e vallivo	59.075,46	3.519	3 cacciatori/appostamento
Territorio deltizio, al netto del Parco Delta del Po e delle AFV vallive	44.788,90	1.493	1 cacciatore/30 ha
Totale netto per determinazione indice regionale	852.362,96	36.988	1 cacciatore/23 ha

Tab. 8.1: determinazione dell’indice di densità venatoria per gli ATC

L’indice di densità venatoria per gli ATC del Veneto è pertanto fissato in 1 cacciatore/23 Ha di superficie TASP al netto delle superfici di Parchi e Riserve, del territorio lagunare e vallivo e del territorio deltizio.

La risultante dell’applicazione di detto indice alla superficie utile di ciascun ATC è riportato nella colonna **A** della tabella 8.3 e rappresenta il numero di cacciatori che, avendone fatto richiesta, possono essere assegnati all’ATC sulla base delle priorità di accesso di cui all’art. 22 comma 1 della LR 50/1993, ferma restando la condizione di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge.

Il Comitato direttivo dell’ATC può fissare un numero di ammissioni a soci superiore a quello corrispondente all’indice di densità venatoria regionale di cui sopra, sempre nel rispetto delle priorità di accesso di cui all’art. 22 c. 1 della LR 50/1993, esclusivamente:

- per l’ammissione delle prime scelte (cacciatori residenti e non residenti nell’ATC), fino ad esaurimento delle stesse;
- per l’ammissione di cacciatori già iscritti in altri ATC (seconda scelta o ulteriore) fino ad un massimo complessivo corrispondente alla densità venatoria di 1 cacciatore / 6 Ha di territorio TASP effettivamente cacciabile, come individuato alla colonna **B** della tabella 8.3;

Ferme restando le due finalità di cui sopra, l'ATC non può fissare un numero superiore al numero di soci ammessi nella stagione precedente in assenza di relazione, da presentare alla Provincia prima della delibera motivata, che attesti con dati oggettivi, anche derivanti da censimenti, modificazioni positive della complessiva componente faunistica dell'ATC rispetto alla stagione venatoria precedente.

La delibera motivata è trasmessa alla Provincia che provvede alle conseguenti ammissioni.

Negli ATC che comprendono parte del territorio vallivo lagunare, la densità venatoria è calcolata "pro-quota", sommando (vedi tabella 8.2) :

- il numero di cacciatori calcolato applicando l'indice di densità venatoria per gli ATC sulla quota parte di superficie TASP dell'ATC al di fuori del territorio lagunare e vallivo (numero riportato in colonna A della tabella 8.2)

- numero di cacciatori ammissibili al territorio lagunare e vallivo sulla base di quanto disposto al capitolo 9.1 del presente Regolamento, pari a tre volte il numero di appostamenti autorizzati dalla Provincia.

Il Comitato direttivo dell'ATC comprendente parte di territorio lagunare e vallivo può fissare un numero di ammissioni a soci superiore a quello risultante dal suddetto calcolo per le finalità sopra descritte limitatamente alla quota parte di territorio al di fuori del territorio lagunare e vallivo.

Per il territorio deltizio viene fissato, per le motivazioni riportate nel successivo capitolo 10 del presente Regolamento, l'indice di densità venatoria di 1 cacciatore /30 ha di superficie TASP, al netto dell'area a Parco e delle AFV vallive.

ATC ricompreso in TLV	SUP. TASP escluso il TLV Ha	N. soci ammissibili per quota-parte non TLV	N. appostamenti (PFVR 2007- 2012)	N. cacciatori ammissibili al TLV	N. totale soci ammissibili all'ATC
ATC VE01	47.725,80	2075	162	486	2561
ATC VE05	5.099,64	222	626	1878	2100
ATC PD04	21.244,38	924	79	237	1161

Tab. 8.2: calcolo soci ammissibili agli ATC comprendenti territorio lagunare e vallivo

ATC	SUP TASP TOTALE Ha	sup TASP escluse Aree protette e territorio lagunare e vallivo Ha	soci iscritti 2010/2011	numero di soci ammissibili per ambito in applicazione dell'indice di densità venatoria 1 cacciatore/23 Ha di TASP totale, al netto delle Aree protette (nel territorio deltizio: 1 cacciatore/30 Ha TASP)		superficie TASP disponibile per caccia programmata Ha	numero massimo di soci ammissibili da parte dell'ATC in superamento dell'indice regionale, per accoglimento delle seconde scelte (numero totale soci) (pari a 1 cacciatore/6 ha di TASP disponibile per la caccia programmata)	
				numero soci ammissibili (A)	differenza % rispetto 2010/2011		numero totale soci ammissibili (B)	differenza % rispetto 2010/2011
PD01	50.219,31	50.022,28	3482	2175	-38	24.670,84	4112	18
PD02	59.830,50	44.515,44	1763	1935	10	25.638,21	4273	142
PD03	33.093,95	33.093,95	1459	1439	-1	17.114,89	2852	96
PD04*	25.392,29	21.244,38	750	924***	23	13.583,84	2264	202

RO1	59.936,23	59.936,23	1350	2606	93	33.918,66	5653	319
RO2	44.892,74	43.653,75	1621	1898	17	27.608,14	4601	184
RO3**	60.358,04	49.245,90	1150	1493	30	35.958,69	-	-

TV01	10.820,14	10.820,14	5327	470	-4	4.880,32	813	78
TV02	10.476,37	9.947,99		433		4.735,64	789	
TV03	16.944,09	16.636,21		723		6.866,88	1144	
TV04	13.856,41	12.374,93		538		5.741,09	957	
TV05	12.684,97	12.684,97		552		5.482,05	914	
TV06	9.699,87	9.017,62		392		5.231,04	872	
TV07	16.883,34	16.883,34		734		8.364,24	1394	
TV08	10.030,66	10.030,66		436		5.897,34	983	
TV09	9.195,57	9.195,57		400		3.873,10	646	
TV10	10.074,78	10.074,78		438		5.845,99	974	

VE01*	53.158,92	47.725,80	1358	2075***	53	31.978,65	5330	292
VE02	36.803,01	36.803,01	1130	1600	42	21.949,00	3658	224
VE03	38.116,31	38.015,01	2001	1653	-17	19.337,87	3223	61
VE04	25.721,07	25.721,07	1002	1118	12	16.044,19	2674	167
VE05*	55.540,81	5.099,64	1711	222***	-87	35.715,16	5953	248

VR01	30.939,21	30.939,21	2032	1345	-34	14.416,13	2403	18
VR02	38.706,73	38.557,88	3313	1676	-49	23.221,91	3870	17
VR03	24.354,61	24.354,61	1594	1059	-34	13.852,45	2309	45
VR04	33.965,15	33.965,15	2229	1477	-34	21.038,76	3506	57
VR05	31.429,15	30.988,72	1450	1347	-7	18.505,98	3084	113
VR06	34.054,33	33.913,20	1404	1474	5	20.272,55	3379	141

VI01	77.740,63	77.407,03	10362	3366	-68	43.328,50	7221	-30
VI02	53.118,38	53.118,38	3594	2309	-36	31.743,74	5291	47

Tabella 8.3: *ATC comprendenti parte di territorio lagunare e vallivo; **ATC ricadente in territorio deltizio
***valore da sommare al n. di soci ammissibili per il TLV (vedi tabella pagina precedente)

8.2 PERMESSI GIORNALIERI DI OSPITE

Fatte salve le limitazioni previste per il territorio lagunare e vallivo e per il territorio deltizio, Il Comitato direttivo può prevedere l'accesso per l'esercizio venatorio nel territorio dell'ATC da parte di cacciatori non soci, anche su invito di soci dell'ATC, attraverso il rilascio di permessi giornalieri d'ospite, come di seguito regolamentati:

1. il Comitato direttivo fissa, prima dell'inizio della stagione venatoria, il numero di permessi giornalieri (numero di giornate/cacciatore) che possono essere rilasciati nel corso della stagione venatoria, distinti in:

- permessi giornalieri alla migratoria da appostamento e/o in forma vagantiva;
- permessi giornalieri alla selvaggina stanziale, distinti, ove necessario sulla base dei criteri di seguito evidenziati, per specie;

2. il numero di permessi giornalieri alla migratoria deve essere fissato in modo da garantire per ciascuna decade della stagione venatoria di non superare con gli ospiti l'1% dei cacciatori ammissibili all'ATC sulla base dell'indice di densità venatoria regionale (escluse le eventuali determinazioni del Comitato ad ammettere un numero superiore di soci), senza possibilità di compensare tra una decade e l'altra;

3. i permessi giornalieri alla stanziale possono essere previsti, anche per singola specie prelevabile, solo qualora l'Ambito risulta essere autosufficiente per la determinata specie, non avendo effettuato immissioni a scopo di ripopolamento (fatta eccezione per quelle con soggetti di cattura da ZRC) nell'anno solare di riferimento;

4. fermo restando il rispetto del criterio di cui sopra, il numero di permessi giornalieri d'ospite (n. di giornate/cacciatore) fissato dal Comitato direttivo non può essere superiore all'1% del numero di soci dell'ATC aventi accesso alla selvaggina stanziale (paganti la quota integrativa alla stanziale);

5. il rilascio del permesso, fermo restando il rispetto di tutti i criteri, è automatico nel caso l'ospite sia presentato da un socio; è a discrezione del Presidente dell'ATC se l'ospite non è invitato;

6. il pagamento della quota dovuta per il permesso giornaliero, fissata annualmente dal Comitato direttivo, deve essere effettuata in termini anticipati rispetto alla giornata di caccia, esclusivamente mediante versamento sul c/c intestato all'ATC. La ricevuta del versamento, unitamente al permesso scritto rilasciato dal Comitato direttivo che riporta il giorno e la tipologia di caccia autorizzati, attestano la legittimità dell'attività venatoria nel territorio dell'ATC da parte dell'ospite. Al termine della giornata, l'ospite è tenuto a comunicare all'ATC, anche mediante modulo predisposto dall'ATC stesso, i prelievi effettuati.

9. TERRITORIO LAGUNARE E VALLIVO: INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA

9.1 DEFINIZIONE, INDIVIDUAZIONE E CRITERI DI ACCESSO

Il territorio lagunare e vallivo (TLV) si caratterizza per le peculiarità geomorfologiche, ambientali e faunistiche dell'ambiente acquatico lagunare e vallivo nonché per la tradizionale caccia da appostamento acquatico. Risultano pienamente rispondenti alla suddetta definizione i territori prevalentemente acquatici delle valli e delle lagune aperte della Laguna di Venezia e della Laguna di Caorle, mentre il territorio del Delta del Po, ricompreso nel territorio lagunare e vallivo nella precedente pianificazione, per le sue caratteristiche ambientali non pienamente riconducibili alla suddetta definizione (forte compenetrazione di superfici d'acqua e di terra, tipica dell'ambiente deltizio) viene individuato quale tipologia territoriale a se stante e assoggetta a disciplina venatoria particolare, come descritto nel successivo capitolo 10.

Sulla base della definizione di cui sopra, rispetto al precedente PFVR 2007-2012 il territorio lagunare e vallivo viene individuato:

- relativamente alla Laguna di Venezia, nel territorio più prettamente acquatico-lagunare riconducibile, per motivi di opportunità regolamentare, nella porzione della ZPS IT3250046 Laguna di Venezia ricadente degli ATC VE5 e PD 5;

- relativamente alla Laguna di Caorle, la conterminazione del TVL, ricadente nell'ATC VE1 in corrispondenza delle due ZPS IT3250041 e IT3250042 nonché dei canali interessati dalla Litoranea Veneta, argini inclusi, dal Porto di Falconera incluso alla confluenza del fiume Tagliamento escluso, come riportato nella cartografia allegata al presente PFVR, rimane invariata rispetto al PFVR 2007-2012.

Al territorio lagunare-vallivo soggetto a gestione programmata della caccia possono essere ammessi annualmente i soci del pertinente ATC che ne fanno richiesta, in numero non superiore a quello corrispondente a tre cacciatori per ogni appostamento individuato dalla Provincia nel TVL medesimo. Qualora il numero di richieste risulti superiore ai posti disponibili, il Comitato direttivo dispone annualmente l'ammissione sulla base dei seguenti criteri:

1. per l'80 per cento dei posti disponibili sulla base delle seguenti condizioni di priorità:

- essere proprietario o conduttore di fondi nei comuni inclusi nel territorio lagunare e vallivo dell'ATC;
- essere residente nei comuni inclusi nel territorio lagunare e vallivo dell'ATC;
- essere residente nell'Ambito territoriale di caccia;
- essere residente nell'Ambito territoriale di caccia limitrofo;
- essere residente nella Provincia in cui è ubicato l'ATC;
- essere residente in Veneto;
- essere residente fuori Regione.

2. per il restante 20 per cento dei posti disponibili, ai soci dell'ATC aventi fatto richiesta ma risultati esclusi dall'assegnazione di cui sopra, sulla base della condizione di priorità determinata dal numero di stagioni venatorie in cui sono risultati esclusi dal TVL pur avendo fatto richiesta.

A parità di condizione di priorità, sia per l'assegnazione di cui al punto 1 che per l'assegnazione di cui al punto 2, si procede per estrazione, da effettuarsi in seduta pubblica sotto il controllo della Provincia.

L'ATC può fissare un contributo integrativo per l'accesso al TVL, in misura non superiore a due volte il contributo base di cui all'art. 21 c. 11 della LR 50/1993. Gli introiti derivanti dal pagamento della quota integrativa sono destinati dall'ATC esclusivamente alla manutenzione degli appostamenti di caccia nonché a

miglioramenti ambientali volti a favorire l'avifauna acquatica svernante, nidificante e di passo, anche non cacciabile, nel TLV, comprese le oasi di protezione, con esclusione degli interventi di foraggiamento di soccorso.

Ciascun cacciatore, anche se ammesso in più Ambiti territoriali di caccia, può essere ammesso annualmente al TVL di un solo ATC.

Nel TVL non possono essere concessi permessi giornalieri d'ospite.

9.2 APPOSTAMENTI DI CACCIA NEL TERRITORIO LAGUNARE E VALLIVO (art. 25 L.R. 50/1993)

Le Province territorialmente interessate individuano, quantificandone il numero e localizzandoli con sistema GIS a scala almeno 1: 5.000, i seguenti appostamenti:

- a) botte, quale manufatto di forma tronco-conica, saldamente ancorato al fondale;
- b) palchetto, quale manufatto costituito da una serie di pali e assi sopraelevati al suolo, saldamente infisso nel fondale;
- c) coveglia o coegia, quale manufatto ancorato al fondale per tutta la stagione venatoria, nascosto con canne palustri al quale viene ancorata l'imbarcazione, la quale imbarcazione, una volta ancorata all'interno dell'appostamento, diventa parte dell'appostamento stesso. L'attività venatoria esercitata da coveglia individuata dalla Provincia non configura, pertanto, esercizio venatorio da natante;
- d) altri appostamenti con carattere di stabilità individuati dalle Province.

La manutenzione, il ripristino nonché l'acquisizione di ogni autorizzazione prevista ai sensi di legge relativa agli appostamenti di cui sopra sono a carico del Comitato direttivo dell'ATC in cui sono collocati.

La previsione da parte della Provincia territorialmente competente di un numero di appostamenti superiore ovvero diversamente collocati rispetto a quelli già presenti in vigore del PFVR 2007-2012 è assoggettata a Valutazione di incidenza (VINCA). La realizzazione materiale dell'appostamento, secondo le indicazioni della Provincia nel rispetto delle eventuali prescrizioni della VINCA, nonché l'acquisizione di ogni autorizzazione prevista dalla legge è a carico dell'ATC.

La connotazione non privatistica bensì collettiva (e quindi pubblica) degli appostamenti lagunari e vallivi individuati dalla Provincia nel territorio a caccia programmata rileva ai fini della determinazione del canone concessorio demaniale da parte dell'autorità competente.

In TLV è consentito, da parte dei cacciatori ammessi al TLV medesimo, l'esercizio venatorio da appostamento, anche se diverso da quelli indicati al comma 1, con carattere di temporaneità, con esclusione degli appostamenti temporanei del tipo "botte orba" nonché fermo restando il divieto di caccia da natante e le limitazioni di cui al successivo paragrafo 9.4.

La distanza tra gli appostamenti in TVL, ivi compresi i temporanei, non può essere inferiore a 200 metri.

9.3 REGOLAMENTAZIONE AI FINI DELLA GESTIONE E DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN TERRITORIO LAGUNARE E VALLIVO

L'attività venatoria in territorio lagunare e vallivo (TLV) è consentita esclusivamente con fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata. In tutto il territorio lagunare e vallivo è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo.

In TLV è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. E' altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita

o abbattuta; il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e del fucile, entro la distanza di rispetto dell'appostamento.

Nel TLV non è consentita l'istituzione di zone per l'addestramento cani né le immissioni di selvaggina a scopo di ripopolamento.

Il Comitato direttivo dell'ATC dispone affinché le botti da caccia vengano chiuse a fine stagione venatoria con reti a maglia fina o altro materiale coprente atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati.

L'attività venatoria nel TLV, al di fuori delle valli arginate, è consentita per tre giornate settimanali a scelta con l'esclusione delle giornate di silenzio venatorio.

Nel mese di gennaio in tutto il TLV l'attività venatoria è consentita esclusivamente da appostamento per due giornate settimanali fissate dal calendario venatorio regionale.

Nelle valli arginate, in virtù della loro funzione ambientale di rifugio dell'avifauna acquatica di passo e svernante, l'esercizio venatorio è consentito per non più di due giornate settimanali per l'intera stagione venatoria. Fatto salvo il mese di gennaio, per il quale le 2 giornate sono fissate dal calendario venatorio regionale, il limite delle due giornate settimanali di caccia è formalizzato come segue:

- se ricomprese in Azienda faunistico-venatoria (AFV), nell'atto di concessione dell'AFV medesima;
- se ricomprese nel territorio a caccia programmata, la Provincia competente per territorio comunica alla Regione, entro il mese di giugno, l'elenco delle valli interessate unitamente alla proposta, formulata sentito l'ATC interessato, delle due giornate fisse settimanali per l'intera stagione venatoria. La Regione provvede alla fissazione delle due giornate nell'ambito del calendario venatorio o di provvedimento emanato ai sensi dell'art. 17 c. 1 della LR 50/1993.

La posa degli stampi e dei richiami vivi, le operazioni di ritiro e le altre operazioni inerenti l'attività venatoria sono consentite secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

In territorio lagunare e vallivo è vietata la pre-apertura della stagione venatoria.

E' comunque vietata ogni forma di caccia sugli scanni a mare e sulle strutture del MOSE.

9.4 REGOLAMENTAZIONE PARTICOLARE DELL'ESERCIZIO VENATORIO LUNGO LE CANALETTE DEMANIALI DI LOVA, LUGO, CORNIO E CAVAIZZA (LAGUNA DI VENEZIA) NONCHE' LUNGO IL TRONCO DELLA LITORANEA VENETA TRA LA CONFLUENZA DEL CANALE DI LOVI E LA CONFLUENZA CON IL CANALE DI LUGUGNANA (LAGUNA DI CAORLE)

L'esercizio venatorio lungo le canalette demaniali di Lova, Lugo, Cornio e Cavaizza nonché lungo il tronco della Litoranea Veneta tra la confluenza del canale di Lovi (Porto Baseleghe) e la confluenza con il canale di Lugugnana (comuni di San Michele al Tagliamento e Caorle), compresi gli argini fino alla loro base ("unghia"), è consentito da parte di cacciatori ammessi al territorio lagunare e vallivo dei rispettivi Ambiti territoriali di caccia nel rispetto delle seguenti limitazioni:

1. l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente dagli appostamenti individuati specificatamente dalla Provincia, tra gli appostamenti del TLV, come assoggettati alla presente disciplina particolare;
2. è vietata la caccia in forma vagantiva e da appostamento temporaneo;
3. è consentita la presenza di non più di tre cacciatori per appostamento;
4. hanno diritto ad accedere agli appostamenti di cui sopra esclusivamente cacciatori già ammessi al territorio lagunare e vallivo dei rispettivi ATC, che abbiano fatto preventiva specifica richiesta all'ATC medesimo prima dell'avvio della stagione venatoria. L'ATC, nel rispetto delle limitazioni di cui al presente paragrafo, forma l'elenco dei cacciatori aventi diritto e provvede all'assegnazione dell'appostamento ai cacciatori presenti nell'elenco mediante sorteggio in seduta pubblica, con il controllo della Provincia territorialmente competente;

5. il cacciatore autorizzato non potrà, nella stessa giornata in cui avrà un appostamento in canaletta/canale in assegnazione, esercitare l'attività venatoria in altre aree dello stesso ATC;
6. l'esercizio venatorio è consentito nelle giornate di domenica, a partire dalla prima domenica di ottobre fino all'ultima domenica di gennaio, nonché, nel caso in cui il 31 gennaio non cada di domenica, nell'ultimo giorno del mese di gennaio consentito in base al calendario venatorio vigente tempo per tempo. L'attività venatoria è consentita fino alle ore 13.00;
7. è vietato l'utilizzo di munizioni di tipo "over 100.200" o di analoga potenza;
8. è comunque fatta salva ogni ulteriore limitazione disposta dall'Autorità competente ai fini della sicurezza della navigazione nonché dal calendario venatorio regionale vigente tempo per tempo.

9.5 ISTITUTI PRIVATISTICI IN TERRITORIO LAGUNARE E VALLIVO

Le Aziende faunistico venatorie ricadenti in territorio lagunare e vallivo (AFV vallive) contribuiscono al mantenimento dell'elevata valenza ambientale e faunistica del TLV stesso. Alla richiesta di concessione è allegata, a cura del Concessionario proponente, la relazione di Valutazione di incidenza redatta secondo le indicazioni e i criteri disposti dal Piano faunistico-venatorio provinciale della Provincia competente per territorio, delle cui disposizioni deve esser tenuto conto in sede di rilascio della concessione stessa.

Alle AFV vallive non si applicano le distanze minime previste per gli istituti privatistici di cui al capitolo 14 del presente Regolamento di attuazione. Alle AFV vallive ricadenti parzialmente il TLV tale ultima disposizione si applica per la sola porzione di territorio ricadente in TLV.

In TLV non possono essere rilasciate concessioni per Azienda agri-turistico venatoria o per Centro privato di riproduzione della selvaggina allo stato naturale.

L'oasi di protezione all'interno dell'AFV valliva è individuata ed istituita ai sensi dell'art. 29 c. 5 della LR 50/1993 in aree ad elevata valenza naturalistica e faunistica, idonee alla riproduzione e sosta dell'avifauna acquatica. L'Oasi viene individuata nell'atto di concessione e non viene modificata nel corso dell'arco temporale di validità del PFVR, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute dalla Provincia. L'Oasi è gestita dal concessionario dell'AFV valliva, che è tenuto ad assicurare, a proprie cure e spese, la protezione, la sosta e la riproduzione della fauna entro il perimetro dell'oasi medesima.

Il concessionario o suo delegato cura la compilazione di un registro aziendale, predisposto sulla base del modello di cui all'Appendice al presente PFVR, in cui sono riportati puntualmente i dati relativi alle singole giornate di caccia, agli appostamenti utilizzati, al numero di ospiti, agli abbattimenti effettuati. Il registro viene esibito nel corso della stagione venatoria alla vigilanza provinciale, su richiesta della medesima. Al termine di ciascuna stagione venatoria, i dati puntuali raccolti nel registro vengono trasmessi in formato digitale, su programma informatico fornito dalla Giunta regionale per il tramite della Provincia competente, alla Provincia stessa e alla Regione.

9.5.1 Alimentazione di soccorso all'avifauna acquatica.

Nell'ambito del programma annuale e pluriennale allegato alla concessione dell'AFV valliva devono esseri previsti gli opportuni interventi di miglioramento ambientale atti a favorire la disponibilità di fonti trofiche naturali in tutti gli specchi d'acqua di pertinenza dell'AFV medesima, nonché il programma qualitativo di alimentazione di soccorso, sottoposto a valutazione della Provincia.

L'eventuale alimentazione di soccorso deve essere effettuata nei soli periodi di effettiva necessità in presenza di oggettive condizioni climatiche avverse all'avifauna acquatica e comunque non prima dell'inizio della stagione autunnale. Gli interventi di foraggiamento devono essere effettuati con prodotti naturali e/o loro miscugli non manipolati né additivati, nella quantità minima necessaria a garantire la permanenza dell'avifauna non oltre i limiti della capacità portante naturale degli specchi acquei e devono essere garantiti in misura uniforme sia nei laghi destinati alla caccia che in quelli destinati ad oasi.

9.5.2 Censimenti e attività di monitoraggio dell'avifauna acquatica

Il rilascio della concessione di AFV valliva è condizionato all'impegno obbligatorio da parte del concessionario di consentire il regolare svolgimento, su tutta la superficie aziendale, di tutte le attività di monitoraggio previste dal presente Piano faunistico-venatorio da parte degli operatori che saranno istituzionalmente individuati da parte della Regione e della Provincia, preventivamente comunicate dalle stesse al concessionario.

I censimenti nelle AFV vallive dovranno esser effettuati in maniera coordinata tra le AFV medesime e il territorio a caccia programmata; il coordinamento è a cura della Provincia. Per il territorio della Laguna di Venezia, le Province di Venezia e di Padova garantiscono lo svolgimento in termini coordinati dei censimenti nei territori di rispettiva competenza.

10. TERRITORIO DELTIZIO: INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA

10.1 DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE

Il Delta del Po si configura come un territorio estremamente diversificato ma chiaramente caratterizzato come unità geografico-ambientale e culturale a se stante. Tale caratteristica è stata già riconosciuta ad altri livelli di pianificazione territoriale, tra cui il PTRC, il Piano d'Area, il Piano generale di bonifica e tutela del territorio. In particolare il Piano d'area individua il confine occidentale del Delta nel Po di Venezia e nel Canale di Loreo, includendo quindi un territorio ben più ampio e diversificato dei soli ambiti lagunari e vallivi propriamente detti.

Altro aspetto distintivo e del tutto peculiare di quest'area è la forte compenetrazione con il Parco regionale del Delta del Po, quest'ultimo caratterizzato da una conterminazione geografica non compatta ma distribuita in forma discontinua sui bracci d'acqua deltizi, con un impatto nei confronti della programmazione e gestione faunistico-venatoria che va evidentemente al di là della semplice sottrazione di territorio utile alla caccia. Il Piano ambientale del Parco, di recente adozione, fa riferimento alla Carta di Verona, sottoscritta il 10 febbraio 2006, la quale individua i Territori ad Alta Naturalità (TAN), che contengono aree ecologicamente rilevanti, di cui fanno parte anche i territori limitrofi ai parchi naturali che siano connessi ecologicamente con essi e le aree di tutela paesaggistica e ambientale. Tutta l'area del Delta, in tal senso, può esser chiaramente definita un TAN. Lo stesso Piano Ambientale afferma inoltre che il territorio del Delta del Po rappresenta un'area di straordinario interesse, sia per la flora che per la fauna oltre che per il paesaggio e quindi è stato individuato come area da tutelare ai massimi livelli; riconosce la necessità di consentire all'avifauna (che, per il Delta del Po, segue la rotta migratoria nord-sud, parallela alla linea di costa) di usufruire di un corridoio naturale tra l'Adige e il Po di Goro ove sottrarsi alla pressione venatoria nel periodo migratorio, ed adeguate zone di rifugio durante lo svernamento, consentendo nel contempo un'attività antropica quale quella venatoria, che è una componente dell'identità culturale delle popolazioni che abitano questi luoghi.

Dato atto che negli ultimi 20 anni in quest'area si è andato a consolidare un equilibrio delicato ma efficace (visto l'andamento delle componenti faunistiche e ambientali) tra area protetta, gestione privatistica e gestione programmata della caccia, il presente Piano faunistico-venatorio regionale riconosce l'importanza di considerare il Delta del Po quale *unicum* territoriale ed ambientale, che solo in parte si riconosce nella definizione di territorio lagunare e vallivo, viste le importanti componenti di terraferma (e le correlate attività venatorie tradizionali), che contribuiscono a caratterizzare il territorio medesimo, che quindi necessita di disposizioni specifiche. Si riconosce pertanto a detto territorio del Delta del Po, coincidente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria con l'Ambito territoriale di caccia RO03, una connotazione a se stante e dunque una regolamentazione particolare dell'attività e della gestione venatoria che tiene conto da un lato delle necessità di tutela dovute alla significatività degli ecosistemi naturali nonché alla compenetrazione territoriale con un'area protetta, dall'altro delle peculiari tradizioni venatorie che si sono sviluppate, riconoscendo peraltro il diritto all'interesse per tale ambiente anche da parte di "foranei".

Da ultimo si evidenzia, come già per il territorio lagunare e vallivo, l'importante funzione di salvaguardia ambientale e faunistica svolta in questo contesto dagli istituti a gestione privatistica, in particolare dalle Aziende Faunistico Venatorie ricadenti nelle porzioni acquee del territorio deltizio, da qui in avanti chiamate convenzionalmente AFV vallive in analogia con le AFV vallive ricadenti in territorio lagunare e vallivo.

10.2 CRITERI DI ACCESSO

Per le motivazioni sopra espresse, per il territorio deltizio, identificabile da qui in avanti con l'ATC RO03, si riconosce la necessità di garantire una densità venatoria più bassa rispetto agli ATC, che viene pertanto fissata in 1 cacciatore ogni 30 ha di TASP, quest'ultimo considerato al netto della superficie TASP del Parco del Delta del Po e delle AFV vallive storiche, già vigenti nel PFVR 2007-2012, come di seguito sintetizzato e quantificato:

SUPERFICIE TOTALE LORDA Ha	64.838,10
SUPERFICIE TOTALE TASP Ha	60.358,04
SUPERFICIE TASP PARCO DELTA DEL PO Ha	11.112,14
SUPERFICIE TASP AFV VALLIVE (al netto del Parco Delta del Po) Ha	4.457,00
SUPERFICIE TASP NETTA AI FINI DEL CALCOLO DENSITA' VENATORIA Ha	44.788,90
DENSITA' VENATORIA PER IL TERRITORIO DELTIZIO CACCIATORI/Ha	1/30
N. SOCI AMMISSIBILI	1.493

Ne consegue un totale di 1493 soci ammissibili all'ATC RO03, per i quali, in considerazione delle consolidate tradizioni venatorie dell'area, vengono stabilite le seguenti priorità d'accesso:

- essere residenti nel territorio deltizio;
- essere proprietari, possessori o conduttori di fondi inclusi nel territorio deltizio;
- essere residenti nell'ambito limitrofo della provincia di Rovigo;
- essere residenti nella provincia di Rovigo;
- essere residenti in Veneto;
- essere residenti fuori Regione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. 50/1993, il Comitato direttivo acconsente o meno all'ammissione di cacciatori iscritti in altri ATC che ne facciano richiesta (seconde scelte), fermo restando il numero massimo di soci ammissibili di cui sopra. Stante la particolare connotazione ambientale del territorio deltizio, che è alla base della determinazione della densità venatoria di cui sopra, il Comitato direttivo dell'ATC non può fissare un numero di cacciatori da ammettere maggiore di quello fissato nel presente capitolo.

Il Comitato direttivo può accordare permessi giornalieri d'ospite per la caccia da appostamento all'avifauna acquatica (appostamenti non a titolo individuale, come di seguito specificato), sulla base di richiesta formulata per il tramite di un socio dell'ATC ospitante, il quale rinuncia contestualmente alla propria uscita di caccia nella medesima giornata oggetto di permesso d'ospite. A tal fine il Comitato direttivo fissa nello statuto dell'ATC la quota per il permesso giornaliero, che l'ospite dovrà pagare in

termini anticipati esclusivamente mediante versamento su c/c intestato all'ATC medesimo. La ricevuta del versamento, unitamente al permesso, attesta la regolarità della presenza dell'ospite nell'ATC, ai fini della vigilanza. Gli introiti derivanti dai permessi d'ospite vengono impiegati dall'ATC esclusivamente per la manutenzione degli appostamenti acquatici nonché per miglioramenti ambientali volti a favorire in particolare l'avifauna acquatica svernante, nidificante e di passo, anche non cacciabile, nel territorio di competenza, con esclusione degli interventi di foraggiamento di soccorso.

10.3 APPOSTAMENTI DI CACCIA ACQUATICI

Agli appostamenti per la caccia agli uccelli acquatici del territorio deltizio, fatti salvi gli appostamenti all'interno delle AFV vallive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 della LR 50/1993.

A tal fine, la Provincia di Rovigo individua, quantificandone il numero, gli appostamenti agli acquatici del territorio deltizio a gestione programmata della caccia e li localizza con sistema GIS a scala almeno 1: 5.000. Le tipologie di appostamento sono le medesime descritte dalla lettera a) alla lettera d) del capitolo 9.2, relativo agli appostamenti in territorio lagunare e vallivo.

La manutenzione, il ripristino nonché l'acquisizione di ogni autorizzazione prevista ai sensi di legge relativi agli appostamenti di cui sopra è a carico del Comitato direttivo dell'ATC RO03.

La previsione da parte della Provincia di un numero di appostamenti superiore ovvero diversamente collocati rispetto a quelli già presenti in vigore del PFVR 2007-2012 è assoggettata a valutazione di incidenza. La realizzazione materiale dell'appostamento, secondo le indicazioni della Provincia nel rispetto delle eventuali prescrizioni della VINCA, nonché l'acquisizione di ogni autorizzazione prevista dalla legge è a carico dell'ATC.

La connotazione non individuale bensì collettiva (e quindi pubblica) degli appostamenti per la caccia agli acquatici nel territorio deltizio a gestione programmata individuati dalla Provincia rileva ai fini della determinazione del canone concessorio demaniale da parte dell'autorità competente.

E' consentito da parte dei soci dell'ATC RO03 l'esercizio venatorio agli acquatici da appostamento, anche se diverso da quelli sopra indicati, con carattere di temporaneità, con esclusione degli appostamenti temporanei del tipo "botte orba" nonché fermo restando il divieto di caccia da natante.

E' altresì fatta salva la possibilità di richiesta alla Provincia di autorizzazione annuale per appostamento fisso a titolo individuale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 50/1993, limitatamente alla porzione terriera del territorio deltizio.

La distanza tra gli appostamenti agli acquatici, ivi compresi i temporanei, non può essere inferiore a 200 metri.

E' consentita la presenza di non più di tre cacciatori per appostamento.

10.4 REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO VENATORIO

In tutto il territorio deltizio è vietato l'utilizzo delle munizioni contenenti piombo, con l'eccezione delle AFV terriere.

E' ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia agli acquatici. E' altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta; il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e del fucile, entro la distanza di rispetto dell'appostamento.

La posa degli stampi e dei richiami vivi, le operazioni di ritiro e le altre operazioni inerenti l'attività venatoria sono consentite secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Il Comitato direttivo dell'ATC dispone affinché le botti da caccia vengano chiuse a fine stagione venatoria con reti a maglia fina o altro materiale coprente atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati.

L'attività venatoria nel territorio deltizio, al di fuori delle valli arginate, è consentita per tre giornate settimanali a scelta con l'esclusione delle giornate di silenzio venatorio.

Nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita esclusivamente da appostamento per due giornate settimanali fissate dal calendario venatorio regionale.

Nelle valli arginate, in virtù della loro funzione ambientale di rifugio dell'avifauna acquatica, l'esercizio venatorio è consentito per non più di due giornate settimanali per l'intera stagione venatoria. Fatto salvo il mese di gennaio, per il quale le 2 giornate sono fissate dal calendario venatorio regionale, il limite delle due giornate settimanali di caccia è formalizzato come segue:

- se ricomprese in Azienda faunistico-venatoria (AFV vallive), nell'atto di concessione dell'AFV medesima;

- se ricomprese nel territorio a caccia programmata, la Provincia di Rovigo comunica alla Regione, entro il mese di giugno, l'elenco delle valli interessate unitamente alla proposta, formulata sentito l'ATC RO03, delle due giornate fisse settimanali per l'intera stagione venatoria. La Regione provvede alla fissazione delle due giornate nell'ambito del calendario venatorio o di provvedimento emanato ai sensi dell'art. 17 c. 1 della LR 50/1993.

E' comunque vietata ogni forma di caccia sugli scanni a mare.

Nel territorio deltizio non sono ammesse zone addestramento cani con sparo ed è vietata l'immissione di selvaggina d'allevamento, fatti salvi gli interventi programmati, sulla base dello specifico programma predisposto dall'ATC, all'interno delle ZRC al fine del raggiungimento degli obiettivi di programma nonché fatti salvi i piani di assestamento delle AFV terriere, sempre che detti interventi programmati e detti piani di assestamento non siano attuabili con selvaggina prodotta naturalmente.

10.5 ISTITUTI PRIVATISTICI

Nel territorio deltizio non possono essere rilasciate concessioni per Azienda agri-turistico-venatoria né per Centri privati di riproduzione della selvaggina allo stato naturale.

La Provincia rilascia concessioni per Azienda faunistico-venatoria nel territorio deltizio, distinguendo:

- Aziende faunistico-venatorie vallive (AFV vallive), che si estendono prevalentemente su superfici acquee, prevalentemente arginate, anche parzialmente ricadenti nel territorio del parco regionale del Delta del Po;

- Aziende faunistico venatorie terriere (AFV terriere), che non comprendono specchi acquei né appostamenti per la caccia agli acquatici.

10.5.1 AFV vallive

Le AFV vallive del territorio deltizio, analogamente alle AFV ricadenti in territorio lagunare e vallivo, contribuiscono al mantenimento dell'elevata valenza ambientale e faunistica del particolare territorio in cui ricadono. Alla richiesta di concessione è allegata a cura del Concessionario proponente la relazione di Valutazione di incidenza, redatta secondo le indicazioni e i criteri disposti dal Piano faunistico-venatorio provinciale di Rovigo, delle cui disposizioni deve esser tenuto conto in sede di rilascio della concessione stessa. Alle AFV vallive del territorio deltizio si applicano le seguenti disposizioni:

1. non si applicano le distanze minime, previste per gli istituti privatistici, di cui al successivo capitolo 14;

2. almeno un terzo della loro superficie complessiva deve sottostare a regime di tutela e divieto di caccia: dette superfici possono coincidere con porzioni del Parco regionale del Delta del Po ovvero con oasi di protezione della fauna istituita dalla Provincia nell'ambito del PFVP. I territori di cui sopra, ove è vietata la caccia, non sono soggetti al pagamento delle tasse regionali, sono delimitati da tabelle esenti da tasse disposte a cura del concessionario ai sensi dell'art. 33 della L.R. 50/1993 e sono gestiti dal concessionario dell'azienda medesima, che è tenuto ad assicurare, a proprie cure e spese, la protezione, la sosta e la riproduzione della fauna entro il perimetro dell'oasi medesima;

3. il concessionario o suo delegato cura la compilazione di un registro aziendale, predisposto sulla base del modello di cui all'Appendice al presente PFVR, in cui sono riportati puntualmente i dati relativi alle singole giornate di caccia, agli appostamenti utilizzati, al numero di ospiti, agli abbattimenti effettuati. Il registro viene esibito nel corso della stagione venatoria alla vigilanza provinciale, su richiesta della medesima. Al termine di ciascuna stagione venatoria, i dati puntuali raccolti nel registro vengono trasmessi in formato digitale, su programma informatico fornito dalla Giunta regionale per il tramite della Provincia competente, alla Provincia stessa e alla Regione;

4. nell'ambito del programma annuale e pluriennale allegato alla concessione dell'AFV valliva devono esseri previsti gli opportuni interventi di miglioramento ambientale atti a favorire la disponibilità di fonti trofiche naturali in tutti gli specchi d'acqua di pertinenza dell'AFV medesima, nonché il programma qualitativo di alimentazione di soccorso, sottoposto a valutazione della Provincia;

5. l'eventuale alimentazione di soccorso deve essere effettuata nei soli periodi di effettiva necessità in presenza di oggettive condizioni climatiche avverse all'avifauna acquatica e comunque non prima dell'inizio della stagione autunnale. Gli interventi di foraggiamento devono essere effettuati con prodotti naturali e/o loro miscugli non manipolati né additivati, nella quantità minima necessaria a garantire la permanenza dell'avifauna non oltre i limiti della capacità portante naturale degli specchi acquei e devono essere garantiti in misura uniforme sia nei laghi destinati alla caccia che in quelli a divieto di caccia;

6. il rilascio della concessione di AFV valliva è condizionato all'impegno obbligatorio da parte del concessionario di consentire il regolare svolgimento, su tutta la superficie aziendale, di tutte le attività di monitoraggio previste dal presente Piano faunistico-venatorio da parte degli operatori che saranno istituzionalmente individuati da parte della Regione e della Provincia, preventivamente comunicate dalle stesse al concessionario.

I censimenti nelle AFV vallive dovranno esser effettuati in maniera coordinata tra le AFV medesime e il territorio a caccia programmata; il coordinamento è a cura della Provincia.

10.5.2 AFV terriere

Alle AFV terriere del territorio deltizio si applicano le disposizioni di cui al capitolo 14 del presente Regolamento, nonché, per quanto di pertinenza, le disposizioni di cui al precedente capitolo 10.4.

Alla richiesta di concessione è allegata a cura del Concessionario proponente la relazione di Valutazione di incidenza, redatta secondo le indicazioni e i criteri disposti dal Piano faunistico-venatorio provinciale della Provincia competente per territorio, delle cui disposizioni deve esser tenuto conto in sede di rilascio della concessione stessa

Nelle AFV terriere del territorio deltizio sono vietate le immissioni di selvaggina proveniente da allevamento, fatti salvi i piani di assestamento approvati nell'ambito del provvedimento di concessione, sempre che non siano attuabili con selvaggina prodotta naturalmente.

11. DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE LOCALITA' DI NOTEVOLE INTERESSE TURISTICO DEL LITORALE VENETO E DEL LAGO DI GARDA. DISPOSIZIONI PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTI ACQUATICI AL DI FUORI DEL TERRITORIO LAGUNARE E VALLIVO E DEL TERRITORIO DELTIZIO

11.1 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE LOCALITA' DI NOTEVOLE INTERESSE TURISTICO DEL LITORALE VENETO E DEL LAGO DI GARDA.

L'attività venatoria è vietata fino al 30 settembre compreso nelle località litoranee di notevole interesse turistico, così individuate:

a) in provincia di Venezia, per una profondità di 1000 metri dal battente dell'onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:

- sull'intero territorio delle isole del Lido e di Pellestrina fino al faro di Caroman;
- dalla foce del Tagliamento fino a Porto Baseleghe;
- da Porto Falconera a Punta Sabbioni;
- dal Porto di Chioggia fino a Porto Caleri;
- dal Porto Caleri fino alla Guardia di Finanza di Caleri, quindi, risalendo verso nord lungo gli argini orientali di valle Passerella, sino a Cason Bocca Vecchia e, proseguendo sino a località Fossone e da qui alla foce dell'Adige;

b) in provincia di Rovigo, per una distanza di 200 metri dal battente dell'onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:

- sui litorali delimitati a nord dalla foce del Po di Levante, a sud-ovest dalle acque de "La Vallona", a sud dalla foce del Po di Maistra;
- sulla spiaggia di Boccasette, Scanno del Palo, scanno del Gallo sulla foce del Po di Maistra, scanno Boa sulla foce del Po di Pila, spiaggia Barricata, spiaggia Bonelli, spiaggia Bastimento di fronte al Po di Tolle, "Marina 70" sulla Sacca degli Scardovari fino a 150 metri dalla sua perimetrazione, spiaggia del Bacucco tra il Po di Goro e il Po di Gnocca;

c) in provincia di Verona, sul Lago di Garda e nella fascia di territorio che, per una profondità di 500 metri, affianca verso terra la strada "Gardesana orientale", dal confine con la provincia di Brescia al confine con la provincia di Trento.

11.2 DISPOSIZIONI PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO ACQUATICO AL DI FUORI DEL TERRITORIO LAGUNARE E VALLIVO E DEL TERRITORIO DELTIZIO

Fermo restando il divieto di caccia da natante di cui all'art. 21, comma 1 lettera i) della L. 157/1992, è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia acquatici, fatti salvi divieti e limitazioni previsti da altre leggi o disposizioni. E' altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta; il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e del fucile, entro la distanza di rispetto dell'appostamento.

E' vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia da appostamento acquatico, di qualsiasi tipologia.

12. GESTIONE PROGRAMMATA DELLA SELVAGGINA STANZIALE DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E DEI COMPRENSORI ALPINI E NORME PER LE IMMISSIONI DI FAUNA SELVATICA

12.1 GESTIONE PROGRAMMATA DELLA SELVAGGINA STANZIALE DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E DEI COMPRENSORI ALPINI

Il Comitato direttivo dell'ATC, entro sei mesi dal suo insediamento, predispone, eventualmente avvalendosi del supporto tecnico della Provincia o di supporto professionale esterno, un programma pluriennale, articolato per il periodo di vigenza del PFVR, per la gestione della selvaggina stanziale appartenente alle specie Lepre, Fagiano e Starna.

Il programma pluriennale deve prevedere, per ciascuna specie oggetto di gestione da parte dell'ATC:

1. l'individuazione degli obiettivi gestionali, espressi in termini quantitativi, da perseguire nell'arco temporale di programmazione. Tali obiettivi devono essere coerenti con gli obiettivi generali della pianificazione faunistico-venatoria 2014-2019, avuto riguardo in particolare agli obiettivi n. 3 e n. 6 richiamati nel capitolo 1 del presente Piano. Gli obiettivi quantitativi (espressi in valore percentuale o valore assoluto) devono esprimere un miglioramento, rispetto alla situazione sussistente all'avvio della programmazione, in termini di aumento della produttività naturale del territorio, diminuzione dei contingenti di selvaggina di allevamento immessa, diminuzione/azzeramento (laddove ancora praticate) delle importazioni di selvaggina dall'estero, diminuzione/azzeramento (laddove ancora praticate) delle immissioni "pronta caccia" effettuate dopo il 31 agosto, caratteristiche delle fonti di approvvigionamento della selvaggina, in termini di distanza dal sito di rilascio e del grado di naturalità della selvaggina stessa (vicinanza del fornitore; condizioni di naturalità dell'allevamento/centro di riproduzione), diminuzione dei danni da selvaggina stanziale alle produzioni agricole, ecc.. Il programma pluriennale comprende altresì i programmi e gli obiettivi individuati per le ZRC ai sensi del capitolo 4 del presente Piano, affidate alla gestione diretta dell'ATC. Nella definizione degli obiettivi gestionali e del programma pluriennale, viene tenuto conto della presenza degli Istituti a gestione privatistica presenti nel territorio dell'ATC;
2. la descrizione della situazione sussistente all'avvio della programmazione, corredata dai dati quantitativi disponibili in termini di parametri gestionali (densità faunistiche, catture pregresse, prelievi);
3. la previsione della programmazione annuale per gli anni di durata del programma stesso, coerente con la finalità di raggiungimento degli obiettivi individuati, delle attività di cattura, immissione, censimento e monitoraggio delle specie oggetto di gestione. Detta previsione non ha carattere vincolistico ma indicativo, con funzione di supporto nella programmazione stessa al fine di meglio focalizzare il percorso di raggiungimento degli obiettivi nell'arco temporale di durata del programma pluriennale. Sono quindi fatti salvi, nell'ambito dei programmi annuali di cui all'art. 21 c. 14, eventuali scostamenti, comunque non sostanziali, dalla previsione del programma pluriennale, laddove motivati da oggettive situazioni contingenti ambientali;
4. la programmazione degli interventi previsti sul territorio cacciabile e destinato a ZRC al fine di prevenire i danni causati dalle specie di selvaggina stanziale oggetto di gestione alle colture agricole presenti sul territorio di competenza, da proporre agli imprenditori agricoli;
5. la programmazione degli interventi di miglioramento ambientale;

6. la previsione delle aree di rispetto, di durata pluriennale, che si intendono istituire, funzionali al perseguimento degli obiettivi e allo svolgimento del programma, da istituire nel rispetto delle condizioni e modalità di cui sotto;

7. le eventuali proposte motivate di limitazione dell'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale, funzionali all'attuazione del programma. Dette limitazioni, da implementare nel calendario venatorio regionale anno per anno, devono essere uniformi per l'intero territorio dell'ATC soggetto a caccia programmata e non possono riguardare singole porzioni dello stesso;

8. la eventuale previsione di distretti venatori (suddivisione dell'intero ATC o conterminazione di porzioni dello stesso) nei quali svolgere programmi/attività particolari per la gestione di una o più delle specie di selvaggina stanziale. Dette attività possono riguardare, ad esempio, la raccolta e verifica dei capi abbattuti, monitoraggi particolari, ma non possono comportare regolamentazioni venatorie particolari suscettibili, in caso di trasgressione, di sanzioni amministrative o penali previste dalla legge;

9. la proposta di piano di controllo dei predatori, funzionale al raggiungimento del programma, da sottoporre al parere dell'ISPRA per il tramite della Provincia;

10. il programma di monitoraggio annuale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti, anche al fine dell'inserimento in calendario venatorio regionale delle limitazioni di cui al punto 8.

11. il piano finanziario sotteso alla realizzazione del programma.

Il programma pluriennale è sottoposto alla Provincia, che ne valuta la coerenza degli obiettivi con quelli generali della pianificazione nonché la sostenibilità delle azioni, proponendo eventuali correzioni o integrazioni, ed esprime parere favorevole o subordinato all'implementazione delle correzioni o integrazioni proposte, fatto salvo il parere ISPRA sul punto 10.

Il programma viene quindi approvato definitivamente dal Comitato direttivo, che conseguentemente provvede all'attuazione dello stesso nelle parti di competenza, in particolare:

- Interventi di prevenzione e di miglioramenti ambientali. I proprietari dei fondi che rifiutano gli interventi di prevenzione proposti dall'ATC decadono dal diritto di risarcimento degli eventuali danni da selvaggina stanziale;
- Istituzione e tabellazione delle aree di rispetto e degli eventuali distretti;
- Attività di monitoraggio annuale. Trasmette alla Provincia entro il 31 marzo di ciascun anno i risultati dei monitoraggi effettuati, anche al fine della richiesta alla Regione di approvazione delle limitazioni del calendario venatorio alla stanziale proposte.

La Provincia provvede a:

- sottoporre all'ISPRA i piani pluriennali di controllo dei predatori, supportati dal programma pluriennale e integrati annualmente dagli esiti del monitoraggio e dei piani di controllo stessi;
- sottopone alla Regione entro il 31 maggio di ciascun anno le richieste di limitazioni del calendario venatorio regionale alla stanziale proposte dall'ATC, unitamente agli esiti del monitoraggio a supporto delle stesse richieste;
- Comunica alla regione i dati (digitalizzati e di Regolamento) delle aree di rispetto istituite, anche ai fini del monitoraggio della pianificazione

La Regione approva annualmente, con un provvedimento integrativo al calendario venatorio regionale base, i "calendari venatori per la selvaggina stanziale" degli ATC, sulla base delle proposte trasmesse da parte delle Province.

12.2 AREE DI RISPETTO E AREE A CACCIA SPECIFICA (art. 21 c. 13 L.R. 50/1993)

L'ATC può istituire aree di rispetto ai sensi dell'art 21 c. 13 della L.R. 50/1993 nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:

1. nell'ambito del programma pluriennale di cui al presente capitolo, approvato con il parere favorevole della Provincia, per il raggiungimento degli obiettivi del programma stesso l'ATC può istituire aree di rispetto a divieto di caccia totale ovvero aree a caccia specifica (ACS) nelle quali il divieto venatorio è limitato ad una o più specie di selvaggina stanziale, ovvero ad una o più tipologie di caccia (es: vagantiva; vagantiva con il cane), previo consenso scritto dei proprietari o conduttori dei terreni corrispondenti ad almeno il 60% della superficie totale che si intende vincolare;
2. per finalità diverse da quelle del programma pluriennale per la gestione della stanziale (ad esempio, per particolari esigenze di tutela), l'ATC può istituire aree di rispetto in cui vige il divieto di caccia, previo consenso scritto dei proprietari o conduttori dei terreni corrispondenti ad almeno il 90% della superficie totale che si intende vincolare;
3. tutte le aree di rispetto devono essere individuate cartograficamente, su supporto digitale GIS a scala non inferiore a 1:10.000, a cura dell'ATC medesimo;
4. in entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, l'area di rispetto/ACS viene istituita di norma per l'intera durata del programma/per la durata del PFVR. L'area di rispetto/ACS può essere rivista motivatamente, sentita la Provincia nei casi di cui al punto 1, dopo non meno di due stagioni venatorie dalla sua istituzione. L'istituzione e le eventuali revoche/modifiche, nonché le conseguenti tabellazioni, devono avvenire in periodo di caccia chiusa entro il 30 giugno di ogni anno;
5. le aree di rispetto sono tabellate a cura dell'ATC. Nel caso di limitazione parziale dell'attività venatoria (per specie o per tipo di caccia) sulla tabella è riportata la sigla "ACS" (Area a Caccia Specifica);
6. per non ostacolare la pianificazione faunistico venatoria complessiva, la superficie TASP complessivamente interessata dalle aree di rispetto istituite dall'ATC non può superare il 5% della superficie TASP cacciabile dell'ATC stesso (colonna "Area cacciabile" della Tabella 6.2, al netto degli Istituti privatistici presenti);
7. all'interno delle aree di rispetto l'ATC, previo consenso dei proprietari/conduuttori dei fondi interessati, può effettuare la cattura di selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento.

Ai fini dello svolgimento del programma, l'ATC (Comitato direttivo), può inoltre:

- aderire o promuovere l'adesione da parte di imprenditori agricoli del territorio di competenza a programmi finanziari regionali (PSR), nazionali, comunitari o di altra natura, anche in collaborazione con le Associazioni professionali agricole;
- stipulare forme di accordo con gli imprenditori agricoli, prioritariamente del territorio di competenza ma anche al di fuori dello stesso, al fine della costituzione di Centri privati di riproduzione della selvaggina allo stato naturale convenzionati.

Il Comitato direttivo assicura idonea informazione e formazione a tutti i soci interessati alla caccia alla stanziale (paganti la quota integrativa per la stanziale), nonché agli eventuali ospiti ammessi per i prelievi alla stanziale relativamente ai contenuti del programma e alle limitazioni vigenti (regolamentari e territoriali).

Fatta salva la trasmissione del programma annuale di cui all'art. 21 c. 14, l'ATC deve dare puntuale e tempestiva informazione relativa alle singole operazioni di rilascio di selvaggina di allevamento o di cattura a scopo di ripopolamento nonché delle stesse operazioni di cattura (data, orario e località) alla Provincia nonché all'ASL competente per territorio, per gli eventuali controlli di natura sanitaria e documentale.

E' vietato a chiunque il rilascio in natura di capi di selvaggina, come di qualsiasi altra specie selvatica, a titolo individuale/di Associazione/di ATC, al di fuori di quelli programmati dall'ATC nei termini fin qui esposti.

Ferme restando le competenze in materia di prevenzione ed indennizzo dei danni da selvaggina stanziale, per i Comprensori alpini si applica quanto sopra per quanto non in contrasto con lo Statuto tipo e il Regolamento per la Zona Alpi provinciale. Le eventuali limitazioni al prelievo venatorio richieste dal CA sono inserite nel calendario integrativo provinciale.

12.3 NORME REGIONALI PER LE IMMISSIONI DI FAUNA SELVATICA

Fatte salve le competenze degli Enti gestori delle Aree protette, in tutto il territorio regionale è vietato a chiunque, a qualsiasi titolo, il rilascio in natura di esemplari appartenenti a fauna selvatica, di qualsiasi provenienza, al di fuori delle seguenti casistiche:

- immissioni a scopo di ripopolamento effettuate dagli ATC e dai CA nel rispetto del presente Regolamento di attuazione;
- immissioni di fauna selvatica cacciabile effettuate dagli Istituti privatistici nel rispetto del presente Regolamento e di quanto previsto dagli specifici atti di concessione;
- i lanci di selvaggina cacciabile proveniente da allevamento all'interno delle Zone Addestramento cani, nel rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni emanate dalle Province nel Piano faunistico-venatorio provinciale e in sede di istituzione delle singole Zone Addestramento cani;
- eventuali progetti o programmi di reintroduzione / ripopolamento di specie diverse da quelle di cui al presente capitolo del Regolamento, purché coerenti con gli obiettivi della pianificazione faunistico-venatoria e con le esigenze di conservazione e tutela della fauna selvatica autoctona, programmati dall'ATC o CA esclusivamente sotto la diretta responsabilità dell'Amministrazione provinciale, ovvero promossi direttamente dalla Provincia stessa. Detti progetti o programmi dovranno prevedere il coordinamento con la/le Amministrazioni confinanti nel caso in cui, anche nel medio termine, possono contemplare ricadute al di fuori del territorio provinciale. In questi ultimi casi può essere previsto il coordinamento a livello regionale del progetto. Detti progetti, da sottoporre al preventivo parere dell'ISPRA, dovranno contemplare:
 - la verifica preliminare dell'idoneità e vocazionalità del territorio verso la specie oggetto dell'intervento;
 - l'analisi previsionale dei possibili impatti, sia sulle biocenosi naturali che sulle attività antropiche;
 - durata e impostazione idonee a garantire il mantenimento a medio-lungo termine degli obiettivi: i progetti dovranno essere preferibilmente di durata pluriennale, prevedendo attività di monitoraggio dopo il termine del progetto stesso per valutarne gli effetti nel medio periodo, indicativamente per almeno tre anni dopo la fine del progetto stesso;
 - accertamento della qualità genetica dei soggetti che si intendono immettere (se di allevamento).

In generale, su tutto il territorio regionale sono vietati:

- le immissioni di selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento a quote superiori agli 800 metri s.l.m, fatti salvi gli specifici casi previsti al paragrafo 14.3;
- il rilascio in natura di esemplari appartenenti a specie alloctone, ai sensi dell'art. 12 del DPR 357/1997;
- il rilascio in natura di esemplari appartenenti alla fauna selvatica appartenenti a specie/sottospecie/varietà genetiche estranee al contesto faunistico regionale, ancorché non ritenute alloctone in senso stretto;
- il rilascio in natura di esemplari di cervidi di qualsiasi specie, cacciabile e non, fatte salve le traslocazioni realizzate all'interno del territorio regionale nell'ambito di specifici progetti e programmi;
- il rilascio in natura, a qualsiasi titolo, di esemplari appartenenti alla specie *Sus scrofa*.

13. PIANIFICAZIONE DEGLI APPOSTAMENTI DI CACCIA (ART. 9, COMMA 2 LETT. h) DELLA L.R. 50/1993)
--

La previsione pianificatoria in capo alle Province ai sensi dell'art. 9 , comma 2 lettera h) LR 50/1993 per quanto concerne gli appostamenti fissi di cui all'art. 20, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e gli appostamenti per la caccia al colombaccio, nonché le autorizzazioni rilasciate dalla provincia ai sensi dell'art. 20, prescindono dal regime autorizzativo a cui è assoggettato il manufatto che costituisce l'appostamento, bensì rispondono unicamente a criteri di pianificazione dell'attività venatoria, avuto riguardo all'esercizio venatorio dalla specifica "postazione" di caccia costituita dall'appostamento nelle modalità previste dalla legislazione vigente.

L'attività venatoria non può essere svolta a una distanza inferiore a 100 metri da un appostamento in funzione.

14. ISTITUTI PRIVATISTICI (AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE, AZIENDE AGRI-TURISTICO- VENATORIE, CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE): CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI TERRITORI, MODALITA' DI ISTITUZIONE E GESTIONE
--

14. 1 DISPOSIZIONI GENERALI AI FINI DEL COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA

Ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della L.R. 50/1993 le Province sono delegate a rilasciare la concessione per l'istituzione, rispettivamente, di Aziende faunistico-venatorie (AFV), Aziende agri-turistico venatorie (AATV) e Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (CPrRFS), per le finalità previste, per le AFV e AATV, dall'articolo 16 della L. 157/1992, nonché nel rispetto dei criteri, procedure e disposizioni di cui all'Allegato B alla L.R. 50/1993 e del presente Regolamento di attuazione.

Al fine di contribuire al rispetto del parametro di percentuale massima di territorio regionale destinato ad istituti privatistici di cui all'art. 8 comma 3 della L.R. 50/1993, all'avvio del periodo pianificatorio ciascuna Provincia può rilasciare concessioni per non più del 15% del territorio TASP globale provinciale. Nel caso in cui le richieste di concessione alla Provincia eccedano rispetto a detto parametro, la Provincia sottopone le richieste alla Giunta regionale che, laddove verifichi il rispetto del citato parametro complessivo a livello regionale (avente valore giuridico in virtù dei dettati normativi), comunica alla Provincia il nulla osta al rilascio della concessione, fatto salvo il rispetto di tutti gli ulteriori adempimenti e criteri.

Ciò premesso, ai fini del perseguimento degli obiettivi della pianificazione faunistico-venatoria regionale ivi compresi quelli relativi alla programmazione in capo agli ATC, la distribuzione degli istituti privatistici sul territorio dovrebbe idealmente tendere all'uniformità. Sapendo bene che ciò rappresenta una condizione non realistica, anche alla luce della diversa idoneità dei territori alla costituzione di detti istituti privatistici, è comunque evidente che una eccessiva concentrazione di istituti privatistici a livello locale di ATC, seppur sempre nel rispetto dei parametri di legge fissati a livello regionale, può rappresentare un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della programmazione degli ATC e dunque della complessiva pianificazione, con particolare riferimento alle AFV e alle AATV, per il maggior "peso" delle stesse sia in termini di superficie aziendale che di presenza numerica nel territorio; i CPrRFS sono invece relativamente meno numerosi e di dimensioni solitamente ridotte, svolgendo inoltre un'attività che spesso risulta funzionale alle finalità di programmazione dell'ATC.

Al fine di consentire un relativo equilibrio tra le esigenze e finalità della caccia programmata e quelle della gestione privatistica, si fissano pertanto in questa sede i seguenti principi generali:

- AFV e AATV, pur dipendendo dall'iniziativa privata, sono comunque istituti che concorrono alla definizione del complessivo assetto faunistico-venatorio regionale e provinciale nonché al perseguimento degli obiettivi generali della pianificazione, e che debbono dare conto, in sede di ottenimento di concessione, di una programmazione pluriennale di conservazione e ripristino ambientale (punto 5 dell'Allegato B alla LR 50/1993). Pertanto la concessione dovrebbe essere rilasciata all'inizio del ciclo pianificatorio per la validità del ciclo medesimo (salvo revoca o rinuncia in corso di concessione), nel corso del quale gli obiettivi fissati debbono essere raggiunti salvo cause di forza maggiore;

- i rinnovi degli istituti già vigenti con il vecchio Piano, comprese loro eventuali modifiche, devono essere disposti, ai sensi di legge, entro i sei mesi dall'avvio della pianificazione;

- le richieste di nuove concessioni (sempre AFV e AATV) vanno presentate all'inizio della pianificazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del nuovo PFVR. In questo modo entro 6 mesi dall'avvio del Piano è dato conoscere il complessivo assetto territoriale (nella duplice connotazione: territorio a caccia

programmata/territorio a caccia privatistica) e l'ATC è in grado di predisporre il suo programma pluriennale di gestione della fauna stanziale;

- se le richieste di concessione/rinnovo ad avvio di pianificazione complessivamente superano il 15% del TASP complessivo dell'ATC (al netto delle aree protette, al lordo degli istituti di protezione previsti dal PFVP), la Provincia, sentito l'ATC (o gli ATC) territorialmente interessato/i e sulla base delle proposte di quest'ultimo/i, provvede a:

- proporre la riduzione degli Istituti privatistici nel rispetto delle dimensioni minime previste dalla legge e compatibilmente con una rimodulazione accettabile degli obiettivi e della programmazione degli istituti stessi;

- provvede a rilasciare le concessioni condizionate a forme di compensazione a favore della gestione della stanziale da parte dell'Ambito, quali:

- nel caso di AFV, possibilità da parte dell'ATC di effettuare, a caccia chiusa, catture di selvaggina stanziale su porzioni di Azienda confinanti con l'ATC stesso, porzioni di territorio nelle quali l'AFV esercita preferibilmente caccia alla migratoria o agli ungulati. Dette porzioni di territorio devono essere individuate nell'atto di concessione e complessivamente compensare la parte di TASP destinata a concessione privatistica eccedente il 15% ;
- nel caso di AATV, possibilità da parte dell'ATC di utilizzare, a caccia chiusa, porzioni dell'azienda come ZAC (Zona addestramento cani);
- altre soluzioni compensative concordate tra Concessionari e ATC, comunque coerenti con gli obiettivi della programmazione della stanziale da parte dell'ATC e con gli obiettivi ambientali dell'Azienda;

- Per i CPrRFS non si applica quanto sopra, con il presupposto che sono pochi e solitamente di ridotte dimensioni, nonché tenuto conto del diritto di prelazione da parte della Provincia sull'acquisto della selvaggina (art. 31, c.4 della L.R. 50/1993). Aggiungasi che detti istituti, in base a quanto disposto dal presente Piano, sono incentivati soprattutto se istituiti sulla base di convenzioni specifiche proprio con l'ATC. Tuttavia, se la superficie da concedere a CPrRFS determina il superamento del parametro di riferimento (15% del TASP dell'ATC destinato a concessione privatistica) la concessione può essere condizionata a prelazione a condizioni particolarmente favorevoli da parte dell'ATC sulla selvaggina prodotta;

- una volta rilasciata la concessione, salvo i casi di revoca o rinuncia, questa non viene più modificata per l'intera durata della pianificazione, fatte salve cause di forza maggiore, quali ad esempio adeguamenti dell'assetto territoriale a seguito di contenziosi amministrativi;

- le richieste di nuove concessioni presentate dopo i 90 giorni successivi all'entrata in vigore della nuova pianificazione nonché eventuali modifiche delle concessioni vigenti, indipendentemente dalla percentuale di territorio dell'ATC già interessata da istituti privatistici, devono essere valutate anche alla luce della programmazione avviata dall'ATC territorialmente interessato. In tal senso la Provincia sottopone la richiesta di concessione all'ATC, il quale propone una valutazione oggettiva e quantificata dell'eventuale impatto che conseguirebbe relativamente allo svolgimento della programmazione gestionale della stanziale avviata nonché eventuali soluzioni compensative. Alla luce di detta valutazione la Provincia:

- rilascia la concessione come da richiesta, se non sussistono dati oggettivi di compromissione della programmazione dell'ATC;

- rilascia la concessione condizionata a forme di compensazione a favore dell'ATC, come sopra indicate (riduzione dell'Istituto; soluzioni compensative);

- nega la concessione, qualora comprometta, senza possibilità di rimedio con soluzioni compensative, il raggiungimento degli obiettivi della programmazione della stanziale da parte dell'ATC e comunque se determina una densità venatoria effettiva calcolata sulla superficie TASP effettivamente cacciabile residua superiore a 1 cacciatore/ 6 ha di TASP;

- tutto quanto sopra con l'esclusione delle AFV vallive presenti nel territorio lagunare e vallivo e nel territorio deltizio, per la particolare funzione di salvaguardia e gestione ambientale, la storicità e la particolare regolamentazione.

Entro un anno dall'avvio della pianificazione, le Province comunicano alla Regione i dati riepilogativi relativi agli istituti privatistici concessi, comprensivi di idonea cartografia su supporto informatico GIS, sulla base di uno schema che verrà fornito dalla Regione stessa.

Le Province provvedono, altresì, a dare tempestiva informazione alla Regione, aggiornando i dati di cui sopra, in ordine alle eventuali modifiche degli istituti esistenti e alle eventuali nuove istituzioni nel corso della pianificazione.

REVOCA DELLE CONCESSIONI

La revoca dei provvedimenti con i quali sono state rilasciate le concessioni di azienda faunistico-venatoria, azienda agri-turistico venatoria e centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale è disposta dalla Provincia qualora non risultino perseguite le finalità poste dalla legge, dal presente Regolamento di attuazione, dai documenti allegati all'atto di concessione ovvero quando non risultino osservate le prescrizioni di igiene sanitaria.

14.2 AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

- Finalità: le aziende faunistico venatorie (AFV) devono essere costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica al fine di mantenere, organizzare e migliorare gli ambienti naturali onde conseguire, anche ai fini venatori, un incremento della fauna selvatica con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e a quella acquatica e/o, con riferimento alle specie ungulate, il raggiungimento/mantenimento di densità compatibili con le attività agricole/antropiche e gli equilibri ambientali, secondo obiettivi gestionali che siano coerenti con la programmazione a livello provinciale e regionale, mantenendo contestualmente le condizioni ambientali idonee alle specie selvatiche di interesse conservazionistico.

- **CONNOTAZIONI FAUNISTICO-AMBIENTALI:** in sede di individuazione dei terreni da destinare alla costituzione o al rinnovo di AFV, le Province, sentito l'ISPRA, verificano e valutano, in particolare, le seguenti condizioni ambientali:

a) aziende faunistico-venatorie in territorio lagunare e vallivo ed in territorio deltizio (AFV vallive):

- possibilità di effettuare una idonea programmazione al fine di favorire la sosta e l'alimentazione dell'avifauna (cacciabile e non cacciabile) in particolare acquatica, che caratterizza, sotto i profili faunistici, il territorio che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria;

- presenza sia di vegetazione sommersa in grado di rappresentare una fonte alimentare naturale per l'avifauna acquatica, sia di vegetazione emersa in grado di fornire siti di rifugio e di protezione;

b) aziende faunistico-venatorie in Zona faunistica delle Alpi:

- presenza di prati, prati-pascoli, macchie arbustive, formazioni boschive e specchi acquei nelle proporzioni e nelle condizioni idonee per la valorizzazione della fauna autoctona tipica del territorio non cacciabile e cacciabile, quest'ultima anche a fini venatori;

- presenza di prati e prati-pascolo non gravati da eccessivo carico di bestiame;

c) aziende faunistico-venatorie in pianura ed in collina:

- presenza di livelli di diversificazione ambientale, quali siepi, colture a perdere, filari colturali intercalari, colture arboree, nella misura di almeno il 10% della superficie TASP aziendale, che consentano la realizzazione di programmi di conservazione e ripristino ambientale validi dal punto di vista faunistico e fattibili dal punto di vista tecnico ed economico, tenuto conto dell'area omogenea in cui si trova l'azienda e della relativa vocazionalità faunistica;

- **CONDIZIONI TERRITORIALI:** fatte salve le altre condizioni, il territorio interessato dalla concessione deve risultare unitario, non frazionato in parti non connesse territorialmente tra loro, e non deve presentare elementi di frammentazione e di discontinuità, quali ad esempio infrastrutture impermeabili al passaggio di fauna, che, interrompendo la continuità territoriale dell'istituto, ne compromettano la gestione unitaria dell'ambiente e della fauna, cacciabile e non. I confini dell'Azienda devono risultare chiaramente individuabili, possibilmente attestati su confini naturali o elementi fisici del territorio, e comunque devono risultare idonei all'apposizione delle tabelle perimetrali. In sede di verifica istruttoria di detti parametri, la Provincia propone, se necessario, l'arretramento dei confini dell'istituto fino ad attestarsi su confini rispondenti alle caratteristiche sopra riportate.

- Inclusione coattiva:

In sede di istanza di prima concessione, la presenza di discontinuità territoriali dovute al mancato assenso di proprietari di fondi è motivo di diniego della concessione. In sede di istanza di rinnovo invece, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni, nel caso in cui risultino discontinuità territoriali dovute al mancato assenso di proprietari di fondi interclusi o comunque funzionali alla continuità gestionale dell'azienda, comunque per una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie totale dell'Azienda, la Provincia può rinnovare la concessione previa inclusione coattiva dei suddetti fondi interclusi/funzionali. Qualora la superficie dei fondi interclusi per i quali manca l'assenso dei proprietari sia superiore al 10% della superficie dell'Azienda, non può essere concesso il rinnovo. Sulle superfici incluse coattivamente è comunque vietato l'esercizio venatorio da parte di chiunque, esse sono soggette al pagamento della tassa di concessione e gli oneri della gestione faunistica, ivi compreso il pagamento dei danni da fauna cacciabile, sono a carico del concessionario;

- Distanze minime da altri istituti:

Per le aziende di nuova costituzione e per le parti modificate di aziende in vigore alla data di scadenza del PFVR 2007-2012, con l'esclusione delle AFV ricadenti nella Zona faunistica delle Alpi, nel territorio lagunare e vallivo nonché con l'esclusione delle AFV vallive ricadenti nel territorio deltizio, le distanze dei confini dell'AFV da:

- aree protette a divieto di caccia ai sensi della L. 394/1991;
- Oasi di protezione della fauna e Zone di Ripopolamento e Cattura;
- altre Aziende faunistico-venatorie, Aziende agri-turistico venatorie e Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale,

sono fissate dalla Provincia nella misura minima di 500 metri, sentita la Commissione per la pianificazione faunistico venatoria provinciale. Nel rispetto della suddetta distanza minima in ogni punto del confine dell'Azienda, i confini stessi devono essere fissati tenuto conto delle condizioni territoriali sopra descritte ai fini di un'idonea individuazione e tabellazione degli stessi.

- CONDIZIONI TECNICHE:

a) in sede di prima concessione, il richiedente presenta un piano-tecnico-economico che contenga:

1. la descrizione qualitativa e quantitativa delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l'azienda, ed in particolare il modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica ed ittica, l'indicazione dei prodotti chimici utilizzati (qualità, quantità, tempi di impiego, tossicità), il grado

- di antropizzazione (nuclei, case sparse, tipologia e sviluppo della viabilità), la vegetazione naturale e spontanea, le risorse idriche. Detta descrizione è accompagnata da idonea cartografia digitale (su supporto informatico) tematica, relativa all'uso del suolo, in scala 1: 10.000, con riproduzione cartacea a scala idonea, comunque non superiore a 1:25.000;
2. l'indicazione delle specie di indirizzo, sulla base della vocazionalità dell'area e delle specifiche indicazioni presenti nel Piano faunistico-venatorio provinciale. Sono da considerare specie di indirizzo, con riferimento particolare alla fauna stanziale, le specie cacciabili per le quali il territorio risulta vocato, oggetto di prelievo venatorio in azienda;
 3. l'indicazione in termini quantitativi espliciti degli obiettivi gestionali che l'azienda intende perseguire nel corso di durata della concessione, obiettivi che devono essere coerenti con gli obiettivi generali della pianificazione faunistico-venatoria;
 4. la programmazione pluriennale di conservazione e ripristino ambientale, dei piani di assestamento e di abbattimento, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi:
- a. Il programma di conservazione e ripristino ambientale indica, in termini quantitativi e geograficamente localizzati, gli interventi di recupero e valorizzazione ambientale che verranno realizzati, tenuto conto della vocazionalità faunistica e delle tipologie ambientali, quali: colture a perdere e impianto di altre fonti trofiche naturali per la fauna selvatica, punti di abbeverata, adozione di tecniche colturali più idonee per la salvaguardia della fauna selvatica, reimpianto e manutenzione di strutture vegetali naturali a favore della fauna selvatica (siepi, boschetti, filari, ecc), altri interventi specifici per il territorio lagunare e vallivo, per il territorio deltizio e comunque per l'area omogenea in cui si trova l'azienda;
 - b. Il piano di assestamento è elaborato tenuto conto degli obiettivi gestionali espressi, sulla base del rapporto quantitativo tra densità obiettivo/potenziale e densità sussistente nel momento dell'avvio della programmazione, delle specie di selvaggina stanziale, ivi compresi gli ungulati, indicati quali specie di indirizzo. Ai fini del raggiungimento delle densità obiettivo è consentita l'immissione di contingenti appartenenti alle specie di indirizzo nella fase di primo impianto e comunque entro i primi tre anni di gestione, fatte salve ulteriori immissioni motivatamente autorizzate dalla Provincia, comunque riguardanti le specie di indirizzo. Il piano di assestamento individua le modalità e i tempi di assestamento delle popolazioni selvatiche stanziali, su valori di densità potenziale degli ecosistemi interessati che tengano conto degli elementi di vulnerabilità riscontrabili a carico delle attività agricole, di cui è comunque responsabile il concessionario. Il piano di assestamento individua altresì gli eventuali fattori limitanti per la fauna selvatica, e specifica quindi gli interventi gestionali necessari. Per le specie migratorie di indirizzo, che comunque non possono essere oggetto di immissioni, l'individuazione delle densità obiettivo/potenziale tiene conto della capacità portante naturale dell'ambiente alla luce degli interventi ambientali che sono programmati in azienda al fine di favorirne la naturale presenza nelle fasi di nidificazione, di passo, di svernamento;
 - c. Il piano di abbattimento viene programmato coerentemente con gli obiettivi della programmazione e, per le specie stanziali, con il piano di assestamento, per tutte le specie di indirizzo.
- **Immissioni:** ai fini del raggiungimento delle densità obiettivo è consentita l'immissione di contingenti appartenenti alle specie di indirizzo nella fase di primo impianto e comunque entro i primi tre anni di gestione, fatte salve ulteriori immissioni motivatamente autorizzate dalla Provincia, comunque riguardanti le specie di indirizzo e comunque non oltre il termine del 31 agosto di ciascun anno. Nel caso di calamità naturale o di epizootie le Province, sentito l'ISPRA, possono disporre deroghe al termine del 31 agosto. Attesa la finalità di interesse ambientale perseguito dalle AFV, le immissioni devono essere fatte con soggetti di produzione preferibilmente

naturale, geneticamente controllati e comunque di provenienza (luogo di nascita) nazionale. Non sono consentite immissioni di selvaggina migratoria.

b) In sede di rinnovo, la documentazione di cui sopra è integrata da una relazione tecnica, corredata da dati quantitativi che attesta in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati all'atto della concessione di cui si chiede il rinnovo. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Provincia sulla base della suddetta relazione e di eventuali dati a disposizione dell'amministrazione provinciale ed è condizione subordinante il rilascio del rinnovo. In sede di rinnovo, il programma di conservazione e ripristino ambientale deve prevedere l'opportuno mantenimento degli elementi di ripristino con carattere permanente già messi in atto in vigore della precedente concessione; il piano di assestamento tiene conto degli obiettivi già raggiunti nel precedente periodo di concessione. La documentazione richiesta che non sia stata prodotta in sede di istanza di rinnovo deve essere presentata alla Provincia territorialmente competente entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano faunistico-venatorio regionale.

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE: In sede di istanza di concessione o di rinnovo le richieste devono essere presentate alla Provincia secondo quanto disposto dall'Allegato B alla L.R. 50/1993. Richieste di rinnovo che contemplano modifiche per una quota parte superiore al 25% della superficie aziendale sono considerate richieste di nuova concessione. Alle porzioni di superficie non precedentemente incluse nell'azienda si applicano le distanze minime da istituti di protezione e da istituti privatistici di cui sopra. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano faunistico venatorio regionale.

- **Consorzi:** Nel caso di richiesta di rinnovo inoltrata da un consorzio, ai fini di quanto previsto al comma 3 dell'Allegato B (il richiedente non è tenuto ad allegare i documenti di cui al comma 1 e 2 qualora dichiarare che nessuna modificazione è avvenuta nello stato dell'azienda) rileva il profilo territoriale della stessa.

A tal fine sono riconosciute le seguenti casistiche particolari relative a consorzi regolarmente costituiti, atteso che di norma, salvo esplicita clausola contraria, il concessionario è delegato dai consorziati a modificare la composizione del consorzio mediante l'accoglimento di istanze di revoca o di adesione al consorzio stesso:

a) qualora non siano intervenute modifiche nella composizione fondiaria del consorzio, anche in caso di modifica dei proprietari/possessori/conducenti (in virtù di successione o di compravendita), ai fini della richiesta di rinnovo della concessione il richiedente non è tenuto alla presentazione della documentazione di cui al comma 2 lettera a) dell'allegato B alla L.R. 50/1993. La validità dell'autodichiarazione del richiedente, di cui al comma 3 del citato allegato, si estende anche ai casi in cui siano intervenute procedure di esproprio di terreni afferenti al consorzio, a causa delle quali gli stessi terreni non potranno essere inclusi nel computo della superficie aziendale (il concessionario dichiara sotto la propria responsabilità l'avvenuto esproprio e la correlata riduzione della superficie dell'Azienda);

b) nel caso in cui lo stato dell'azienda risulti modificato per recessione di uno o più consorziati, il richiedente il rinnovo della concessione può avvalersi dell'autocertificazione per quanto concerne il consenso dei consorziati per i quali non sono intervenute modificazioni, ma è tenuto a presentare la documentazione autentica da cui risulta ciascuna domanda di recesso; la Provincia provvede a verificare se sussistono le condizioni tecniche e legali per il rinnovo della concessione, nel rispetto, tra l'altro, delle condizioni territoriali di cui al presente capitolo del PFVR;

c) nel caso in cui lo stato dell'azienda risulti modificato in virtù dell'ingresso nel consorzio di terreni non precedentemente inclusi, è necessario produrre la documentazione di cui al citato comma 2, lettera a) dell'allegato B L.R. 50/1993 relativamente ai titolari (proprietari, possessori e conducenti) dei nuovi terreni,

mentre per quanto concerne il consenso dei consorziati per i quali non sono intervenute modificazioni è sufficiente ancora una volta la dichiarazione autentica del concessionario, a meno che nell'atto costitutivo del consorzio non sia contemplato l'ampliamento se non attraverso la ricostituzione ex novo del consorzio medesimo, nel qual caso è necessario evidentemente ripresentare gli atti di consenso di tutti i proprietari/possessori/conduttori.

Nel caso in cui l'Istituto privatistico faccia capo ad un'insieme di proprietari/possessori/conduttori non riuniti in consorzio regolarmente costituito, all'atto della domanda di rinnovo deve comunque essere presentata la documentazione attestante il consenso di tutti i proprietari/ possessori/ conduttori ai sensi dell'allegato B comma 2, lettera a) della L.R. 50/1993, ovvero l'atto costitutivo ufficiale di nuovo consorzio.

- **Valutazione d'incidenza:** le richieste di nuova concessione e di rinnovo di AFV ricadenti, interamente o parzialmente, in SIC e ZPS devono essere corredate da studio d'incidenza ambientale redatto secondo gli indirizzi contenuti nel Piano faunistico-venatorio provinciale e tenuto conto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento di attuazione.

VIGILANZA: gli agenti di vigilanza dell'azienda, di cui al punto 5 dell'Allegato B alla L.R. 50/1993, sono individuati dal Concessionario tra i dipendenti dell'Azienda aventi qualifica di guardia giurata in possesso di opportune conoscenze in materia ambientale e faunistica ovvero di guardia venatoria volontaria ai sensi dell'art. 34 della L.R. 50/1993.

RECINZIONI PER ALLEVAMENTI E STABULAZIONE:

- Le aziende faunistico venatorie, fatta eccezione per le AFV vallive, devono essere prive di recinzioni perimetrali al fine di consentire il libero passaggio della selvaggina.

- Previa autorizzazione della Provincia, le aziende possono detenere ed allevare, con metodi naturali, selvaggina autoctona appartenente alle specie di indirizzo destinata al ripopolamento dell'azienda stessa. L'autorizzazione può contemplare, per una superficie massima pari al 20% dell'azienda, la presenza di recinti di pre-ambientamento, di superficie minima pari a 3 ettari e distanti almeno 100 metri dal confine dell'azienda, alle seguenti condizioni:

- possono esser utilizzati per i primi tre anni di gestione, secondo quanto previsto nel programma e nel piano di assestamento;
- detti recinti hanno lo scopo di favorire l'ambientamento della selvaggina immessa e/o allevata, ma non devono impedire l'irradiazione naturale della stessa;
- in detti recinti è vietata la caccia nei periodi di utilizzo, fatti salvi i prelievi di ungulati e della volpe per i recinti di superficie superiore ai 50 ettari;
- la dismissione del recinto prima dell'apertura della stagione venatoria deve avvenire prima del 31 agosto. I periodi di utilizzazione degli eventuali recinti interni devono essere indicati nel programma pluriennale.

ATTIVITA' VENATORIA: nelle aziende faunistico-venatorie l'attività venatoria è consentita secondo le previsioni dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia nonché nel rispetto:

- delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale vigente tempo per tempo;
- delle disposizioni integrative emanate dalla Provincia ai sensi dell'art. 16 comma 4 della L.R. 50/1993 e delle disposizioni del presente Piano faunistico-venatorio regionale.

Fatti salvi gli adempimenti delle AFV vallive, l'AFV rendiconta annualmente gli abbattimenti effettuali alla Provincia, che a sua volta trasmette i dati consuntivi alla Regione su modello predisposto dalla Regione stessa, anche al fine del monitoraggio degli obiettivi.

14.3 AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE

Finalità: Le aziende agri-turistico venatorie (AATV) sono costituite per fornire alle imprese agricole che operano in aree svantaggiate e a bassa vocazionalità faunistica e ambientale una fonte reddituale integrativa conseguibile attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Le aziende agri-turistico venatorie sono collocate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico e coincidono con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti preferibilmente in aree ad agricoltura svantaggiata. Non possono essere istituite AATV:

- in territorio lagunare e vallivo e in territorio deltizio;
- in terreni ricadenti in tutto o parzialmente in SIC e ZPS. Le richieste di concessione per AATV in territori ricadenti nel raggio di 1000 metri dai confini di SIC e ZPS devono essere accompagnate da valutazione di incidenza con esito favorevole;
- nella Zona Faunistica delle Alpi in situazioni, valutate dalla Provincia territorialmente competente, di incompatibilità delle attività dell'AATV con la gestione della tipica fauna alpina e comunque ad altitudini superiori agli 800 metri. Sono fatte salve le sole richieste di rinnovo di AATV già esistenti, previa valutazione positiva da parte della Provincia relativa all'esito della gestione tecnico-economica dell'AATV in vigore della precedente concessione e alla compatibilità delle attività programmate dall'AATV stessa con la gestione della tipica fauna alpina nell'area interessata. A dette condizioni la Provincia concede all'AATV la deroga al divieto di immissioni di selvaggina al di sopra degli 800 metri s.l.m. di cui al paragrafo 12.3.

CONDIZIONI TERRITORIALI: fatte salve le altre condizioni, il territorio interessato dalla concessione deve risultare unitario, non frazionato in parti non connesse territorialmente tra loro. I confini dell'Azienda devono risultare chiaramente individuabili, possibilmente attestati su confini naturali o elementi fisici del territorio, e comunque devono risultare idonei all'apposizione delle tabelle perimetrali. In sede di verifica istruttoria di detti parametri, la Provincia propone, se necessario, l'arretramento dei confini dell'istituto fino ad attestarsi su confini rispondenti alle caratteristiche sopra riportate.

- **Distanze minime da altri istituti:** per le aziende di nuova costituzione e per le parti modificate di aziende in vigore alla data di scadenza del PFVR 2007-2012 le distanze dei confini dell'AATV, escluse quelle ricadenti nella Zona Faunistica delle Alpi, da:

- aree protette a divieto di caccia ai sensi della L. 394/1991;
- Oasi di protezione della fauna e Zone di Ripopolamento e Cattura;
- altre Aziende faunistico-venatorie, Aziende agri-turistico venatorie e Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale,

sono fissate dalla Provincia territorialmente competente nella misura minima di 500 metri, sentita la Commissione per la pianificazione faunistico venatoria provinciale. Nel rispetto della suddetta distanza minima in ogni punto del confine dell'Azienda, i confini stessi devono essere fissati nel rispetto delle condizioni territoriali sopra descritte (attestarsi su confini naturali, ecc).

CONDIZIONI TECNICHE

a) In sede di prima concessione il richiedente è tenuto a presentare un piano tecnico-economico che evidenzi:

1. La descrizione delle caratteristiche fisico-ambientali del territorio interessato, corredata da cartografia digitalizzata del perimetro aziendale e dell'uso del suolo a scala 1: 10.000 minimo;

2. Una sintetica qualificazione faunistica del territorio interessato;
3. Lo studio di incidenza ambientale, nei casi richiesti ai sensi del precedente paragrafo;
4. Le specie di selvaggina appartenenti alla fauna selvatica cacciabile di allevamento che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre, unitamente ai relativi programmi pluriennali di immissione/abbattimento/produzione, indicanti i quantitativi annuali di soggetti allevati da immettere/abbattere/produrre, suddivisi per specie. Va perseguito comunque l'obiettivo di utilizzare selvaggina geneticamente controllata e comunque appartenente alla fauna autoctona nazionale, con l'esclusione di ibridi;
5. La distribuzione previsionale delle giornate di apertura, che non possono essere inferiori a sessanta nel corso della stagione venatoria;
6. Gli ordinamenti colturali attuali e le eventuali modifiche che si intende apportare agli ordinamenti stessi a sostegno dell'attività intrapresa;
7. La tipologia degli eventuali impianti di allevamento o strutture di stabulazione e/o ambientamento esistenti o da realizzarsi, con indicazione, per specie, dei quantitativi annui di soggetti che si intendono produrre;
8. Le eventuali strutture ricettive;
9. Le attività economiche integrative che si intendono intraprendere, quali ristorazione ed addestramento cani. E' consentita l'istituzione all'interno dell'AATV di zone di addestramento cani, anche con sparo tutto l'anno, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento di attuazione;
10. Gli eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale.

b) in sede di rinnovo, la documentazione di cui sopra è integrata da una relazione tecnica, corredata da dati quantitativi, relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati all'atto della concessione di cui si chiede il rinnovo. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Provincia sulla base della suddetta relazione e di eventuali dati a disposizione dell'amministrazione provinciale; il mancato raggiungimento è condizione preclusiva al rilascio del rinnovo. La documentazione richiesta che non sia stata prodotta in sede di istanza di rinnovo deve essere presentata alla Provincia territorialmente competente entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano faunistico venatorio regionale.

Nel rilasciare nuove concessioni di Azienda agri-turistico venatoria, la Provincia dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.

Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano faunistico-venatorio regionale.

ATTIVITA' VENATORIA

L'esercizio della caccia nelle Aziende agri-turistico venatorie è consentito nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale. L'esercizio venatorio è comunque consentito esclusivamente su selvaggina stanziale cacciabile riprodotta in cattività, con esclusione di ungulati e tetraonidi, nonché su soggetti provenienti da allevamento appartenenti alla specie quaglia (*Coturnix coturnix*). E' fatto salvo l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento nell'ambito dell'attività di addestramento cani con sparo, anche al di fuori della stagione venatoria, in aree interne all'azienda istituite dal Concessionario come Zona Addestramento Cani (ZAC) nel rispetto nelle condizioni di cui al presente Regolamento e delle disposizioni specifiche emanate dalla Provincia all'atto di concessione, atto comprensivo dell'istituzione della ZAC.

14.4 CONDIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA IN AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA (art. 29 c. 7 L.R. 50/1993)

In sede di rinnovo delle concessioni ad inizio pianificazione, la Provincia valuta le eventuali richieste di concessione di AATV in territorio precedentemente destinato ad AFV (trasformazione da AFV ad AATV), nel rispetto delle condizioni ambientali necessarie per l'istituzione di AATV di cui al presente PFVR e ai sensi di legge, delle dimensioni minime e massime di cui all'art. 30 della L.R. 50/1993, alla luce di intervenute modificazioni ambientali (al di fuori di quelle dovute a negligente gestione dell'AFV con mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali precedentemente fissati, condizione preclusiva sia al rinnovo dell'AFV sia alla trasformazione dell'AFV in AAFV), dovute ad esempio a modificazioni dell'uso del suolo per la presenza di nuove infrastrutture.

Non sono concesse trasformazioni di AFV in AATV, o viceversa, in corso di pianificazione.

14.5 CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

Finalità: i Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (CPrRFS) sono destinati all'esclusiva produzione di specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona. Essi devono essere localizzati in ambienti agro-forestali idonei alle specie oggetto di allevamento ed avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici compatibili con lo stato naturale.

Detti istituti rappresentano una forma di integrazione di reddito agricolo in aree a buona vocazionalità faunistica, ove la produzione naturale di selvaggina nelle ZRC può costituire un problema per la salvaguardia di colture agricole vulnerabili, e costituiscono per gli ATC e CA una fonte di approvvigionamento di selvaggina di ripopolamento, laddove il territorio non è autosufficiente, comunque qualitativamente migliore rispetto alle produzioni di allevamento intensivo o alle importazioni di selvaggina da fuori regione o dall'estero.

In tal senso le Provincie incentivano l'istituzione di CPrRFS in convenzione con i locali Ambiti Territoriali di Caccia quale forma di approvvigionamento di selvaggina a scopo di ripopolamento alternativa a quella proveniente da allevamenti in condizioni non naturali e all'importazione di selvaggina dall'estero o da fuori Regione, dando preferenza alle domande presentate da imprenditori agricoli o associati.

A tal fine le richieste di istituzione di nuovi CPrRFS possono essere presentate fino ad un anno dall'entrata in vigore del nuovo PFVR, a seguito di specifici accordi con i Comitati Direttivi degli ATC e CA.

CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

Fatto salvo quanto sotto specificato, in sede di prima concessione e in sede di rinnovo il richiedente è tenuto a presentare alla Provincia territorialmente competente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del PFVR o comunque entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso in caso di specifici accordi con il locale ATC, la seguente documentazione:

- planimetria del territorio interessato, anche su supporto digitale GIS;
- relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere;
- atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso del fondo da vincolare;
- nominativi delle persone autorizzate al prelievo degli animali allevati;
- se il fondo che si intende vincolare ricade in tutto o parzialmente in SIC o ZPS: Studio di incidenza ambientale.

In sede di richiesta di rinnovo il concessionario può presentare, in luogo di tutta o parte della documentazione di cui sopra, una dichiarazione che attesti, sotto la propria personale responsabilità, la perdurante validità della documentazione prodotta in sede di prima concessione. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati progettuali prodotti dal concessionario, accertato dalla Provincia medesima.

Le nuove concessioni ed i rinnovi sono accordati per il periodo di validità del Piano faunistico-venatorio regionale.

Il CPrRFS deve essere opportunamente recintato e tabellato ai sensi di legge.

IMMISSIONI, CATTURE E CESSIONI

Al fine di costituire all'interno del centro privato il necessario patrimonio di riproduttori, entro l'anno successivo a quello di primo rilascio della concessione è consentita l'immissione di soggetti, appartenenti esclusivamente alle specie di indirizzo produttivo, provenienti da altri centri privati, da centri pubblici di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio nazionale di cui sia garantita, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, l'assenza di malattie.

Il CPrRFS è tenuto alla registrazione delle operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi su apposito registro vidimato dalla Provincia territorialmente competente.

15. INDICAZIONI PER LE ZONE ADDESTRAMENTO CANI CON SPARO

In coerenza con l'orientamento vigente in diverse Regioni italiane nonché tenuto conto, con riferimento specifico al territorio del Veneto, della sentenza del Consiglio di Stato n. 778/2013 dell'11 febbraio 2013, si dà atto che l'attività di addestramento cani con sparo non costituisce esercizio di attività venatoria in quanto si effettua su fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.

Ciò premesso, l'attività di allenamento e addestramento cani con sparo, può essere svolta nelle zone istituite, anche all'interno di aziende agri-turistico-venatorie, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera e) e in attuazione delle previsioni del PFVP, a prescindere dai periodi indicati dal calendario venatorio alle seguenti condizioni:

- l'attività deve essere svolta su esemplari provenienti da allevamento appartenenti esclusivamente alle specie fagiano, starna e quaglia (purché certificata *Coturnix coturnix* non ibrida) purché marcati singolarmente con fascetta o anello inamovibile di riconoscimento;
- dimensioni della ZAC non superiore ai 50 ha, possibilmente recintate;
- sia assicurato il recupero della selvaggina lanciata al termine della sessione di allenamento/addestramento.

Altre disposizioni per l'addestramento cani:

- Sono vietate su tutto il territorio regionale zone (e attività) di addestramento cani da cinghiale in braccata. L'addestramento dei cani da limiere è disciplinato secondo le disposizioni di cui al capitolo 20 del presente Regolamento di attuazione nonché da successive disposizioni emanate dalla Giunta regionale.

- La Provincia comunica all'ASL competente per territorio l'avvenuta istituzione di ZAC, anche temporanee, trasmettendo i dati conoscitivi sulla ZAC medesima e gli estremi del soggetto gestore, ai fini delle eventuali attività di vigilanza sanitaria di competenza.

- Le Province istituiscono le Zone addestramento cani e ne disciplinano l'attività nel rispetto delle previsioni del Piano provinciale nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al capitolo 21 del presente Piano ai fini di impedire o attenuare possibili effetti negativi sulle specie e sugli habitat. In sede di istituzione della ZAC (o di autorizzazione del programma delle gare cinofile) la Provincia può, sulla base degli esiti dello specifico Studio di incidenza che accompagna l'atto di istituzione, tenuto conto dell'effettiva idoneità delle parti di sito interessate dall'istituzione della ZAC alle specie bersaglio per le quali sono state individuate le specifiche misure, conterminare o limitare temporalmente le suddette prescrizioni di cui al capitolo 21.

- E' vietata l'istituzione di zone addestramento cani che prevedano immissioni di selvaggina d'allevamento al di sopra degli 800 metri s.l.m.

- E' vietato l'immissione di esemplari di quaglia giapponese o suoi ibridi per l'addestramento e allenamento cani.

- L'istituzione di Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani (ZAC) il territori ricadenti in tutto o in parte all'interno di siti Natura 2000 o nel raggio di 200 metri da essi, così come l'organizzazione di gare cinofile (in tal caso anche in forma cumulativa di programma di gare, purché singolarmente localizzate per tempo e località di svolgimento) è condizionata da esito favorevole di Studio di Incidenza ambientale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo capitolo 21 del presente Regolamento di attuazione.

16. PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE: COMPETENZE E GESTIONE.

PREVENZIONE E GESTIONE DEI DANNI DA GRANDI CARNIVORI.

CRITERI E MODALITA' PER L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 50/1993 E DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LR 6/2013

La problematica dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche rappresenta una delle maggiori criticità della pianificazione regionale passata, i cui esiti hanno evidenziato da un lato l'incapacità di controllare l'aumento del fenomeno, in parte legato anche ad un oggettivo aumento delle componenti faunistiche, dall'altro la sempre più marcata insufficienza delle risorse e la loro non efficace gestione, oltre al mancato coinvolgimento di tutte le componenti gestionali aventi per legge competenza in materia (vedasi dati riportati nel capitolo 2.4 del Documento Preliminare d'Indirizzo).

Già nell'ultimo ciclo pianificatorio la L.R. 1/2007 ha sancito inequivocabilmente la non funzionalità del fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993 nelle aree protette, in assenza tuttavia di una previsione normativa regionale che provvedesse alla copertura finanziaria per i danni in dette aree. A questa carenza è stato posto rimedio con la recente L.R. 6/2013 che, all'articolo 3, ha istituito il fondo presso la Giunta regionale per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio venatorio.

Nello stesso ultimo ciclo pianificatorio è stato avviato, attraverso gli atti amministrativi attuativi delle previsioni di cui alla L.R. 1/2007, il percorso di coinvolgimento degli Ambiti territoriali di Caccia e dei Comprensori alpini nel concorso alla gestione finanziaria dei danni da fauna selvatica – perlomeno cacciabile – nei territori di loro diretta competenza, percorso che sebbene tracciato è stato di fatto rimandato fino alla scadenza del ciclo pianificatorio medesimo.

Da ultimo, nel corso dell'ultimo ciclo pianificatorio è emerso il fenomeno dei danni alle produzioni zootecniche e dell'apicoltura causati da predazione da parte di grandi carnivori, tipologia di danno che richiede una gestione particolare in virtù dello status conservazionistico delle specie interessate (orso, lupo, lince, specie particolarmente protette dalla normativa nazionale, comunitaria e da convenzioni internazionali) e in virtù dell'adesione da parte della Regione Veneto a protocolli gestionali condivisi a livello interregionale.

Il coinvolgimento diretto degli ATC e CA (in applicazione dell'art.21, c.9 della L.R. 50/1993) è dunque preannunciato dal 2007 e diventa operativo a partire dall'anno di entrata in vigore del nuovo Piano faunistico venatorio regionale (2014). Si ritiene tuttavia, per agevolare la fase di "transizione", di limitare, per il prossimo ciclo pianificatorio, la competenza degli ATC e CA ai soli danni da selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna) e da ungulati cacciabili, per i quali i Comitati direttivi hanno facoltà di stabilire una quota di partecipazione economica integrativa, al fine appunto di far fronte all'indennizzo dei danni arrecati da dette specie.

Affidare ai Comitati direttivi la gestione in toto della fauna stanziale, compresi i danni, significa valorizzarne l'autonomia gestionale e premiarne la buona gestione, favorendo una buona accettazione dei programmi gestionali da parte degli agricoltori. In sintesi, l'ATC e il CA devono rispondere complessivamente del sistema gestionale (contributi, miglioramenti ambientali, danni) relativo alla selvaggina stanziale, di cui sono i principali "fruttori".

La Provincia assicura la vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni in capo agli ATC e ai CA.

Si riconosce infine la funzione del Comitato provinciale Danni di cui all'art. 28 comma 3 della L.R. 50/1993, che provvede alla disamina e alla decisione in merito alle richieste di indennizzo e di prevenzione.

16.1 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE PER IL RISARCIMENTO E LA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE

- Ricadono nella competenza del fondo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013 i danni arrecati da fauna selvatica cacciabile e non cacciabile alle produzioni agricole e zootecniche all'interno dei Parchi naturali regionali (Parco naturale regionale del Fiume Sile, Parco naturale regionale della Lessinia, Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, Parco naturale regionale dei Colli Euganei, Parco naturale regionale del Delta del Po veneto), delle Riserve naturali regionali (in gestione a Veneto Agricoltura) e delle Foreste demaniali individuate al capitolo 5 del presente PFVR, ivi compresa l'oasi coattiva della Piana del Cansiglio (anch'esse in gestione a Veneto Agricoltura), per il tramite dei rispettivi Enti di gestione tra i quali il fondo medesimo viene ripartito annualmente dalla Giunta regionale.

- Ricadono nelle competenze degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini i danni alle produzioni agricole e zootecniche arrecati dalla selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna) e dagli ungulati cacciabili (ivi compreso, ove cacciabile, il cinghiale), all'interno dei territori a gestione programmata della caccia, ivi comprese le aree di rispetto di cui all'art. 21 c. 13 LR 50/1993 e delle Zone di Ripopolamento e Cattura affidate in gestione diretta agli stessi ATC/CA.

- Ricadono nelle competenze dei Concessionari di Azienda faunistico-venatoria e di Azienda agriturismo venatoria i danni causati da tutta la fauna cacciabile nel territorio dell'Azienda. Per i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai sensi dell'art. 31 comma 5 della L.R. 50/1993 nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture presenti.

- Ricadono nelle competenze del fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993, per il tramite delle Province, tra le quali il fondo medesimo viene ripartito:

- o i danni causati da fauna selvatica nel territorio a caccia programmata e nelle ZRC, con esclusione dei danni causati da selvaggina stanziale e dagli ungulati cacciabili;
- o i danni causati dalla fauna selvatica, cacciabile e non, nei territori delle oasi di protezione della fauna;
- o i danni causati da fauna selvatica all'interno degli istituti privatistici al di fuori delle competenze dei concessionari come sopra individuate.

- Nessun indennizzo è dovuto ai proprietari, conduttori o possessori di fondi chiusi e di fondi sottratti ai sensi dell'art. 15 c. 3 della L. 157/1992 per i danni arrecati dalla fauna selvatica nei rispettivi fondi, con l'esclusione dei danni da predazione causati da grandi carnivori.

Per far fronte alle proprie competenze in materia di danni, il Comitato direttivo dell'ATC/CA stanZIA nel bilancio di previsione di ciascun anno le risorse necessarie sulla base dell'ammontare del pregresso, a valere sulle risorse introitate con le quote integrative per la stanziale e gli eventuali permessi d'ospite alla stanziale. Eventuali eccedenze di tali risorse possono essere impiegate per i miglioramenti ambientali e, laddove previsto dalla programmazione pluriennale per la gestione della selvaggina stanziale, per le eventuali immissioni di selvaggina a scopo di ripopolamento previste dal programma pluriennale. Ai fini della gestione tecnica e amministrativa delle proprie competenze in materia di danni da fauna selvatica, il Comitato direttivo può:

- avvalersi di personale/professionista autonomamente individuato, anche in accordo/consociazione con altri ATC/CA. Il personale incaricato delle perizie è individuato a cura dei rappresentanti delle Associazioni agricole presenti nel Comitato direttivo;

- Stipulare specifici accordi con la Provincia territorialmente competente, sia per quanto concerne le perizie che per la gestione amministrativa;

- Stipulare specifici contratti con Fondi mutualistici o altre forme di copertura assicurativa per i danni di propria competenza.

Il Comitato direttivo promuove e contribuisce, anche mediante l'attività volontaria dei propri soci e la promozione all'adesione a specifici fondi contributivi (ad esempio, il Programma di Sviluppo Rurale), alla messa in atto di idonee misure di prevenzione dei danni arrecati da selvaggina stanziale e ungulati alle produzioni agricole nei territori di propria competenza. L'imprenditore agricolo che, a fronte di danni pregressi nonché delle indicazioni e del sostegno economico da parte dell'ATC per l'allestimento di idonee misure di prevenzione, non mette in atto le misure di prevenzione suggerite, non ha diritto ad alcun indennizzo.

16.2 PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA

- Alla prevenzione dei danni da predazione da grandi carnivori si fa fronte con i presidi messi a disposizione in comodato gratuito dalla Regione, derivanti da specifici progetti comunitari. Sono fatti salvi gli interventi di prevenzione in applicazione di misure specifiche del PSR o con altri fondi nazionali e comunitari.

- Alla prevenzione di danni da ittiofagi (reti su peschiere) si fa fronte con la specifica misura del Programma comunitario di sostegno alla Pesca e Acquacoltura (finanziato dal nuovo fondo FEAMP).

Prevenzione di tutte le altre tipologie di danni: La prevenzione dei danni è attuata dalle Province e dagli ATC e Comprensori alpini in tutto il territorio di competenza mediante una adeguata gestione delle popolazioni di fauna selvatica e mediante la predisposizione di apposite iniziative di prevenzione concordate preventivamente con gli imprenditori agricoli. Nella destinazione delle rispettive risorse disponibili per la tutela delle colture agricole è garantita priorità al finanziamento delle iniziative di prevenzione danni. Le modalità di controllo della fauna particolarmente idonee a garantire un'efficace prevenzione dei danni alle colture agricole sono quelle che prevedono un tempestivo intervento a seguito della segnalazione da parte degli agricoltori. Pertanto occorre avvalersi di ogni modalità prevista dalla normativa vigente per perseguire l'obiettivo ivi compresa, ove possibile, l'autorizzazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi ad effettuare direttamente le catture o gli abbattimenti previsti dai vigenti piani di controllo.

L'azione di prevenzione dei danni può essere esercitata mediante:

- a) recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico;
- b) reti antiuccello;
- c) protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica a bassa intensità;
- d) protezione meccanica con recinzioni perimetrali in rete metallica, purché non sia impedito il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell'intervento di prevenzione e purché non si configuri istituzione di fondi chiusi;
- e) protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore di ampiezza variabile, apparecchi radio, apparecchi con emissione di grida registrate di allarme o di stress;
- f) palloni predator, dissuasori acustici e nastri riflettenti;
- g) interventi di protezione con sostanze repellenti, tali da non arrecare danni alla salute delle persone e degli animali, che agiscono sul gusto e/o sull'olfatto dell'animale.

Oltre alle tipologie suddette le Province e gli ATC e i Comprensori alpini possono implementare, anche in via sperimentale, sistemi innovativi di prevenzione. Costituiscono comunque azione di prevenzione dei danni tutti gli interventi agronomici, ambientali e silvocolturali in grado di offrire alla fauna selvatica fonti trofiche alternative alle produzioni agricole. La posa in opera e la manutenzione delle strutture di prevenzione sono oggetto di specifiche intese a livello provinciale fra agricoltori interessati, le Organizzazioni professionali agricole e la Provincia o l'ATC competente.

Gli imprenditori agricoli che intendono realizzare opere o attuare accorgimenti atti a prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole possono presentare domanda alla Provincia o all'ATC/CA territorialmente competente, per quanto di rispettiva competenza. Specifici interventi di prevenzione danni possono essere suggeriti all'imprenditore agricolo direttamente dalla Provincia o dall'ATC/CA, ivi compresi gli interventi per i quali i provvedimenti comunitari e nazionali prevedono contributi finalizzati a tale scopo attivabili sul territorio di riferimento. Non possono essere accolte domande per la realizzazione di recinzioni permanenti che possono impedire il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell'intervento di prevenzione o preconstituire condizioni idonee alla istituzione di fondi chiusi. Nella prevenzione dei danni, laddove possibile, devono essere privilegiati gli interventi di miglioramento ambientale e i progetti di dimensioni comprensoriali, coordinati con specifici interventi complementari, realizzati tramite la collaborazione tra cacciatori ed agricoltori. I materiali utilizzati nelle opere di prevenzione possono rimanere di proprietà della Provincia o dell'ATC/CA competente che li concede agli agricoltori in comodato d'uso gratuito, riservandosi la possibilità del loro ritiro, per altri interventi di prevenzione, in caso di loro mancato o errato utilizzo, o quando sia venuta meno la necessità del loro impiego. Il rifiuto da parte dell'imprenditore agricolo di adottare i mezzi di prevenzione suggeriti dalla Provincia/ATC/CA, pur in presenza di danni da fauna selvatica già verificati in precedenza, la non ottemperanza agli impegni relativi agli oneri di posa in opera e/o di manutenzioni definiti negli accordi o l'inadeguato utilizzo dei mezzi di prevenzione medesimi, esonerano il soggetto competente dall'obbligo del risarcimento dei danni.

La Provincia, l'ATC e CA, per quanto di rispettiva competenza, provvedono al rimborso delle spese sostenute dagli imprenditori agricoli sulla base di specifici accordi per l'acquisto e la messa in opera delle opere di prevenzione di cui sopra, per la parte di spesa non direttamente sostenuta dall'ATC/CA/Provincia.

La Provincia, per la parte di propria competenza, provvede a quanto sopra attraverso quota parte delle risorse trasferite dalla Regione ai sensi dell'art. 28 della L.R. 50/1993.

16.2 CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEI FONDI REGIONALI DI CUI ALL'ART. 28 LR 50/93 E ALL'ART. 3 LR 6/2013

CRITERI CONTRIBUTIVI PER I DANNI

- Danni da predazione di grandi carnivori: è riconosciuta la contribuzione pari al 100% del danno subito. In caso di ferimento di capi, è riconosciuto il rimborso delle spese veterinarie documentate riconducibili esclusivamente all'evento di predazione;

- Danni da ittiofagi: è riconosciuto un contributo forfettario, per le attività di prevenzione attraverso la dissuasione e per i danni, calcolato sulla base della presenza media di cormorani sulla superficie aziendale (n. cormorani totale diviso la superficie valliva); sono ammesse a contribuzione solo le richieste accompagnate da documentazione probatoria relativa alle semine di avannotti;

- Danni da altre specie di fauna selvatica: non sono ammessi contributi per danni di importo inferiore a 100,00 €. Sono riconosciuti i seguenti scaglioni contributivi:

- o fino a 1000,00 € → contributo pari all'80% del danno accertato;
- o da 1000,00 a 10.000,00 € → contributo pari al 60% del danno accertato;
- o sopra i 10.000 € → contributo pari al 30% del danno accertato.

In caso di insufficienza delle risorse recate dal fondo regionale, i contributi come sopra determinati sono ridotti proporzionalmente, fino all'importo minimo di contributo pari a 50,00 €.

Le Province e gli Enti gestori delle Aree protette di cui sopra possono provvedere con propri fondi ad integrare i proventi del riparto dei fondi regionali al fine di corrispondere agli aventi diritto importi contributivi integrativi.

CRITERI E MODALITA' DI RIPARTO DEI FONDI REGIONALI

- **Fondo regionale art. 28 L.R. 50/1993:** entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio regionale di previsione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse stanziato sullo specifico capitolo di Bilancio di cui all'art. 28 nei seguenti termini:

- Quota per il risarcimento dei danni da predazione grandi carnivori, che rimane in carico alla Giunta regionale, valutata sulla base dell'ammontare dei danni dell'anno precedente, tenuto conto degli eventuali disavanzi da saldare, escluse le aree protette regionali per le quali subentra il fondo di cui all'art. 3 della LR 6/2013;

- Quota per l'indennizzo dei danni (ivi comprese le spese per le attività di controllo e dissuasione) da uccelli ittiofagi agli impianti di vallicoltura attivi (con produzione di pesce), ripartita tra gli aventi diritto sulla base di calcolo forfettario basato sulla stima della perdita di produzione in relazione al numero di uccelli ittiofagi (cormorani) presenti, da calcolare a cura della Giunta regionale e liquidare per il tramite della Provincia competente;

- Riparto della restante quotaparte tra le sette Province, sulla base della SAU di competenza (con esclusione della parte valliva).

Per il pagamento dei danni da cinghiale, la Provincia può integrare il fondo con i proventi della vendita dei capi abbattuti in regime di controllo.

- **Fondo regionale art. 3 LR 6/2013:** entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio regionale di previsione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse stanziato ai sensi dell'art 3 LR 6/2013 nei seguenti termini:

- Quota parte per il risarcimento dei danni da predazione da parte di grandi carnivori, tenuto conto delle predazioni avvenute in aree protette/foreste demaniali nell'anno precedente. Detta quota di riparto si somma alla corrispondente quota parte derivante dal riparto del fondo ex art 28 LR 50/1993 per il risarcimento di tutti i danni da predazione a livello regionale;

- Quota parte per l'indennizzo forfettario dei danni da ittiofagi per la parte valliva ricadente nel Parco regionale del Delta del Po;

- Riparto della restante quota tra gli Enti gestori dei cinque Parchi naturali regionali e Veneto Agricoltura in qualità di gestore delle riserve regionali e delle foreste demaniali, compresa l'oasi del Cansiglio, in relazione alla SAU dei territori di rispettiva competenza (escluse le parti vallive del Delta del Po) Per il pagamento dei danni da cinghiale e da altri ungulati, l'Ente gestore può integrare il fondo con i proventi della vendita dei capi abbattuti in regime di controllo.

ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono accedere ai contributi di cui ai fondi regionali ex art. 28 L.R. 50/1993 e art. 3 L.R. 6/2013 solo titolari di impresa agricola o forestale, singola o associata. Nelle Zona faunistica delle Alpi la Provincia può (senza modifiche del riparto regionale) ammettere a contribuzione anche richieste da parte di soggetti non titolari di impresa agricola o forestale, in virtù della valenza ambientale che rivestono le pratiche colturali, anche a titolo di autoconsumo, in zona svantaggiata di montagna.

Per accedere ai contributi per danni da ittiofagi alle aziende vallive, deve essere documentata la produzione ittica.

DANNI AMMESSI A CONTRIBUTO DEI FONDI REGIONALI

Sono individuate le seguenti tipologie di danni ammissibili a contribuzione, fatte salve le categorie per le quali è previsto, anno per anno, il contributo unico ai sensi delle disposizioni ministeriali in materia di agricoltura vigenti tempo per tempo.

- a) Colture erbacee:
 - a. Danni a prati-pascoli
 - b. Danni a colture foraggere, cerealicole, industriali
 - c. Danni a colture orticole
 - d. Danni a pascoli permanenti

- b) Colture arboree in attualità di coltivazione:
 - a. Danni a frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto, purché alla base le piante siano munite di fascette protettive (shelter)
 - b. Danni a rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto
 - c. Danni a frutti pendenti di frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto
 - d. Danni ad impianti vivaistici, purché muniti di idonea protezione

- c) Allevamenti zootecnici (compresi allevamenti di fauna selvatica e impianti di apicoltura)
 - a. Danni agli animali in allevamento

- d) Strutture
 - a. Serre e serre/tunnel
 - b. Opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree
 - c. Opere aziendali per la regimazione delle acque e l'irrigazione
 - d. Danni agli impianti di apicoltura
 - e. Danni alle recinzioni e strutture di ricovero degli animali di allevamento

Non sono comunque ammessi a risarcimento i danni:

- 1) nei fondi chiusi o nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia;
- 2) nei fondi comunque recintati in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone;

Non sono inoltre ammessi a risarcimento:

- 1) i danni denunciati non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati;
- 2) i danni alle colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;
- 3) i danni alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;
- 4) i danni che vengono dichiarati intervenuti oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta;
- 5) gli impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;
- 6) i danni provocati da colombi di città o da altri animali domestici;
- 7) i danni alle colture spontanee ottenute in assenza di operazioni agronomiche;
- 8) i danni di importo complessivo inferiore a Euro 100.

16.4 MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI A TITOLO DI INDENNIZZO DANNI

Al fine dell'accesso al contributo per l'indennizzo dei danni, l'imprenditore agricolo/forestale che ha subito un danno alle proprie coltivazioni/produzioni a causa della presenza di fauna selvatica e che intende richiedere il risarcimento deve presentare domanda (su modulistica unica predisposta a livello regionale) all'ATC/CA, alla Provincia o all'Ente gestore competente entro 48 ore dalla constatazione del danno in modo tale da dare al soggetto destinatario la possibilità di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e/o accorgimenti tecnici atti ad impedire, o comunque limitare, un ulteriore aggravamento del danno. Nella domanda di indennizzo dovranno comunque essere specificati:

- a) dati anagrafici o ragione sociale del richiedente con indicazione della partita IVA;
- b) riferimenti catastali dei terreni interessati dal danneggiamento;
- c) stima indicativa della superficie e della quantità di prodotto danneggiato;
- d) tipologia di coltura o di opera danneggiata;
- e) le specie di selvaggina ritenute causa del danno e valutazione sulla zona di provenienza;
- f) descrizione dell'attività di prevenzione danni eventualmente adottata;
- g) eventuale sottoscrizione di polizze assicurative, specificando se assistite da contributo pubblico.

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed esonera la Provincia/ATC/CA/Ente gestore da qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali altri aventi diritto all'indennizzo riconosciuto. Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, l'imprenditore agricolo è tenuto al completamento o regolarizzazione della domanda stessa entro 30 giorni dall'avvenuta segnalazione. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda viene rigettata.

La Provincia/ATC/CA/Ente gestore competente, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del danno, sono tenuti ad effettuare un sopralluogo per l'accertamento del danno, la stima del danno stesso e per verificare con l'imprenditore agricolo gli eventuali interventi e/o accorgimenti di prevenzione da adottare. La data del sopralluogo deve essere comunicata all'imprenditore agricolo con almeno 3 giorni di preavviso in modo da consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte.

Se non viene effettuato il sopralluogo decorsi i dieci giorni la Provincia/ATC/CA/Ente gestore procedono alla quantificazione del danno sulla base di autocertificazione del proprietario o del conduttore del fondo.

Il tecnico incaricato, che deve avere idonea qualifica e abilitazione, procede ai seguenti adempimenti:

- 1) verifica della documentazione catastale e della cartografia particellare in scala adeguata a consentire l'individuazione territoriale del danno. In caso di vigneti certificati è obbligatoria la certificazione del catasto vitivinicolo;
- 2) in caso di non corrispondenza fra certificato catastale e il titolare della richiesta, verifica la documentazione attestante il titolo di conduzione;
- 3) mappatura del danno anche mediante tecnologia GPS e rilevamenti fotografici;
- 4) valutazione e stima del danno procedendo, ove necessario, con metodo analitico alle misurazioni degli appezzamenti danneggiati se facilmente individuabili o, in caso di danno diffuso, alla delimitazione di aree di saggio distribuite uniformemente sull'appezzamento con conseguente determinazione della media ponderale e definizione dell'aliquota percentuale media complessiva;
- 5) redazione del verbale di sopralluogo su apposita scheda.

Il richiedente è tenuto a non procedere alla raccolta anteriormente all'effettuazione del sopralluogo. La raccolta del prodotto o la sostituzione della coltura prima dell'accertamento tecnico dei danni dichiarati comportano la non ammissibilità all'indennizzo.

Il verbale di sopralluogo deve indicare:

- 1) luogo, data e tecnico incaricato del sopralluogo;

- 2) azienda agricola/forestale presso la quale si effettua il sopralluogo e persone presenti;
- 3) opera o coltura oggetto di sopralluogo;
- 4) stato vegetazionale, fitosanitario e produttività della coltura;
- 5) superficie danneggiata;
- 6) quantità di prodotto perduto;
- 7) presunta data del danno;
- 8) specie animale ritenuta responsabile e presunta provenienza dell'animale stesso;
- 9) prevenzione danni eventualmente effettuata;
- 10) indicazioni circa le opere di prevenzione da attuare per evitare ulteriori danni.

Il verbale del sopralluogo deve essere sottoscritto dal tecnico incaricato e dall'imprenditore richiedente o suo delegato per accettazione. In caso di mancata sottoscrizione da parte dell'imprenditore richiedente è necessario indicare, nel verbale stesso, le motivazioni della mancata accettazione. Una copia del verbale deve essere consegnata all'imprenditore agricolo richiedente. La stima del danno deve essere effettuata in contraddittorio fra il tecnico incaricato e il richiedente, o suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte.

16.5 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI AMMISSIBILI A CONTRIBUZIONE

- In caso di danno accertato alla semina che interessi una percentuale superiore al sessanta per cento della superficie investita a colture foraggiera, cerealicole, industriali o a pascolo permanente è ammessa, ove richiesta, la risemina. Il relativo indennizzo è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessarie al ripristino della coltivazione. Nel caso non si richieda il ripristino della coltivazione o il danno interessi meno del sessanta per cento della superficie, nonché nei casi di danni accertati alle produzioni orticole, il danno (su cui poi calcolare l'indennizzo) viene calcolato sulla base di:

- a) valutazione economica del prodotto su campo desunta dai mercuriali della camera di commercio con riferimento all'epoca della raccolta;
- b) entità della superficie danneggiata;
- c) produzione media zonale.

- In caso di danni accertati in fase di maturazione arrecati a colture foraggere, cerealicole e industriali viene ammessa ad indennizzo la perdita di prodotto in fase di maturazione. Nel caso di danneggiamento alla cotica erbosa è riconosciuto un indennizzo equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino.

- Nel caso di danni accertati a colture arboree in attualità di coltivazione quali frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto, comportanti la sostituzione delle piante, l'ammontare del contributo per il risarcimento è commisurato alla perdita del prodotto.

- Nel caso di danni a rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto, che comportino la necessità di sostituzione della piantumazione danneggiata, l'ammontare del contributo per l'indennizzo è commisurato al costo della messa a dimora delle sostituzioni.

- Nel caso di danni agli impianti di apicoltura, l'ammontare del danno è valutato, per le famiglie e le strutture dell'impianto, sulla base delle tariffe riconosciute dalla Regione Veneto per gli interventi di risanamento per varroasi.

- Nel caso di predazione di animali di allevamento con uccisione del capo o ferimento rivelatosi successivamente mortale, è riconosciuto il prezzo di mercato del capo per la tipologia più vicina presente nelle tabelle ISMEA riferite al periodo della predazione. Nel caso di ferimento sono riconosciute le spese veterinarie per le cure strettamente attinenti la predazione.

- Nel caso di danni alle recinzioni o strutture di ricovero di animali di allevamento, compresi animali da cortile, è riconosciuto a titolo di indennizzo il costo dei materiali e della manodopera per il ripristino,

purché effettuato secondo le indicazioni fornite dalla Provincia/Ente competente atte a prevenire ulteriori episodi di predazione.

La Giunta regionale predispone in collaborazione con le Province, gli ATC/CA e gli Enti gestori delle Aree protette, un vademecum tecnico-operativo al fine di uniformare le metodologie di sopralluogo e stima peritale dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole.

Gli ATC, i CA e gli Enti gestori si dotano di un comitato tecnico per l'erogazione dei contributi, ovvero si avvalgono del Comitato provinciale istituito presso la Provincia territorialmente competente, che in tal caso ammette un rappresentante dell'ATC/CA/Ente per la trattazione dei casi di competenza.

16.6 DANNI DA GRANDI CARNIVORI

L'accertamento dei danni da predazione causati da grandi carnivori (orso, lupo, lince) viene effettuato da personale, afferente alle Polizie provinciali o al CFS o agli Enti Parco, appositamente formato per riconoscimento dei segni di predazione in applicazione dello specifico protocollo operativo regionale approvato dalla Giunta regionale.

L'evento di predazione deve essere tempestivamente comunicato alla Provincia o all'Ente Parco competenti non oltre le 24 ore dall'avvenuta predazione. Il sopralluogo deve essere fatto immediatamente al fine del riconoscimento dei segni di predazione nonché al fine di mettere in atto ogni opportuna misura atta a prevenire la reiterazione della predazione, in applicazione delle specifiche indicazioni contenute nel Piano d'Azione per la Conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali (PACOBACE), approvato con DGR 2131/2008, di ulteriori protocolli operativi adottati sulla base di intese a livello interregionale per la tutela dei grandi carnivori.

Il danno è ammesso ad indennizzo se viene riconosciuta la predazione (non il solo consumo) e accertata, anche sulla base dei segni di presenza nell'area nonché di analisi genetiche su campioni materiali, la responsabilità del predatore selvatico (orso, lupo, lince).

L'accertamento di predazione attiva le procedure previste dallo specifico protocollo regionale per la gestione dei grandi carnivori.

La richiesta di indennizzo completa dei necessari moduli riportati in appendice al presente Regolamento di attuazione, accompagnata dal verbale di accertamento, è trasmessa entro 10 giorni dall'accertamento all'Ufficio regionale competente che provvede a richiedere eventuale documentazione integrativa. La documentazione integrativa deve essere inviata entro 20 giorni dall'avvenuta richiesta, trascorsi inutilmente i quali il richiedente perde il diritto al risarcimento.

Il diritto al risarcimento per danni da predazione di grandi carnivori prescinde dal requisito di imprenditore agricolo titolare di partita IVA.

16.7 RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DEI DANNI

Le Province, gli ATC, i CA e gli Enti gestori delle aree protette sono tenuti, ognuno per le parti di competenza, a registrare tutti i dati relativi ai danni accertati in formato digitale georeferenziato su apposito programma web-GIS che verrà messo a disposizione dalla Giunta regionale, costantemente e comunque con cadenza almeno trimestrale. La Giunta regionale monitora il fenomeno dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, anche al fine della messa in atto di eventuali interventi di correzione/ottimizzazione di scelte operate in sede di pianificazione.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA' IN ORDINE ALL'INDENNIZZO DEI DANNI ALL'AGRICOLTURA CAUSATI DA FAUNA SELVATICA

	TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA (ATC E CA)	ZRC	OASI	AREE PROTETTE REGIONALI	FORESTE DEMANIALI	ISTITUTI PRIVATISTICI			TERRENI SOTTRATTI (FONDI CHIUSI, FONDI SOTTRATTI)
						AFV	AATV	CPrRFS (art. 31 c. 5 LR 50/1993)	
SELVAGGINA STANZIALE (LEPRE, FAGIANO, STARNA)	ATC/CA	ATC/CA	Fondo regionale	Ente di gestione (con specifico fondo regionale LR6/2013)	Fondo regionale	Concessionario	Concessionario	Concessionario	Nessun indennizzo riconosciuto
UNGULATI CACCIABILI	ATC/CA	ATC/CA	ATC/CA	Ente di gestione (con specifico fondo regionale LR6/2013)	Fondo regionale/Proventi vendita capi controllo	Concessionario	Concessionario	Concessionario	Nessun indennizzo riconosciuto
UNGULATI NON CACCIABILI (CINGHIALE)	Fondo regionale/Proventi vendita capi controllo	Fondo regionale/Proventi vendita capi controllo	Fondo regionale/Proventi vendita capi controllo	Ente di gestione (con specifico fondo regionale LR6/2013)	Fondo regionale/Proventi vendita capi controllo	Fondo regionale/Proventi vendita capi controllo	Fondo regionale/Proventi vendita capi controllo	Concessionario	Nessun indennizzo riconosciuto
MIGRATORIA CACCIABILE (ESCLUSI I CORVIDI)	Fondo regionale	Fondo regionale	Fondo regionale	Ente di gestione (con specifico fondo regionale LR6/2013)	Fondo regionale	Concessionario	Fondo regionale	Concessionario	Nessun indennizzo riconosciuto
MIGRATORIA NON CACCIABILE	Fondo regionale	Fondo regionale	Fondo regionale	Ente di gestione (con specifico fondo regionale LR6/2013)	Fondo regionale	Fondo regionale	Fondo regionale	Concessionario	Nessun indennizzo riconosciuto
CORVIDI	Fondo regionale	Fondo regionale	Fondo regionale	Ente di gestione (con specifico fondo regionale LR6/2013)	Fondo regionale	Concessionario	Fondo regionale	Concessionario	Nessun indennizzo riconosciuto
ITTIOFAGI	Fondo regionale (solo se documentata l'attività produttiva ittica)	Fondo regionale (solo se documentata l'attività produttiva ittica)	Fondo regionale (solo se documentata l'attività produttiva ittica)	Ente di gestione (con specifico fondo regionale LR6/2013)	Fondo regionale (solo se documentata l'attività produttiva ittica)	Fondo regionale (solo se documentata l'attività produttiva ittica)	Fondo regionale (solo se documentata l'attività produttiva ittica)	Concessionario	Nessun indennizzo riconosciuto
PREDATORI NON PARTICOLARMENTE PROTETTI (VOLPE)	Fondo regionale	Fondo regionale	Fondo regionale	Ente di gestione (con specifico fondo regionale LR6/2013)	Fondo regionale	Concessionario	Concessionario	Concessionario	Nessun indennizzo riconosciuto
ALTRA FAUNA STANZIALE NON CACCIABILE	Fondo regionale	Fondo regionale	Fondo regionale	Ente di gestione (con specifico fondo regionale LR6/2013)	Fondo regionale	Fondo regionale	Fondo regionale	Concessionario	Nessun indennizzo riconosciuto
SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE (GRANDI CARNIVORI)	Fondo regionale (secondo criteri PACOBACE)	Fondo regionale (secondo criteri PACOBACE)	Fondo regionale (secondo criteri PACOBACE)	Fondo regionale (secondo criteri PACOBACE)	Fondo regionale (secondo criteri PACOBACE)	Fondo regionale (secondo criteri PACOBACE)	Fondo regionale (secondo criteri PACOBACE)	Fondo regionale (secondo criteri PACOBACE)	Fondo regionale (secondo criteri PACOBACE)

NB. peso relativo delle diverse specie causa di danni nel periodo 2006-2010: LEPRE 31%; FASIANIDI 8%; ITTIOFAGI 27%; CINGHIALE 11%; NUTRIA 6%; UNGULATI POLIGASTRICI 6%; CORVIDI 11%

17. CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 15 C. 1 DELLA L. 157/1992
--

I proprietari o i conduttori dei fondi rustici inclusi nel Piano faunistico-venatorio regionale, ai fini della gestione programmata della caccia, hanno diritto all'assegnazione di contributi per l'utilizzazione dei fondi stessi ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L. 157/1992.

Il termine utilizzazione va riferito sia all'attività venatoria intesa in senso stretto, sia alla gestione complessiva degli istituti che concorrono alla gestione programmata della caccia, ovvero alle Zone di Ripopolamento e Cattura.

L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 15 c. 1 della L. 157/1992 è delegata alle Province ai sensi dell'articolo 27 c. 1 della LR 50/1993, che vi provvedono, avvalendosi del Comitato di cui all'art. 28 comma 3 della L.R. 50/1993, con quota parte delle risorse ad esse destinate ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) della medesima legge regionale, secondo le seguenti disposizioni e criteri.

La Giunta regionale applica i seguenti criteri ai fini del riparto tra le Province delle disponibilità recate anno per anno dal Bilancio regionale ai sensi del suddetto art. 39 comma 1 lettera a):

1. per il 50% delle disponibilità, sulla base del numero di cacciatori residenti in ciascuna Provincia, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate comportanti oneri correlati all'entità della popolazione venatoria;
2. per il 30 % delle disponibilità, sulla base del TASP soggetto a pianificazione faunistico venatoria (escluse le aree protette), per la vigilanza;
3. per il restante 20 % sulla base della TASP soggetta a gestione programmata della caccia (superficie cacciabile + superficie destinata a ZRC), per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 15 comma 1 L. 157/1992.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 c. 1 della L. 157/1992 le Province riconoscono e provvedono all'erogazione dei seguenti contributi:

A) contributo forfettario annuale ai proprietari o conduttori di fondi rustici inclusi nella programmazione faunistico-venatoria (superficie cacciabile) che ne facciano richiesta con le modalità di seguito riportate, sulla base dell'estensione TASP cacciabile del fondo medesimo alle seguenti condizioni:

- che non beneficino per le stesse superfici di altri finanziamenti pubblici previsti, a qualsiasi titolo, da normative regionali, nazionali, comunitarie, ivi compresi quelli ai sensi del successivo punto B);
- fino a un massimo di 5,00 € /ha di TASP, ridotto proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute;
- nel rispetto del regime *de minimis* ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007, con riferimento al percepimento del contributo annuale per l'intera durata della pianificazione faunistico-venatoria.

B) contributo destinato ai proprietari o conduttori di fondi rustici inclusi nella programmazione faunistico-venatoria (superficie cacciabile) che si impegnano per l'intera durata della pianificazione faunistico venatoria negli interventi di valorizzazione ambientale di seguito riportati, nonché alle seguenti condizioni:

- che non percepiscano, per i medesimi interventi, nessun'altra forma di contribuzione pubblica o da parte dell'ATC/CA;

- nel rispetto del regime *de minimis* ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007, con riferimento al percepimento del contributo annuale per l'intera durata della pianificazione faunistico-venatoria.
- Se l'ammontare complessivo delle richieste supera la disponibilità finanziaria, la Provincia provvede alla formulazione di una graduatoria di merito che tiene conto delle esigenze/opportunità ambientali e faunistiche.

17.1 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER I QUALI E' RICONOSCIBILE IL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LETTERA B)

- Sfalci e riattivazione dei pascoli di montagna:

- a) in alta montagna, in corrispondenza di alpeggi abbandonati o poco sfruttati, iniziative di manutenzione di praterie di adeguata estensione ed accessibili a mezzi meccanici, ove sussistano concrete possibilità di sostenere le popolazioni di Coturnice (*Alectoris graeca*) e/o di conservare o rendere disponibili risorse pascolive per gli ungulati di alta quota;
- b) a mezza montagna, interventi di recupero di prati o pascoli idonei, per ubicazione e composizione vegetazionale, allo svernamento delle coturnice, degli ungulati e della lepre comune;
- c) nei fondovalle e sui bassi versanti, provvedimenti di ripristino colturale di prateria a vantaggio della lepre e del capriolo.

- **Colture a perdere:** devono intendersi coltivazioni espressamente destinate ad uso esclusivo della fauna selvatica, con esclusione delle frange di colture agrarie al limite della redditività o mai entrate in produzione. Le colture a perdere sono atte a sostituire o integrare pratiche di alimentazione di soccorso in aree soggette a carenze stagionali di disponibilità di alimenti per la fauna selvatica e non solo. Le colture a perdere dovranno interessare di preferenza superfici a suo tempo utilizzate da colture tradizionali, convenientemente distanti da strutture abitative e elementi della viabilità stradale e ferroviaria, per evitare il rischio di incidenti con il coinvolgimento di selvatici. In base all'idoneità dei terreni e delle condizioni climatiche, dovranno prendersi in considerazione le semine di mais tardivo, crucifere, cereali autunno-vernini o altre colture idonee. Deve essere esclusa la somministrazione di concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti.

- Decespugliamento ed interventi sui cedui:

- a) i decespugliamenti dovranno riguardare esclusivamente la bassa vegetazione legnosa che si stabilisce spontaneamente in spazi aperti abbandonati dalle attività agricole e zootecniche. Essi devono tendere a favorire l'instaurarsi di un sistema di macchie cespugliose separate da congrue superfici erbose intercalari e riguarderanno principalmente il nocciolo e l'ontano verde, a vantaggio dei mammiferi selvatici pascolanti, dei galliformi e della piccola avifauna nidificante e di passo;
- b) gli interventi sui cedui, ove ammessi dalle condizioni generali di stabilità idrogeologica e di assetto della vegetazione, devono intendersi come ripresa dei razionali cicli di coltura dei cedui stessi, mediante operazioni distribuite su modeste superfici (1000-2000 metri quadrati) e atte a configurare un fitto mosaico di situazioni di margine;
- c) parallelamente, ad arricchimento della cenosi e a favore di disparate componenti faunistiche, dovranno altresì considerarsi incentivabili le integrazioni della vegetazione legnosa con specie indigene, arboree, arborescenti o cespugliose, produttrici di frutti commestibili, quali ciliegi, sorbi, melo selvatico.

- **Costituzione e cura delle siepi:** sono considerate siepi gli allineamenti di specie arboree o arbustive mantenute ad altezza non superiore ai 3 metri lungo i confini di proprietà ed appezzamento, i bordi delle strade, i margini superiori di inclusi e le sponde dei corsi d'acqua. La loro costituzione deve prevedere un'opportuna associazione di piante autoctone (*Crataegus*, *Prunus*, *Euonymus*, *Laburnum*, *Corylus*, *Salix*) tali da assicurare sia un rivestimento di fronde fin dalla base, sia una produzione di alimento vegetale ben distribuita nell'arco delle stagioni ed accessibili ad un'ampia varietà di specie selvatiche.
- **Interventi sulle acque:** debbono consistere nella eliminazione di fonti di inquinamento da cause banali o accidentali, nel ripristino dell'integrità risorgiva, dei corpi e dei corsi d'acqua come sede di forme di vita animale, compresi gli interventi di ripristino dell'inerbimento delle scoline, nella creazione di punti di abbeverata e di sosta per la fauna selvatica.
- **Altri interventi da incentivare:**
 - a) Semine di erba medica e prati in genere, preferibilmente in associazione con il ripristino di elementi fissi del paesaggio agrario quali siepi divisorie tra appezzamenti, aree cespugliate marginali, boschetti, con l'impegno da parte del conduttore del fondo a non operare lo sfalcio dei prati su strisce laterali di almeno un paio di metri;
 - b) Conservazione in situ di stoppie di cereali autunnali e vernini;
 - c) La limitazione di velocità e l'impiego di barre di involo per macchine falciatrici e trebbiatrici;
 - d) La differenziazione delle colture tra appezzamenti contigui.

- Le Province possono individuare altri interventi di conservazione e/o miglioramento ambientale, ovvero escludere uno o più interventi previsti dal presente capitolo, ovvero dettagliare i medesimi in misura confacente alle specifiche realtà territoriali.

17.2 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai fini della determinazione dei contributi di cui alla lettera B), la Provincia fissa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano faunistico venatorio regionale l'elenco degli interventi ammissibili a contribuzione per il territorio di competenza, anche differenziandoli per aree omogenee dal punto di vista ambientale e agricolo, attribuendo per ciascuna tipologia di intervento il corrispondente importo unitario (a ettaro/metro lineare/metri quadrato) del contributo.

Con il medesimo provvedimento, la Provincia apre il bando per l'accesso ai contributi di cui trattasi, sulla base del quale i proprietari o conduttori dei fondi presentano, entro i successivi 30 giorni, domanda per l'accesso al contributo ai sensi della lettera A o B, con le modalità di seguito specificate, per l'intero periodo pianificatorio.

La Provincia, avvalendosi del Comitato di cui all'art. 28 comma 3 della L.R. 50/1993, istruisce le richieste pervenute e, per quanto riguarda le richieste di contributo ai sensi della lettera B), redige una graduatoria di merito delle domande stesse, che saranno accolte nei limiti della disponibilità pari all'80% delle risorse trasferite dalla Regione per la specifica finalità (punto 3 dei criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 39, comma 1 lett. a). Le domande eventualmente escluse concorrono, per la superficie del fondo interessato, alle domande di contributo ai sensi della lettera A). Se il fabbisogno relativo alle domande pervenute risulta inferiore alle risorse disponibili, l'eccedenza viene resa disponibile per i contributi di cui alla lettera A).

Ai fini della determinazione dei contributi di cui alla lettera A), è riconosciuto dalla Provincia un importo unitario per ettaro di superficie agro-silvo-pastorale, determinato dividendo la quota parte residua

(20%) di risorse trasferite dalla Regione per detta finalità per gli ettari complessivi che concorrono per detta fattispecie di contributo, fino ad un massimo di 5,00€ /ettaro. Non sono erogabili contributi calcolati di importo inferiore ai 50 € annuale. Se il fabbisogno relativo alle domande pervenute risulta inferiore rispetto alle risorse rese disponibili (fermo restando il limite di 5,00 € ad ettaro), l'eccedenza viene integrata nella quota di riparto trasferita dalla Regione ai fini del pagamento dell'indennizzo e prevenzione dei danni da fauna selvatica.

Negli anni successivi al primo, la Provincia provvede annualmente all'erogazione del contributo riconosciuto agli aventi titolo ai sensi della lettera B) in misura uguale a quanto riconosciuto il primo anno, sempre che non siano intervenute modifiche, a valere sulle risorse trasferite dalla Regione per la specifica finalità. Le restanti risorse sono ripartite tra gli aventi diritto ai sensi della lettera A), secondo i criteri sopra individuati.

17.3 ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono accedere ai contributi di cui al presente capitolo del PFVR i proprietari o conduttori di fondi rustici, per le parti di fondo ricadenti nel territorio a gestione programmata della caccia e all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, così come individuati nel presente Piano.

Ai fini dell'accesso ai contributi di cui trattasi, il proprietario o il conduttore del fondo deve presentare domanda alla Provincia territorialmente competente (in cui ricade il fondo), entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento provinciale di cui al precedente paragrafo 17.2, nei seguenti termini:

a) contributi ai sensi della lettera A):

1. richiesta in carta resa legale di contributo ai sensi della lettera A), specificante le superfici complessive di territorio agro-silvo-pastorale per le quali si richiede il contributo;
2. cartografia digitalizzata del fondo oggetto della richiesta, su base catastale, CTR o ortofoto a scala non superiore a 1:5.000;
3. documentazione attestante il titolo di possesso/ conduzione del fondo. Con la presentazione di detta documentazione, il richiedente si assume la responsabilità di esonerare eventuali altri aventi diritto dal richiedere il contributo riconosciuto per il fondo in questione;
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non beneficiare per le stesse superfici di altri finanziamenti pubblici previsti, a qualsiasi titolo, da normative regionali, nazionali, comunitarie, ivi compresi quelli ai sensi del successivo punto B);
5. dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni dichiarate per il percepimento del contributo, ai fini della rimodulazione dello stesso;
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ovvero documentazione attestante l'importo complessivo dei contributi percepiti ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007 nel triennio di riferimento (corrispondente all'anno corrente e ai due anni precedenti), ai fini della verifica del regime *de minimis*;

b) contributi ai sensi della lettera B):

1. richiesta in carta resa legale di contributo ai sensi della lettera B), specificante le superfici complessive di territorio agro-silvo-pastorale per le quali si richiede il contributo;
2. cartografia digitalizzata del fondo oggetto della richiesta, su base catastale, CTR o ortofoto a scala non superiore a 1:5.000;
3. documentazione attestante il titolo di possesso/ conduzione del fondo. Con la presentazione di detta documentazione, il richiedente si assume la responsabilità di esonerare eventuali altri aventi diritto dal richiedere il contributo riconosciuto per il fondo in questione;

4. relazione tecnica progettuale relativa agli interventi che si intendono effettuare ai fini del percepimento del contributo, unitamente all'impegno sottoscritto dal titolare di mantenimento in situ di detti interventi almeno per l'intera durata della pianificazione;
5. dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni dichiarate per il percepimento del contributo, ai fini della rimodulazione dello stesso;
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ovvero documentazione attestante l'importo complessivo dei contributi percepiti ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007 nel triennio di riferimento (corrispondente all'anno corrente e ai due anni precedenti), ai fini della verifica del regime *de minimis*;

La Provincia può predisporre idonea modulistica per la presentazione della domanda di contributo di cui alla lettera A) e alla lettera B), da allegare al provvedimento di apertura del bando.

A seguito della predisposizione della graduatoria delle domande accoglibili ai sensi della lettera B), la Provincia provvede a comunicare ai richiedenti il contributo che sono stati esclusi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, i motivi dell'esclusione nonché a richiedere, entro 10 giorni, l'integrazione documentale necessaria ai fini dell'accesso al contributo ai sensi della lettera A), fatta eccezione per la richiesta in carta legale di cui al punto 1.

Al termine dell'istruttoria complessiva la Provincia approva l'elenco degli aventi diritto al contributo per il periodo di pianificazione:

- ai sensi della lettera B), comprensivo dell'importo annuale del contributo riconosciuto, fatte salve variazioni delle condizioni dichiarate dal richiedente, ovvero verifica, da parte degli organi di controllo provinciali, con esito negativo dell'effettuazione degli interventi;
- ai sensi della lettera A), comprensivo dell'importo calcolato per l'anno in corso. Per gli anni successivi verrà determinato anno per anno sulla base delle risorse disponibili, sulla base dei criteri sopra descritti. Non sono riconosciuti contributi il cui importo annuale risulta inferiore ai 50,00 euro.

18. CRITERI E MODALITA' PER LA SOTTRAZIONE DEI FONDI RUSTICI ALLA GESTIONE PROGRAMMATTA DELLA CACCIA (ART. 8 c. 7 LR 50/1993, ART. 15 C. 3 L. 157/1992) E LA NOTIFICA DEI FONDI CHIUSI (ART. 27 C. 2 LR 50/1993)

18.1 FONDI SOTTRATTI

Ai sensi dell'art. 15 c. 3 della L. 157/1992 il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio, al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che è accolta:

A) se non ostacola la pianificazione faunistico venatoria;

B) è altresì accolta in casi specificatamente individuati (con norma regionale) quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

La domanda è inoltrata entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale al Presidente della Giunta regionale ed è esaminata, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, entro sessanta giorni.

18.1.1 CRITERI PER LA SOTTRAZIONE DEI FONDI

Ai fini dell'applicazione del suddetto articolo di legge, vengono individuate le seguenti condizioni ricadenti nella fattispecie di cui alla summenzionata lettera B:

1. Colture agricole specializzate per le quali l'esercizio dell'attività venatoria è incompatibile con le esigenze di salvaguardia: premesso che sono già tutelati per legge i terreni in attualità di coltivazione ai sensi dell'art. 15 comma 7 della L. 157/1992, sono individuate quali colture agricole specializzate per le quali l'esercizio dell'attività venatoria è incompatibile con le esigenze di salvaguardia le colture pluriennali o annuali che per le quali siano presenti strutture annesse, che hanno comportato spese di investimento, che possono essere danneggiate dall'attività venatoria, quali serre, tunnel, impianti di irrigazione a goccia. Ai fini dell'istanza di sottrazione all'esercizio venatorio, le suddette condizioni culturali devono essere certificate mediante una relazione tecnica sottoscritta da perito agronomo, indicante le colture e gli impianti presenti unitamente alla relativa estensione esatta, il tutto corredato da cartografia digitalizzata e georeferenziata su base catastale o ortofoto a scala non superiore a 1: 5000.

2. Produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o al fine di ricerca scientifica: la domanda deve essere accompagnata da relazione tecnica da parte dell'Istituto di ricerca/Ente/Soggetto responsabile della sperimentazione o ricerca in atto, che illustri in dettaglio la natura della sperimentazione/ricerca, la durata prevista, le esigenze di tutela a motivo del contrasto con l'attività venatoria, corredata da cartografia digitalizzata georeferenziata delle superfici interessate dalla sperimentazione/ricerca su base catastale o ortofoto a scala non superiore a 1:5000.

3. Attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale per le quali l'esercizio dell'attività venatoria è motivo di danno o disturbo:

3.1 Fattorie didattiche iscritte all'albo regionale alla data di entrata in vigore del Piano faunistico-venatorio regionale; alla domanda deve essere allegato il documento attestante il programma delle attività previste nel corso della stagione venatoria, per le quali l'attività venatoria stessa è motivo di danno o disturbo, nonché l'individuazione delle superfici interessate da dette attività;

3.2 Cooperative sociali agricole che perseguono programmi riconosciuti di inserimento di persone in situazione di svantaggio/disagio sociale; alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il programma delle attività previste nel corso della stagione venatoria, per le quali l'attività venatoria stessa è motivo di danno o disturbo, nonché l'individuazione delle superfici interessate da dette attività;

3.3 Superfici interessate da specifici progetti di natura ambientale e conservazionistica, finanziati e/o riconosciuti ufficialmente; alla domanda deve essere allegata relazione tecnica del progetto in atto;

3.4 Agriturismi iscritti all'albo regionale alla data di entrata in vigore del Piano faunistico-venatorio regionale; alla domanda deve essere allegata l'individuazione delle superfici interessate dalle attività agrituristiche e ricettive per le quali l'attività venatoria stessa è motivo di danno o disturbo.

In assenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 il proprietario o conduttore del fondo può comunque presentare richiesta motivata di divieto di caccia, alla quale va allegata, in forma di autodichiarazione sottoscritta dallo stesso proprietario o conduttore del fondo (accompagnata da dichiarazione sostitutiva sulla base del modello e da fotocopia di documento di identità), una relazione descrittiva delle motivazioni della richiesta, che devono comunque essere oggettive, alla quale può essere allegata eventuale documentazione aggiuntiva a supporto della motivazione della richiesta. Dette istanze vengono, ai fini istruttori, individuate come ricadenti nella fattispecie di cui alla summenzionata lettera A.

18.1.2 CONDIZIONI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE DI SOTTRAZIONE

Le istanze ricadenti nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 (lettera B), se positivamente istruite, sono comunque accolte.

Vengono altresì accolte le istanze ricadenti nella fattispecie di cui alla lettera A) positivamente istruite a seguito della verifica documentale, nei limiti di compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria di seguito indicati:

- per la Zona faunistica delle Alpi, previa valutazione effettuata su base comunale:

- a. Se la superficie TASP comunale destinata ad istituti a divieto di caccia (comprese le aree protette) è inferiore al 10% del TASP complessivo → le istanze vengono accolte fino al 3% del TASP comunale;
- b. Se la superficie TASP comunale destinata ad istituti a divieto di caccia (comprese le aree protette) è compresa tra il 10 e il 20% → le istanze vengono accolte fino all'1% del TASP comunale;
- c. Se la superficie TASP comunale destinata ad istituti a divieto di caccia (comprese le aree protette) è superiore al 20% → vengono accolte solo le istanze che rientrano alla lettera B)

-per la Zona di pianura (compresi il territorio lagunare e vallivo e il territorio deltizio), previa valutazione effettuata a livello di ATC:

- a. Se la superficie TASP dell'ATC destinata ad istituti a divieto di caccia (comprese le aree protette) è inferiore al 10% del TASP complessivo → le istanze vengono accolte fino al 3% del TASP complessivo dell'ATC;
- b. Se la superficie TASP dell'ATC destinata ad istituti a divieto di caccia (comprese le aree protette) è compresa tra il 10 e il 20% del TASP complessivo → le istanze vengono accolte fino all'1% del TASP complessivo dell'ATC;
- c. Se la superficie TASP dell'ATC destinata ad istituti a divieto di caccia (comprese le aree protette) è superiore al 20% del TASP complessivo dell'ATC → vengono accolte solo le istanze che rientrano alla lettera B).

Qualora, su base comunale per la Zona faunistica delle Alpi ovvero su base di ATC per il restante territorio, le istanze pervenute e positivamente istruite ai sensi della lettera A) superano i parametri di

superficie di cui sopra, le domande sono accolte secondo l'ordine di grandezza dei fondi (superficie TASP del fondo) a partire dai fondi più piccoli fino a saturazione della superficie TASP che può essere destinata a fondi sottratti come sopra determinata.

18.1.3 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI ALL'ATTIVITA' VENATORIA

Ai fini della richiesta di sottrazione di fondo rustico all'esercizio dell'attività venatoria il proprietario o conduttore del fondo deve presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico-venatorio regionale definitivamente approvato:

- istanza in carta resa legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale, per il tramite della Provincia territorialmente competente (in cui ricade il fondo oggetto di istanza o la quota parte prevalente di fondo), sulla base del modello fac-simile riportato in Appendice al presente Regolamento di attuazione (Modello 25.2), specificando la fattispecie a cui fa riferimento l'istanza (fattispecie A o B);
- cartografia digitalizzata del fondo oggetto della richiesta, su base catastale, CTR o ortofoto in scala non superiore a 1:5.000;
- dichiarazione sostitutiva del titolo di possesso o di conduzione del fondo oggetto di richiesta, accompagnata da fotocopia di documento di identità valido del dichiarante;

A detta documentazione di base, necessaria per ogni fattispecie di istanza, vanno altresì allegati:

A) per le istanze ricadenti nella fattispecie A):

- relazione descrittiva delle motivazioni della richiesta, che devono comunque essere oggettive, in forma di autodichiarazione su carta semplice sottoscritta dallo stesso proprietario o conduttore del fondo, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e da fotocopia di documento di identità;
- eventuale documentazione aggiuntiva a supporto della motivazione della richiesta.

B) per le istanze ricadenti nella fattispecie B):

- la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, così come individuata e descritta nel precedente paragrafo 18.1.1 per ciascuna condizione individuata;
- dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, di impegno a comunicare qualsiasi variazione delle condizioni del fondo sulla base delle quali viene concesso il divieto di esercizio venatorio.

18.1.4 ITER AMMINISTRATIVO

Le istanze pervenute entro i termini prescritti sono istruite dalla Provincia che, entro trenta giorni dal loro ricevimento, provvede ai fini istruttori a:

- verifica documentale e tecnica delle istanze rientranti nella fattispecie B);
- verifica documentale delle istanze rientranti nella fattispecie A);
- in caso di documentazione incompleta, è ammessa la richiesta di integrazione all'interessato, che provvede entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta stessa; decorso tale termine, l'istanza decade;
- in caso di istanza non accoglibile per mancanza dei requisiti documentali o tecnici, provvede alle comunicazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990;
- suddivisione delle istanze risultate ammissibili alle suddette verifiche:
 - o per Comune, se ricadenti in Zona faunistica delle Alpi. Per ciascun Comune la Provincia indica altresì, sulla base dell'incidenza percentuale delle superfici destinate ad istituti a divieto di caccia presenti, se il Comune medesimo rientra nelle condizioni di cui alla lettera a), b) o c) del precedente paragrafo 18.1.2 ;

o per ATC, se ricadenti in zona di pianura (compresi il territorio lagunare e vallivo e il territorio deltizio). Per ciascun ATC la Provincia indica altresì, sulla base dell'incidenza percentuale delle superfici destinate ad istituti a divieto di caccia present desunta dalla Tabella 6.3 del presente PFVR, se l'ATC medesimo rientra nelle condizioni di cui alla lettera a), b) o c) del precedente paragrafo 18.1.2;

- formazione delle graduatorie per ciascun Comune della Zona faunistica delle Alpi e per ciascun ATC, riportante tutte le istanze ammissibili rientranti nella fattispecie B (istanze che vengono tutte accolte), nonché, in ordine crescente di superficie, le istanze ammissibili rientranti nella fattispecie A), riportando per ciascuna la superficie del relativo fondo.

Le suddette graduatorie e i dati relativi alle istanze accoglibili sono trasmessi alla Regione entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande. La Regione nei successivi trenta giorni approva con proprio atto l'elenco delle istanze accolte e di quelle respinte, provvedendo successivamente alle relative notifiche.

I fondi sottratti sono concessi per la durata della pianificazione faunistico venatoria regionale, fatte salve le verifiche di cui sotto, e sono tabellati ai sensi di legge a cura del proprietario/conduuttore del fondo.

La Provincia provvede entro il 30 maggio di ciascun anno ad effettuare verifiche sui fondi oggetto di sottrazione rientranti nella fattispecie di cui alla lettera B) al fine di accertare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento della richiesta, dando comunicazione dell'esito della verifica alla Giunta regionale, per l'adozione di eventuali provvedimenti di revoca.

E' fatto comunque obbligo ai proprietari o conduttori dei fondi rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera B) di comunicare tempestivamente alla Giunta regionale e alla Provincia territorialmente competente il venir meno delle condizioni per le quali è stata motivata la richiesta.

Sulla base delle comunicazioni pervenute e degli esiti delle verifiche effettuate dalle Province, la Giunta regionale provvede entro il 31 luglio di ogni anno a revocare i fondi sottratti concessi ai sensi della lettera B) laddove ricadenti in Comuni della Zona Alpi o in ATC che rientrano nella tipologia di cui alla lettera c) del paragrafo 18.1.2 ovvero che determinano il superamento dei parametri fissati per le tipologie a) (3%) o b) (1%).

18.2 FONDI CHIUSI

I fondi chiusi di cui all'art. 15 comma 8 della L. 157/1992 esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano faunistico-venatorio regionale devono essere notificati alla Provincia competente entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano medesimo, allegando alla notifica cartografia digitalizzata che individua il fondo stesso.

I fondi chiusi che vengono istituiti nel corso della pianificazione devono essere tempestivamente notificati alla Provincia, che provvede alla verifica dei requisiti e alla comunicazione di nulla osta al fine di procedere alla tabellazione, che compete al titolare del fondo chiuso.

La Provincia provvede a comunicare alla Regione i dati cartografici dei fondi chiusi notificati:

- entro sei mesi dall'entrata in vigore del PFVR;
- entro il 31 maggio di ciascun anno, nel caso di nuove notifiche.

19. GESTIONE DEGLI UNGULATI POLIGASTRICI AL DI FUORI DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

L'espansione degli ungulati poligastri al di fuori della zona faunistica delle Alpi è una delle "novità" faunistiche che rendono necessaria la previsione di disposizioni regolamentari per la zona collinare e di pianura prima non contemplate dalla L.R. 50/1993 (approvata in un momento in cui la presenza di dette specie era strettamente legata all'ambiente alpino e quindi, appunto, alla Zona Alpi) né dai precedenti Piani faunistico-venatori regionali.

Fatte pienamente salve le prerogative provinciali avuto riguardo al territorio della Zona faunistica delle Alpi, nel presente capitolo vengono emanati per la prima volta indirizzi gestionali sulla base dei quali le Province dovranno, per il territorio di collina e di pianura, impostare la gestione, anche a fini venatori, degli ungulati poligastri, con particolare riferimento, al momento, alla specie Capriolo (*Capreolus capreolus*).

Trattandosi di prima esperienza, gli indirizzi gestionali di seguito riportati, fatti salvi i principi generali esplicitamente dichiarati, potranno essere assunti dalle Province e dagli ATC (per quanto di competenza) come riferimento non strettamente vincolante. Tuttavia il discostarsi dai medesimi dovrà essere oggetto di puntuale motivazione.

Competono a Province e alla Regione, al fine di agevolare l'avvio ed il consolidamento di detta particolare gestione faunistico-venatoria in territorio non ricadente in zona faunistica delle Alpi, rispettivamente:

- il monitoraggio delle pertinenti dinamiche faunistiche e il rendiconto alla Regione delle modalità di applicazione degli indirizzi gestionali di cui trattasi, con il coinvolgimento degli ATC;
- l'emanazione, con delibera di Giunta Regionale, di eventuali indirizzi integrativi e di eventuali direttive cogenti.

INDIRIZZI PER LA GESTIONE ED IL PRELIEVO VENATORIO DEL CAPRIOLO AL DI FUORI DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI DEL VENETO

1. Finalità

Il presente elaborato disciplina la gestione faunistico-venatoria della specie Capriolo nella zona di pianura in attuazione delle normative nazionali, regionali, dei contenuti del Piano faunistico regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali, al fine di raggiungere e mantenere densità di popolazione compatibili con le attività antropiche, con particolare riguardo a quelle di carattere economico. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano su tutto il territorio di pianura occupato stabilmente o temporaneamente da popolazioni di capriolo.

2. Distretti gestionali

I distretti di gestione rappresentano l'unità territoriale di base in cui viene attuata la gestione del capriolo (censimenti, prelievi). Il distretto è costituito da un'area ambientalmente omogenea delimitata, possibilmente, da confini naturali, tale da consentire la gestione di popolazioni demograficamente distinte, in cui i fenomeni di immigrazione ed emigrazione non sono in grado di modificare i parametri demografici della popolazione.

Le Province, su proposta dei Comitati di gestione, suddividono ciascun Ambito territoriale in distretti per la gestione faunistico-venatoria del capriolo. Tali distretti, in relazione alla distribuzione, consistenza e caratteristiche ambientali del territorio possono avere superficie compresa tra 5.000 e 10.000 ettari. La revisione dei distretti viene effettuata alla scadenza dei piani faunistici provinciali. In sede di prima

applicazione, laddove la specie non è ancora presente sull'intero territorio dell'ATC, possono essere individuati singoli Distretti coincidenti con le aree di effettiva presenza, comunque rispondenti ai presenti criteri di individuazione.

Per una migliore razionalizzazione dei prelievi i distretti possono essere ulteriormente suddivisi in sub-aree (settori, parcelle) di caccia.

I distretti sono gestiti dagli ATC attraverso la collaborazione con i cacciatori abilitati alla caccia di selezione agli ungulati.

Il Comitato di gestione nomina per ogni distretto un responsabile e 2 Vice-responsabili, in possesso di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati. Tali responsabili devono possedere una buona conoscenza del territorio del Distretto, devono partecipare all'organizzazione ed all'effettuazione dei censimenti annuali alla specie, alla gestione delle altane, provvedere all'aggiornamento giornaliero dei prelievi, alla gestione delle cassette per la raccolta delle cartoline di uscita giornaliere, all'organizzazione delle attività di recupero dei capi feriti.

3. Piano di gestione annuale dei distretti

Il Comitato di gestione, avvalendosi di una figura tecnica specializzata, redige annualmente il piano di gestione del capriolo per ogni distretto e lo invia alla Provincia competente per territorio. Il piano deve contenere:

- a) cartografia dei confini dei distretti;
- b) la superficie utile alla specie(SUS);
- c) descrizione dettagliata delle metodologie di censimento applicate in ogni distretto in base alle indicazioni contenute nel presente Piano faunistico venatorio regionale.
- d) i risultati dei censimenti suddivisi per ogni distretto;
- e) formulazione del piano prelievo per ogni distretto in funzione degli obiettivi prefissati e delle densità da raggiungere e mantenere.

Inoltre ogni ATC deve consegnare alla Provincia, entro 30 giorni dalla chiusura dell'attività venatoria al capriolo, le schede di raccolta dati di ciascun animale prelevato, un resoconto degli abbattimenti realizzati suddivisi per sesso e classi di età e file excel di archiviazione dei singoli abbattimenti effettuati.

Presso la Regione viene istituita la banca dati per l'archiviazione di tutti i dati derivanti dalla caccia di selezione agli ungulati.

4 Censimenti

I censimenti rappresentano lo strumento tecnico fondamentale per la gestione del capriolo perché consentono di acquisire dati sui principali parametri demografici delle popolazioni, propedeutici per l'elaborazione dei piani di gestione.

I censimenti sono effettuati da cacciatori abilitati alla caccia di selezione con il coordinamento e controllo del personale di vigilanza della Provincia. Gli ATC predispongono annualmente il calendario delle operazioni di censimento per ogni distretto contenente l'elenco dei cacciatori coinvolti, le date di svolgimento delle operazioni e gli orari di ritrovo per la consegna delle schede ed il loro successivo ritiro. Tale documento va consegnato almeno una settimana prima dei censimenti alla Provincia competente per territorio.

La Provincia può disporre controlli per verificare il corretto svolgimento dei censimenti, nonché provvedere autonomamente, mediante proprio personale, alla verifica della consistenza delle specie nei diversi Distretti di gestione e trasmette successivamente i risultati agli ATC.

Le metodologie di censimento per il capriolo sono quelle previste dal presente Piano faunistico venatorio nel capitolo relativo ai monitoraggi (capitolo 22).

La densità, la consistenza e la struttura di popolazione del capriolo nei Distretti di Gestione sono stimate annualmente mediante l'applicazione di uno o più metodi di seguito elencati, che la Provincia approva per ciascun Distretto su proposta dell'ATC competente, da scegliere in funzione delle caratteristiche ambientali prevalenti dell'unità di gestione.

Per la specie capriolo le possibili metodologie di censimento previste sono:

- a) osservazione diretta da percorsi e da punti fissi previamente individuati;
- b) conteggio notturno con faro;
- c) il distance sampling e la termografia ad infrarossi;
- d) censimento in battuta su aree campione (in distretti con superficie boscata superiore al 50%);
- e) il "pellet group count".

Classi di sesso ed età da rilevare durante i censimenti

Per il capriolo le classi da censire in primavera (marzo-aprile) sono quelle riportate nella tabella seguente:

Capriolo	Anni
Maschio adulto	1 o più
Femmina adulta	1 o più

Devono inoltre essere presenti colonne riguardanti gli "indeterminati", animali di cui non si è potuto effettuare un riconoscimento del sesso, dell'età o di entrambi.

5. Formulazione dei piani di prelievo

La caccia di selezione al capriolo si pone come finalità principale il raggiungimento di un prelievo che si integri coi principali fattori limitanti ambientali, allo scopo di ottenere strutture di popolazioni naturali, caratterizzate da sex-ratio prossime alla parità e da piramidi di età con ampia presenza di soggetti appartenenti alle classi giovani e riproduttori.

Obiettivo primario da raggiungere negli ATC attraverso la caccia di selezione al capriolo è quello di raggiungere e mantenere una struttura di popolazione equilibrata sia in termini di sex-ratio sia di classi di età e di raggiungere e mantenere consistenze di popolazione adeguate ad un loro razionale utilizzo e compatibili con le attività antropiche presenti, in particolare l'agricoltura (garanzia di conservazione a lungo termine delle popolazioni e massimizzazione dei prelievi in termini sia qualitativi che quantitativi).

I piani di prelievo annuali vengono formulati in base:

- a) agli obiettivi delineati per ogni distretto dal piano di gestione annuale;
- b) ai risultati dei censimenti, dalle stime di consistenza e dall'analisi delle dinamiche di popolazione (serie storiche);
- c) all'obiettivo della riduzione dei danni alle produzioni agricole, forestali ed alle altre attività antropiche, nonché del pericolo degli incidenti stradali;
- d) ai risultati dei prelievi delle precedenti stagioni venatorie, con particolare riferimento alla distribuzione dei prelievi per sesso e classi di età;
- e) allo sforzo di caccia.

I piani proposti dagli ATC devono pervenire in Provincia e devono essere riportati su apposite schede predisposte dal competente Settore e accompagnati da una relazione tecnica che descrive le modalità di e l'esito dei censimenti. La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal presidente dell'ATC e da un Tecnico faunistico incaricato.

I piani di prelievo di ciascun distretto devono essere formulati in modo tale da contenere il numero

dei capi da abbattere e la ripartizione in classi di sesso ed età, la percentuale di popolazione che si intende prelevare rispetto alla consistenza censita o stimata e il calendario dei prelievi secondo le indicazioni fornite dall'ISPRA.

I prelievi devono incidere in maniera equivalente su maschi e femmine. Non vengono fissate a priori consistenze e densità-soglia minime, al di sotto delle quali non pare opportuno dare avvio all'attività venatoria; tuttavia, in caso di basse densità, le percentuali di prelievo dovranno garantire l'incremento naturale delle popolazioni sino al raggiungimento delle densità obiettivo. Per il capriolo la percentuale di prelievo può raggiungere il 35% del censito o della consistenza complessiva stimata.

La strutturazione in classi di età del piano di prelievo del capriolo segue di norma le indicazioni specifiche di seguito riportate.

Classe 0	Piccolo maschio o femmina	30-40%
Classe I-III	Maschio yearling e adulto	25-35%
Classe I-III	Femmina sottile e adulta	30-40%

La programmazione temporale del prelievo selettivo al capriolo si basa su elementi legati alla biologia della specie e sulle caratteristiche del contesto ambientali in cui si svolge l'attività venatoria.

Nella tabella seguente viene riportato a titolo indicativo il calendario dei prelievi nella zona faunistica di pianura per il capriolo formulato sulla base delle indicazioni dell'ISPRA:

Classe	Periodo
Maschio adulto	1 giugno-15 luglio 15 agosto-30 settembre
Femmina e Classe 0	1 gennaio-15 marzo

I piani di prelievo sono approvati annualmente dalla Provincia competente territorialmente, sentito l'ISPRA, sulla base di atto autorizzativo regionale emanato annualmente.

In sede di prima applicazione, l'ATC che intende avviare la gestione venatoria del capriolo richiede alla Provincia l'organizzazione di un corso di abilitazione per la caccia di selezione, ai fini di formare ed abilitare un numero idoneo di soci dell'ATC medesimo.

Per avviare la gestione venatoria formulando alla Provincia una proposta di Piano di prelievo, devono essere stati effettuati censimenti nell'area destinata all'istituzione del distretto per almeno due anni, compreso quello nel quale si richiede il piano di prelievo, avendo riscontrato dati di densità della specie stabili o in aumento, idonei all'avvio del prelievo venatorio. Per il primo anno di censimenti, la Provincia coordina e verifica direttamente le operazioni di censimento e la raccolta ed elaborazione dei dati.

6 Modalità di attuazione della caccia di selezione

Il prelievo venatorio al Capriolo, così come a ogni altra specie cacciabile di ungulato poligastrico, è realizzato esclusivamente in modalità di caccia di selezione, alla cerca o all'aspetto, con fucile ad anima rigata di calibro non inferiore ai 6 mm dotato di ottica di mira e senza l'ausilio di cani, fatta eccezione l'utilizzo di cani da sangue abilitati e autorizzati specificatamente dalla Provincia per il recupero dei capi feriti. La Provincia individua, all'interno del distretto, le aree in cui, per motivi di sicurezza legati all'orografia del territorio e all'ambiente, il prelievo selettivo è consentito esclusivamente da postazioni fisse rialzate (altane), individuate cartograficamente dalla Provincia medesima.

Possono partecipare agli abbattimenti di Capriolo i cacciatori di selezione abilitati che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari.

La caccia di selezione al capriolo viene effettuata all'interno del distretto di assegnazione da singoli cacciatori a cui è stato assegnato un capo fra quelli previsti nel piano di prelievo.

Il cacciatore di selezione nella predisposizione dell'appostamento collocato a terra è tenuto a non danneggiare sia le colture arboree che quelle agricole in generale; è tenuto altresì, dopo aver effettuato l'abbattimento e comunque al termine del periodo consentito per la caccia di selezione, a rimuovere il materiale impiegato per la predisposizione dell'appostamento salvo autorizzazione del proprietario del fondo. La costruzione dell'altana è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo ed al rispetto della vegetazione arborea.

Nei Distretti, o nelle parti dei Distretti, ove è consentita la caccia alla cerca devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) durante l'attività di cerca, e comunque durante qualsivoglia spostamento, l'arma dovrà essere conservata scarica e in custodia;
- c) l'estrazione dell'arma dalla custodia dovrà avvenire solamente nel luogo prescelto per l'abbattimento;
- d) non è consentito spostare o far spostare l'auto durante l'uscita di caccia, eccezione fatta per il recupero del capo abbattuto;
- e) la cerca è consentita esclusivamente all'interno delle aree del Distretto ad essa riservate;
- f) non è consentito condurre l'attività di cerca a bordo di qualsivoglia automezzo.

La caccia di selezione al capriolo è organizzata con l'assegnazione nominativa dei capi da prelevare, con la possibilità di accorpare le classi di prelievo femmine adulte e classe 0. E' consentito procedere all'assegnazione con un rapporto massimo di 1,3 cacciatori per capo autorizzato (es. 130 cacciatori ogni 100 caprioli autorizzati) purché sia garantita la ripartizione equilibrata tra le diverse classi di tiro. Nel caso di accorpamento delle femmine adulte e della classe 0, il prelievo può essere esercitato fino al raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna classe di tiro. Al raggiungimento della suddetta soglia i capi restanti possono essere assegnati nominativamente con rapporto paritario capi/cacciatori.

7 Modalità di accesso ai piani di prelievo

Gli ATC distribuiscono ai cacciatori abilitati al prelievo selettivo un modulo di domanda su cui indicare la preferenza per specie, sesso, classe d'età e distretto. Il Comitato di gestione può eventualmente suddividere ulteriormente il distretto in settori di caccia, ai fini dell'organizzazione dell'attività venatoria. Tutti i cacciatori interessati sono tenuti a consegnare la domanda di partecipazione al piano di prelievo, allegando alla stessa la ricevuta di versamento della quota minima per il prelievo degli ungulati fissata dal Comitato di gestione e hanno diritto di accesso alla graduatoria di assegnazione dei capi.

Ai cacciatori ai quali non è stato possibile assegnare alcun capo sarà rimborsata la quota versata all'atto della domanda e sarà garantita la priorità nelle ulteriori assegnazioni nella stagione in corso o nella successiva stagione venatoria.

Nei casi in cui i cacciatori siano in numero superiore a quello dei capi assegnabili, il Comitato di gestione procederà all'assegnazione del capo tenendo conto delle preferenze espresse all'atto della domanda.

L'assegnazione è immediata nel caso in cui il numero di preferenze espresse per specie, sesso e classe d'età sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili per ciascuna classe di tiro.

Viceversa, se per una o più classi di tiro il numero di preferenze espresse è superiore al numero di capi assegnabili, il Comitato di gestione procederà all'assegnazione del capo secondo criteri di priorità, ove deliberati, oppure tenendo conto dello storico relativo alle assegnazioni di ciascun cacciatore, oppure tramite sorteggio. I criteri di assegnazione dei capi devono essere preventivamente e adeguatamente pubblicizzati.

Costituiscono criteri di priorità con valore decrescente:

- l'abbattimento di una femmina di capriolo di classe I-III senza latte;
- l'abbattimento di un capo di classe 0;
- numero di giornate dedicate al censimento degli ungulati;
- l'effettivo abbattimento del capo assegnato nella o nelle stagioni precedenti.

Considerata l'esigenza di rispettare, nell'assegnazione dei capi ai singoli cacciatori, le proporzioni tra le classi d'età e il sesso, a prescindere dalle preferenze espresse dai cacciatori, in caso di rifiuto del capo assegnato la quota versata all'atto della domanda non verrà restituita. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro l'inizio del periodo di caccia autorizzato verrà considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato.

Il cacciatore a cui è stato assegnato un capo riceve dall'ATC :

a) una scheda autorizzativa contenente il numero del contrassegno, le caratteristiche del capo da abbattere, il distretto di caccia assegnato, il periodo e le giornate di caccia consentite; sul retro della predetta scheda il cacciatore dovrà provvedere (prima di ogni uscita) a segnare i giorni di caccia. Dopo l'abbattimento e a recupero avvenuto sulla stessa scheda il cacciatore dovrà indicare il luogo e l'ora di abbattimento;

b) una fascetta in plastica (contrassegno numerato) che il cacciatore dovrà apporre in modo inamovibile al garretto del capo a recupero avvenuto. Essa attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo.

I Comitati di gestione possono suddividere il prelievo del capriolo in più periodi di caccia, ciascuno di durata non inferiore a 6 giornate, compresi nell'arco temporale massimo previsto dalla normativa vigente. Al termine di ciascun periodo il cacciatore che non abbia effettuato l'abbattimento restituisce al Comitato di gestione la scheda autorizzativa e la relativa fascetta. Il Comitato provvede a riassegnare i capi disponibili fra tutti i cacciatori che ne facciano richiesta. Nella disponibilità di capi in eccedenza rispetto al numero di cacciatori autorizzati, questi possono essere assegnati anche durante il corso dello stesso periodo di caccia a coloro che abbiano già prelevato un capo e ne esprimano specifica richiesta

In ogni caso sono esclusi dalle ulteriori assegnazioni i cacciatori che nella stagione in corso hanno effettuato l'abbattimento di un capo non conforme.

La scheda e la fascetta sono strettamente personali, quindi non cedibili per alcuna ragione; in caso di perdita di possesso della fascetta questa non verrà sostituita ed il cacciatore perderà il diritto all'abbattimento. I cacciatori che non abbiano effettuato l'abbattimento dovranno comunque restituire all'ATC, al termine del periodo di assegnazione, la scheda autorizzativa e la relativa fascetta.

Ai fini dell'organizzazione del prelievo, i Comitati di gestione degli ATC possono stabilire giornate fisse di caccia. Al fine di favorire il controllo dei cacciatori che partecipano al prelievo, i Comitati di gestione devono predisporre tagliandi di uscita da imbucare in apposite cassette, la cui ubicazione deve essere comunicata al competente servizio di vigilanza della Provincia. Il tagliando deve riportare le seguenti informazioni: data, nome e cognome, capo assegnato, distretto di caccia, località di inizio caccia. Il tagliando deve essere imbucato prima dell'inizio della giornata di caccia o eventualmente la sera precedente, in una delle cassette presenti all'interno del distretto.

8. Modalità di prelievo

Gli abbattimenti devono essere effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti traumatizzati

e/o defedati, qualunque ne sia la classe d'età ed il sesso.

Tali capi vengono definiti sanitari qualora presentino le seguenti caratteristiche:

a) segni di malattia, lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il Centro di Controllo e di cui ne sia accertata l'esistenza da parte del tecnico addetto al controllo;

b) peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età con riferimento a Cl.0 e adulti. Il peso medio è desunto dai dati biometrici raccolti nei centri di controllo;

La scheda di rilevamento biometrico viene barrata nella apposita casella dal tecnico addetto al Centro di Controllo, il quale nello spazio riservato alle note, provvederà a riportare la causa attestante il prelievo sanitario.

L'abbattimento di un animale ritenuto sanitario dà diritto alla scelta della classe e del sesso per l'abbattimento di un capo nella stagione venatoria successiva o, laddove possibile, in quella in corso.

Gli animali abbattuti e riconosciuti come sanitari rientrano nel piano complessivo di prelievo.

Gli animali abbattuti che presentino evidenti segni di malattia dovranno essere sottoposti ad esame veterinario da parte dell'ASL competente per territorio per valutare l'eventuale distruzione della carcassa. In tal caso l'avvenuta distruzione e relativa modalità saranno oggetto di verbalizzazione. I capi distrutti saranno conteggiati nei piani di abbattimento selettivo, ma daranno diritto al cacciatore che ha effettuato tale abbattimento sanitario all'assegnazione di un ulteriore capo, anche se in esubero rispetto al piano di prelievo. Inoltre nello spazio riservato alle note, il tecnico addetto al Centro di Controllo provvederà a riportare l'avvenuto interessamento dell'ASL e la relativa distruzione della carcassa.

E' definito "non conforme" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per sesso e classe di età a quanto previsto dalla scheda autorizzativa di assegnazione.

Al fine di evitare di lasciare sul territorio soggetti feriti, ogni cacciatore dovrà sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo; in caso di ferimento di un capo, egli dovrà provvedere scrupolosamente alla sua ricerca e a segnalarlo tempestivamente all'ATC o al servizio di vigilanza della Provincia, al fine di attivare l'attività di recupero con il cane da traccia, abilitato ai sensi della normativa vigente. Qualora la ricerca dovesse risultare infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento, purché abbia comunicato il fatto tempestivamente.

I Comitati di gestione devono adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni provinciali.

9. Centri di Controllo

I Centri di controllo sono luoghi adibiti alla presentazione dei capi abbattuti.

I principali scopi del centro di controllo sono i seguenti:

- accertare giornalmente il numero, la specie, la classe di sesso/età e la località di abbattimento dei capi prelevati;
- monitorare l'andamento dei piani di prelievo anche al fine di prevedere eventuali tempestive chiusure per evitare lo sfioramento del piano stesso, secondo quanto previsto al punto 1 (soglie di salvaguardia);
- raccogliere i dati biometrici;
- effettuare un monitoraggio sanitario.

I Comitati di gestione che intendono avviare o continuare ad operare la gestione venatoria degli ungulati devono individuare e gestire a proprie spese, per ogni ATC, uno o più Centri per il controllo dei capi abbattuti. Per la copertura dei costi di gestione dei Centri di controllo sono utilizzati i proventi delle quote integrative per il prelievo degli ungulati.

I Centri devono essere siti in locali chiusi ove non sia espletata altra attività professionale nelle ore di apertura.

Essi devono essere opportunamente attrezzati per le specifiche attività di rilevamento dei dati su ogni capo prelevato e pertanto devono essere dotati di:

- acqua corrente;
- luce elettrica;
- riscaldamento;
- piastrellatura o pavimento lavabile;
- attrezzature per i rilievi biometrici:
 - bilance idonee per valutare il peso degli animali;
 - metro flessibile, calibro, righelli opportunamente predisposti per le misurazioni;
 - macchina fotografica digitale.

Gli accertamenti sono affidati a tecnici faunistici qualificati, in possesso dei requisiti professionali.

Ogni capo deve essere presentato, completamente eviscerato, al Centro di controllo il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero congiuntamente alla scheda autorizzativa debitamente compilata. Il tecnico incaricato compilerà la scheda di rilevamento dati che, sottoscritta dal cacciatore o da un suo delegato e rilasciatagli in copia, costituirà documento attestante la legalità di possesso dell'animale. Alla copia originale della scheda di rilevamento dati il tecnico incaricato del controllo alleggerà la parte terminale del contrassegno e la scheda autorizzativa consegnatagli dal cacciatore.

Nel caso in cui il tecnico addetto al centro di controllo riscontri un abbattimento "non conforme", salvo il caso che si tratti di un abbattimento "sanitario", oltre a contrassegnare come "non conforme" l'abbattimento sulla scheda di rilevamento dati provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente dell'ATC, oppure ad un suo delegato. Questi ne darà notizia alla Provincia competente per territorio entro 7 giorni.

Nel caso di abbattimento in periodo, giornata o distretto in cui il prelievo non è autorizzato dalla scheda di assegnazione, il tecnico è tenuto ad avvisare tempestivamente il servizio di vigilanza della Provincia; in questo caso lo stesso compilerà la scheda di rilevamento dati omettendo di segnare la tipologia di abbattimento.

Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni sulla non-conformità del capo devono essere segnalate immediatamente al tecnico addetto al centro e, per iscritto, al Presidente dell'ATC entro 3 giorni. Ai fini del ricorso il cacciatore dovrà conservare la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico. Il ricorso sarà risolto entro 15 giorni da una Commissione composta da un rappresentante dell'ATC, da un rappresentante della Provincia competente per territorio; l'esito sarà comunicato al cacciatore interessato al termine della seduta.

Oltre ai casi contestati, la Commissione potrà valutare tutti quei casi in cui un capo appartenente ad una determinata classe di sesso o di età abbia evidenti caratteristiche proprie di un'altra classe; in questo caso l'abbattimento non conforme può essere giustificato da tali anomalie.

10. Regolamento

Le Province interessate predispongono un apposito Regolamento che disciplini l'organizzazione della caccia al capriolo, in conformità alle presenti linee guida e alle altre disposizioni previste dalla normativa vigente e lo trasmettono alla Regione.

11 Corso ed esame di abilitazione

La Provincia, sentiti gli ATC o eventualmente su richiesta degli stessi, stabilisce l'organizzazione di almeno un corso annuale e della relativa sessione di esame di abilitazione alla caccia di selezione degli ungulati. Il corso deve essere così strutturato:

MODULO I - PARTE GENERALE -

Generalità sugli ungulati:

- sistematica - morfologia - eco etologia - e status delle specie italiane
-

Concetti di ecologia applicata:

- ecosistema - habitat - catene alimentari - struttura e dinamica di popolazione - fattori limitanti
- incremento utile annuo - capacità portante dell'ambiente - densità biotica e agroforestale

Principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni:

- censimenti e stima relativa di abbondanza - metodi diretti ed indiretti -
- modalità di applicazione a casi concreti

Riqualificazione ambientale e faunistica:

- interventi di miglioramento ambientale, catture, reintroduzioni.

Quadro normativo nazionale e regionale relativo alla gestione faunistico venatoria degli ungulati.

MODULO II - PARTE SPECIALE -

Riconoscimento in natura delle classi di sesso e di età - segni di presenza - habitat - alimentazione

Interazione con le attività economiche - competitori e predatori.

Comportamento sociale - ciclo biologico annuale - biologia riproduttiva di popolazione - determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni.

Determinazione dell'età dei soggetti abbattuti - valutazione del trofeo

MODULO III - TECNICHE DI PRELIEVO -

Prelievi

Basi biologiche del prelievo selettivo, criteri generali di selezione, definizione dei piani di prelievo - periodi di caccia - comportamento e etica venatoria

Tecniche di prelievo

Aspetto e cerca - organizzazione del prelievo - percorsi in pirsch, altane ed appostamenti a terra e loro sistemazione, strumenti ottici - armi e munizioni - norme di sicurezza.

Balistica

Nozioni fondamentali - balistica terminale - reazione al tiro -
valutazione e verifica degli effetti del tiro
recupero dei capi feriti
Organizzazione dei servizi di recupero - legislazione vigente

Cani da traccia

Razze - tipo di lavoro - criteri di addestramento - conduzione - il servizio di recupero

Trattamento dei capi abbattuti

Redazione delle schede di abbattimento, misure biometriche, prelievi di organi e tessuti per
indagini biologiche e sanitarie - trattamento delle spoglie e norme sanitarie.

MODULO IV - ESERCITAZIONE IN CAMPO -

Esercitazione pratica per il trattamento dei capi abbattuti

Esercitazione pratica di maneggio e tiro con armi a canna rigata dotate di ottica di mira
prova di maneggio dell'arma e tiro al poligono carabina con cannocchiale montato:
5 tiri in appoggio sul banco su bersaglio fisso a 100 mt.

ESAMI FINALI

Prova scritta

20 quiz a 3 risposte relative alle materie del I e III modulo e 5 quiz a tre risposte
relativi alle materie del II modulo per ciascuna delle specie trattate (durata della prova 60
minuti)

Colloquio orale

- a) Riconoscimento sesso e classe di età da diapositive, filmati e/o video
- b) riconoscimento sesso e classe di età su materiale preparato

Materie: tutte quelle del corso

Il candidato sarà considerato idoneo se avrà risposto in modo esatto ad almeno l'80% dei quiz,
superato positivamente il colloquio orale e colpito il bersaglio centrale (15 centimetri di
diametro) con almeno 4 tiri su 5

12 Abilitazione conduttori cane da traccia

L'attività di recupero degli ungulati feriti non costituisce azione di caccia, ma si configura come un servizio di tutela e gestione delle popolazioni degli ungulati. I conduttori di cani da traccia sono abilitati tramite appositi corsi e previo superamento di un esame finale.

I corsi per conduttori di cani da traccia sono organizzati dalla Provincia che può avvalersi delle Associazioni Cinofile Locali. Presso la Provincia è istituito il Registro regionale dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti. L'iscrizione al Registro regionale avviene su richiesta del conduttore dietro superamento di un esame di abilitazione organizzato dalla Provincia.

L'ausiliare per poter essere impiegato in operazioni di recupero di ungulati feriti deve appartenere alle seguenti razze: segugio hannoveriano, segugio da montagna bavarese, o ad una delle altre razze che prevedono il lavoro su traccia nel proprio standard.

Lo stesso ausiliare deve aver conseguito la specifica qualifica in una prova organizzata dalla Provincia e riconosciuta dall'E.N.C.I.

Il programma deve prevedere i seguenti argomenti

1a Giornata

Lezione a: Introduzione: motivazioni del recupero. Evoluzione storica. Le origini delle razze da traccia. Caratteristiche morfologiche delle razze utilizzate. Differenza nell'utilizzo delle diverse razze. Nozioni di balistica. Reazioni al colpo e comportamento di un ungulato ferito. Strategie di recupero.

Lezione b: Impostazione di base del cane da traccia. Educazione al lavoro sulla traccia. Attrezzatura del conduttore. Realizzazione di tracce artificiali e diverse fasi di lavoro su queste. I segni di ferimento. Presentazione di diapositive e di videoregistrazioni sugli argomenti trattati. Biologia e anatomia degli animali trattati.

2a Giornata:

Lezione c: Importanza pratica dell'addestramento all'educazione di base in un soggetto da lavoro. Comportamento del cane e del Conduttore durante il lavoro. Prove di abilitazione dei cani traccia.

Sul campo: Dimostrazione pratica sull'educazione di base e sul lavoro di traccia.

Preparazione e realizzazione pratica delle tracce artificiali, diverse tecniche di tracciatura e verifiche di diverso atteggiamento del cane nell'affrontarle.

Utilizzo di diversi reperti organici nel preparare la traccia.

3a Giornata:

Sul campo: Lavoro sulle tracce artificiali preparate. "Segni di ferimento" con riconoscimento pratico. Organizzazione di un servizio di recupero.

Ogni aspirante Conduttore dovrà sostenere:

- Una prova scritta del tempo massimo di 30 minuti composta da 25 quiz a risposta multipla e valutazioni sulle reazioni al colpo;
- Una prova orale e una pratica.

20. GESTIONE DEL CINGHIALE

Con DGR n. 2088 del 3 agosto 2010 la Regione Veneto ha emanato le prime linee di indirizzo per la gestione del cinghiale che sanciscono, tra l'altro, gli assunti su cui deve essere basata la programmazione e la pianificazione di tutte le attività gestionali e di controllo concernenti la specie.

Per la gestione ed il controllo del cinghiale sono state individuate tre UNITA' GESTIONALI OMOGENEE:

1) Aree A, dove il cinghiale non è in alcun modo compatibile con il contesto territoriale (agricoltura intensiva e specializzata/di pregio, viabilità, biocenosi vulnerabili oggetto di protezione) e l'obiettivo gestionale è rappresentato dall'ERADICAZIONE ("tolleranza zero"); è ammesso solo il controllo.

2) Aree B, dove il cinghiale è presente e:

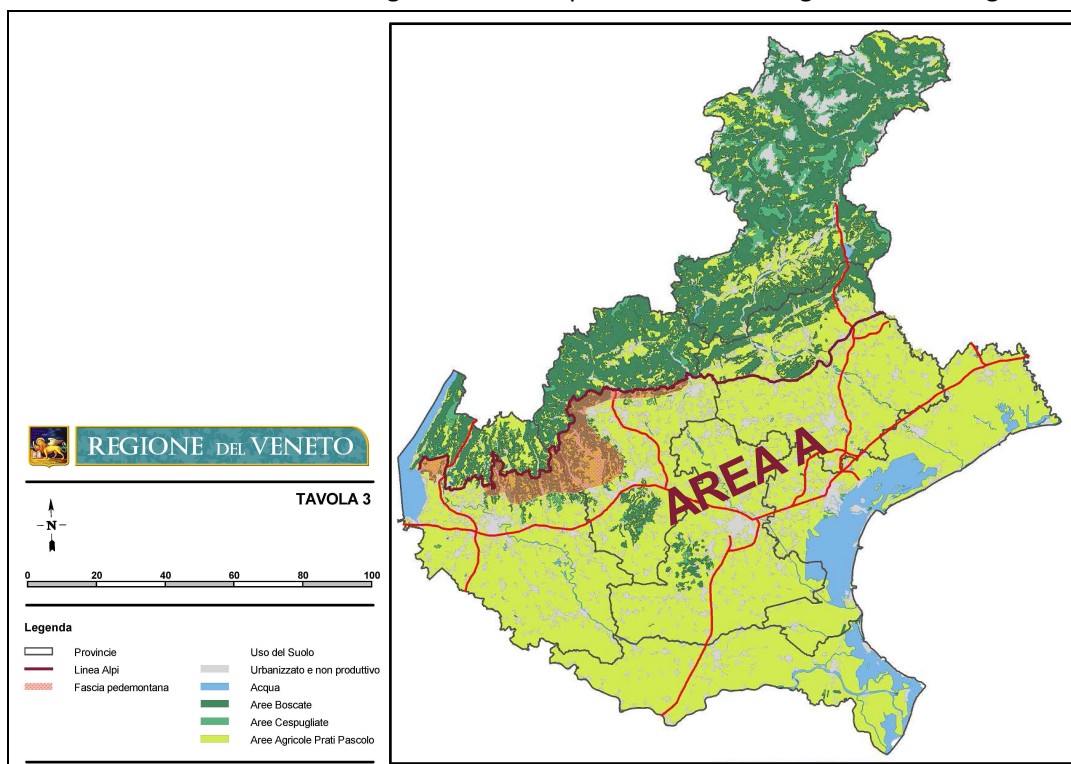
2a) aree B1: la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'eradicazione) ma causa comunque problemi di danni all'agricoltura/impatti negativi. Obiettivo gestionale: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita dal livello dei danni; attività venatoria sconsigliata.

2b) aree B2: la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (agricoltura – biocenosi – viabilità); può rappresentare una "risorsa faunistica". Obiettivo gestionale: mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (non deve aumentare) sia di livello di danni; può essere ammessa l'attività venatoria.

L'area A, definita a priori, è rappresentata dal territorio di pianura ed è caratterizzato da una presenza continua di aree agricole ed urbanizzate, le aree B corrispondono alla fascia pedemontana (colore marrone) e alla zona faunistica delle Alpi (colore verde scuro) così come evidenziato nella figura 1. La linea di demarcazione tra l'area A e la fascia alpina è evidenziata dalla linea rosso scuro.

Pertanto solo nella fascia pedemontana e nella zona faunistica delle Alpi le Province territorialmente interessate sono delegate all'individuazione di tali Unità (Aree A, B1 e B2) sulla scorta di parametri individuati nel PFV.

Figura1- Suddivisione del territorio regionale in aree per il controllo e la gestione del cinghiale



L'applicazione del presente protocollo operativo per il controllo e la gestione delle popolazioni di cinghiale presenti nelle diverse realtà territoriali del Veneto prevede la definizione e l'approvazione in via definitiva delle UNITA' GESTIONALI OMOGENEE (UGO) che verranno individuate mediante apposita cartografia in scala di almeno 1 : 25.000 e che verranno fornite a tutti gli operatori coinvolti nelle azioni di controllo e caccia.

Pertanto sulla scorta di quanto sopra detto tutto il territorio delle province di Rovigo, Venezia, Padova e le quote parte dei territori di Verona, Vicenza e Treviso sono individuati come Area A all'interno della quale non è tollerata la presenza del cinghiale e di conseguenza viene costantemente realizzato uno sforzo volto all'eradicazione della specie.

Nel territorio della provincia di Belluno e nella parte del territorio delle province di Verona, Vicenza e Treviso escluse dalla zona A come sopra individuata le Province individuano, nell'ambito dei rispettivi Piani faunistico-venatori provinciali, le UGO al fine di definire con idonea cartografia le aree di gestione e di eradicazione della specie.

In tali settori possono essere individuati DISTRETTI GESTIONALI in cui possono ricadere aree sottoposte a diverse modalità di gestione, quali ad esempio le zone di caccia al cinghiale, aziende faunistico-venatorie, zone addestramento cani, zone di ripopolamento e cattura, oasi e parchi. Ciascun distretto può ricadere interamente all'interno dell'area di gestione del cinghiale oppure all'interno dell'area di eradicazione della specie.

Il territorio di ciascun distretto, ricadente nell'area di gestione della specie, può essere suddiviso, al netto delle aree chiuse all'attività venatoria o facenti parte di AFV, in una o più ZONE DI CACCIA. Tali zone possono essere destinate alle squadre di caccia al cinghiale in girata con la prescrizione che ogni squadra deve esercitare l'attività venatoria solo all'interno della zona assegnata. Oppure possono essere assegnate anche a cacciatori singoli per la caccia di selezione da appostamento temporaneo o alla cerca.

Nel territorio di ciascun distretto ricadente nell'area di eradicazione del cinghiale vengono identificate, localizzate e cartografate un certo numero di PARCELLE particolarmente sensibili alla presenza della specie, individuate in funzione della stima di consistenza del cinghiale, dei danni arrecati alle colture e degli incidenti causati. Tali parcelle possono essere affidate ad gruppi di selecontrollori che agisce sotto il diretto coordinamento delle Province competenti per territorio. All'interno delle parcelle si possono individuare dei SITI dotati di infrastrutture come i siti di alimentazione, altane, appostamenti fissi, recinti o chiusini di cattura.

Nella tabella seguente vengono indicate le superfici indicative delle diverse unità territoriali a cui deve essere riferita la gestione del cinghiale.

Tipologia	Superficie ha
Unità gestionali omogenee (UGO)	30.000 – 80.000
Distretti	5.000-10.000
Zone di caccia	2.000-4.000
Parcelle	500-1.000
Siti	1-10

20.1 ATTIVITA' DI CONTROLLO NELL' AREA A (Eradicazione del cinghiale)

(ai sensi dell'art. 19, L.157/92 e dell'art.17, LR 50/93)

FINALITA': eradicazione del cinghiale nell'Area A individuata a priori nella zona di pianura e nelle altre aree A individuate dalle Province nella fascia prealpina e alpina. Le operazioni di eradicazione verranno effettuate mediante abbattimenti con carabina all'aspetto, da altana e alla cerca, di notte con impiego di

fari alogeni, con la tecnica della girata con cane limiere qualificato, con chiusini e recinti di cattura.

Soggetti interessati e loro ruolo:

Provincia

- Individua gli obiettivi con l'individuazione delle aree di intervento e loro priorità, valuta le parcelle e predispone le relative modalità di intervento;
- Predispone gli atti autorizzativi e operativi per le azioni di controllo ed i relativi piani;
- Nomina un coordinatore per il controllo nell'area di eradicazione;
- Costituisce i gruppi di intervento (selecontrollori);
- Controlla le operazioni con il proprio personale di vigilanza;
- Verifica ed elabora i risultati ottenuti (n. capi abbattuti) e l'efficacia delle operazioni svolte;
- Valuta gli indici di efficienza dei selecontrollori di volta in volta utilizzati;
- Individua i punti di raccolta e il trattamento delle spoglie dei capi abbattuti e ne stabilisce la destinazione;
- Organizza i corsi per selecontrollori e per conduttori di cane limiere e da traccia.

ATC E CA

Propongono i nominativi dei selecontrollori e dei conduttori di cane limiere per le abilitazioni e la partecipazione alle operazioni di eradicazione;

- Propone i distretti e le parcelle nei quali effettuare gli interventi;
- Propone i responsabili dei gruppi di selecontrollori.
- Organizza il servizio di ricerca dei capi feriti.

Regione

- Svolge attività di coordinamento sul progetto di eradicazione e controllo del cinghiale nelle Aree A individuate dalla Provincia;
- Fornisce un supporto tecnico per individuare gli obiettivi e le finalità del progetto;
- Predispone l'albo regionale dei selecontrollori e conduttori di cane limiere abilitati con i corsi provinciali;
- Predispone la banca dati per la raccolta dei dati relativi ai capi abbattuti ed allo sforzo di cattura-abbattimento effettuato nei distretti e nelle parcelle.

Associazioni agricole e operatori agricoli

- Collaborazione per individuare le parcelle ed i siti più sensibili alla presenza del cinghiale;
- Concedono le autorizzazioni per la predisposizione di strutture (altane, punti di foraggiamento, recinti o chiusini) funzionali alle operazioni di controllo;
- Eventuale collaborazione alla posa ed alla gestione ordinaria dei siti di alimentazione, e delle strutture di cattura.

ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO

Le operazioni di eradicazione e controllo vengono effettuate nei distretti preventivamente individuati nell'Area A. Il distretto rappresenta pertanto l'unità territoriale di coordinamento e le parcelle come minime unità operative. In ogni distretto è quindi necessario definire e cartografare le sub-unità denominate parcelle che vanno dimensionate in funzione della consistenza dei cinghiali e dei danni e degli incidenti stradali. All'interno di tali sub-unità verranno individuati i siti dove esercitare il controllo mediante la tecnica dell'aspetto da punti fissi o da altana con foraggiamento. I siti individuati devono avere requisiti

tali da massimizzare l'efficacia delle attività svolte e soprattutto garantire la sicurezza degli operatori e nel contempo arrecare il minor disturbo possibile alle altre componenti faunistiche presenti. Il controllo nelle varie parcelle individuate viene quindi affidato ad un gruppo di selecontrollori abilitati tra cui viene individuato un responsabile del gruppo. Questi gruppi operano su base volontaria alla creazione dei siti, alla costruzione delle infrastrutture secondo le direttive ricevute, all'abbattimento dei cinghiali, alla loro eviscerazione e raccolta di campioni biologici ed al trasporto delle carcasse nei punti di raccolta.

Tali gruppi di selecontrollori dovrebbero essere costituiti da un numero tale da garantire un'adeguata turnazione ed un presidio continuo dei siti predisposti.

I Responsabili dei gruppi di selecontrollori:

- Organizzano la rotazione dei selecontrollori
- Compilano l'apposito registro di ogni uscita specificando l'esito della giornata, il numero di cinghiali abbattuti, il numero di colpi sparati, il numero di cinghiali avvistati, le altre specie avvistate;
- Redigono di un rapporto mensile delle attività svolte da consegnare al responsabile provinciale.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta nel rapporto con associazioni agricole e con operatori agricoli coinvolti nel progetto di controllo ed eradicazione se in possesso dei requisiti di cui all'art.19 della L.157/92.

Il coordinamento ed il controllo delle operazioni prima descritte viene tenuto dalla Provincia mediante un Responsabile (coordinatore) e gli agenti di vigilanza. La Provincia rilascia le autorizzazioni ai gruppi di selecontrollori e di conduttori di cane limiere che hanno fatto richiesta di voler collaborare al progetto.

La Provincia, anche su segnalazione di ATC e CA, può, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento sollevare dagli incarichi assegnati sia i responsabili che i selecontrollori, in caso di scarsa efficienza o di inadempienza ai protocolli concordati.

MODALITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE

L'attività di controllo può essere esercitata mediante:

- Abbattimento all'aspetto o alla cerca;
- Girata con ausilio di cane limiere abilitato;
- Cattura con chiusini e trappole auto scattanti e successivo abbattimento.

Per l'effettuazione di azioni di girata è necessaria la presenza del conduttore di cane limiere abilitato e del cane limiere abilitato.

L'attività di controllo è svolta di norma durante tutto l'arco dell'anno solare, tutti i giorni della settimana senza limitazioni di orario. L'impiego della tecnica della girata è consentita da ottobre a tutto marzo, dal sorgere del sole alle ore 16.00.

In ogni caso l'arco temporale di svolgimento delle diverse modalità di controllo e i relativi piani devono essere deliberati dalle Province sentito il parere dell'ISPRA.

VERIFICA DEI RISULTATI

I risultati ottenuti vanno mensilmente verificati al fine di valutare l'efficienza del controllo (n cinghiali abbattuti, numero danni, numero incidenti) ed eventualmente impostare correttivi per migliorare le operazioni di controllo.

20.2 GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE (AREE B2)

FINALITA': razionale utilizzo delle popolazioni di cinghiale presenti nei territori idonei della fascia alpina e prealpina e gestione al fine di adattare le consistenze e la struttura della popolazione alla capacità dell'ambiente e minimizzare nel contempo i danni alle attività antropiche e l'impatto sulle altre componenti faunistiche presenti.

Soggetti interessati e loro ruolo:

Provincia

- Individua gli obiettivi, definisce le linee di gestione e formula i piani di prelievo per ciascun distretto;
- Approva la composizione e il numero di squadre di girata;
- Approva il numero di cacciatori singoli per la caccia di selezione;
- Controlla le attività con il proprio personale di vigilanza;
- Individua i punti di raccolta e il trattamento delle spoglie dei capi abbattuti;
- Verifica ed elabora i risultati ottenuti relativi ai capi abbattuti ed all'andamento delle attività di caccia;
- Organizza i corsi per i capisquadra e per conduttori di cane limiere e da traccia.

ATC E CA

- Propongono i nominativi per la composizione delle squadre di girata e dei singoli cacciatori di selezione e li comunicano alla Provincia;
- Propongono i distretti e stabiliscono le zone di caccia dove operano le squadre in girata;
- Propongono le zone di caccia per i singoli cacciatori di selezione (possono essere anche all'interno delle zone di caccia delle squadre);
- Organizzano il servizio di ricerca dei capi feriti;
- Sono i soggetti responsabili per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati dal cinghiale nel territorio a caccia programmata e nelle Zone di Ripopolamento e Cattura gestite direttamente dagli ATC/CA medesimi.

Regione

- Fornisce il supporto tecnico per individuare gli obiettivi e le finalità della gestione della specie;
- Predispone l'albo regionale dei capisquadra e dei conduttori di cane limiere e da traccia abilitati con i corsi provinciali;
- Predispone la banca dati per la raccolta dei dati relativi ai capi abbattuti ed allo sforzo di cattura-abbattimento effettuato nei distretti.

Squadre di caccia in girata al cinghiale e cacciatori singoli di selezione

Si occupano della gestione delle popolazioni di cinghiale all'interno delle zone di caccia di propria competenza attraverso le seguenti azioni:

- Realizzazione del prelievo venatorio annuale in base al piano di prelievo prestabilito, da realizzarsi mediante caccia in girata o caccia di selezione con carabina all'aspetto o alla cerca;
- Attivazione di misure preventive per danni alle colture di pregio presenti nella zona di caccia di propria competenza;
- Realizzazione di operazioni di censimento annuali per la definizione dei piani di prelievo.

Sono ammessi a far parte delle squadre di girata e alla caccia singola di selezione i cacciatori che possiedono l'abilitazione alla caccia al cinghiale in girata e singola.

Per ogni squadra di girata viene individuato un caposquadra e 2 vice, responsabili di tutti gli aspetti organizzativi relativi alla caccia in girata e responsabile della compilazione del registro giornaliero dell'attività svolta, predisposto secondo il modello di cui all'Appendice al presente Piano faunistico-venatorio regionale.

Associazioni agricole

Sono coinvolte tramite l'informazione preventiva sugli obiettivi gestionali prefissati e sull'andamento annuale dei prelievi. Inoltre si adoperano per realizzare la massima collaborazione tra gli operatori agricoli le squadre di caccia in girata e i singoli cacciatori di selezione.

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Nell'organizzazione dell'attività venatoria al cinghiale il distretto rappresenta l'unità territoriale di coordinamento mentre le zone di caccia rappresentano le unità operative.

L'entità e le modalità di realizzazione dei piani di prelievo annuali che vengono realizzati all'interno di ciascun Distretto, scaturiscono dall'esame critico dei dati pregressi (numero di capi prelevati, sex-ratio, struttura della popolazione, entità e distribuzione dei danni e degli incidenti). La definizione delle proposte dei piani di prelievo per ciascun distretto viene effettuato entro il mese di marzo di ogni anno, attraverso riunioni tecniche tra Provincia, ATC/CA interessato e associazioni agricole.

L'attività di caccia al cinghiale nelle diverse zone in cui viene suddiviso il distretto è affidata ad una squadra composta da persone abilitate al prelievo del cinghiale in girata e da conduttori di cane limiere abilitati il cui coordinamento viene affidato ad un caposquadra abilitato. Il caposquadra o in sua assenza dai vice, deve compilare il registro di caccia in girata ad ogni uscita, specificando il numero dei partecipanti e l'esito dell'attività di caccia (numero di cinghiali abbattuti e avvistati).

I componenti delle squadre e i cacciatori singoli devono contribuire alla realizzazione di eventuali opere di dissuasione e prevenzione dei danni, alla raccolta di reperti biologici, all'eviscerazione e al trasporto delle carcasse nei punti di raccolta per le opportune misurazioni biometriche.

Le squadre devono essere composte al massimo da 10 cacciatori con l'ausilio di un solo cane limiere per ogni girata effettuata. La caccia in girata viene solitamente effettuata su parcelle ben delimitate e di superficie di qualche decina di ettari.

IL cacciatore singolo in caccia di selezione può utilizzare solo il cane da traccia per l'eventuale recupero di animali feriti.

MODALITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE

L'attività di caccia può essere esercitata mediante:

- Abbattimento all'aspetto o alla cerca;
- Girata con ausilio di cane limiere abilitato;

L'attività venatoria si svolge nei periodi e nelle giornate fissati dal calendario venatorio regionale, sentito il parere dell'ISPRA.

Possono essere prelevate tutte le classi di sesso ed età.

VERIFICA DEI RISULTATI

I risultati ottenuti (cinghiali abbattuti in girata e con caccia di selezione) vanno verificati al termine della stagione venatoria al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi prefissati e gli indici di sforzo di caccia di ciascun distretto.

20.3 ATTIVITA' DI CONTROLLO NELLE AREE B1 e B2 (aree di gestione del cinghiale)

(ai sensi dell'art. 19, L.157/92 e dell'art.17, LR 50/93)

FINALITA': completamento dei piani di prelievo formulati per ciascun distretto nelle Aree B2 e mantenimento delle popolazioni presenti entro i limiti di consistenza individuati quale obiettivo per un corretto equilibrio ambientale tra l'attività venatoria e le attività agricole.

Soggetti interessati e loro ruolo:

Provincia

- o Individua gli obbiettivi (consistenze massime a regime per distretto, entità dei piani di controllo e distribuzione geografica degli interventi) e le modalità operative;
- o Predisporre gli atti autorizzativi e operativi per le azioni di controllo;
- o Mantiene i rapporti con ATC e CA per definire le attività di controllo nei territori di loro competenza;
- o Controlla le operazioni con il proprio personale di vigilanza
- o Verifica ed elabora i risultati ottenuti (n.capi abbattuti) e l'efficacia delle operazioni svolte;
- o Valuta gli indici di efficienza dei selecontrollori di volta in volta utilizzati;
- o Individua i punti di raccolta e il trattamento delle spoglie dei capi abbattuti e ne stabilisce la destinazione;

ATC E CA

- o Propone e organizza le squadre per le operazioni di controllo;
- o Identifica i distretti e le zone di caccia nei quali effettuare gli interventi;
- o Organizza il servizio di ricerca dei capi feriti;

Regione

- o Svolge opera di coordinamento sul progetto di controllo del cinghiale;
- o Fornisce un supporto tecnico per individuare gli obbiettivi e le finalità del progetto di controllo;

Associazioni agricole e operatori agricoli

- o Collaborazione per individuare le parcelle ed i siti più sensibili alla presenza del cinghiale;
- o Concedono le autorizzazioni per la predisposizione di strutture (altane, punti di foraggiamento, recinti o chiusini) funzionali alle operazioni di controllo;
- o Eventuale collaborazione alla posa ed alla gestione ordinaria dei siti di alimentazione, e delle strutture di cattura.

ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO

Le attività di controllo delle popolazioni di cinghiale all'interno dei distretti gestionali saranno a carico delle diverse squadre che operano nel territorio di propria competenza e dei singoli cacciatori di selezione che sono abilitati a svolgere tale attività.

Il controllo viene effettuato nei distretti compresi nelle aree di gestione della specie e corrispondenti alla fascia alpina e prealpina della Regione. In ciascun distretto, ATC/CA, in stretto collegamento con la Provincia, si occupano dell'organizzazione e del coordinamento delle squadre di girata e dei singoli cacciatori deputati al controllo della specie nella zona individuata. I piani di intervento prevedono azioni di controllo nei seguenti istituti di gestione: zone di caccia al cinghiale a squadre e singole, aziende faunistiche

venatorie, zone di ripopolamento e cattura, oasi, zone di ripopolamento e cattura, ecc.

L'entità e le modalità operative dei piani di controllo che annualmente vengono realizzati nei distretti e l'individuazione delle località dove concentrare gli interventi, scaturiscono dall'esame delle emergenze presenti in ciascun distretto.

All'interno di ciascun distretto possono essere individuati e mappati diversi siti dove esercitare il controllo con l'applicazione contemporanea di diverse tecniche come l'aspetto, la girata e il posizionamento di chiusini o recinti di cattura. In tali siti è possibile predisporre governi temporanei o punti di alimentazione per attirare i cinghiali ed altane o appostamenti temporanei. L'applicazione di tali metodiche devono avere requisiti tali da massimizzare l'efficacia delle attività di controllo nella massima sicurezza per gli operatori e nel contempo arrecare il minor disturbo possibile alle altre componenti faunistiche presenti.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta nel rapporto con associazioni agricole e soprattutto con operatori agricoli coinvolti nelle attività di controllo se in possesso dei requisiti di cui all'art.19 delle L.157/92.

I capisquadra delle squadre che partecipano alle azioni di controllo devono:

- o Acquisire i dati autorizzativi dalla provincia competente per territorio;
- o Compilare il registro di uscita dei partecipanti alla girata, il numero di capi abbattuti e quelli avvistati, secondo il modello di cui all'Appendice al presente PFVR;
- o Redigere un rapporto mensile sull'andamento delle operazioni svolte da consegnare alla Provincia.

Il coordinamento ed il controllo delle operazioni prima descritte viene tenuto dalla Provincia mediante un Responsabile (coordinatore) e gli agenti di vigilanza. La Provincia rilascia le autorizzazioni ai gruppi di selecontrollori e di conduttori di cane limiere che collaborano al controllo.

La Provincia, anche su segnalazione di ATC e CA, può, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento sollevare dagli incarichi assegnati i sia i responsabili che i selecontrollori in caso di scarsa efficienza o di inadempienza ai protocolli concordati.

MODALITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE

L'attività di controllo può essere esercitata mediante:

- Abbattimento all'aspetto o alla cerca;
- Girata con ausilio di cane limiere abilitato;
- Cattura e successivo abbattimento con chiusini e trappole auto scattanti.

Per l'effettuazione di azioni di girata è necessaria la presenza del conduttore di cane limiere abilitato e del cane limiere abilitato.

L'attività di controllo è svolta di norma durante tutto l'arco dell'anno solare, tutti i giorni della settimana senza limitazioni di orario. L'impiego della tecnica della girata è consentita da ottobre a tutto marzo, dal sorgere del sole alle ore 16.00.

In ogni caso l'arco temporale di svolgimento delle diverse modalità di controllo e i relativi piani devono essere deliberati dalle Province sentito il parere dell'ISPRA.

VERIFICA DEI RISULTATI

I risultati ottenuti vanno mensilmente verificati al fine di valutare l'efficienza del controllo (n cinghiali abbattuti, numero danni, numero incidenti) ed eventualmente impostare correttivi per migliorare le operazioni di controllo.

ARMI E MUNIZIONI

Per la caccia e il controllo al cinghiale in girata è possibile utilizzare il fucile ad anima liscia a non più di 3 colpi e di calibro non superiore al 12 esclusivamente a palla unica.

Per la caccia di selezione e il controllo da postazione fissa e alla cerca si utilizza il fucile ad anima rigata di calibro non inferiore ai 7 mm compreso il 270 W.

Nelle attività di controllo è raccomandato l'uso di munizioni non contenenti Piombo.

20.4 TECNICHE PREVISTE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL CINGHIALE

20.4.1 GIRATA

La tecnica della girata prevede che i cinghiali vengano forzati verso le poste per l'azione di un unico cane, detto "limiere", portato da un conduttore ad un guinzaglio detto "lunga" di 8 – 10 metri di lunghezza. Nel suo svolgimento, la girata risulta composta da tre fasi:

- 1) Tracciatura. Il "limiere" cerca le tracce recenti dei cinghiali che dopo la pastura notturna hanno raggiunto i quartieri di rifugio e riposo e le segue sino ad individuare la presenza degli animali
- 2) Posizionamento delle poste. In caso di ricerca fruttuosa il conduttore del limiere, che ha anche la funzione di coordinamento dell'operazione di prelievo, dispone le poste.
- 3) Forzatura dei cinghiali da parte del cane condotto alla lunga o liberato

Di grande importanza è la selezione e l'addestramento del personale impiegato che deve procedere lentamente e silenzioso; se la vegetazione lo permette, si può seguire il "limiere" tenendolo alla lunga, con metodo e tranquillità. Il "limiere" deve essere "ben in mano" (perfettamente controllato) al conduttore, deve essere selettivo e rientrare rapidamente senza inutili inseguimenti una volta che gli animali mossi hanno superato le poste.

In genere la girata presuppone l'adozione di un numero ridotto di poste, da quattro o cinque ad un massimo di otto o dieci, collocate presso i punti di passaggio degli animali.

L'azione copre una porzione di territorio relativamente limitata (generalmente qualche decina di ettari) e si svolge in un tempo breve, in modo che in una giornata possono essere svolte più "chiuse" anche in parcelle relativamente distanti tra loro.

Durante la girata è possibile alternare più cani limieri a condizione di aver recuperato il soggetto precedentemente impiegato.

La girata è una tecnica di prelievo che presuppone un'ottima conoscenza dei luoghi in cui si applica e delle abitudini dei cinghiali e che, rispetto alla braccata, ha il vantaggio di arrecare scarso disturbo alle altre specie selvatiche e, più in generale, all'ambiente in cui si svolge.

La girata può avere luogo solamente in situazioni meteorologiche e stagionali favorevoli per visibilità e copertura della vegetazione ed in periodi di scarso afflusso di visitatori.

Il numero dei partecipanti alla girata è deciso dal Responsabile per la gestione ed il controllo del cinghiale. In ogni caso il numero massimo di partecipanti non può superare i dieci (10) selecontrollori.

Il Responsabile per la gestione ed il controllo del cinghiale potrà, qualora motivi tecnici, meteorologici o di sicurezza lo rendessero necessario, annullare le girate in programma, rinviandole, se possibile, alla prima giornata utile.

Cani da impiegare nelle girate

Gli abbattimenti in girata avverranno con l'impiego di un cane limiere, scelto preferenzialmente tra le razze Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund, Bayrischer Gebirg schweisshund.

I cani, al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni, devono essere comunque abilitati in prove di lavoro per cane limiere valutate da un giudice dell'Ente nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abilitato per prove di lavoro per cane "limiere"; i cani abilitati sono in grado di limitare al minimo il disturbo arrecato alla fauna selvatica, e garantiscono massimi standard di sicurezza.

Cani da impiegare nel recupero dei cinghiali feriti

Il recupero di cinghiali feriti durante gli interventi di controllo effettuati con la tecnica della girata, potrà essere effettuato con cani "limieri" abilitati o con cani da traccia abilitati, appartenenti a razze per le quali è prevista la prova di lavoro su traccia di sangue (ad esempio Hannoverscher Schweisshund, Bayrischer Gebirgsschweisshund, Alpenlaendische Dachsbracke, Bassotto Tedesco, Drathaar ecc.)

Nel caso di ferimenti avvenuti durante interventi effettuati con la tecnica dell'appostamento si dovrà procedere con cani da traccia abilitati in prove di lavoro su traccia di sangue.

20.4.2 CACCIA DI SELEZIONE

La caccia di selezione al cinghiale, tecnica molto diffusa oltralpe, viene praticata in due forme di prelievo individuale:

- **ASPETTO**, in cui il cacciatore attende l'uscita dei cinghiali sui siti di foraggiamento o in prossimità di passaggi abituali stando fermo in punti prestabiliti, spesso sfruttando una postazione sopraelevata o un altana al fine di ridurre al minimo i propri segni di presenza.
- **CERCA** o "**PIRSCH**", in cui il cacciatore senza l'uso dei cani cerca il cinghiale, utilizzando strade forestali, sentieri, tagliate e li avvicina per eseguire il tiro nelle migliori condizioni.

Il tiro con la carabina da appostamento o alla cerca risulta caratterizzato da un disturbo assai limitato e dal miglior grado di selettività, in quanto un'accurata osservazione degli animali da abbattere consente di scegliere il capo da abbattere in funzione del sesso e della classe di età.

L'efficienza del metodo è strettamente legata non soltanto allo sforzo intrapreso (n. di uscite/uomo), ma anche alla professionalità degli operatori e alla predisposizione di adeguate strutture in grado di facilitare gli abbattimenti.

Il periodo così esteso in cui è possibile esercitare la caccia di selezione al cinghiale (aprile-gennaio) è reso possibile dal basso impatto che tale pratica esercita sulle altre componenti dell'ecosistema e inoltre si prefigge come obiettivo principale quello di affiancare le operazioni di controllo demografico.

A questo proposito si evidenzia come il metodo della cerca è possibile anche effettuarlo, solamente per quanto concerne il controllo demografico della specie, anche con automezzo e utilizzo di fonti luminose e tiro con carabina ed ottica di puntamento. Tale metodica può essere prevista in casi particolari e con motivate necessità in contesti ambientali idonei.

20.4.3 CATTURA CON RECINTI O CHIUSINI

L'impiego di recinti o gabbie-trappola rappresenta un metodo altrettanto efficace per il controllo delle popolazioni di cinghiale. Questa metodica non deve essere considerato un metodo alternativo ai 2 precedentemente descritti ma questi sistemi possono essere utilizzati in maniera sinergica nelle stesse aree, magari in momenti diversi del ciclo annuale (es. periodo invernale). L'utilizzo di queste strutture implica un'attenta valutazione per quanto riguarda il grado di accettazione sociale nell'impiego di tali trappole. Infatti il danneggiamento e le continue manomissioni rappresentano un aspetto notevolmente problematico in grado di influenzare fortemente gli esiti delle catture.

I chiusini sono rappresentati da recinti di cattura in cui i cinghiali vengono attirati con un'esca alimentare (mais in granella) e possono essere strutture fisse o mobili. Sono costituite da pannelli modulari, in forma rettangolare o quadrata, che assemblati ad incastro e ancorati al terreno permettono la cattura

contemporanea di molti animali per mezzo di porte a ghigliottina dotate di un meccanismo di scatto azionato dagli animali stessi.

Le gabbie-trappola, utilizzate in aggiunta o in alternativa ai chiusini, si differenziano per le ridotte dimensioni e la facilità di montaggio e rapidità nel trasporto. Le dimensioni sono decisamente più piccole e come nel caso dei chiusini sono dotati di una porta a ghigliottina azionata dagli animali stessi.

L'efficienza di questi due sistemi è legata alla disponibilità alimentare offerta nelle diverse stagioni dall'ambiente in cui si deve operare: in ambiente mediterraneo il periodo migliore per le catture è quello estivo mentre in ambienti con clima continentale il periodo più opportuno è quello invernale.

21. PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI SULLE SPECIE E SUGLI HABITAT

Sono di seguito riportate, e fanno pertanto parte integrante del Piano faunistico-venatorio regionale, le azioni/previsioni che sono state previste dai Piani faunistico venatori provinciali, nell'ambito dei Piani stessi ovvero dei rispettivi Studi di incidenza ambientale, atte ad impedire o attenuare possibili effetti negativi sulle specie e sugli habitat, così come integrate/uniformate a seguito dello Studio di incidenza ambientale del Piano regionale, avente, tra l'altro, la specifica funzione di coordinamento degli Studi di incidenza ambientale provinciali. Dette misure, integrate dalle previsioni del PFVR già contenute nei precedenti capitoli del presente Regolamento, dalle attività di monitoraggio di cui al successivo capitolo 22, nonché dalle ulteriori disposizioni normative già vigenti quali misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, contribuiscono nel loro complesso ad impedire o attenuare possibili effetti negativi del Piano faunistico-venatorio regionale sulle specie e sugli habitat, laddove il PFVR realizza, tra l'altro, il coordinamento dei Piani faunistico-venatori provinciali.

Sono altresì fatte salve le ulteriori previsioni di carattere generale inserite nei Piani faunistico-venatori provinciali con le stesse finalità di cui sopra, laddove non in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento di attuazione del PFVR.

Oltre alle disposizioni individuate sito per sito nello schema riportato alle successive pagine, sono disposte le seguenti azioni, che trovano applicazione non in maniera puntuale riferita ad uno o più specifici siti afferenti alla Rete Natura 2000, bensì più generale, come di seguito specificato:

1. In tutti i SIC e le ZPS regionali, l'eventuale gestione venatoria delle specie Fagiano di monte, Coturnice e Pernice bianca è condizionata al rispetto delle seguenti disposizioni:

- Contingentamento dei permessi di abbattimento al numero di capi autorizzati nel piano di prelievo;
- Autorizzazione del prelievo venatorio solo se risultano soddisfatti i seguenti parametri demografici minimi:

	CENSIMENTI			PARAMETRI MINIMI PER AUTORIZZARE IL PIANO DI PRELIEVO			PERCENTUALI MASSIME DI PRELIEVO IN RELAZIONE AGLI INDICI RIPRODUTTIVI RILEVATI	
	SUPERFICIE MINIMA DA CENSIRE	N. MINIMO RIPETIZIONI		INDICE RIPRODUTTIVO		DENSITA' PRIMAVERILE MASCHI AL CANTO	INDICE RIPRODUTTIVO	PERCENTUALE MASSIMA DI PRELIEVO
		PRIMAVERILE	ESTIVO					
FAGIANO DI MONTE	10% del territorio utile alla specie e comunque < 100 ha	3	1	1,35	PULLI/ FEMMINE*	1/100 ha di superficie utile alla specie	1,35 - 2,09	7,5%
							2,10 - 2,59	10%
							2,60 - 3,00	12,5%
							> 3	15%
COTURNICE		3	1	1,1	GIOVANI/ ADULTI	2/100 ha di superficie utile alla specie	1,1 - 3,09	8%
							3,1 - 4,00	13%
							> 4	15%
PERNICE BIANCA		1	1	1,1	GIOVANI/ ADULTI	1,5/100 ha di superficie utile alla specie	> 1,1	10%
* calcolato su un campione minimo di 20 femmine								

2. Informazione e formazione presso i cacciatori di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali per evitare i rischi degli effetti negativi del piombo sulle specie necrofaghe e carnivore nonché ai fini dell'introduzione progressiva dell'utilizzo di munizioni atossiche. Detta attività è posta sotto la responsabilità delle Amministrazioni provinciali sul cui territorio viene effettuato il prelievo agli ungulati, che provvedono anche per il tramite dei Comprensori alpini e degli Ambiti Territoriali di Caccia.

3. Organizzazione di corsi di riconoscimento specifici della specie Occhione per i cacciatori che frequentano aree di presenza/passaggio della specie: Grave del Piave (TV) IT3240023; Grave del Piave – Fiume Soligo – fosso di Negrizia (TV) IT 3240030. Detta attività è posta sotto la responsabilità della Provincia di Treviso, che vi provvede eventualmente per il tramite degli ATC interessati.

4. Distribuzione di scheda informativa e attività formativa per il riconoscimento e la conoscenza della specie Calandrella per i cacciatori che frequentano aree di presenza/passaggio della specie, in particolare l'area del sito IT3250041 Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione (ATC VE1). Detta attività è posta sotto la responsabilità della Provincia di Venezia, che vi provvede eventualmente per il tramite dell'ATC interessato.

NOTA GENERALE PER LE MISURE CORRETTIVE PREVISTE NELLA TABELLA 21.1 ALL'ATTIVITA' L'ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO CANI IN ZONE ADDESTRAMENTO CANI (ZAC) E GARE CINOFILE

Laddove prevista, la sospensione periodica dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile, va sempre intesa applicata, oltre che nell'area ricompresa nel Sito, anche all'esterno del sito stesso fino ad una distanza (buffer) di 200 metri dal confine del sito.

Detta sospensione, così come riportata nella tabella, rappresenta la sintesi più restrittiva dei diversi periodi di sospensione, previsti per le diverse specie vulnerabili segnalate nel sito medesimo. I diversi periodi di sospensione possono dunque essere intesi come prescritti, di volta in volta, per le aree di effettiva idoneità alla presenza della specie a cui sono riferite. Tale determinazione puntuale delle idoneità alla presenza delle specie bersaglio dell'area interessata dall'attività cinofila può essere determinata in sede di Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale (redatta ai sensi dell'art. 6 della Direttiva. 92/43/CEE) che accompagna la richiesta di istituzione di Z.A.C. o per il rinnovo di quelle esistenti. Alle suddette condizioni la misura di sospensione dell'attività di addestramento, allenamento cani e gare cinofile prevista alla tabella 21.1 per lo specifico sito può essere sostituita per l'area interessata, in quanto più di dettaglio, con la misura prevista dalla relazione per la Valutazione di Incidenza ambientale che accompagna l'istituzione della ZAC. Analoga procedura deve essere seguita, per tali periodi, anche nei casi di richiesta di effettuazione di gare cinofile eventualmente ricadenti all'interno del perimetro del Sito e nel suo buffer di 200 m.

Tab. 21.1 SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PIANI FAUNISTICO VENATORI PROVINCIALI E DALLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE REGIONALE PER I SITI RETA NATURA 2000 DEL VENETO

PROVINCIA	SITO	SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PIANI FAUNISTICO VENATORI PROVINCIALI E DALLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE REGIONALE
Verona	SIC IT3210007 "Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° maggio al 30 giugno nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.
Verona	SIC-ZPS IT3210014 "Palude del Feniletto-Sguazzo del Vallese "	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri..
Verona	SIC-ZPS IT3210018 "Basso Garda "	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri..
Verona	SIC-ZPS IT3210019 "Sguazzo di Rivalunga "	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri..
Verona	SIC-ZPS IT3210039 "Monte Baldo Ovest "	- Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.
Verona	SIC-ZPS IT3210041 "Monte Baldo Est "	- Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.
Verona-Padova-Rovigo	SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi.
Verona	SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest "	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi.
Vicenza	SIC IT3220002 "Granezza"	- Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri..

PROVINCIA	SITO	SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PIANI FAUNISTICO VENATORI PROVINCIALI E DALLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE REGIONALE
Vicenza	SIC IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° maggio al 30 giugno nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.
Vicenza	SIC-ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Vicenza	SIC IT3220037 "Colli Berici"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.
Vicenza - Padova	SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto, nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.
Verona-Vicenza	SIC-ZPS IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno-Treviso-Vicenza	SIC-ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Padova-Vicenza	SIC-ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto, nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.
Belluno	SIC IT3230003 "Gruppo del Sella"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.

PROVINCIA	SITO	SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PIANI FAUNISTICO VENATORI PROVINCIALI E DALLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE REGIONALE
Belluno	SIC IT3230005 "Gruppo Marmolada"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	SIC IT3230006 "Val Visdende – Monte Peralba Quaternà"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	SIC IT3230017 "Monte Pelmo – Mondeval – Formin"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	SIC IT3230019 "Lago di Misurina"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno-Treviso	SIC IT3230025 "Gruppo del Visentin : M. Faverghera - M. Cor"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	SIC IT3230027 "Monte Dolada: versante sud-est"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	SIC IT3230031 "Val Tovanello Bosconero"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	SIC IT3230032 "Lago di Busche - Vinchetto di Cellarda – Fontane"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri;

PROVINCIA	SITO	SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PIANI FAUNISTICO VENATORI PROVINCIALI E DALLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE REGIONALE
Belluno	SIC-ZPS IT3230035 "Valli del Cison - Vanoi: Monte Coppolo"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	SIC-ZPS IT3230043 "Pale di San Martino: Focobon, Papa - San Lucano, Agner Croda Granda"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	SIC IT3230044 "Fontane di Nogarè"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.
Belluno	SIC IT3230047 "Lago di Santa Croce"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.
Belluno	SIC IT3230060 "Torbiere di Danta"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	SIC IT3230063 "Torbiere di Lac Torond"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	SIC IT3230068 "Valpiana - Valmorel (aree palustri)"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm.
Belluno	SIC IT3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.

PROVINCIA	SITO	SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PIANI FAUNISTICO VENATORI PROVINCIALI E DALLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE REGIONALE
Belluno	SIC IT3230080 "Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	SIC-ZPS IT3230081 "Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	SIC-ZPS IT3230084 "Civetta - Cime di San Sebastiano"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	SIC IT3230085 "Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	ZPS IT3230086 "Col di Lana - Settsas - Chertz"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	ZPS IT3230087 "Versante Sud delle Dolomiti feltrine"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno-Treviso	SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.

PROVINCIA	SITO	SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PIANI FAUNISTICO VENATORI PROVINCIALI E DALLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE REGIONALE
Belluno	ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Belluno	SIC-ZPS IT3230090 "Cima Campo - Monte Celado"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Treviso-Belluno	ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Treviso-Belluno	ZPS IT3240034 "Garzaia di Pederobba"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° maggio al 30 giugno nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.
Treviso-Belluno	SIC IT3240003 "Monte Cesen"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio; - Posticipo dell'inizio dell'addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm; - Posticipo inizio delle attività di censimento estivo con cani ai galliformi alpini al 15 agosto.
Treviso	SIC IT3240002 "Colli asolani"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane fino alle ore 14.00 dall'apertura fino al 15 ottobre.
Treviso	SIC IT3240004 "Montello"	- Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane fino alle ore 14.00 dall'apertura fino al 15 ottobre.

PROVINCIA	SITO	SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PIANI FAUNISTICO VENATORI PROVINCIALI E DALLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE REGIONALE
Treviso	ZPS IT3240013 "Ambito fluviale del Livenza"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane fino alle ore 14.00 dall'apertura fino al 15 ottobre.
Treviso	ZPS IT3240023 "Grave del Piave"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane fino alle ore 14.00 dall'apertura fino al 15 ottobre.
Treviso	ZPS IT3240025 "Campazzi di Onigo"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane fino alle ore 14.00 dall'apertura fino al 15 ottobre.
Treviso	ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane fino alle ore 14.00 dall'apertura fino al 15 ottobre.
Treviso-Padova	SIC IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto.
Treviso-Venezia	SIC IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane fino alle ore 14.00 dall'apertura fino al 15 ottobre.
Treviso	SIC IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 agosto nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri; - Limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane fino alle ore 14.00 dall'apertura fino al 15 ottobre.
Treviso-Venezia	SIC IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.

PROVINCIA	SITO	SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PIANI FAUNISTICO VENATORI PROVINCIALI E DALLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE REGIONALE
Treviso	ZPS IT3240035 "Settolo Basso"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.
Padova-Treviso	SIC IT3260023 "Muson Vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni di Ardeidi.
Venezia	SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio.
Venezia	ZPS IT3250012 "Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene-cave di Cinto Caomaggiore"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni e da roost di svernamento di Ardeidi.
Venezia	SIC IT3250013 "Laguna del Mort e pinete di Eraclea"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito.
Venezia	SIC IT3250033 "Laguna di Caorle - foce del Tagliamento"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni e da roost di svernamento di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito.
Venezia	ZPS IT3250041 "Valle Vecchia - Zumelle - valli di Bibione"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni e da roost di svernamento di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito.
Venezia	ZPS IT3250043 "Garzaia della tenuta "Civrana"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni e da roost di svernamento di Ardeidi.
Venezia	SIC IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - canale Taglio e rogge limitrofe - cave di Cinto Caomaggiore"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni e da roost di svernamento di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito.
Venezia-Padova	ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni e da roost di svernamento di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito.

PROVINCIA	SITO	SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PIANI FAUNISTICO VENATORI PROVINCIALI E DALLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE REGIONALE
Padova	SIC IT3260022 "Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva San Girolamo"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni e da roost di svernamento di Ardeidi.
Rovigo-Venezia	SIC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni e da roost di svernamento di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.
Rovigo	ZPS IT3270022 "Golena di Bergantino"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni e da roost di svernamento di Ardeidi;
Rovigo-Venezia	ZPS IT3270023 "Delta del Po"	- Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici dal 1° aprile al 31 luglio; - Divieto di caccia da appostamento a distanza inferiore a 100 metri da posatoi serali e notturni e da roost di svernamento di Ardeidi; - Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani dal 1° aprile al 31 luglio nell'intero sito e nell'intorno dello stesso fino ad un raggio di 200 metri.

Nota bene: le misure previste per i siti ricadenti in due o più province sono riportate una sola volta, le stesse vanno intese come vigenti sull'intero sito, salvo diversa specifica indicazione.

22. PIANO DI MONITORAGGIO

22.1 PREMESSA

Il presente Piano di monitoraggio relativo al Piano faunistico-venatorio 2014-2019 costituisce parte integrante della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano medesimo, nell'ambito della quale è già stato approvato con delibera 1728/2012 il Documento Preliminare di Indirizzo corredato dal Rapporto Ambientale Preliminare.

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introdotta dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e recepita dalla Parte II del D.lgs. 152/2006, interviene a monte delle scelte di pianificazione con l'obiettivo *"di contribuire all'integrazione degli aspetti ambientali all'atto dell'elaborazione di piani e programmi"*.

Più specificatamente, in ambito VAS il monitoraggio è volto ad assicurare il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che erano stati prefissati. Il monitoraggio consente quindi

- 1) di verificare l'attuazione delle azioni e degli interventi di Piano;
- 2) di controllare gli effetti delle azioni di Piano sull'ambiente.

Inoltre, grazie al Piano di monitoraggio sarà possibile introdurre misure correttive, in un'ottica di *adaptive management* che sempre più spesso viene invocata negli interventi nel campo della programmazione ambientale.

Il presente Piano di monitoraggio si riferisce sia al Piano faunistico-venatorio regionale che ai Piani faunistico-venatori provinciali, che condividono gli Obiettivi generali della Pianificazione nonché la contestuale e comune procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

I TEMI E GLI INDICATORI

Come riportato in dettaglio nel recente volume di indirizzo sul monitoraggio nella procedura di VAS (ISPRA, 2012), gli indicatori costituiscono uno dei principali strumenti per il monitoraggio: devono rappresentare in modo quantitativo e sintetico i fenomeni ambientali considerati, rendendoli facilmente comunicabili e permettendo il confronto fra diverse realtà, ambiti, situazioni.

Nel monitoraggio ambientale sono associati agli obiettivi di sostenibilità e devono registrare l'effetto "cumulato" delle azioni realizzate in base al Piano considerato. Come spesso raccomandato nella letteratura specialistica, gli indicatori selezionati devono in linea teorica rispondere ad alcuni requisiti, tra cui:

- popolabilità;
- aggiornabilità;
- disponibilità di serie storiche significative;
- scalabilità;
- sensibilità alle azioni del Piano da monitorare.

In pratica vengono qui proposti indicatori in grado di mettere in relazione le azioni di Piano con gli obiettivi, i cosiddetti indicatori prestazionali, che permettono di valutare il grado di conseguimento degli obiettivi e di attuazione delle linee di azione del Piano, e consentono di monitorarne gli effetti sull'ambiente. Gli indicatori prestazionali individuati si possono ricondurre a due diverse tipologie:

1. indicatori di stato, che descrivono il comparto faunistico-ambientale, qualificanti il territorio e che sono in grado di descrivere i cambiamenti ambientali che avverranno nel corso dell'attuazione del Piano;
2. indicatori di risposta, volti a verificare se e come le azioni del Piano sono realizzate.

Nelle pagine seguenti sono stati evidenziati per i temi ritenuti di maggior rilevanza nell'ambito del nuovo PFVR gli indicatori che meglio consentono di descrivere i processi in atto nei popolamenti faunistici regionali, gli andamenti in atto (che lo ricordiamo possono dipendere anche da fattori non dovuti all'attuazione del Piano faunistico-venatorio) e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La trattazione di ciascuno dei temi e degli indicatori si articola in questo modo: 1) obiettivi del Piano, 2) metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi, 3) costi stimati, 4) problematiche ed eventuali criticità.

La tabella allegata riunisce i temi e gli indicatori proposti, evidenziando come sarà compito della Giunta regionale, successivamente all'approvazione del PFVR, coordinare e sostenere, nei limiti delle disponibilità del Bilancio regionale, lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste da parte dei vari soggetti coinvolti nella gestione faunistico-venatoria.

Centrale nella fase di monitoraggio sarà l'attività di reporting, che verrà espletata sia secondo metodi tradizionali, ossia compilazione a cura della Regione di rapporti tecnici con cadenza annuale o triennale, che su piattaforma web disponibile anche al pubblico, dove verranno caricate non solo le relazioni ma anche dati validati, cartografie, foto e video di supporto alla documentazione.

Si vuole infine ricordare che per poter disporre di un solido ed efficace patrimonio informativo è necessario senza dubbio affrontare nel prossimo futuro alcune problematiche (relative ai dati territoriali, faunistici ed ambientali in senso lato) che sono emerse con particolare rilevanza nell'elaborazione del Piano Faunistico e dei suoi documenti allegati, in particolare la Carta delle Vocazioni Faunistiche.

Le maggiori criticità emerse sono relative a:

- completezza dei dati, che spesso sono risultati disponibili solo per alcune realtà territoriali e per archi temporali limitati;
- omogeneità, ovvero definizione di metodologie comuni di raccolta ed elaborazione tra diversi Enti, al fine di rendere i dati confrontabili tra loro;
- reperibilità dei dati, che spesso risultano "dispersi" in più fonti (studi, rapporti ambientali, relazioni inedite);
- fruibilità: parte dei dati è risultata disponibile solo in forme poco o per niente adatte per ulteriori elaborazioni;
- documentazione accompagnatoria, con la necessità di corredare i dati di tutte quelle informazioni (metadati) necessarie per poter risalire all'origine del dato, ai suoi riferimenti spaziali e temporali, alla metodologia di raccolta, all'affidabilità, alla fonte ed alla modalità di accesso.

22.1 I danni all'agricoltura ed alla zootecnia causati dalla fauna selvatica

Obiettivo del PFV

La problematica dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole ed alla zootecnia costituiscono un argomento di primaria rilevanza nella stesura di questo Piano Faunistico Venatorio. Nel Documento Preliminare di Indirizzo sono esaminate le diverse tipologie di danno nonché le strategie preposte per i vari Enti al fine di mitigarne gli effetti e rimborsare parte dei mancati introiti alle singole parti in causa.

Metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi

Per uniformare le modalità operative nell'intero territorio regionale si prevede di addivenire a criteri uniformi nelle perizie e nella raccolta dei dati. Tutto ciò mediante la definizione di procedure operative standard da applicare secondo le indicazioni fornite da un manuale (vademecum) da produrre. A ciò si potranno affiancare anche appositi corsi di preparazione per il personale addetto allo svolgimento delle perizie. La Giunta regionale metterà a disposizione uno strumento informatico ai fini della raccolta uniforme dei dati georeferenziati relativi ai danni da fauna selvatica raccolti da tutti i soggetti aventi titolo.

Problematiche ed eventuali criticità

La prima criticità consiste nell'attuale fase di indeterminatezza cui sono sottoposti gli Enti provinciali. Anche il passaggio dell'esercizio contributivo alle ATC, RA ed Istituti privati, potrà vedere una prima fase di rodaggio e potrà causare contenziosi. Considerato il naturale incremento e la diffusione dei grandi carnivori, si prevede una adeguata quota parte del fondo regionale al risarcimento di questi danni od all'acquisto di sistemi di difesa passivi da mettere a disposizione degli allevatori.

22.2 Gli incidenti stradali con coinvolgimento della fauna selvatica

Obiettivo del PFV

Negli ultimi due decenni il progressivo aumento degli ungulati nelle aree alpine e prealpine ha determinato un concomitante aumento degli incidenti stradali. Da una indagine attuata tra il 2006 e 2010, gli Ungulati costituiscono il 93,6 % delle cause di incidenti da fauna selvatica; al secondo posto si pone la lepre con solo l'1,7%.

L'obiettivo di questo Piano è di verificare meglio le cause e le possibilità di intervento al fine di ridurre il numero di eventi. Per attuare questo obiettivo gli interventi saranno concordati e condivisi con l'agenzia Veneto Strade e con le Amministrazioni Provinciali o quanti assumeranno le loro deleghe.

Metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi

Tutti i dati raccolti e georeferenziati saranno analizzati per verificare e definire quali sono gli assi stradali a maggior impatto sulla fauna. L'eventuale posizionamento di sistemi di dissuasione così come indicati tra l'altro a livello europeo dall'ICOET (International Conference on Ecology and Transportation) e da IENE (Infra Eco Network Europe), dovranno servire come verifica della bontà delle misure intraprese.

Problematiche ed eventuali criticità

Attualmente la problematicità più elevata viene dalla ridotta sensibilizzazione di una parte delle amministrazioni che gestiscono gli assi viari. Il fenomeno più macroscopico è quello relativo agli incidenti con le specie di maggiori dimensioni (Ungulati) mentre quasi sempre si dimenticano quelle di minore entità (lepri, fagiani, Passeriformi, Rapaci, Anfibi, Rettili ecc.) che dovrebbero comunque essere tutelate secondo le varie leggi e direttive comunitarie esistenti in materia.

22.3 Gli andamenti pluriennali di specie di Uccelli target

Obiettivo del PFV

Mantenere od incrementare le popolazioni nidificanti nel Veneto di specie "target" legate agli agroecosistemi, agli ecosistemi forestali ed alle praterie montane. Si tratta di un insieme di circa 50 specie, in gran parte Passeriformi, i cui andamenti pluriennali di popolazione possono essere conosciuti con ragionevole dettaglio grazie all'applicazione di tecniche di monitoraggio in campo ormai ampiamente standardizzate ed applicate in buona parte dei Paesi europei. Diverse tra queste specie sono in costante declino nell'ultimo decennio.

Metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi

Tramite esecuzione di censimenti standardizzati effettuati presso Punti di Ascolto ubicati nell'intero territorio regionale, raggruppati in celle cartografiche di 10 x 10 km. Verranno utilizzate i Punti già utilizzati almeno una volta durante il programma MITO2000 nel periodo 2000-2012, con aggiunta e/o sostituzione di Punti solo laddove necessario. Si stima sia opportuno monitorare almeno 400 Punti/anno; i censimenti verranno svolti nel periodo maggio-luglio di ogni anno. Si ritiene necessario assicurare al monitoraggio una durata minima di cinque anni.

Problematiche ed eventuali criticità

Il territorio veneto dispone di una rete di osservatori preparati e con buona conoscenza del territorio, quindi non sembrano esserci particolari difficoltà logistiche. Gli andamenti di alcune specie possono non essere sempre chiaramente identificabili nel tempo, ma tali problematiche tendono a ridursi con l'aumentare del numero di anni di esecuzione del monitoraggio.

22.4 L'avifauna acquatica svernante (Censimenti IWC)

Obiettivo del PFV

Mantenere od incrementare le popolazioni di uccelli acquatici (Anatidi, Caradriformi, Ardeidi, ecc.) svernanti nelle zone umide ampiamente diffuse in regione. I dati più recenti indicano la presenza di oltre 500.000 uccelli, almeno un quarto del totale nazionale.

Fino ad ora i censimenti sono stati svolti nel Veneto ad opera di numerosi Enti ed Associazioni, quali Province, Associazioni scientifiche e Gruppi di appassionati, con grado di copertura e di continuità temporale diversi a seconda dei territori. Uguale difformità si osserva per la disponibilità dei dati raccolti per gli anni pregressi, che appare oscillare da totale a pressoché nulla.

Metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi

Tramite esecuzione di censimenti standardizzati effettuati in tutte le zone umide del Veneto da rilevatori qualificati, nel periodo centrale del mese di gennaio. I censimenti dovranno essere coordinati con ISPRA.

Si ritiene necessario assicurare al monitoraggio una durata minima di cinque anni.

Problematiche ed eventuali criticità

Il territorio veneto dispone di una rete di osservatori preparati e con buona conoscenza delle zone umide, quindi non sembrano esserci particolari difficoltà logistiche.

Gli andamenti delle specie svernanti possono ovviamente essere determinati da fattori ambientali che agiscono su scala molto ampia, indipendentemente quindi dalla gestione locale delle zone umide.

22.5 L'attività venatoria

Obiettivo del PFV

Per una gestione più equilibrata dell'attività venatoria all'interno delle diverse province ed in particolare nei vari ATC, aree di Zona Alpi, AFV etc., viene richiesta in maniera sempre più adeguata una precisa conoscenza della popolazione venatoria. Tutto ciò dovrebbe permettere nei prossimi anni di modulare le diverse attività non solo in funzione del territorio utile disponibile ma anche delle diverse attività di prelievo, evitando, per quanto possibile, il mantenimento di aree con alta densità venatoria (*over hunting*) che non giovano agli stessi cacciatori ed alla fauna.

Metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi

La raccolta dei dati relativi alla densità venatoria dovranno partire dalla base, ossia dai vari istituti operanti nel territorio (ATC, Zona Alpi, AFC etc) i quali mediante la compilazione di semplici formulari standard, comunicheranno all'Ente superiore (Province, Regione) i dati delle varie utenze. Tutti i dati dovranno comunque pervenire all'Ente regionale che annualmente potrà redigere un riassunto relativo alla densità venatoria.

22.6 I censimenti delle specie cacciabili

22.6.1 Censimenti degli Ungulati

Obbiettivi del PFV

Il popolamento di ungulati presente nei contesti territoriali della Regione Veneto consta di specie autoctone come lo Stambecco (specie protetta), il Camoscio, il Cervo, il Capriolo e il Cinghiale (specie problematica). Per il Muflone e il Daino, considerazioni di carattere zoogeografico inerenti l'accertata alloctonia di queste due specie conducono a ribadire le prescrizioni contenute nel Documento Preliminare di Indirizzo che ribadiscono l'opportunità di "congelare" la distribuzione e gli effettivi presenti con un'opportuna gestione.

Punto di partenza per una corretta e sostenibile gestione delle popolazioni di ungulati è rappresentato dalla valutazione critica degli effettivi da attuarsi tramite censimenti con metodiche standardizzate e ripetibili nel tempo. Tali operazioni, condotte sull'intero areale di presenza delle diverse specie, permettono di stimare criticamente i livelli di abbondanza, la struttura e la dinamica delle popolazioni consentendo la formulazione di piani di prelievo in grado di mantenere una struttura il più vicina possibile alle condizioni naturali per le specie autoctone oppure di prevedere ulteriori interventi (anche di controllo) per quelle problematiche o alloctone.

Nel caso degli Ungulati l'acquisizione di dati relativi alla loro consistenza e/o alle loro fluttuazioni, sia in aree aperte all'attività venatoria che in quelle in cui tale attività risulta preclusa, assumono un notevole significato soprattutto quando, ripetute negli anni, forniscono serie storiche in grado di determinare delle tendenze delle popolazioni. Tali operazioni, rappresentano uno degli strumenti più importanti in campo gestionale in quanto consentono un maggior coinvolgimento del personale addetto a svolgere tali operazioni ed una più efficiente organizzazione e per quelli che vi partecipano regolarmente ad una sempre più approfondita conoscenza delle specie censite.

Metodologie di censimento

L'applicazione di qualsivoglia metodologia di censimento fornisce sempre un numero minimo certo di capi che risentirà, inevitabilmente, di alcuni fattori (condizioni climatiche nei giorni dell'operazione e nelle settimane precedenti, pressione di osservazione, ecc.) in grado di determinare un'elevata variabilità. Il risultato dei censimenti quale rappresentazione numerica di una popolazione e del suo andamento demografico andrà quindi valutato con spirito critico ed è utile per ricavare indicazioni su alcuni parametri di interesse gestionale come sex ratio, incremento utile annuo (rapporto yearlings/adulti di 2 o più anni), rapporto yearlings/100 femmine e rapporto soggetti dell'anno/100 femmine.

Di seguito vengono riportate le metodologie utilizzabili e le prescrizioni per ciascuna specie.

Osservazione diretta da percorsi e da punti fissi previamente individuati

E' un censimento esaustivo, utilizzabile per tutte le specie di bovidi e cervidi, volto a determinare il numero minimo di soggetti presenti al momento dell'operazione nell'area prefissata e di conseguenza

anche la densità (capi/100ha) della popolazione nell'area. Il metodo permette di censire solo una parte dei capi presenti con sottostime variabili a seconda della specie e delle caratteristiche ambientali.

Conteggio notturno con faro (per il cinghiale, il cervo, il capriolo e il daino)

Questo metodo consiste nel conteggio notturno da automezzo munito di faro su percorsi predefiniti ed è consigliabile alle quote più basse e/o dove l'antropizzazione limita il pascolamento fuori dal bosco nelle ore di luce. Questo metodo è di organizzazione meno impegnativa e più facilmente ripetibile anche per più serate consecutive. Esiste infatti un'elevata variabilità da una sera all'altra di censimento, in particolare legata al mutare delle condizioni climatiche.

Con questa tecnica di censimento non è possibile alcun tipo di estrapolazione al resto della superficie utile del distretto; il dato che si ricava è utile soltanto per determinare la consistenza minima certa in quel distretto, anche in eventuale abbinamento ad osservazioni effettuate in aree diverse ed in tempi ravvicinati in modo da escludere eventuali doppi conteggi. La standardizzazione della metodica su percorsi ripetuti negli anni consente altresì di individuare la tendenza demografica della popolazione.

Censimento in battuta su aree campione (per il capriolo e il cinghiale)

Per il capriolo questo metodo è l'unico che, in presenza di un numero adeguato di operatori (60-90 persone ogni 100 ha), è in grado di garantire una valutazione della densità relativa prossima a quella reale, in particolare nei distretti caratterizzati da un'alta percentuale di superficie boscata.

Per il cinghiale tale metodologia viene condotta in tardo inverno-inizio della primavera (febbraio-marzo) per la stima delle consistenze pre-riproduttive e prima dell'apertura dell'attività venatoria (agosto-settembre) per la valutazione delle consistenze post-riproduttive.

L'osservazione degli animali è resa possibile per mezzo di battute con operatori mobili e fissi. Può essere applicato in quelle zone di bassa, media montagna e collinari nelle quali massima è la copertura vegetazionale. L'obiettivo è quello di provocare il movimento degli animali per rendere possibile una loro osservazione.

Indici di presenza (per il cinghiale)

Le abitudini prevalentemente notturne e particolarmente elusive del cinghiale, gli ambienti abitualmente utilizzati e le ampie fluttuazioni degli incrementi utili annui fanno della specie l'ungulato più difficilmente censibile. I metodi di stima delle consistenze, imprescindibili per seguire l'evoluzione delle popolazioni e pianificare di conseguenza il prelievo e le attività di controllo demografico, possono essere diversi a seconda dell'ambiente in cui vivono i nuclei considerati. In aree di pianura il metodo che ben si presta per una stima della presenza quali-quantitativa della specie è il conteggio delle orme lasciate dai cinghiali su terreno innevato.

La predisposizione di un adeguato numero di punti di foraggiamento temporanei dotati di trappole fotografiche permette la realizzazione di un censimento qualitativo (da punti fissi di osservazione), in grado di fornire indicazioni sulla struttura della popolazione e sugli incrementi annuali (rapporto striati / femmine; rapporto individui rossi / adulti), fondamentali per una pianificazione qualitativa e quantitativa del prelievo.

Il "pellet group count" (utilizzabile anche per i cervidi) è un metodo basato sul conteggio dei gruppi di feci. Tra tutti i metodi indiretti è quello che offre le maggiori garanzie e un più elevato livello scientifico della stima di densità. Viene usato per fornire indici di presenza o trasformato in stime di densità di popolazione conoscendo il tasso di defecazione della specie ovvero il numero stimato di feci prodotto giornalmente per individuo e il tasso di decomposizione delle feci ovvero il numero di giorni stimato per la

loro scomparsa. Si tratta di un metodo veloce con costi limitati ma molto sensibile in quanto dipendente dal tasso di defecazione giornaliero e dal periodo di accumulo che possono variare con le condizioni ambientali locali.

Indici cinegetici d'abbondanza (analisi dei "tableaux" di caccia del cinghiale)

L'esame dei capi abbattuti in ciascun ATC e CA è in grado di fornire preziose informazioni sui principali parametri della popolazione di cinghiale.

Le valutazioni quali-quantitative dovranno riguardare:

- indici sullo sforzo di caccia (capi abbattuti, n° di cacciatori o di squadre di caccia, dimensioni delle squadre, n° giornate di caccia, superfici territoriali interessate dall'attività venatoria);
- valutazioni biometriche (peso, lunghezza metatarso);
- valutazione della struttura per sesso e classi d'età su un campione significativo di individui prelevati, rappresentativo dell'intera popolazione;
- valutazione dei parametri riproduttivi (stagionalità delle nascite, % delle femmine gravide, complessive e per classi d'età, n° medio dei feti per femmina).

La raccolta sistematica e standardizzata delle informazioni sopra elencate permette di ricavare indici cinegetici di abbondanza che, se confrontati negli anni, permettono di valutare l'evoluzione relativa delle popolazioni. Di seguito vengono elencati alcuni semplici indici che possono essere utilizzati a tale scopo:

- totale abbattuti per CA o ATC;
- n° medio cinghiali abbattuti per squadra di caccia;
- n° medio cinghiali abbattuti per braccata effettuata;
- n° medio cinghiali abbattuti per 100 ha di superficie cacciabile;
- n° medio cinghiali abbattuti per 100 ha di superficie sottoposta a braccata.

Problematiche ed eventuali criticità

Le maggiori criticità consistono nell'applicazione dei diversi metodi di censimento e nella valutazione degli errori che sono di difficile quantificazione sia per eccesso che per difetto. Tale criticità potrà nel tempo ripercuotersi nella formulazione dei piani di prelievo o di controllo delle specie sottoposte a gestione faunistico-venatoria. In tal senso assume una notevole importanza il controllo del prelievo. Tutti i capi abbattuti devono pervenire ad un apposito centro per le valutazioni biometriche generali che comprendono il sesso, l'età, il peso corporeo e le valutazioni in merito allo stato generale.

22.6.2 Censimenti dei Leporidi

Obiettivo del PFV

La lepre è una specie di forte interesse venatorio che viene sottoposta a prelievo e gestione in molte aree di pianura e collinari adatte al suo insediamento. Gli obiettivi di questo Piano sono il mantenimento di una popolazione stabile che si autoriproduce e tale da sostenere un congruo prelievo. In particolare come già avviene in molte macroaree la specie viene tutelata e sostenuta nelle ZRC da dove si irradia spontaneamente oppure mediante attività di prelievo, viene successivamente immessa nei territori di caccia. Tale attività dovrà essere estesa a tutto il territorio regionale vocato a questa specie.

Metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi

Per attuare tutto ciò, si dovrà prevedere per tutto il territorio regionale vocato, l'istituzione di ZRC, od altre aree con funzione di rifugio (Oasi, Parchi, territori interdetti alla caccia etc.) adatte allo sviluppo di popolazioni stabili. In queste aree dovranno essere svolte attività di monitoraggio (transetti, percorsi

campione con faro, rilievi segni di presenza) adatte a censire la consistenza delle popolazioni presenti. Allo stesso tempo su aree campione dovranno essere svolte annualmente analisi adeguate su un certo numero di individui (10÷20 individui) per verificare lo stato di salute (analisi ematiche e tamponi fecali anali). Gli obiettivi generali da raggiungere sono il mantenimento di una popolazione stabile, in buono stato di salute e soprattutto caratterizzata da un adeguato incremento utile annuo tale da sostenere i prelievi invernali.

Problematiche ed eventuali criticità

Le maggiori criticità consistono nei metodi di stima delle popolazioni di lepre non sempre consoni ai territori in esame. La verifica più adeguata della densità si ottiene al momento delle catture in battuta mediante conteggio dei capi ritornati e di quelli catturati. In questo modo è possibile avere una stima molto vicina alla reale consistenza dei capi presenti e di mantenere una presenza residua, anche mediante eventuale post liberazione di alcuni capi catturati, con una densità minima (20÷30 capi/100 ha) adatta al mantenimento di una popolazione di lepre in equilibrio.

22.6.3 Censimenti tardo estivi ed autunnali di Anatidi e Folaga

Obiettivo del PFV

Durante la migrazione post riproduttiva il Veneto è interessato da un flusso certamente imponente, mai quantificato anche per oggettive difficoltà tecniche essere, di uccelli acquatici che utilizzano le zone umide regionali per periodi piuttosto ristretti, dell'ordine di qualche giorno o di qualche settimana al massimo. Obiettivo del PFV è di mantenere ed eventualmente aumentare questo flusso, che risente evidentemente di fattori agenti su macroscale ben più ampie del territorio veneto (europea, paleartica) ma che risente certamente anche delle condizioni qualitative e della idoneità, in termini di nutrimento disponibile, modesta presenza di disturbo antropico di delle zone umide regionali. Finora solo in poche realtà territoriali venete si sono effettuati censimenti post riproduttivi degli acquatici qui considerati e in nessun caso si sono studiati i tassi di turn over, le dimensioni dei flussi migratori, l'utilizzo dell'habitat.

Metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi

Effettuazione di censimenti (secondo metodologia IWC) in aree campione, con frequenza settimanale o quindicinale, nel periodo agosto-novembre. Da accompagnarsi con campagne di marcaggio con targhe alari e successiva osservazione di singoli individui. I siti di indagine dovrebbero essere almeno uno sito nel delta del Po, uno in laguna di Venezia, uno in laguna di Caorle ed uno in zone umide interne.

Problematiche ed eventuali criticità

Non vi sono particolari difficoltà logistiche, in quanto le attività di censimento in zone umide sono ben avviate da anni ed esiste un buon numero di rilevatori qualificati. Diversamente, le indagini volte ad accertare il turn over degli acquatici non sono mai state effettuate in regione; è necessaria specifica programmazione e sforzo di campo piuttosto intenso, sebbene limitato nel tempo.

22.7 L'analisi dei dati di abbattimento

Obiettivo del PFV

Per una migliore gestione dell'attività venatoria ed in particolare della fauna selvatica, diventa sempre più rilevante l'attività di monitoraggio delle risorse esistenti nel territorio ed una conseguente analisi del prelievo. L'analisi delle capacità portanti e quella del prelievo effettuato, costituiscono uno degli assi portanti dell'attività di gestione faunistica. Per questo motivo il mondo venatorio dovrà essere sempre più coinvolto in queste due attività, contribuendo in prima persona alla registrazione ed alla trasmissione dei dati abbattimento.

Metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi

La raccolta dei dati relativi agli abbattimenti, in futuro sarà agevolata dalla estensione a tutti i cacciatori del Veneto del tesserino a lettura ottica che permetterà una raccolta più immediata e diffusa dei dati.

Problematiche ed eventuali criticità

Una delle problematiche più rilevanti consiste nel divulgare il principio che l'analisi dei dati raccolti serve soprattutto per una migliore gestione dell'attività venatoria ed in particolare per raggiungere un prelievo massimo sostenibile (MSY). In secondo luogo si dovranno implementare modalità e modelli di analisi dei dati raccolti che siano facilmente interpretabili e soprattutto utilizzabili nella gestione dei piani di abbattimento. Per questo motivo i dati di abbattimento, relativi ad alcune categorie di fauna cacciabile dovranno essere raccolti, quando possibile, anche con indicazioni relative all'area di prelievo, al sesso ed all'età della specie abbattuta.

22.8 Lo status delle popolazioni di grandi Carnivori

Obiettivo del PFV

L'arrivo dei grandi Carnivori nel Veneto rappresenta una novità legata esclusivamente a movimenti spontanei di erratismo di alcune specie (orso, lince, lupo, sciacallo dorato) provenienti da altre regioni o stati confinanti. Queste, con esclusione dello sciacallo dorato, sono comprese nell'allegato II della Direttiva Habitat, in quanto ritenute rare e buone indicatrici dello stato di naturalità degli ecosistemi. Per queste specie gli obiettivi a livello regionale sono legati quasi esclusivamente al monitoraggio dei segni di presenza e per quanto possibile al contenimento dei danni da predazione su animali od attività dell'uomo (allevamento, apicoltura).

Metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi

Per una adeguata attività di monitoraggio a livello regionale si attueranno corsi di aggiornamento per operatori venatori (Agenti di vigilanza, guardie volontarie etc.) atti a divulgare una corretta attività di rilevamento dei segni di presenza e per il recupero di eventuali animali morti a causa del traffico stradale (sciacallo). Tutti i dati raccolti anche mediante fototrappole oppure fotografie dei segni di presenza, saranno georeferenziati, validati ed inseriti in un apposito database regionale.

Problematiche ed eventuali criticità

Le maggiori problematiche legate alla presenza dei grandi Carnivori sono quelle dei danni che dovranno rientrare in un apposito budget. Anche per questo argomento si dovrà comunque pervenire a sistemi di difesa passiva (recinti, pastore elettrico, cani da guardia), piuttosto che a rimborsi in funzione dei capi predati.

22.9 Il cinghiale: distribuzione e consistenza numerica

Obiettivo del PFV

Il Piano di gestione di questa specie, di cui al capitolo 20 del Regolamento di attuazione del presente PFVR, suddivide la regione in due distinte aree A e B. Nella prima comprendente quasi esclusivamente il territorio di pianura è prevista la completa eradicazione, mentre nell'area B sono sostanzialmente previste attività di gestione adatte a mantenere la sua popolazione su bassi livelli, in modo da non impattare sulle attività agricole.

Metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi

Il raggiungimento dei due obiettivi sopra riportati va verificato mediante apposite stime quantitative, da attuarsi secondo le metodiche sopra descritte.

Problematiche ed eventuali criticità

Attualmente si nota ancora una certa difformità nell'attuazione dei monitoraggi di questa specie ed in parte anche nelle attività di gestione come i tempi e le modalità. In futuro pertanto si dovrà raggiungere una certa uniformità nell'attuazione dei censimenti e nelle modalità di gestione/prelievo. Di fronte a tutto ciò e nonostante gli sforzi intrapresi nell'area A di pianura, la specie evidenzia un progressivo incremento dell'area con diffusione anche in ambienti agrari del Trevigiano e del Veneziano, fenomeno questo che va contrastato con maggiore incisività.

22.10 Il monitoraggio ai valichi dei Passeriformi migratori

Obiettivo del PFV

La Direttiva Uccelli prevede una serie di misure di tutela per le specie migratrici non menzionate nell'Allegato I e per "le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione". Considerato pertanto che tutta la fascia pedemontana e prealpina veneta è interessata alla caccia ad alcuni Passeriformi ed in particolare ai Turdidi, risulta particolarmente importante censire questo flusso migratorio. Lo scopo risulta duplice: tutelare i migratori in alcune aree dove si verificano concentrazioni (valichi montani), iniziare un'attività di monitoraggio su siti campione, per conoscere meglio il fenomeno.

Metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi

Il monitoraggio dovrà essere svolto mediante il conteggio a vista (visual count) ed attività di cattura ed inanellamento con reti foschia (mist nest). Finora il monitoraggio è stato svolto dal 2004 presso i valichi trevigiani di Forcella Mostaccin (Maser) e Monte Pizzoc (Vittorio Veneto, Fregona). Nel secondo sito da due anni si svolge anche parziale attività di cattura con reti. A queste due stazioni si dovranno aggiungere i siti per i quali si è ritenuto opportuno approfondire le conoscenze relative al passaggio di Passeriformi migratori, come individuati nel capitolo 5 del presente PFVR. Gli obiettivi a lungo termine sono di stimare la consistenza del transito in funzione del prelievo e dei vari fattori che lo influenzano (meteo, successo riproduttivo e abbondanza nelle aree di origine).

Problematiche ed eventuali criticità

L'attività di monitoraggio va svolta in assenza di prelievo venatorio. In alcune aree di valico bisogna preventivare la possibilità che le condizioni meteorologiche possono annullare i censimenti per intere giornate. I censimenti vanno attuati possibilmente affiancando a personale esperto anche neofiti cacciatori o naturalisti, in modo da condividere queste esperienze. Alcune specie di fringillidi possono risultare di difficile identificazione in volo, quando passano ad una certa distanza dal punto di osservazione.

22.11 Status, distribuzione ed abbondanza di uccelli di interesse conservazionistico

Obiettivo del PFV

Mantenere od incrementare le popolazioni nidificanti delle specie di interesse conservazionistico presenti nel territorio regionale. Si intendono qui con il termine "di interesse conservazionistico" tutte le specie di Uccelli incluse nell'Al. 1 della Direttiva 147/2009 Uccelli ed altre specie che, pur non essendo incluse in Al. 1, abbiano lo status di "minacciata" (quindi "in pericolo in modo critico-CR", "in pericolo-EN", "vulnerabile-VU") nella recente Lista Rossa degli Uccelli italiani (Peronace et al., 2012).

Benché il Veneto ospiti rilevanti frazioni delle popolazioni nazionali di numerose specie (ad es. alcuni Ardeidi, Sternidi, Laridi, Caradriddi, ecc.) finora è mancata, con pochissime eccezioni, una raccolta dati estesa e coordinata a livello regionale. Con la Carta delle Vocazioni faunistiche allegata al Documento Preliminare

di Indirizzo si sono preparate schede e cartografie che rappresentano un quadro aggiornato sulla consistenza e diffusione, sulla base di dati e conoscenze disponibili, circa la consistenza e distribuzione di queste specie nell'intero territorio regionale.

Queste informazioni, aggiornate al 2012, rappresenteranno il bench-mark cui fare riferimento per valutare l'andamento delle specie target negli anni futuri.

Metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi

L'aggiornamento delle conoscenze sulle specie di interesse conservazionistico avverrà secondo due modalità:

- raccolta, analisi critica e presentazione delle conoscenze disponibili per il territorio regionale. Verranno annualmente sintetizzate le informazioni disponibili grazie a progetti di ricerca locali, censimenti, monitoraggi, giudizio di esperti zoologi, dati apparsi su piattaforme di condivisione via web, ecc.
- effettuazione di censimenti estese all'intero territorio regionale o di indagini limitate a siti campione. Queste attività avverranno con frequenza diversa a seconda delle specie o dei gruppi sistematici riportati in Tabella 22.1.

Tabella 22.1 Lista delle specie, attività e periodicità proposte per il monitoraggio.

Gruppo sistematico e specie considerate	Attività	Periodicità
Ardeidi coloniali (airone rosso, garzetta, nitticora, sgarza ciuffetto)	Censimento delle colonie	Almeno triennale
Ardeidi non coloniali (tarabuso, tarabusino)	Tarabuso: accertamento siti di riproduzione Tarabusino: monitoraggio in aree campione	Annuale
Sternidi (sterna comune, fraticello, beccapesci, sterna zampanere)	Censimento delle coppie nidificanti sull'intero territorio regionale	Triennale
Anatidi (moriglione, alzavola, moretta, marzaiola, moretta tabaccata, fistione turco, moretta)	Censimento delle coppie nidificanti sull'intero territorio regionale	Triennale
Falconidi (albanella minore, falco di palude, biancone, falco pecchiaiolo, nibbio bruno, aquila reale, grillaio)	Censimento delle coppie nidificanti sull'intero territorio regionale/ Monitoraggio coppie in aree campione	Triennale / Annuale
Rallidi (re di quaglie)	Monitoraggio maschi cantori in aree campione	Annuale
Caradridi (fratino, pernice di	Censimento delle	Triennale

mare, occhione)	coppie nidificanti sull'intero territorio regionale	
Caprimulgiformi (succiacapre)	Monitoraggio maschi cantori in aree campione	Annuale
Coraciformi (ghiandaia marina)	Censimento delle coppie nidificanti	Triennale
Piciformi (torcicollo, picchio nero, picchio tridattilo, picchio cenerino)	Monitoraggio in aree campione	Annuale
Passeriformi (bigia padovana, averla piccola, tottavilla, calandro)	Monitoraggio in aree campione	Annuale

Problematiche ed eventuali criticità

La raccolta e analisi dati non presenta particolari difficoltà, vista anche la presenza di una rete di esperti che si ritiene possano essere coinvolti con successo. I monitoraggi verranno eseguiti secondo procedure standard, ben collaudati per la gran parte delle specie elencate in tabella.

22.12 La fauna alloctona: distribuzione, consistenza ed andamenti

Obiettivo del PFV

L'IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) tra i maggiori problemi ambientali mondiali pone al secondo posto l'introduzione nei vari Paesi di specie alloctone. Tale attività va pertanto contrastata in maniera ferma vietando a livello nazionale l'immissione di nuove specie alloctone e, a livello regionale, riducendo significativamente le popolazioni di quelle già introdotte. L'elenco delle specie la cui eliminazione appare prioritaria, cui deve aggiungersi tra quelle omeoterme anche il daino, è riportato nell'all. B del DPI. Per gran parte delle specie elencate è sufficiente evitare le immissioni; diversamente nutria, silvilago e daino, sono ormai ben insediate con nuclei che si autosostengono e quindi necessitano di specifiche attività di gestione.

Metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi

Creazione di una rete di rilevatori a livello regionale costituita da agenti venatori, cacciatori esperti, naturalisti, capaci di rilevare le singole specie od i loro segni di presenza. Ogni dato dovrà essere eventualmente riportato su apposite schede e georeferenziato. Annualmente un Ente od istituto appositamente incaricato di raccogliere i dati redigerà un report riassuntivo con lo status e la distribuzione delle varie specie.

Problematiche ed eventuali criticità

Il maggior fattore di problematicità è costituito dalla continua immissione di nuove specie come lo scoiattolo grigio oppure la liberazione di uccelli di allevamento che nella maggior parte dei casi si estinguono naturalmente ma talvolta possono anche incrociarsi con i selvatici, creando mescolamento dei caratteri genetici (è il caso ad esempio della quaglia del Giappone).

22.13 I miglioramenti ambientali

Obiettivo del PFV

I programmi di miglioramento ambientale a fini faunistici rappresentano un importante settore strettamente legato alla gestione della fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio. L'ente regionale pertanto intende sostenere tutte le pratiche di miglioramento dell'habitat con particolare riguardo a quelle elencate nel DPI all. D, riassumibili in: mantenimento medicai misti a falciatura tardiva, aratura tardiva dei residui colturali, semina prati invernali da sovescio, inerbimento delle scoline, creazione unità biotiche polifunzionali, semina colture a perdere, inerbimento dei pioppeti, impianto siepi campestri e boschetti.

Metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi

Tutte queste attività finora sono state svolte in maniera molto limitata e difforme nell'ambito regionale. In futuro dovranno diventare una pratica comune all'interno dei vari ambiti, in funzione delle risorse disponibili. Ognuna di queste pratiche dopo la sua attuazione dovrà essere verificata nei risultati e valutata al fine di una successiva elargizione di contributo. Le finalità non raggiunte, potranno determinare una successiva riduzione od eliminazione dei contributi messi a disposizione. Nell'attuazione di queste attività, gli enti venatori di base saranno opportunamente preparati ed accompagnati nella messa in atto delle azioni sopra riportate.

Problematiche ed eventuali criticità

Una delle maggiori criticità risulta essere il reperimento di aree adatte all'attuazione di interventi di miglioramento ambientale. Questi comunque potranno essere effettuati sia a seguito di accordi di affitto nei riguardi dei proprietari e sia sotto forma di semplici contratti dove il proprietario o conduttore del fondo si impegna ad attuare definite attività colturali a seguito di un rimborso monetario. Tali pratiche presentano una forte criticità legata al fatto che spesso risultano del tutto estemporanee, non durature nel tempo e soprattutto sono ancora poco diffuse.

22.14 MONITORAGGI PREVISTI DAGLI STUDI DI INCIDENZA AMBIENTALE

Sono infine di seguito schematizzate le attività di monitoraggio che sono state previste nell'ambito degli Studi di incidenza ambientale dei Piani provinciali e del Piano regionale, che, messe in atto nel corso della pianificazione, contribuiscono a impedire o attenuare possibili effetti negativi dei Piani stessi sulle specie. Dette attività andranno effettuate almeno nei territori ricadenti nei siti Natura 2000 indicati nel sottostante schema.

SPECIE BERSAGLIO	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	SITI IN CUI DEVE ESSERE EFFETTUATA L'ATTIVITA'
Succiacapre	Monitoraggio specifico della specie	IT3210007, IT3210039, , IT3210040, IT3210041, IT3220007, IT3220037, IT3230022, IT3230031, IT3230032, IT3230035, IT3230078, IT3230081, IT3230084, IT3230085, IT3230086, IT3230087, IT3230089, IT3230090, IT3240002, IT3240004, IT3240024, IT3240034, IT3240035, IT3260018, IT3250046, IT3270017, IT3270023,

SPECIE BERSAGLIO	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	SITI IN CUI DEVE ESSERE EFFETTUATA L'ATTIVITA'
Tarabuso	Monitoraggio specifico della specie e mappaggio dei relativi siti di svernamento	IT3210014, IT3210018, IT3210019, IT3220037, IT3230032, IT3230044, IT3230047, IT3230088, IT3240023, IT3240034, IT3260018, IT3240028, IT3240030, IT3240031, IT3240034, IT3250012, IT3250030, IT3250031, IT3250033, IT3250041, IT3250042, IT3250044, IT3250046, IT3260018, IT3270017, IT3270023,
Voltolino	Monitoraggio specifico della specie e mappaggio dei relativi siti di svernamento	IT3210014, IT3220037, IT3230032, IT3230044, IT3230088, IT3240013, IT3240023, IT3240029, IT3240030, IT3240031, IT3250033, IT3250041, IT3250042, IT3250046,
Schiribilla	Monitoraggio specifico della specie e mappaggio dei relativi siti di svernamento	IT3210014, IT3220037, IT3230032, IT3230044, IT3230088, IT3240023, IT3240030, IT3250033, IT3250041, IT3250042, IT3250046,
Francolino di Monte	Monitoraggi specifici della specie	IT3210039, IT3210040, IT3210041, IT3220002, IT3220036, , IT3230006, IT3230017, IT3230022, IT3230025, IT3230027, IT3230031, IT3230035, IT3230043, IT3230060, IT3230063, IT3230077, IT3230078, IT3230080, IT3230081, IT3230084, IT3230085, IT3230086, IT3230087, IT3230089, IT3230090, IT3240003, IT3240024,
Gallo cedrone	Monitoraggi specifici della specie	IT3210039, IT3210040, IT3210041, IT3220002, IT3220036, IT3230006, IT3230017, IT3230022, IT3230031, IT3230035, IT3230043, IT3230060, IT3230077, IT3230078, IT3230080, IT3230081, IT3230084, IT3230085, IT3230086, IT3230087, IT3230089, IT3230090, IT3240003, IT3240024,
Combattente	Monitoraggi specifici della specie	IT3220040,
	Mappaggio dei siti di svernamento	IT3230032, IT3230088, IT3240013, IT3240023, IT3240025, IT3240026, IT3240028, IT3240030, IT3250046, IT3220040, IT3270017, IT3270023,

SPECIE BERSAGLIO	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	SITI IN CUI DEVE ESSERE EFFETTUATA L'ATTIVITA'
Moretta tabaccata	Monitoraggi specifici della specie	IT3230032,
	Mappaggio dei siti di svernamento	IT3230032, IT3230047, IT3230088, IT3240013, IT3240028,
Occhione	Monitoraggi specifici della specie	IT3240023, IT3240030,
Airone bianco maggiore	Mappaggio e censimento annuale dei roost di svernamento	IT3250012, IT3250030, IT3250031, IT3250033, IT3250041, IT3250042, IT3250044, IT3250046,
Marangone minore	Mappaggio e censimento annuale dei roost di svernamento	IT3250012, IT3250030, IT3250031, IT3250033, IT3250041, IT3250042, IT3250046,
Nitticora	Mappaggio e censimento annuale dei roost di svernamento	IT3250012, IT3250030, IT3250031, IT3250033, IT3250041, IT3250042, IT3250043, IT3250044, IT3250046, IT3240029,
Spatola	Mappaggio e censimento annuale dei roost di svernamento	IT3250030, IT3250031, IT3250041, IT3250043, IT3250046,
Avocetta	Monitoraggio annuale nei siti di svernamento	IT3250030, IT3250031, IT3250033, IT3250041, IT3250046,
Fenicottero	Censimento annuale delle aree di svernamento	IT3250031, IT3250046,

Il tema della sostenibilità finanziaria è uno dei punti salienti del Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019 e uno degli obiettivi da conseguire con il maggiore impegno.

Troppo spesso i grandi progetti di cambiamento e “rivisitazione” dei sistemi di governance “misti” (pubblico/privati) non fanno i conti con la fattibilità e la complessità degli obiettivi e con la disponibilità di risorse (di derivazione pubblica e privata) certe e sufficienti, condizioni indispensabili per realizzare percorsi di sussidiarietà e sostenere affidamenti/ampliamenti di funzioni e responsabilità.

Sullo specifico tema già il legislatore nazionale del '93 aveva operato una chiara riflessione, individuando nel meccanismo della destinazione vincolata della tasse di concessione regionale pagate da cacciatori e concessionari l'unica strada per conferire sostenibilità ai “sistemi faunistico-venatori regionali”, sistemi che, richiedendo un forte, pervasivo presidio da parte della Pubblica Amministrazione (con elevati costi amministrativi e di controllo), deve sostenersi, sul versante gestionale, soprattutto con le quote di iscrizione agli ATC e CA, che si volevano rapportate, in sede di modulazione da parte dei Comitati direttivi, alle connotazioni faunistico-ambientali del territorio ed alla complessità delle gestioni venatorie (fauna migratoria; fauna stanziale).

La consapevolezza del legislatore nazionale nei confronti del problema delle risorse si è riproposta, aggiornata nelle valutazioni di opportunità, in sede di approvazione della Legge 388/2000 Legge finanziaria 2001, in particolare dell'art. 66, comma 14 laddove si dispone che *“Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 192, n.157 e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'art. 5 della tariffa annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come sostituita dal Decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 1995.....è trasferito alle Regioni.....”*

Purtroppo detta disposizione è rimasta sostanzialmente lettera morta, con la conseguenza che risulta più che mai indispensabile, nel pianificare, fare i conti con l'effettiva disponibilità di risorse valutandone la congruità con gli obiettivi di Piano.

In questo contesto, peraltro caratterizzato da una tendenziale diminuzione del numero dei cacciatori e quindi degli introiti per tasse di concessione regionale (tasse, lo si ribadisce, destinate peraltro per la quasi totalità al mantenimento delle funzioni amministrative e di controllo in capo alle Province), risulta decisiva l'ottimizzazione delle gestioni, la razionalizzazione delle spese, la rivisitazione della congruità delle quote di iscrizione agli ATC e CA rispetto agli obiettivi del Piano faunistico-venatorio regionale.

Il Piano è così pervenuto ad una valutazione di necessità in ordine ad un sia pur modesto incremento della quota base pagata dai soci per la migratoria e ad un allineamento “verso l'alto” tra ATC e CA per quanto concerne la quota integrativa alla stanziale, allineamento che responsabilizza maggiormente i Comitati direttivi degli ATC nella fissazione della quota e i cacciatori stessi, posto che aumentare l'importo dell'iscrizione all'ATC serve sia per acquisire risorse aggiuntive da investire soprattutto nella realizzazione di progetti ambientali e nella valorizzazione delle componenti faunistiche, sia per responsabilizzare i cacciatori in sede di richieste di secondo/terzo Ambito, richieste che dovrebbero essere ben “ponderate” (i cacciatori verrebbero incentivati ad iscriversi agli ATC in grado, a fronte di quote di iscrizione alla stanziale più elevate decise dai Comitati direttivi, di gestire bene la fauna stanziale stessa e di garantire quindi una buona offerta venatoria).

Modifica dell'art. 21, c. 11 L.R. 50/93 (contributo base per la migratoria): il contributo base per la caccia alla migratoria in forma vagante è uguale per tutti gli ATC e viene fissato ad € 60,00; per la caccia da appostamento fisso € 30,00.

Modifica dell'art 21, c. 12 della L.R. 50/93 (contributo integrativo per la stanziale): per la caccia alla selvaggina stanziale, esclusi gli ungulati, il Comitato direttivo degli Ambiti e dei comprensori alpini determina un contributo integrativo in misura non superiore a cinque volte il contributo base di cui al comma 11. Per la caccia agli ungulati, il Comitato direttivo degli Ambiti e dei Comprensori alpini determina un contributo integrativo in misura non superiore a sei volte il contributo base di cui al comma 11.

Al fine di rendere massimamente percepibile i vantaggi che si possono ottenere per l'intero sistema faunistico-venatorio regionale attraverso un aggiornamento delle quote di iscrizione pagate dai cacciatori, il Piano mette in chiaro collegamento dette entrate "maggiorate" con la destinazione delle medesime coerentemente con gli obiettivi e gli affidamenti di responsabilità stabiliti dal Piano, avuto riguardo ai seguenti due fondamentali "centri di costo": gestione della fauna stanziale e gestione degli ungulati.

Gestione della fauna stanziale

I proventi derivanti dai contributi integrativi per la fauna stanziale sono destinati alla gestione complessiva delle specie stanziali medesime con il seguente ordine di priorità:

- pagamento dei danni alle produzioni agricole causati dalla selvaggina stanziale nel territorio di competenza, comprese le ZRC, e delle opere di prevenzione dei danni medeimi;
- programmi di miglioramento ambientale nel territorio di competenza, anche al fine della riduzione dei danni;
- eventuali acquisti di selvaggina, solo nel caso in cui la produzione naturale non sia sufficiente, comunque sulla base del programma pluriennale. Gli acquisti devono essere prioritariamente rivolti ai Centri privati di riproduzione della selvaggina allo stato naturale, anche di altre province (con i quali possono essere stipulati specifici contratti); secondariamente ad allevamenti regionali e nazionali, sulla base di un criterio di vicinanza e di condizioni di allevamento le più naturali possibili. L'acquisto di selvaggina dall'estero, comunque solo di lepri, deve essere progressivamente dismesso e utilizzato solo a seguito di documentabile attestazione di inapplicabilità delle soluzioni prioritarie di cui sopra;

Gestione degli ungulati

I proventi derivanti dai contributi integrativi per gli ungulati sono destinati alla gestione complessiva delle specie ungulate medesime con il seguente ordine di priorità:

- pagamento dei danni alle produzioni agricole causati dagli ungulati in tutto il territorio di competenza, escluse le aree protette, le foreste demaniali e le oasi di protezione, e delle opere di prevenzione dei danni medeimi;
- allestimento (eventuale adeguamento alle vigenti norme in materia di controlli sanitari delle carni) e mantenimento dei centri di controllo (vedasi capitolo relativo alla gestione degli ungulati), comprese le eventuali spese di personale (i centri di controllo devono comunque prevedere una figura tecnica per il controllo dei capi);
- nel caso di gestione venatoria del cinghiale: esami trichinoscopici;
- programmi di miglioramento ambientale nel territorio di competenza, anche al fine della riduzione dei danni.

L'obiettivo di sostenibilità finanziaria fissato dal Piano consiste quindi nel responsabilizzare i Comitati direttivi nel far sì che le quote associative vengano fissate in misura congrua rispetto agli obiettivi che debbono essere perseguiti a livello di gestione, ottenendo:

- una maggiore accettazione da parte dei cacciatori che sanno preventivamente quale sarà l'utilizzo delle risorse ed i vantaggi che ne deriveranno;
- un riequilibrio della complessiva gestione economica;
- un controllo indiretto sulla pressione venatoria, che viene indirizzata secondo l'effettiva vocazionalità del territorio; infatti:

- dovendo gestire le risorse derivanti dalla quota integrativa prioritariamente per indennizzare i danni, il Comitato di gestione è costretto a limitare l'eventuale acquisto di selvaggina da immettere "artificialmente" (lepri) laddove il territorio non è idoneo (vuoi perché ci sono molte colture suscettibili di danni non efficacemente prevenibili, vuoi perché il territorio non è vocato alla produzione naturale di lepri);
- gli ATC con buona vocazionalità alla stanziale (buona produzione naturale di selvaggina e pochi danni) possono permettersi di mantenere bassa la quota integrativa in quanto hanno meno spese (per indennizzare i danni e per l'acquisto di selvaggina di allevamento). Se la quota integrativa è bassa, i cacciatori veramente interessati alla caccia alla stanziale sono incentivati ad iscriversi in questi ATC come prima scelta, con conseguente duplice effetto positivo: la "domanda venatoria" viene orientata verso le risorse effettivamente disponibili mentre la scelta di caccia si orienta su base specialistica;
- al contrario, gli ATC con scarsa vocazionalità alla stanziale (scarsa produzione naturale > necessità di ricorrere alle immissioni da allevamento > necessità di fare fronte a molti danni causati dalle immissioni) devono fissare una quota integrativa elevata per far fronte alle spese (danni e acquisti selvaggina). Il cacciatore che vuole fare la stanziale è conseguentemente meno incentivato ad iscriversi e sposta la scelta su ATC più vocati. Inoltre con meno cacciatori che chiedono la stanziale gli ATC con scarsa vocazionalità devono far fronte a fabbisogni inferiori → diminuzione delle lepri immesse → diminuzione dei danni (possibile "rientro dal circolo vizioso").

Un accenno particolare, sempre avuto riguardo all'obiettivo della sostenibilità finanziaria, merita l'istituto dell'ospitalità, per il quale il Piano introduce non solo elementi di flessibilità a beneficio del conto economico dell'ATC ma anche disposizioni volte a rendere trasparente la gestione delle quote pagate dagli ospiti:

- i permessi giornalieri di ospite possono essere rilasciati solo dal Comitato di gestione sulla base dei criteri di cui al Regolamento del PFVR (Statuto tipo);
- per il rilascio del permesso di ospite l'ATC può richiedere il versamento di una quota fissata nello Statuto dell'ATC. Il versamento deve essere fatto anticipatamente ed esclusivamente sul CC dell'ATC. L'ospite nella giornata di caccia deve esibire agli eventuali controlli il permesso unitamente alla ricevuta di versamento;
- non possono essere in alcun modo autorizzate forme di pagamento a favore di singoli cacciatori, membri del comitato di gestione, Presidente dell'ATC o altri.

DESCRIZIONE	CHI INTROITA	AMMONTARE		DESTINAZIONE E NOTE
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	STATO	€ 168,00 anno: per il Veneto pari a € 8.736.000 circa totali		STATO – NB: ai sensi della L. 388/2000 il 50% dovrebbe tornare alle Regioni per la messa in atto di misure ambientali – norma mai attuata
TASSE REGIONALI				
Licenza di caccia	REGIONE	84€ (pari al 50% della tassa governativa)	Per il 2011 accertati € 4.898.320,31; in calo (nel 2010 accertati € 5.023.267,75)	- per l’80% ripartito tra le Province per espletamento funzioni delegate e proprie: vigilanza, contributi ex art. 15 c. 1 L. 157/92, centri di recupero fauna, gestione amministrativa; - per il restante 20% alla Regione per: fondo regionale danni, monitoraggio PFVR, iniziative ai sensi dell’art. 1 c. 2 LR 50/1993.
Appostamenti fissi	REGIONE			
AFV/AATV Centri privati	REGIONE			
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA				
Iscrizione all’ATC/CA	ATC e CA	€ 60,00 a testa. Al netto delle seconde/terze iscrizioni, stima per difetto: 52.000x60,00: 3.120.000 €		Gestione amministrativa e tecnica dell’ATC/CA
Quota integrativa per la stanziale ATC	ATC/CA	Fino a 6 volte la l’importo base: stima per difetto per i soli ATC: 42.000 cacciatori,al netto delle seconde/terze scelte, e stimando solo ½ richiedenti la stanziale: 20.000x100,00 € = 2.000.000 (possono arrivare fino a 360,00€)		Gestione selvaggina stanziale: pagamento indennizzo e prevenzione danni, miglioramenti ambientali, immissioni
Quota integrativa per la stanziale (Ungulati)	ATC/CA	Fino a 6 volte l’importo base: stima per difetto per la sola ZA: 10.000 cacciatori totali, stimando solo 2/3 richiedenti ungulati: 6.000x200,00 € = 1.200.000 (possono arrivare fino a 360,00€)		Gestione Ungulati: pagamento indennizzo e prevenzione danni, funzionamento centri di controllo, miglioramenti ambientali, manutenzione altane
Quota integrativa per accesso al TVL	ATC con TVL	Fino a 3 volte l’importo base: stima per difetto: 3500 cacciatori x 50,00 € = 175.000 €		Manutenzione appostamenti fissi lagunari; miglioramenti ambientali in laguna
Quota ospiti	ATC/CA , Ambito Deltizio	Importo fissato dallo Statuto tipo		Supporto alla gestione amministrativa dell’ATC/CA e miglioramenti ambientali; esclusi gli investimenti per acquisto di selvaggina di ripopolamento
Altre forme di finanziamento esterno possono essere recuperate per specifiche finalità da Regione, Province, ATC e CA: (progetti comunitari, PSR; sponsorizzazioni)				

Tab. 23.1: rappresentazione schematica delle competenze economiche relative al “sistema” faunistico-venatorio regionale.

24. INTERVENTI DI MODIFICA LEGISLATIVA A SUPPORTO DEL NUOVO PIANO FAUNISTICO- VENATORIO REGIONALE (“COLLEGATO” AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE)

Di seguito vengono elencate le modifiche/integrazioni che dovranno essere apportate alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio) ed alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria) al fine di rendere giuridicamente “percorribili” tutte le innovazioni (sul duplice versante pianificatorio e gestionale) previste dal nuovo PFVR:

L.R. 9 dicembre 1993, n. 50

- Art. 8, comma 3: è necessario allinearsi con quanto disposto dall'art. 10, comma 3 della Legge 157/92, stabilendo che il territorio soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento;
- Art. 9, comma 2 lettera e): è necessario prevedere che la gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani può essere affidata anche agli Ambiti territoriali di caccia e ai Comprensori alpini;
- Art.16, comma 4: è necessario prevedere che la regolamentazione dei prelievi degli ungulati sia appannaggio di tutte le Province, avuto riguardo sia al territorio ricadente in Zona Alpi sia a quello esterno ad essa, nel rispetto dei limiti fissati dal Piano faunistico-venatorio regionale, dal calendario venatorio regionale e dai provvedimenti regionali correlati;
- Art. 18, comma 1: è necessario agevolare le Province nell'istituzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani eliminando la scadenza temporale oggi vigente (istituzione da perfezionarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del PFVR) rivelatasi inopportuna;
- Art.18, comma 1: è necessario dare atto che le Province possono istituire zone di addestramento cani su fauna d'allevamento con sparo durante tutto l'anno;
- Art. 21, comma 3 lettera d): essendo necessario conseguire risparmi anche sul versante del costo di funzionamento degli organi statutari, è opportuno prevedere un singolo “Revisore dei conti” al posto del “Collegio dei revisori dei conti” ;
- Art.21, comma 4: è opportuno prevedere che lo statuto approvato dall'Assemblea dei soci può prevedere l'insediamento di un'Assemblea dei delegati onde rendere più agevole il funzionamento dell'organo assembleare in presenza di un elevato numero di soci;
- Art. 21, comma 5 lettera a): è necessario porre rimedio alla discrepanza venutasi a creare negli Ambiti territoriali di caccia rispetto ai Comprensori alpini in tema di individuazione delle associazioni venatorie che possono avere propri rappresentanti negli organi di gestione, attestando il richiesto riconoscimento al solo livello nazionale, in perfetto allineamento e recepimento con quanto disposto dalla legge quadro nazionale (art.14, comma 10 della L.157/92);
- Art. 21, comma 11 : è necessario aggiornare, dopo vent'anni, il contributo base dovuto per l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria in forma vagante, portandolo dall'importo non superiore a 51,00 Euro, da determinarsi a cura dei Comitati di gestione, a 60,00 Euro, importo uguale per ogni ATC;
- Art. 21, comma 12: è necessario innalzare il limite massimo previsto per il contributo integrativo per la caccia alla selvaggina stanziale, da determinarsi a cura del Comitato direttivo, prevedendo, per la caccia agli ungulati, la possibilità di differenziare per specie il contributo integrativo medesimo, sia per gli ATC che per i Comprensori alpini;

- Art.21, comma 13: è necessario prevedere che nelle aree di rispetto istituite dal Comitato direttivo possano applicarsi regimi di divieto venatorio parziale;
- Art.22, comma 1: è necessario dare atto che sono fatte salve le priorità fissate dal Piano per l'assegnazione al territorio/ambito deltizio;
- Art.28, comma 1: è necessario chiarire che il fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti interviene nei limiti stabiliti dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale, avuto riguardo alle competenze complementari attribuite ai Comitati direttivi da parte del Piano medesimo;
- Art.29: è necessario prevedere, per le Aziende faunistico-venatorie, l'istituto dell'inclusione coattiva di terreni; nei terreni inclusi coattivamente è vietata a chiunque ogni forma di caccia.
- Art. 31, comma 6: è necessario disporre, a carico del titolare del Centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, l'obbligo di recinzione del Centro medesimo unitamente alla tabellazione;
- Art. 32, comma 1 lettera c): è necessario disporre che l'allevamento del cinghiale è consentito per soli fini alimentari e che i cinghiali allevati devono essere tutti contrassegnati entro il terzo mese di vita con marche auricolari inamovibili, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro di allevamento;

L.R. 23 aprile 2013, n. 6

- Art. 3, comma 1: è necessario chiarire che per "territori preclusi all'esercizio venatorio" si intendono i territori dei Parchi e Riserve regionali;
- Art. 3, comma 3: è necessario chiarire che per la gestione del fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allo specifico capitolo del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale vigente tempo per tempo, relativamente a quanto previsto in materia di tipologia di danni ammissibili, ecc.

25. SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE AZIONI DI PIANO E LORO RIFERIMENTI AGLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA 2014-2019

OBIETTIVO DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO- VENATORIA 2014-2019	AZIONI DI PIANO	COLLOCAZIONE NEL PFVR
1. Conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat individuati ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli, in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali. Le presenze faunistiche sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali idonei. (CONSERVAZIONE FAUNA E HABITAT)	1. individuazione delle Oasi di protezione della fauna: prevedere l'obbligo in capo alla Provincia di individuare (e comunicare alla Regione) un responsabile diretto della gestione di ciascuna oasi e di predisporre un piano di gestione (per la durata del ciclo pianificatorio), con l'individuazione di obiettivi ambientali specifici; 2. Individuazione di altri "Istituti" con finalità di tutela; valichi, foreste demaniali, punti di interesse per la migrazione; 3. Incentivo e vincolo di risorse finanziarie (ad. Es, le quote integrative introitate dagli ATC e CA) alle attività di ripristino e miglioramento ambientale da parte degli ATC/CA, dei concessionari di AFV e AATV e di privati proprietari o conduttori di fondi;	1: Cap. 4.2, 4.3 2: Cap. 5 3: Capitoli. 9, 10, 12, 14, 17
2. Valorizzare, attraverso una programmazione sostenibile delle attività gestionali e venatorie, le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche, compatibilmente con la normativa vigente. (TRADIZIONI VENATORIE LOCALI)	1. Nuova individuazione del TVL con nuovo Regolamento, più rispondente alle caratteristiche della caccia in laguna (solo caccia in acqua) e localizzato; densità venatoria in TLV calcolata sulla base degli appostamenti acquatici); 2. Riconoscimento del territorio del Delta del Po come nuova tipologia territoriale a se stante, con proprio Regolamento e indice di densità venatoria; 3. Possibilità da parte degli ATC di individuare Distretti venatori fauna stanziale, che possono rappresentare, rispetto all'intera superficie dell'ATC, un approccio gestionale alla stanziale più localizzato e rispondente alle peculiarità ambientali; di richiedere "calendari alla stanziale" rispondenti alle locali esigenze di programmazione; di individuazione delle aree di rispetto (art. 21 c. 13 LR 50/93) anche non adiacenti altri istituti di protezione; possibilità di individuare quali aree di rispetto anche "aree a caccia specifica", ovvero aree di divieto per specifico tipo di caccia/specie , in attuazione di precisi programmi di gestione; 4. conferma del riconoscimento ed individuazione della Zona faunistica delle Alpi sulla base delle tradizioni venatorie e delle situazioni "sociali" consolidate a livello locale;	1: cap. 9 2: cap. 10 3: cap. 12 4: cap. 3.1, 7.2, 19.

OBIETTIVO DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO- VENATORIA 2014-2019	AZIONI DI PIANO	COLLOCAZIONE NEL PFVR
3. Pervenire ad un misurabile miglioramento dei parametri di autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile e ad una riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento e comunque dall'estero. (AUTOSUFFICIENZA SELVAGGINA STANZIALE)	1. Possibilità da parte degli ATC dell'individuazione di Distretti venatori per la gestione della fauna stanziale con piani numerici di prelievo e verifica degli abbattimenti; 2. Regolamentazione rigida delle immissioni di selvaggina, che prevede: a. divieto di qualsiasi tipo di immissione di selvaggina nel territorio a caccia programmata (comprese ZRC e Oasi) al di fuori della programmazione predisposta dall'ATC o di specifici piani/progetti da parte della Provincia; b. divieto di immissioni al di sopra degli 800 m s.l.m. c. definizione nel Regolamento del PFVR delle specie che possono essere oggetto di immissioni a scopo di ripopolamento (fatta eccezione per specifici progetti, approvati dalla provincia): lepre, fagiano, starna; d. obbligo da parte dell'ATC di predisporre un piano quinquennale di gestione della selvaggina stanziale con obiettivi quantitativi e misurabili di: - azzeramento/riduzione importazioni dall'estero; - riduzione immissioni di capi di allevamento; - riduzione programmata dei lanci "pronta caccia" e delle immissioni successivamente al 31 agosto; - produzione delle ZRC gestite dall'ATC (raggiungimento e mantenimento densità obiettivo, con piani di cattura); e. piani di assestamento istituti privatistici: modalità di individuazione delle specie di indirizzo; 3. possibilità di individuazione delle aree di rispetto (art. 21 c. 13 LR 50/93) anche non adiacenti altri istituti di protezione; possibilità di individuare quali aree di rispetto anche "aree a caccia specifica", ovvero aree di divieto per specifico tipo di caccia/specie, in attuazione di precisi programmi di gestione (con obiettivi misurabili); 4. promuovere forme di incentivazione (anche con altri strumenti finanziari, ad es. PSR) per l'istituzione di (nuovi) Centri privati di riproduzione della selvaggina e forme di accordo/convenzione con gli ATC per la fornitura di selvaggina a fini di ripopolamento prodotta localmente (o almeno a livello regionale) e con metodi naturali;	1: Cap. 12.1 2: Cap. 12.2 3: Cap. 12.1 e: cap. 14 4: Cap. 14, cap. 12
4. Salvaguardare il naturale ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi e la stabilizzazione nel medio-lungo periodo di metapopolazioni autosufficienti, attraverso la riduzione dei potenziali conflitti con le attività antropiche, nonché attraverso il coordinamento a livello intra- ed extraregionale delle attività di gestione e monitoraggio. (GRANDI CARNIVORI)	1. rimando nel Piano ai progetti LIFE in corso (azioni e risorse); 2. Piano di monitoraggio; 3. Riconoscimento di modalità di indennizzo dei danni da predazione causati da Grandi carnivori, secondo i principi del PACOBACE (indennizzo totale e immediato);	1. Cap. 23 2. Cap. 22 3: Cap. 16.6

OBIETTIVO DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO- VENATORIA 2014-2019	AZIONI DI PIANO	COLLOCAZIONE NEL PFVR
5. Ricondurre il fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica, attraverso una corretta pianificazione territoriale tenuto conto delle vocazionalità faunistiche e delle vulnerabilità ambientali e delle produzioni agricole, favorendo lo strumento della prevenzione. (RIDUZIONE DANNI)	A – riduzione in termini assoluti dei danni all’agricoltura 1. Il Piano regionale verifica ex-ante che l’individuazione delle ZRC da parte dei piani provinciali risponda ai criteri individuati dal DPI in materia di danni; 2. verifica puntuale in corso di pianificazione dell’andamento dei danni causati da selvaggina stanziale all’interno delle ZRC, con possibilità di revoca delle stesse in corso di pianificazione; 3. rimando a piani regionali di coordinamento per il controllo delle specie faunistiche che causano danni all’agricoltura (corvidi; cinghiali; cormorani) B – aumento e diversificazione delle risorse economiche destinate all’indennizzo e ottimizzazione dell’utilizzo del fondo regionale 1. l’ATC è responsabile dell’indennizzo dei danni causati nel territorio a caccia programmata da selvaggina stanziale oggetto di gestione diretta e ungulati): a tal fine può dotarsi di copertura assicurativa, ovvero aderire a fondi mutualistici, ovvero optare per la gestione diretta; 2. il contributo da parte dell’ATC è coperto con le quote integrative per la caccia alla selvaggina stanziale; 3. l’ATC promuove la prevenzione dei danni, attraverso la promozione delle misure PSR deputate, il volontariato, eventualmente l’indennizzo delle spese sostenute; 4. il fondo regionale viene ripartito in maniera razionale e più funzionale alle diverse tipologie di danno; 5. il Regolamento (e relativi allegati tecnici) del Piano stabilisce: - categorie produttive ammissibili; - chi ha accesso al contributo (imprenditori agricoli/privati, anche differenziati); - criteri di ammissibilità: per i danni da ittiofagi, solo a fronte della dimostrazione delle semine e su base forfettaria;	A: Cap. 12.1 B: Cap. 16
6. Contenere l’espansione e, per quanto possibile, tendere all’eradicazione, di specie estranee al panorama faunistico regionale, in particolare se la loro presenza è causa di possibili conflitti con attività antropiche e con la salvaguardia delle bivenose e delle specie autoctone (con particolare riferimento al cinghiale e nutria). (CONTROLLO SPECIE ALLOCTONE)	1. definizione dei criteri e modalità per la gestione del Cinghiale; 2. monitoraggio delle specie alloctone (per il resto l’obiettivo trova realizzazione nei Piani provinciali)	1: Cap. 20 2: Cap. 22

OBIETTIVO DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO- VENATORIA 2014-2019	AZIONI DI PIANO	COLLOCAZIONE NEL PFVR
7. Gestione degli ungulati: per le specie autoctone pervenire a densità e distribuzione territoriale delle popolazioni compatibili con le attività antropiche e in equilibrio con le biocenosi. Valorizzare il prelievo venatorio come strumento di gestione atto a favorire il miglioramento qualitativo e l'equilibrio numerico fra le diverse classi di età delle popolazioni oggetto di prelievo nonché, ove sostenibile, come attività di produzione primaria, in armonia con le vigenti normative comunitarie. Per le specie alloctone o comunque estranee al patrimonio faunistico regionale, contenimento delle popolazioni esistenti negli ambiti territoriali di presenza e congelamento delle densità, se compatibili con le attività antropiche e le biocenosi. Eradicazione dei nuclei presenti in contesti del tutto estranei o frutto di immissioni abusive o fughe accidentali. (GESTIONE UNGULATI)	1. definizione dei criteri e modalità per la gestione del Cinghiale; 2. regolamento per la gestione degli ungulati al di fuori della Zona faunistica delle Alpi: il Regolamento prevede l'individuazione di distretti gestionali nelle aree di espansione delle specie (capriolo), l'obbligo del monitoraggio (anche in assenza di prelievo), la fissazione di densità gestionali (massima, obiettivo, limite per l'effettuazione di prelievi), oltre che la regolamentazione del prelievo e la formazione dei cacciatori);	1: cap. 20 2: Cap. 19

OBIETTIVO DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO- VENATORIA 2014-2019	AZIONI DI PIANO	COLLOCAZIONE NEL PFVR
8. Promuovere un miglioramento in termini qualitativi e quantitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali e dei parametri relativi all'attività venatoria e più in generale a tutte le attività connesse alla gestione faunistica, attraverso: a. standardizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dati, attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche condivise; b. uniformità delle metodologie di raccolta dati; c. responsabilizzazione e "crescita culturale" delle componenti gestionali locali e del mondo venatorio in generale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati; d. riconoscimento e valorizzazione delle attività tecnico-scientifiche e culturali svolte a titolo volontaristico al fine di implementare le conoscenze in campo faunistico regionale (inanellamento scientifico, monitoraggi e censimenti, stazioni permanenti di monitoraggio). (RACCOLTA DATI)	1. Piano di monitoraggio; 2. Dalla stagione 2014/2015 introduzione del tesserino a lettura ottica per la raccolta di tutti i dati di prelievo e di sforzo di caccia; 3. Previsione (nel post-piano) di sviluppo di piattaforma condivisa GIS per la raccolta e elaborazione dei dati	1, 2 e 3: Cap. 22
9. Attenuare i livelli di conflitto e di "percezione negativa" nei confronti dell'attività venatoria da parte del mondo agricolo e dell'opinione pubblica in generale, ponendo attenzione al riconoscimento della proprietà privata e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale che manifestano livelli di criticità nella compatibilità con l'attività venatoria. (ATTENUAZIONE CONFLITTI)	1. attivazione previsione art. 15 L. 157/92; 2. nuova gestione fondi sottratti: vengono concessi in ogni caso se rispondono ai requisiti previsti dalla 157/92 (colture sperimentali, specializzate – vengono definite – o a fini di ricerca) , nonché in assenza degli stessi, se non ostacola la pianificazione faunistico-venatoria: viene stabilita una percentuale massima a livello di ATC che è in relazione inversa alla % di territorio TASP dell'ATC stesso destinato a aree protette;	1: Cap. 17 2: Cap. 18

OBIETTIVO DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO- VENATORIA 2014-2019	AZIONI DI PIANO	COLLOCAZIONE NEL PFVR
10. Promuovere una maggiore sinergia negli obiettivi e un maggior coordinamento delle scelte gestionali tra la gestione privatistica della caccia (Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie) e gestione programmata (Ambiti territoriali di caccia), perseguendo l'attenuazione delle possibili conflittualità a livello locale. (RAPPORTO GESTIONE PRIVATISTICA/PROGRAMMATA)	1. individuazione del 15% del territorio TASP a livello di ATC come limite per la presenza di istituti privatistici oltre il quale è necessario prevedere misure di "compensazione" per consentire l'attuazione della programmazione dell'ATC; 2. introduzione dell'istituto dell'inclusione coattiva per una migliore gestione delle AFV 3. riconoscimento della peculiarità e funzione delle aziende faunistico venatorie in territorio vallivo lagunare e in territorio deltizio; 4. conferma della regola della distanza minima (500 m) per le aziende di nuova istituzione, anche AATV; 5. incentivazione dell'istituzione di Centri privati di riproduzione della selvaggina allo stato naturale e di loro forme di accordo con gli ATC; 6. divieto di istituzione di AATV in TVL, in territorio deltizio e in Zona Alpi al di sopra degli 800 m s.l.m. (in coerenza con il divieto di immissioni di selvaggina di allevamento); 7. valorizzazione delle funzioni specifiche degli istituti privatistici: in particolare per le AATV, viene riconosciuta la possibilità di istituzione all'interno di Zone Addestramento cani con sparo tutto l'anno, su selvaggina di allevamento purché marcata, in coerenza con l'orientamento della giurisprudenza.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,,: Cap. 14

INDICE

- 1.1 MODULI PER LA RICHIESTA DI FONDO SOTTRATTO
- 1.2 MODULI PER RILEVAMENTO PRELIEVI CINGHIALE
- 1.3 MODELLO VERBALE RILEVAMENTO DANNI DA GRANDE CARNIVORO
- 1.4 MODELLO PER LA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DA GRANDE CARNIVORO

1.2 MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI FONDO SOTTRATTO

FAC SIMILE

(Domanda in bollo)

Al Presidente della Giunta regionale

per il tramite di

Provincia di (*PROVINCIA DI PERTINENZA DEL
FONDO OGGETTO DELLA RICHIESTA*)

Ufficio Caccia

Via _____

CAP – CITTA'

Oggetto: Art. 21 legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1. Richiesta di sottrazione di fondo all'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art. 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il sottoscritto NOME COGNOME, nato a LUOGO DI NASCITA il GG/MM/AAAA, residente a COMUNE DI RESIDENZA in via INDIRIZZO DI RESIDENZA, in qualità di PROPRIETARIO/CONDUTTORE del fondo sito nel Comune di COMUNE (PROVINCIA), delle dimensioni complessive di ettari ETTARI TOTALI, di cui all'allegata documentazione catastale e cartografica su supporto digitale,

CHIEDE

ai sensi e per i fini dell'art. 8, comma 7 della L.R. 5071993 e del capitolo 18 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019 approvato con _____ che sullo stesso fondo sia vietato l'esercizio dell'attività venatoria, per le seguenti motivazioni (indicare la fattispecie A o B):

A: presenza di condizioni di cui ai punti 1 /2 /3 del paragrafo 18.1.1 del Regolamento di attuazione del PFVR (indicare), come da documentazione allegata ai sensi dello stesso paragrafo 18.1.1 ;

ovvero

B: per le seguenti motivazioni, rese in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

_____ (Indicare le motivazioni)

A tal fine allega la seguente documentazione:

- istanza in carta resa legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale, per il tramite della Provincia territorialmente competente (in cui ricade il fondo oggetto di istanza o la quota parte prevalente di fondo), sulla base del modello fac-simile riportato in Appendice al presente Regolamento di attuazione (Modello 25.2), specificando la fattispecie a cui fa riferimento l'istanza (fattispecie A o B);
- cartografia digitalizzata del fondo oggetto della richiesta, su base catastale, CTR o ortofoto in scala non superiore a 1:5.000;
- dichiarazione sostitutiva del titolo di possesso o di conduzione del fondo oggetto di richiesta, accompagnata da fotocopia di documento di identità valido del dichiarante;

- per le istanze ricadenti nella fattispecie A):
- eventuale documentazione aggiuntiva a supporto della motivazione della richiesta.

- per le istanze ricadenti nella fattispecie B):
- la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, così come individuata e descritta nel precedente paragrafo 18.1.1 per ciascuna condizione individuata;
- il sottoscritto si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione delle condizioni del fondo sulla base delle quali viene concesso il divieto di esercizio venatorio.
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia (**);
- fotocopia del documento di identità.

.....
luogo e data

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. L.gs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa e per gli adempimenti conseguenti.

Firma del richiedente

RECAPITI DEL RICHIEDENTE:

Nome Cognome

Indirizzo

Recapito telefonico

eventuale indirizzo e-mail /PEC

(**) Si può utilizzare l'allegato modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (Artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

1.3 MODELLO DI SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DEI PRELIEVI DI CINGHIALE IN GIRATA

REGIONE VENETO

PROVINCIA di

COMPRENSORIO ALPINO

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

REGISTRO UNICO REGIONALE PER LA CACCIA IN GIRATA AL CINGHIALE

Stagione venatoria.....

Numero/Nome della squadra.....

Caposquadra.....

Vice.....

Vice.....

DATA..... SETTORE DI BATTUTA N.....

Mattino: ORA INIZIO..... ORA FINE.....

Pomeriggio: ORA INIZIO..... ORA FINE.....

Responsabile.....			
N.	Cognome e Nome	N.	Cognome e Nome
1		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RIEPILOGO GIRATA DEL

Ora inizio..... Ora fine.....

Settore Comune/i.....

N.complessivo partecipanti..... N.poste.....

N.Cinghiali abbattuti..... N.Cinghiali feriti e non recuperati.....

N.complessivo Cinghiali avvistati(escluso gli abbattuti).....

N. Caprioli avvistati.....

Note.....

RIEPILOGO GIRATA DEL

Ora inizio..... Ora fine.....

Settore Comune/i.....

N.complessivo partecipanti..... N.poste.....

N.Cinghiali abbattuti..... N.Cinghiali feriti e non recuperati.....

N.complessivo Cinghiali avvistati(escluso gli abbattuti).....

N. Caprioli avvistati.....

Note.....
.....
.....

SCHEDA RILEVAMENTO DATI BIOMETRICI- RILEVATORE.....FIRMA.....

N° CIGHIALI	DATA	N. DI FASCETTA	LOCALITA'	SESSO	CLASSE DI ETA'	PESO PIENO (Kg)	PESO PARZ. EVISCERATO(Kg)	PESO VUOTO (Kg)	N°. MAMMELLE ATTIVE	N. FETI	LUGHEZZA FETI (cm)
1											
2											
3											
4											
5											
6											

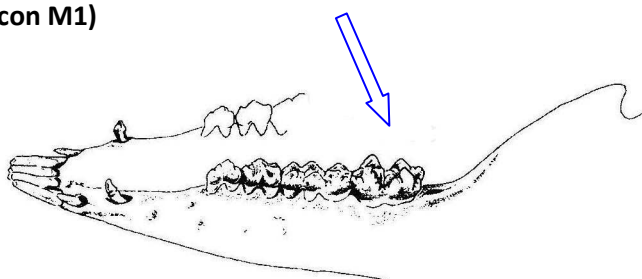
Valutazione dell'età del cinghiale

Al fine di semplificare e nello stesso tempo standardizzare la raccolta dei dati dei cinghiali abbattuti, sulla scorta di esperienze maturate in altre aree si propone la suddivisione in classi di età come di seguito schematizzato:

Classe1 striato (privo di M1)

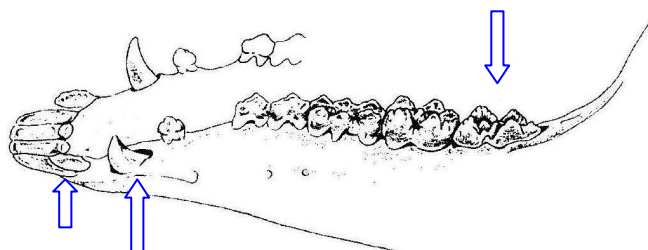
< 6mesi

Classe2 rosso (con M1)



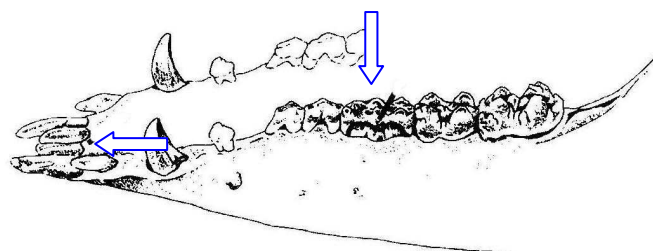
6 - 10 mesi

Classe3 sub adulto (con I3, C, M2)



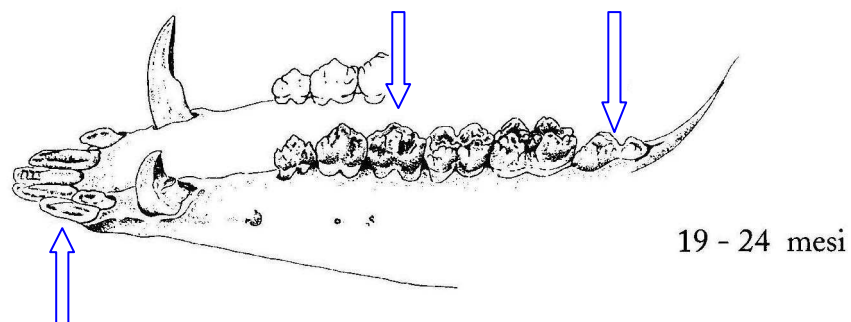
11 - 14 mesi

Classe4 adulto 1 (con I1, P4)

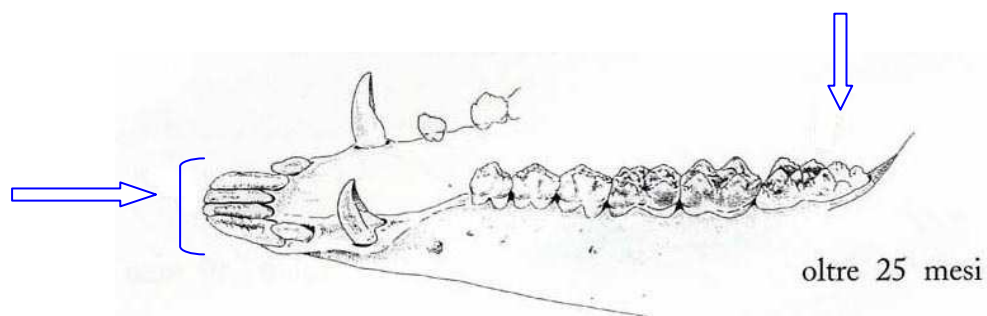


15 - 18 mesi

Classe5 adulto 2 (con I2 in eruzione o pareggiato, M3 assente o erotto al massimo per metà)



Classe6 adulto 3 (con I1, I2, I3 pareggiati, M3 erotto tutto o per 2/3)



1.5 MODELLO DI VERBALE RILEVAMENTO DANNI DA GRANDE CARNIVORO – PREDAZIONE BESTIAME DOMESTICO



REGIONE DEL VENETO

VERBALE D'ACCERTAMENTO DANNI PROVOCATI DA PREDAZIONE DI GRANDE CARNIVORO AL BESTIAME DOMESTICO

Verbale d'accertamento di danni provocati DA GRANDE CARNIVORO <u>DANNO al BESTIAME</u>	
RILEVATORE Nome _____ Struttura di appartenenza _____ Telefono _____	Data verbale ____/____/____

1. Allevatore:

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____ Cod. azienda _____

Indirizzo _____

Telefono _____

2. Accertamento:

Data ____/____/____ Ora inizio |__|__|__| Ora fine |__|__|__|

Comune _____ Località _____

E' stato invitato all'accertamento il veterinario ASL con comunicazione

di data ____/____/____ Ora |__|__|__|

Ha partecipato al sopralluogo per l'accertamento del danno

☐ allevatore

☐ suo delegato, nome _____

☐ veterinario ASL, nome _____

☐ altri, nome _____

3. Aggressione dichiarata dal danneggiato:

Data ____/____/____ Ora approssimativa |__|__|__|

Oppure: Mattino presto ☐ Tarda mattina ☐ Pomeriggio ☐ Sera ☐ Notte ☐

4. Bestiame interessato:

Capi morti

Capo	Specie	Razza	marca auric.	Sesso (M-F)	Età		Note (*)
					anni	mesi	
1°							
2°							
3°							

Capi feriti

Capo	Specie	Razza	marca auric.	Sesso (M-F)	Età		Note (*)
					anni	mesi	
1°							
2°							
3°							

(*) riportare nelle note: se il capo è iscritto al libro genealogico;
 se è stato possibile riscontrare lo stato di gravidanza delle femmine;
 nel caso di capi feriti, se l'animale è stato soppresso; altro ritenuto utile.

Altre note generali:

5. Sito attacco: **Non individuato** ☐

Individuato: Bosco ☐ Pascolo cespugliato ☐ Pascolo alberato ☐ Pascolo aperto ☐
 Stazzo o Recinto ☐ Stalla ☐ Altro ☐ Dove ? _____

6. Sito uccisione: **Non individuato** ☐

Individuato: Bosco ☐ Pascolo cespugliato ☐ Pascolo alberato ☐ Pascolo aperto ☐
 Stazzo o Recinto ☐ Stalla ☐ Altro ☐ Dove ? _____

7. La/e carcassa/e sono state spostate dal luogo dell'uccisione? SÌ ☐ NO ☐

8. La/e carcassa/e sono state seppellite dal predatore?

NO ☐ SÌ totalmente ☐ SÌ parzialmente ☐

9. Sono presenti segni di lotta? SÌ ☐ NO ☐

10. Si rilevano macchie di sangue sul terreno? SÌ ☐ NO ☐

11. Che condizione atmosferica c'era al momento dell'aggressione?

Era sereno ☐; Pioveva ☐; C'era nebbia ☐; Nevicava ☐; C'era un temporale ☐; Non si sa ☐

12. Ha piovuto o nevicato fra il momento dell'attacco e il sopralluogo? SÌ ☐ NO ☐

13. Vi sono segni di morsi sulla carcassa?

NO ☐

Sì: sul muso ☐; gola ☐; nuca ☐; orecchie ☐; fianchi ☐; arti anteriori ☐; arti posteriori ☐;

sopra il garretto ☐; mammelle ☐; inguine ☐; altrove ☐ Dove ? _____

La distanza tra i due punti centrali dei fori dei canini superiori cm _____;

La distanza tra i due punti centrali dei fori dei canini inferiori cm _____;

Se non si è in grado di individuarli, indicare la misura rilevata sul morso più chiaramente visibile cm _____;

Lo strumento di misurazione utilizzato è stato:

Metro da falegname ☐ Metro metallico ☐ Riga ☐ Calibro ☐ A occhio ☐

Altro ☐ Cosa? _____ (fotografare i segni dei morsi insieme a un oggetto come riferimento della loro misura: accendino, moneta, penna, altro);

14. Vi sono altre ferite sulla carcassa? NO ☐ Sì ☐ (fotografarle e descriverle brevemente qui di seguito)

15. Vi è sangue che fuoriesce dalle ferite? Sì ☐ NO ☐

16. Scuoiando la pelle si rilevano versamenti di sangue nel sottocute? Sì ☐ NO ☐

17. La carcassa o le carcasse sono intere?

Sì ☐ NO ☐ Che cosa manca?

18. Era presente l'allevatore al momento dell'aggressione? Sì ☐ NO ☐

Ha assistito all'attacco? Sì ☐ NO ☐

19. Erano presenti i cani da guardia al momento dell'attacco?

NO ☐ Sì ☐ quanti? _____

- di taglia piccola n° _____ razza _____;
- taglia media n° _____ razza _____;
- taglia grande n° _____ razza _____;

20. Predatori presenti notoriamente nella zona dell'aggressione:

Cani vaganti ☐; Orso ☐; Lince ☐; Volpe ☐; Faina/Martora ☐; Donnola ☐; Aquila ☐;

Altro ☐ Chi? _____

21. Si tratta quindi chiaramente di un caso di predazione? Sì ☐ NO ☐

22. Predatore individuato come causa del danno:

Cani vaganti ☐; Orso ☐; Lince ☐; Volpe ☐; Faina/Martora ☐; Donnola ☐ Aquila ☐;

Altro ☐ Chi? _____

23. Carnivoro radiocollare o marcato:

se il danno è stato provocato da grande carnivoro selvatico, in relazione alla posizione di animali radiocollari, è possibile imputare la predazione ad un preciso soggetto?

NO ☐ SÌ ☐: specificare il nome dell'orso radiocollare

24. Sono stati rinvenuti segni di presenza del predatore?

NO ☐ SÌ ☐: specificare quali:

Orme e piste Numero predatori ___ di cui cuccioli n. ___ Orma sing; pista Substrato: fango; neve; altro fondo plastico _____		Altri indici di presenza escrementi di vecchia data escrementi appena deposti peli/piume unghiate/artigliate altro (specificare) _____									
	<table border="1"><tr><th colspan="2">Pred. 1</th><th colspan="2">Pred. 2</th></tr><tr><th>larga</th><th>lunga</th><th>larga</th><th>lunga</th></tr></table>	Pred. 1		Pred. 2		larga	lunga	larga	lunga		
Pred. 1		Pred. 2									
larga	lunga	larga	lunga								
Orma anter. (cm)											
Orma post. (cm)											

25. A tutela degli animali, erano stati attivati interventi di prevenzione danni?

NO ☐ SÌ ☐: specificare quali e, qualora possibile, se attivi al momento del danno

26. Vi sono danni alle recinzioni e/o altre strutture?

NO ☐ SÌ ☐: specificare quali e descriverli

27. Il danno si è verificato in zona a Parco? SÌ ☐ NO ☐

28. Note

Firma del rilevatore

ALLEGATI alla copia del verbale trasmesso all'Ufficio competente

Documentazione cartografia 1:10.000 (obbligatoria) foto (obbligatorie) copia eventuale certificato veterinario lucido impronte altro (specificare) _____	Campioni escrementi di vecchia data escrementi appena deposti peli altro (specificare) _____
--	---



REGIONE DEL VENETO

VERBALE D'ACCERTAMENTO DANNI PROVOCATI DALL'ORSO BRUNO AD APIARIO

Verbale d'accertamento di danni provocati dall'Orso bruno	
<u>DANNO ad APIARIO</u>	
RILEVATORE Nome _____ Struttura di appartenenza _____ Telefono _____	Data verbale ____/____/____

1. Apicoltore:

Cognome _____ Nome _____
Codice Fiscale _____ Indirizzo _____
_____ Telefono _____

2. Accertamento:

Data ____/____/____ Ora inizio |__|__|__|__| Ora fine |__|__|__|__|

Comune _____ **Località** _____

Ha partecipato al sopralluogo per l'accertamento del danno:

- ☐ apicoltore;
☐ suo delegato, nome _____

3. Danno all'apiario da dichiarazione dell'apicoltore:

Data ____/____/____ Ora approssimativa |__|__|__|__|

Oppure: Mattino presto ☐ Tarda mattina ☐ Pomeriggio ☐ Sera ☐ Notte ☐

4. Arnio coinvolte:

Descrizione del danno:

VOCI	SINGOLE ARNIE DANNEGGIATE											
	I	II	III	IV	V	VI	VII					
ZONA COVATA												
Totale telaini danneggiati	Num.											
di cui telaini con covata	Num.											
Nel caso di danno alla cassetta in legno quantificazione	(A-B-C) *											
ZONA MELARIO												
Melari	Num.											
Telaini danneggiati	Num.											
Sottrazione e perdita stimata di miele	Kg											
Danno alla struttura lignea esterna	(S/N)											

- *A= Cassetta danneggiata al 100 % da sostituire
- *B= Cassetta danneggiata al 60 % con possibilità di riparazione
- *C= Cassetta danneggiata al 30 % necessità di manutenzione straordinaria

Altre note: _____

5. Si tratta chiaramente di un caso di predazione da Orso bruno? SÌ ☐ NO ☐

6. Orso radiocollare o marcato:

se il danno è stato provocato dall'Orso bruno, in relazione alla posizione degli orsi radiocollari, è possibile imputare la predazione ad un preciso soggetto?

NO ☐ SÌ ☐: specificare il nome dell'orso radiocollare _____

7. Sono stati rinvenuti segni di presenza?

NO ☐ SÌ ☐ specificare quali:

Orme e piste		Altri indici di presenza																	
Numero ___ orso/i di cui piccoli n. ___ sing. orma pista		escrementi di vecchia data																	
Substrato: fango; neve; altro fondo plastico _____		escrementi appena deposti																	
		peli																	
		unghiate																	
		altro (specificare) _____																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Orso 1</th> <th colspan="2">Orso 2</th> </tr> <tr> <th>larga</th> <th>lunga</th> <th>larga</th> <th>lunga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orma anter. (cm)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Orma poster. (cm)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Orso 1		Orso 2		larga	lunga	larga	lunga	Orma anter. (cm)				Orma poster. (cm)					
Orso 1		Orso 2																	
larga	lunga	larga	lunga																
Orma anter. (cm)																			
Orma poster. (cm)																			

8. A tutela dell'apiario, erano stati attivati interventi di prevenzione danni?

NO ☐ SÌ ☐: specificare quali e, qualora possibile, se erano in funzione al momento del danno

9. Vi sono danni alle recinzioni e/o altre strutture?

NO ☐ SÌ ☐: specificare quali e descriverli

10. Il danno si è verificato in zona a Parco? NO ☐ SÌ ☐

11. Note

Firma del rilevatore

ALLEGATI alla copia del verbale trasmessa all'Ufficio competente

Documentazione	Campioni
cartografia 1:10.000 (obbligatoria)	escrementi di vecchia data
foto (obbligatorie)	escrementi appena deposti
lucido impronte	peli
altro (specificare) _____	altro (specificare) _____



REGIONE DEL VENETO

MODULO PER RICHIESTA INDENNIZZO PER DANNI PROVOCATI DA PREDATORI SELVATICI

Alla Regione del Veneto

Unità di Progetto Caccia e Pesca

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Per il tramite di

Provincia di _____

Polizia provinciale/Ufficio Caccia

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ nato il _____ a _____, codice fiscale n. _____, residente nel Comune di _____ via _____ n. _____ provincia _____ (telefono _____), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

chiede di beneficiare dell'indennizzo previsto all'art., avendo subito un danno al proprio patrimonio

☐ zootecnico

n. soggetti danneggiati/morti _____

specie _____

modalità di allevamento _____

☐ apistico

☐ coltura agricola.

Il danno si è verificato in data _____ nella località _____ in Comune Catastale di _____ e fa riferimento al verbale di sopralluogo di data _____ compilato dal rilevatore sig. _____

Il danno è stato provocato presumibilmente dal seguente predatore selvatico:

☐ orso

☐ lupo

☐ lince

☐ canide indeterminato

☐ altro (specificare _____)

Il sottoscritto stima l'ammontare complessivo del danno in Euro _____ e allega la seguente documentazione attestante la sua quantificazione:

A tal fine dichiara altresì:

- di essere:
 - ☐ proprietario
 - ☐ detentore a titolo di
 - ☐ custode
 - ☐ affittuario
 - ☐ altro (specificare) _____

dei beni danneggiati di cui sopra, per i quali chiede l'indennizzo;

- che gli è impossibile accedere ad altre forme di risarcimento del danno subito;

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _____

Firma _____

Allega i seguenti documenti:

-